




Digitized by Google


BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI
N.° d'inventario 1690 1743
Sala Grande
Scansia 27 Palchetto 7
N.° d'ord. 5 10



Palat. XXV-7-6

Digitized by Google

Digitized by Google

581946

COLLEZIONE

DEGLI

ATTI EMANATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE

DEL

CONCORDATO

DELL'ANNO 1818.

PARTE QUARTA

CONTENENTE I BREVI E LE LETTERE APOSTOLICHE, I REALI DECRETI E RESCRITTI, LE CIRCOLARI ED ISTRUZIONI PUBBLICATE DALL'ANNO 1826 FINO A TUTTO L'ANNO 1828; NON CHE L'INDICE GENERALE DELLE MATERIE CHE TROVANSI SPARSE IN TUTTE LE QUATTRO PARTI DELLA PRESENTE COLLEZIONE.





NAPOLI,

TIPOGRAFIA NELLA PIETA' DE' TURCHINI, STRADA MEDINA NUM. 17.

182



Digitized by Google

Digitized by Google

QUARTA PARTE
DEL
CONCORDATO.

I. *Circolare per acquistare la piena e distinta conoscenza delle badie, benefizj semplici, cappellanie e legati pii laicali esistenti nelle diverse diocesi di questa parte de' Reali Dominii.*

Napoli, 11 Gennajo 1826.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Essendo necessario per uso del Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici il conoscersi quali Badìe, Beneficii semplici, Cappellanie, e legati pii laicali esistono nelle diverse Diocesi de' Reali Dominii al di qua del Faro, colle rispettive vacanze, che sono avvenute negli anni scorsi, e particolarmente in questo ultimo; cotesta Amministrazione Diocesana fra 'l termine improrogabile di un mese formerà un nuovo elenco, secondo l'incluso modello di tutti li sopra indicati Beneficii, Badìe, Cappellanie, e legati pii laicali, che sono esistenti in cotesta Diocesi, e quindi lo rimetterà avvertendo, che avvenendo nel corso dell'anno delle vacanze di qualunque degl'indicati Beneficii ne farà rapporto volta per volta alla Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

II. *Ministeriale per l' impiego de' capitali restituiti in iscrizioni sul Gran Libro.*

Napoli, 14 Gennajo 1826.

AL VESCOVO DI TERAMO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Per le somme restituite a due Beneficii di S. Giuseppe della Grotta, e del Santissimo Crocifisso, e SS. Pietro, e Paolo, delle quali cotesta Amministrazione Diocesana parlò nel rapporto del dì 30 settembre da me riscontrato sotto il dì 26 ottobre p. p. anno, il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle finanze mi ha fatto osservare non potersi dare migliore impiego dell' acquisto di rendita iscritta sul G. Libro, sì perchè non va questo soggetto alle vicende, cui oggi giorno specialmente soggiacciono i patrimonii delle particolari famiglie, sì perchè non porta seco imbarazzo di amministrazione. Ed ha quindi lo stesso Consigliere Ministro proposto, che le somme suddette vengano impiegate in acquisto di una, o più partite sul G. Libro anzidetto da intestarsi rispettivamente a' due succennati Beneficii.

Lo partecipo a V. S. Ill.ma e Rev.ma, perchè ess' Amministrazione Diocesana lo faccia sapere a' titolari de' Beneficii medesimi per conformarsi a quanto il lodato Sig. Consigliere Ministro ha proposto.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

III. *Real Rescritto circolare con cui s' invia la Bolla pel Giubbileo ed una relativa Enciclica pontificia.*

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII.

Avendo il S. Padre con una Bolla esteso il Giubbileo a tutto l' Orbe Cattolico nel corrente anno; si è compiaciuto di darne comunicazione a S. M. il Re, N. S., con un Breve, a cui ha accompagnato gli esemplari della Bolla suddetta, e di una Enciclica, che la Santità Sua ha diretta a tutt' i Prelati Cattolici per la medesima occasione.

Digitized by Google

La M. S. nella sua connaturale pietà, e religione concorrendo nelle benefiche vedute del S. Padre, e nella di lui sollecitudine per tutto ciò, che tende alla salute delle anime; mi ha ordinato di rimettere a V. S. Ill.ma e Rev.ma, come nel suo Real Nome eseguo, copia tanto della Bolla, che dell' Enciclica suddetta, perchè Ella per la sua parte l' esegua esattamente, e le pubblichi in cotesta Diocesi. Napoli, 18 gennajo 1826.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE TOMMASI.

IV. *BOLLA per la estensione del Giubbileo a tutt' i Fedeli in qualunque parte del mondo esistenti.*

LEO EPISCOPUS

Servus Servorum Dei

Universis Christifidelibus praesentes literas inspecturis salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Exultabat spiritus noster in Deo salutari nostro, cum anno superiore post diuturnas teterrimasque tempestates, quibus undique conflictabatur Sancta Christi Ecclesia, laetiora tandem, ac faustiora illuxisse tempora vobis clangore tubae Apostolicae annuntiaremus. Potuimus enim Nobis, vobisque omnibus gratulari, advenisse annum benignitatis Domini, annum magni Jubilaei, quo infinitus ille the-

LEONE VESCOVO

Servo de' Servi di Dio.

A tutti quanti i Fedeli Cristiani, che leggeranno queste Lettere, Salute ed Apostolica Benedizione.

Esultava lo spirito Nostro in Dio Nostro Salvatore, quando nel trascorso anno dopo le sì lunghe e sì terribili tempeste, dalle quali per ogni parte era battuta la Santa Chiesa di Cristo, vi annunziavamo col suono dell' Apostolica tromba, che finalmente più lieti, e più fausti tempi eran nati. Imperciocchè potemmo Noi allora congratularci con tutti Voi, che fosse omai giunto l'Anno della beniguità del Signore, l'An-

saurus meritorum Salvatoris nostri, et Sanctorum ejus nostrae dispensationi divina miseratione concreditus; et quem hostis generis humani, justo Dei judicio hominum peccata ulciscentis, tamdiu clausum tenuerat, per nostrae humilitatis ministerium iterum erat reserandus. Idcirco omnibus praedicantes tempus acceptabile, et dies salutis omnes pariter Christifideles paterno studio cohortati sumus, ut Divinam Majestatem criminibus nostris jampridem infensam sincera denuum cordis poenitentia et morum emendatione placarent, atque cum fiducia divinae gratiae thronum adirent, ut misericordiam consequerentur in auxilio opportuno, susceptaque more majorum pia peregrinatione, ad Sanctorum Apostolorum limina supplices peccatorum veniam impetrarent. Nunc vero completum esse ex hac parte nostrum gaudium, faustissimumque Jubilaei annum, secundum desideria cordis nostri non solum tranquille placideque, verum etiam ex Dei misericordia pie sancteque, nec sine magno, uti speramus, animarum fructu inchoatum, et absolutum esse, nova spiritus nostri exultatione annuntiamus. Nam portas sacras veteri more, et consueta ritus celebritate sive per

no del Gran Giubbileo, nel quale l' infinito tesoro de' meriti del Salvatore Nostro, e de'Santi suoi, per bontà divina affidato a dispensarsi da Noi, quel tesoro; che il nemico del genere umano per giudizio di Dio giusto punitore de' peccati degli uomini aveva tenuto chiuso per tanto tempo, col ministero della Nostra piccolezza doveva pur dischiudersi nuovamente. Pertanto a tutti il tempo accettevole predicando, e i giorni di salute, tutti parimente i Fedeli Cristiani con amor paterno esortammo a placare colla sincera penitenza del cuore, e coll' emendazione de' costumi la Maestà Divina già tanto offesa co' nostri peccati, ed a ricorrere con confidenza al Trono della Divina Grazia per ottener misericordia nell' opportunità dell' aiuto; e intrapreso, com' era costume de' nostri Avi, il divoto pellegrinaggio a' sepolcri de' SS. Apostoli, impetrar ivi supplichevolmente il perdono d' ogni peccato. Ora poi con esultanza nuova del Nostro spirito vi annunziamo che per questa parte è già il Nostro gaudio completo, e che l' Anno faustissimo del Giubbileo, secondo i desiderii del Cuor Nostro, ebbe principio e termine non solo con placida tranquillità, ma ancora, per la divina

Nos ipsos, sive per Venerabiles Fratres nostros S. R. E. Cardinales reclusimus, et clausimus. Et quidem portam sanctam Basilicae Principis Apostolorum in Vaticano incenti animi nostri gaudio, et magna populi adfluentis celebritate in pervigilio Nativitatis Domini Ipsi aperuimus, ad ceterarum vero Basilicarum portas aperiendas S. R. E. Cardinales Legatos a latere creavimus, et deputavimus: et similiter, revertente post revolutum annum festivitate Nativitatis Christi, eodem solemni ritu clausae fuerunt portae sive per Nos ipsos, sive per Cardinales eodem legationis honore ornatos, ita ut faustissimis auspiciis etiam exitus praeclare responderit.

Hoc tamen defuit consolationi nostrae, quod, secundum antiquam consuetudinem, Basilicis Principis Apostolorum, Sancti Joannis in Laterano, et

Misericordia, con tutta la pietà e divozione, e, come abbiamo ogni ragion di sperare, con molto frutto delle anime. Poichè giusta la consuetudine antica, e con la solita cerimonia di rito solenne, abbiamo le Porte Sante o per Noi stessi, o per opera de' Venerabili Fratelli Nostri Cardinali della Santa Romana Chiesa aperte, e rinchiuse. E in fatti la Porta Santa della Basilica del Principe degli Apostoli in Vaticano Noi stessi abbiamo aperta nella vigilia della Natività del Signore con incredibile gaudio dell' Anima Nostra, e con gran frequenza di popolo ivi concorso; mentre creammo Nostri Legati *a latere*, deputandoli ad aprir le Porte delle altre Basiliche, alcuni Cardinali della Santa Chiesa Romana; e similmente, rinnovandosi dopo un anno già corso il dì festivo della Natività del Signore, col medesimo rito solenne sono state chiuse le Porte o da Noi stessi, o da' Cardinali decorati dello stesso onorevole uffizio di Nostri Legati; cosicchè al faustissimo incominciamento ha corrisposto pienamente anche il fine.

Mancò nulla di meno alla nostra consolazione la possibilità di unire, come soleano i Maggiori, alle tre Basiliche del Principe degli Apostoli, di S. Gio-

Digitized by Google

Sanctae Mariae Majoris quartam adjungere non potuerimus Sancti Pauli in via Ostiensi, quae ad lucrandam Jubilaei indulgentiam eadem, qua aliae tres Basilicae, populi frequentia celebraretur. Sed cum inclytum illud Urbis decus, antiquae pietatis, et munificentiae monumentum insigne, tot saeculorum religione consecratum, incredibili tum nostro, et Populi Romani, tum orbis totius catholici moerore ac luctu, duobus circiter ab hinc annis subito incendio conflagraverit, Nos interim ut illud restitueretur modis omnibus urgere non desistentes, Fidelium etiam Jubilaei indulgentiam consequi cupientium non minus incolumitati, quam pietati consulere aequum esse judicavimus. Quapropter dirutae Doctoris Gentium Basilicae antiquam et venerandam substituimus S. Mariae trans Tiberim, quae sacro hoc anno iisdem privilegiis et gratis omnibus gauderet, quae ipsi Basilicae S. Pauli concessae fuerant, exemplum in hoc secuti fel. record. Urbani PP. VIII. Praedecessoris nostri, qui, cum tempore a se indicti Jubilaei Basilica Sancti Pauli propter aeris insalubritatem, et pestilentiae timorem a Christifidelibus sine periculo frequentari non posset,

vanni in Laterano, e di S. Maria Maggiore anche la quarta di S. Paolo nella via d'Ostia, onde colle altre tre questa pure dalla frequenza del Popolo visitata fosse a lucrarvi l'Indulgenza del Giubbileo. Ma dappoichè quell'inclito decoro di Roma, monumento insigne dell'antica munificenza e pietà consagrato dalla Religione di tanti secoli, son poco più che due anni, andò in incendio improvviso con inesplicabile dolore e lutto di Noi e del Popolo Romano, non che di tutto il Mondo Cattolico, mentre Noi non lasciamo di fare ogni sforzo, perchè restaurato risorga dalle sue ruine, giudicammo ben conveniente di provvedere non meno alla sicurezza, che alla pietà de' Fedeli bramosi di conseguire l'Indulgenza del Giubbileo. Laonde alla quasi distrutta Basilica del Dottor delle Genti sostituimmo l'antica e venerabil Basilica di S. Maria in Trastevere, affinchè in quest'Anno sacro godesse Ella pure di tutti i medesimi privilegi, e delle grazie tutte già concesse alla stessa Basilica di S. Paolo, seguendo in ciò l'esempio del Nostro Predecessore Urbano VIII di ricordanza felice, il quale non potendosi al tempo del Giubbileo da sè promulgato frequenta-

Digitized by Google

hanc eamdem S. Mariae trans Tiberim Basilicam illi substituit, ut sic integer staret numerus quatuor Basilicarum, quae ad Jubilaei indulgentiam consequendam visitandae praescribuntur.

Quod igitur nostrum erat, sollicite implevimus; thesauros divinae misericordiae, auctoritate Nobis divinitus concessa, omnibus aperuimus, omnesque paterno affectu accivimus ad hauriendas aquas in gaudio de fontibus Salvatoris, aquas vivificas, aquas salientes in vitam eternam. Verum quid hoc totum, nisi curis et votis nostris pia Fidelium voluntas, et sincerum propriae salutis studium respondisset? Sed et ex hac parte benedicendus est nobis Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum, et Deus totius cosolationis, qui praeter multorum expectationem dignatus est hoc anno Nos consolari; quique ovibus suis vocem supremi Pastoris Christi per suum in terris, licet indignum, vicarium loquentis dedit audire. Quamvis enim videre non fuit innumerabilem illam ex omni natione, quae sub

re la Basilica di S. Paolo da' Fedeli Cristiani senza pericolo, per la mala natura dell' aria, e per timore di peste, questa stessa Basilica di S. Maria in Trastevere a quella sostituì, per serbare intiero il numero delle quattro Basiliche delle quali si prescrive la Visita, onde l'Indulgenza del Giubbileo possa ottenersi.

Quanto dunque a Noi si spettava, l' abbiamo con ogni studio adempiuto; aprimmo a tutti i Tesori della divina Misericordia coll' autorità da Dio concedutaci, e tutti invitammo con cuor paterno ad attingere l'acqua con gaudio dai fonti del Salvatore, acque vivificanti, acque risospingenti ad eterna vita. Ma qual prò da tutto questo, se la divota volontà de' Fedeli, e la verace lor premura di aver salute, non avesse corrisposto alle nostre sollecitudini e ai nostri voti? Abbiamo però anche per questa parte a benedire il Nostro Dio e Padre del Nostro Signor Gesù Cristo, Padre delle misericordie, e Dio d' ogni qualunque consolazione, che oltre all' espettazione di molti si è degnato di consolarci in quest' anno; e che alle sue pecorelle concedè di ascoltare la voce di Cristo Pastor Supremo per la bocca del suo benchè inde-

Digitized by Google

coelo est, *hominum multitudinem*, *quae alias in sanctam civitatem Jubilaei causa convenerat*, *et cujus spectaculum*, *cum totius orbis admirationem excitaret*, *Praedecessores nostros mirifice recreabat*, *atque incredibili perfundebat voluptate et gaudio*; *imminutum tamen concurrentium ad sacra limina Fidelium numerum nequaquam imminutae in eorum animis fidei*, *aut languenti sincerae devotionis affectui*, *sed temporum potius calamitati imputandum arbitramur*; *quae quidem tanta fuit*, *ut non sine magna quadam justae causae specie periculosa visa sit sacrae illius peregrinationis susceptio* : *quamquam ceteroquin omnia feliciter successerint*, *Deo ipso*, *prout alias in similibus casibus*, *cujusvis generis calamitates per id temporis propulsante*.

gno Vicario qui in terra. Quantunque infatti non occorresse la vista di quella innumerabile moltitudine d' uomini di quante ha il Mondo Nazioni, che a cagione del Giubbileo concorreva altre volte alla Santa Città, e dando di sè gradito spettacolo, ed eccitando l' ammirazione del Mondo tutto, ricreava maravigliosamente i Romani Pontefici Nostri Predecessori, e li riempiva del più grande e gioioso diletto; tuttavia questo numero di Fedeli diminuito nel concorrere ai Santissimi Liminari, non ad una certa diminuzione di fede ne' loro cuori, o ad effetto illanguidito nelle opere di divozione sincera, ma piuttosto alla calamità de' tempi giudichiamo di attribuire : e questa calamità è stata sì grande, che, non senza imponente aspetto di giusto motivo, siasi appreso da molti il sagro pellegrinaggio come pericoloso : benchè d' altronde tutte le cose sian procedute felicemente, allontanando lo stesso Dio, siccome altre volte in simili casi, ogni sorta di mali per tutto il decorso dell' Anno Santo.

Quod providentiae ejus beneficium reipsa non defuisse nemo ambiget, *qui oculos mentemque ad eos convertat*, *qui ad sanctam civitatem Jubilaei causa accesserunt*. *Adfuit enim*

Il qual beneficio della Providenza di Dio nessuno si penserà che sia di fatti mancato, sol che rivolga gli occhi e la mente a coloro che per cagion del Giubbileo vennero alla Santa

perpetuus; nec profecto exiguus peregrinorum per totum annum concursus; nulla tamen in Urbe, nulla in regionibus, per quas ipsis iter fuit, perturbatio, aut tumultus, sed mirum ubique gaudium, sincera exultatio, et Christi bonus odor in omni loco. Et quoad urbem hanc nostram, quandonam in ea major pax, et securior tranquillitas? Quandonam religionis, pietatis, fidei, caritatis, omniumque virtutum splendor in ea major eluxit? Quandonam dignior visa est, quae totius Christiani orbis mater diceretur et caput non solum spiritualis auctoritate regiminis, sed etiam exemplo fidei? Oh quam pulcra, quam digna Dei, Angelorum, et hominum conspectu advenas inter et cives sacri fervoris aemulatio! Quoties ipsi vidimus oculis nostris copiosissima tum incolarum, tum peregrinorum agmina in spiritu humilitatis et in animo contrito ad sacras aedes certatim accurrentium, ut animabus suis per reconciliationis sacramentum expiatis, vivifica Christianae unitatis mysteria perciperent; divinam interim clementiam exorantium, gloriosaeque Virginis Mariae, Beatique Praecursoris, Sanctorumque Apostolorum implorantium opem atque praesidium; pro Ecclesiae Catholicae

città. Poichè ci fu sempre un continuo, nè mai piccolo concorso di Pellegrini per tutto l'anno; e tuttavia nè in Roma, nè in quei Paesi per cui passarono fu mai alcuna turbazione, o tumulto alcuno, ma dovunque fu gaudio maraviglioso, sincera esultanza, ed il buon odore di Cristo in ogni parte diffuso. E per parlare di questa Nostra Città, quando mai fu in essa maggior pace, e tranquillità più sicura? Quando mai maggiore in essa rifulse lo splendore di Religione, di Pietà, di Fede, di Carità, delle Virtù tutte quante? Quando mai comparve Essa più degna di esser chiamata Madre e Capo di tutto il Mondo Cristiano non solamente per l'autorità del Governo Spirituale, ma per l'esempio ancora della Fede? Oh! qual vi fu bella gara di sacro fervore tra gli stranieri e i Romani; degna veramente del guardo di Dio, degli Angeli tutti, e degli Uomini! Quante volte vedemmo Noi stessi cogli occhi Nostri copiosissime schiere di nazionali e di pellegrini, che in ispirito di umiltà e contrizione di cuore accorreano con divota gara alle sacre basiliche, onde ricevere i misteri vivificanti della Cristiana Unanità, riconciliatisi prima coll' espiazione Sagramentale de' loro

Digitized by Google

pace et exaltatione, pro cunctorum in Christo credentium incolumitate et salute, pro Christianorum Principum concordia et felicitate, denique pro omnium errantium resipiscentia, et peccatorum sincera conversione unanimiter deprecantium! Quoties Ipsi auribus nostris audivimus amplissimas Urbis plateas, colles, et vias suavibus canticis, piis precationibus, et Divini Nominis laudibus longe lateque personare! Quoties intime commota sunt paterna viscera nostra, dum confertissimos vidimus Fidelium greges nostris pedibus abvolutos in persona humilitatis nostrae vicariam Christi potestatem venerari, effusisque filialis obsequii in Nos significationibus ipsum colere Apostolorum Principem, cujus dignitas etiam in indigno herede non deficit!

Quid autem dicemus de omnimodis Christianae misericordiae officiis cujuscumque generis et nationis indigentibus exhibitis? Quid de hospitalitate in advenas et peregrinos? Quan-

peccati, e che intanto pregavano supplichevoli la divina clemenza, e l' aiuto imploravano ed il patrocinio della gloriosa Vergine Maria, del Precursore di Cristo, e de' SS. Apostoli per la pace ed esaltazione della Chiesa Cattolica, per la prosperità e salute di tutti i Fedeli Cristiani, per la concordia e felicità de' Cristiani Principi, pel ravvedimento di tutti i traviati, e per la sincera conversione de' peccatori! Quante volte Noi stessi coll' orecchie Nostre ascoltammo risuonar d' ogni intorno le vaste Romane piazze, ed i colli, e le vie di soavissimi cantici, di preghiere divote, e di lodi del divin Nome! Quante volte intimamente furon commosse le Nostre paterne viscere, nel veder greggi numerosissime di Fedeli prostrati ai Nostri piedi adorare nell' umiltà della Nostra Persona la potestà vicaria di Cristo, e colle più vive testimonianze di filiale ossequio venerare in Noi lo stesso Principe degli Apostoli, la cui dignità non vien meno neppure in un Erede non degno!

Che direm poi delle moltiplici opere di misericordia Cristiana fatte a pro degl' indigenti di ogni genere, e di ogni nazione? Che cosa dell' ospitalità per gli stranieri e pellegrini? Con quan-

Digitized by Google

tis; quibusque benevolentiae argumentis in Urbem advenientes excepti, quam assidua cura refecti, quam umaniter ex itineris defatigatione recreati! Quid commemorabimus Venerabiles Fratres nostro S. R. E. Cardinales, ceterosque curiae nostrae Proceres, aliis omnibus, ut par erat, exemplo praeeuntes? Quid alios innumeros utriusque sexus et cujusvis aetatis atque conditionis homines, quorum plerique non minus dignitate et nobilitate, quam vera pietate clarissimi infra quoscumque etiam infimae sortis fratres se demittentes, Christianae humilitatis facti sunt ex animo forma et exemplar: inter quos videre fuit etiam principes viros regali sanguine et dominatu spectabiles, quorum opera bona in juvenili aetate admirantes Romani cives et exteri, glorificant adhuc Deum et Patrem suum qui in coelis est? Quibus denique laudibus efferemus Venerabilium Sacerdotum tam saecularium, quam regularium zelum, solertiam, et indefessum laborem, unde effectum est, ut poenitentium multitudini ad misericordiae fontem perfacilis pateret aditus, qui sane unicus finis et scopus est hujus saluberrimae Jubilaei institutionis? Verum laus erit de omnibus unicuique a Deo: Nos

te e quali prove di benevoglienza furon essi nel giugnere alla Città ricevuti, con qual costante cura ristorati, con quanta umanità ricreati dalla stanchezza del loro pellegrinaggio! A che rammenteremo i Venerabili Fratelli nostri Cardinali della Santa Chiesa Romana, e gli altri maggiori Prelati della Nostra Curia, che tutti gli altri hanno, come doveasi, preceduto con l'esempio? A che le altre innumerabili persone d'entrambi i sessi, e d'ogni età e condizione, la maggior parte delle quali chiarissima non meno per le cariche e pel sangue, che per verace pietà, abbassandosi al di sotto ancora de' fratelli dell' infima classe, si è fatta forma animata, e vivo esempio di cristiana umilità: nel cui numero furon veduti Personaggi di Principesche Famiglie per sangue Regio, e per Dominio onorabilissimi, le opere buone de' quali in età giovanile esercitate ammirando i Romani e gli esteri, tuttora ne glorificano il loro Dio e Padre ch' è ne' Cieli? Finalmente con quali lodi innalzeremo lo zelo, la sagacità e la fatica instancabile de' Venerabili Sacerdoti Secolari e Regolari, ond' è nato, che un facil adito per la moltitudine de' Penitenti fosse aperto al fonte di misericordia, unico fine e sco-

Digitized by Google

autem ista recensentes fateri cogimur nullis verbis exprimi posse intimam illam cordis nostri laetitiam, cujus suavitate, cum haec omnia contueremur, toties usque ad lacrymas perfundebamur.

Fuit igitur hic annus vere annus salutis non incolis solum hujus urbis, sed et plurimis, qui cum pia peregrinatione huc advenerint; domum hinc reversi ea, quae breviter hic perstrinximus, suo testimonio poterunt amplissime confirmare. Viderunt enim ipsi non semel, et admirati sunt, quanta sit vis Christianae caritatis ad excitandam in intuentium cordibus fidem, amorem erga Deum, sinceram peccatorum suorum poenitentiam, et ingens perfectionis desiderium; Christianae utique caritatis, quae nusquam alibi quam in Ecclesia Catholica reperitur; quaeque ex fructibus praesertim cognoscitur toto coelo a falsa caritate distare. Nec solum narrabunt reduces in patriam quot fuerint debiles spiritu confirmati, quot aegri in sanitatem restituti, quot in viam justitiae reversi errantes; sed se ipsos

po di questa salutevolissima Istituzione del Giubbileo? Ma riceverà ognuno per tutto ciò la sua lode da Dio: Noi però, che tali cose andiam noverando, siam costretti a confessare, che non possiamo in niun modo esprimere con parole l'intima letizia del cuor Nostro, dalla cui soavità, nel riguardar tutto questo, tante volte eravamo compresi fino alle lagrime.

Fu dunque veramente quest' Anno un Anno di salute non solamente agli abitanti di questa Città, ma ancora ad altri moltissimi, che qua venuti in divoto pellegrinaggio, e indi tornati alle loro case, porrano pur ampia testimonianza di tutto ciò che abbiamo qui brevemente accennato. Poichè eglino stessi più d' una volta videro con ammirazione quanta sia la forza della cristiana carità per eccitare ne' cuori dei riguardanti la fede, l' amor verso Dio, il pentimento sincero de' peccati proprii, e un vivo desiderio di perfezione; sì, di quella cristiana carità, che non altrove ritrovasi che nella Chiesa Cattolica, e che dagli effetti singolarmente si conosce tanto esser diversa e lontana dalla carità falsa, quanto lo è il Ciel dalla Terra. Nè solo tornati in patria racconteranno quanti deboli di spirito siano

etiam ostendent spiritu mentis suae renovatos, pacis et concordiae studiosissimos, nec minus suis Principibus, quam Deo fideles, ita demum immutabili et summo bono in fide, spe, et caritate adhaerentes, ut manifestum fiat eos nequitiae fermentum omne deposuisse, et insuper amplissimum indulgentiarum thesaurum esse consequutos. Qui tamen, licet uberrimus, Jubilaei fructus, haud sane unicus est, nec praecipuus, quem Nobis in illo indicendo ante oculos proposuimus. Decebat enim paternam, quae Nos urget, caritatem orbem universum amplecti, atque ita privato uniuscujusque bono consulere, ut nequaquam negligeret universale. Idcirco Apostolica liberalitate effusi sumus in singulos, ut singuli in commune bonum sancte conspirantes a Deo clementissimo votis concordibus impetrarent, ut Ecclesiam Catholicam, regnumque Filii sui augeat sanctitate, et amplitudine exaltet, ut cunctis mundum purget erroribus, omnesque homines ad agnitionem veritatis, et viam salutis adducat, ut inter Christianos Principes illam, quam mundus dare non potest, pacem et concordiam confirmet, ut salvum denique populum suum faciat, et haereditati suae bene-

stati rinvigoriti, quanti infermi a sanità ritornati, quanti traviati ricondotti sulla strada della giustizia, ma sè stessi ancor mostreranno rinnovati nella mente e nel cuore, amantissimi della pace e della concordia, nè men fedeli a' lor Principi, che a Dio stesso, e finalmente all' immutabile e sommo Bene per fede, speranza e carità uniti di modo, che a tutti sia manifestato aver essi deposto ogni fermento di malizia, e aver inoltre conseguito il ricchissimo tesoro delle Indulgenze. Questo però, comechè copiosissimo, non è stato a dir vero il zelo, nè il principal frutto, che ci siamo proposto nel promulgare il Giubbileo. Imperciocchè era ben dicevole che la paterna carità onde siamo animati, abbracciasse l' Orbe universo, e al particolar bene di ciascheduno provvedesse così, che non venisse punto trascurato l' Universale. E per questo, gli effetti dell' Apostolica liberalità abbiam fatto godere a ciascheduno, perchè tutti con santa unione mirando al ben comune, concordemente pregassero Dio clementissimo co' loro voti a crescere in santità, ed esaltare nella sua estensione la Cattolica Chiesa e il Regno del Figliuol suo, a purgar d'ogni errore il Mondo, ed a tutti con-

Digitized by Google

dicat, illamque ad coelestia dirigat ac perducat.

Itaque Dei misericordia, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ex suprema ligandi, atque solvendi, quam Nobis Dominus licet immeritis contulit, potestate, omnibus, et singulis utriusque sexus Christifidelibus in quacumque mundi parte existentibus, et in Apostolicae Sedis gratia et obedientia manentibus, etiam iis, qui forsan elapso anno Romam venerunt, ibique, seu alibi quavis ratione hoc ipsum Jubilaeum a Nobis concessum adempti sunt, vere poenitentibus et confessis et sacra Communione refectis, qui intra sex menses a die publicationis praesentium in qualibet dioecesi faciendae computandos, Ecclesiam ipsam Cathedralem seu majorem, aliasque tres ejusdem civitatis aut loci, sive in illius suburbiis existentes, ab Ordinariis locorum, vel eorum Vicariis, aliisve de ipsorum mandato designandas semel saltem in die per quindecim continuos, vel in-

durre gli uomini al conoscimento della verità e alla strada della salute, a fermar tra i cristiani Principi quella pace e concordia che il Mondo non può dar mai, a salvar in fine il suo Popolo, e a benedir la sua eredità dirigendola e guidandola al Regno celeste.

Pieni pertanto di fiducia nella Misericordia di Dio, e nell' autorità degli Apostoli suoi Pietro e Paolo, con quel supremo potere di legare e di sciogliere che Dio a Noi, benchè immeritevoli, ha conceduto, a tutti quanti e a ciascun de' Fedeli Cristiani dell' uno e dell' altro sesso, che in qualunque parte del Mondo esistono, e nella grazia vivono e nell' obbedienza dell' Apostolica Sede, anche a coloro che forse nell' Anno trascorso vennero a Roma, ed ivi o altrove in qualunque modo eseguirono questo medesimo Giubbileo da Noi conceduto, purchè veramente pentiti e confessati, e colla Sacramental Comunione ristorati, i quali dentro sei mesi da computarsi dal giorno della pubblicazione che si farà delle presenti Lettere in ciascuna Diocesi, avranno divotamente visitato la Chiesa Cattedrale o Maggiore, e tre altre della medesima Città o luogo, e anche esistenti ne' Borghi di

terpolatos dies sive naturales, sive etiam ecclesiasticos, nimirum a primis vesperis unius diei usque ad integrum ipsius subsequentis diei vespertinum crepusculum devote visitaverint, ibique pro Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, haeresum extirpatione, Catholicorum Principum concordia, et Christiani populi salute ac tranquillitate pias ad Deum preces effuderint, ut plenissimam ejusdem anni Jubilaei omnium peccatorum suorum indulgentiam, remissionem, et veniam semel consequantur, perinde ac si quatuor Urbis Basilicas seu Ecclesias pro consequendo Jubilaeo hujusmodi a Nobis designatas statutis ad id diebus personaliter visitassent, et alia, quae ad hoc requirebantur, adimplevissent, misericorditer in Domino concedimus et impertimur.

Navigantes vero, et iter agentes, ut, si post elapsos menses hujusmodi ad sua domicilia, seu alio ad certam stationem se receperint, suprascriptis peractis, et visitata totidem vicibus Ecclesia Cathedrali, vel majori, aut

essa, da destinarsi dagli Ordinarii, o da' loro Vicarii, o da altri per loro ordine, almeno una volta al giorno per quindici continui, o interpolati giorni, sia naturali, sia ancora Ecclesiastici, cioè dai primi Vesperi di un giorno fino a tutto il vespertino crepuscolo del giorno susseguente, ed ivi piamente avranno fatto orazioni a Dio per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa, per l'estirpazione dell'Eresie, per la concordia de' Cattolici Principi, e per la salute e tranquillità di tutto il Popolo Cristiano, benignamente nel Signore concediamo ed accordiamo che per una sola volta conseguiscano di tutti i loro peccati la pienissima indulgenza, remissione e perdono del medesimo Anno del Giubbileo, nel modo stesso che se avessero personalmente visitate ne' giorni per ciò stabiliti le quattro Basiliche o Chiese di Roma da Noi designate per conseguire un tal Giubbileo, e avesser tutte le altre condizioni adempite che erano perciò richieste.

A tutti quelli poi che si trovassero in viaggio o per mare o per terra concediamo, che se tornassero alle loro case, o ad altro luogo di stabil dimora dopo trascorsi i sei mesi soprafissati, possano anch' essi conse-

Digitized by Google

parochiali loci eorum domicilii, seu stationis hujusmodi, eandem indulgentiam consequi possint, et valeant. Nec non praedictis locorum Ordinariis, ut cum Monialibus, Oblatis, aliisque puellis, aut mulieribus, sive in monasteriorum clausura, sive in aliis religiosis aut piis domibus, et communitatibus vitam ducentibus, Anachoretis quoque et Eremitis, ac aliis quibuscumque tam laicis, quam ecclesiasticis personis saecularibus, vel regularibus in carcere, aut captivitate existentibus, vel aliqua corporis infirmitate, seu alio quocumque impedimento detentis, quominus supraexpressas visitationes exequi possint, super praescriptis hujusmodi visitationibus tantummodo; cum pueris autem, qui nondum ad primam Communionem admissi sint, etiam super Communione hujusmodi dispensare, ac illis omnibus et singulis sive per se ipsos, sive per eorum, earumque regulares Praelatos aut superiores, vel per prudentes Confessarios alia pietatis, caritatis aut religionis opera in locum visitationum hujusmodi, seu respective in locum sacramentalis Communionis praedictae ab ipsis adimplenda praescribere; atque etiam Capitulis et Congregationibus tam saecularium, quam regularium, sodalitatibus, con-

guire l' indulgenza medesima, purchè tutte eseguiscano le cose sopra espresse, e visitino altrettante volte la Chiesa Cattedrale, o Maggiore, o Parrocchiale del luogo in cui hanno domicilio, o fanno dimora. Come altresì ai predetti Ordinarii Locali col tenore delle Presenti concediamo ed accordiamo la facoltà e il potere di dispensare soltanto circa le prescritte visite le Monache, le Oblate, e le altre Fanciulle, o Donne, che vivono in clausura nei Monisteri, o in altre Religiose o pie Case in Comunità, così pure gli Anacoreti e gli Eremiti, ed altre persone qualunque tanto Laiche, quando Ecclesiastiche, Secolari, o Regolari, che si trovano in carcere, o cattività, o impedite da qualche infermità di corpo, o da altra qualunque causa, sicchè non possano eseguire le visite sopra espresse; per i fanciulli poi, che non ancora sono stati ammessi alla prima Comunione concediamo loro facoltà di dispensarli anche circa la Comunione medesima, e di prescrivere a tutti, e a ciascuno de' mentovati, o per se stessi, o per mezzo de' loro Prelati Regolari, o Superiori, o per mezzo di prudenti Confessori, altre opere di pietà, di carità, o di Religione, che dovranno adem-

Digitized by Google

fraternitatibus, universitatibus, seu collegiis quibuscumque Ecclesias hujusmodi processionaliter visitantibus, easdem visitationes ad minorem numerum pro suo prudenti arbitrio reducere possint ac valeant, earumdem tenore praesentium concedimus pariter et indulgemus.

pirsi da' medesimi in luogo delle suddette visite, o rispettivamente in luogo della predetta sacramental Comunione; ed ancora di ridurre a minor numero le stesse visite secondo il loro prudente arbitrio a' Capitoli, e Congregazioni tanto di Secolari, quanto di Regolari, alle Compagnie, Confraternite, Università, o Collegii qualunque, che visiteranno processionalmente le Chiese medesime.

Insuper iisdem Monialibus, earumque novitiis, ut sibi ad hunc effectum Confessarium quemcumque ad excipiendas Monialium confessiones ab actuali Ordinario loci, in quo earum monasteria sunt constituta, approbatum; ceteris autem omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus tam laicis quam ecclesiasticis saecularibus, et cujusvis ordinis, congregationis, et instituti etiam specialiter nominandi regularibus licentiam concedimus et facultatem, ut sibi ad eumdem effectum eligere possint quemcumque Presbyterum Confessarium tam saecularem, quam cujusvis etiam diversi ordinis, et instituti regularem ab actualibus pariter Ordinariis, in quorum civitatibus, dioecesibus, territoriis confessiones hujusmodi excipiendae erunt, ad personarum saecularium confessiones au-

Concediamo inoltre licenza e facoltà a tutte le Monache, e loro Novizie di scegliersi a quest' effetto un Confessore qualunque tra gli approvati dall' attuale Ordinario del luogo, in cui esistono i loro Monasteri, per ascoltare le Confessioni delle Monache; a tutti poi, ed a ciascuno di tutti gli altri Fedeli Cristiani dell' uno e dell' altro sesso tanto Laici quanto Ecclesiastici, Secolari, e Regolari di qualunque Ordine, Congregazione, e Istituto anche degno di special menzione, concediamo parimenti licenza e facoltà di potersi eleggere a tal effetto qualunque Sacerdote Confessore tanto Secolare, quanto Regolare, di qualunque anche diverso Ordine ed Istituto, purchè dagli attuali Ordinarii, nelle cui Città, Diocesi, e Territorii dovran riceversi le Confessioni me-

Digitized by Google

diendas approbatum, qui intra dictum semestris spatium illas, et illos qui scilicet praesens Jubilaeum consequi sincere et serio statuerint, atque ex hoc animo ipsum lucrandi, et reliqua operà ad id lucrandum necessaria adimplendi ad confessionem apud ipsos peragendam accedant, hac vice, et in foro conscientiae dumtaxat ab excommunicationis, suspensionis, et aliis ecclesiasticis sententiis, et censuris a jure vel ab homine quavis de causa latis seu inflictis, etiam Ordinariis locorum et Nobis seu Sedi Apostolicae, etiam in casibus cuicumque, ac Summo Pontifici, et Sedi Apostolicae speciali licet forma reservatis, et qui alias in concessione quantumvis ampla non intelligerentur concessi, nec non ab omnibus peccatis, et excessibus quantumcumque gravibus et enormibus, etiam iisdem Ordinariis, ac Nobis et Sedi Apostolicae, ut praefertur, reservatis, injuncta ipsis poenitentia salutari; aliisque de jure injungendis absolvere; nec non vota quaecumque etiam jurata ac Sedi Apostolicae reservata (castitatis, religionis, et obligationis, quae a tertio acceptata fuerint, seu in quibus agatur de praejudicio tertii semper exceptis, nec non poenalibus, quae praeservativa a pec-

desime sia approvato per udire le Confessioni delle persone secolari, i quali Confessori dentro il detto spazio di sei mesi tutte quelle, e quelli, che sinceramente e seriamente avranno determinato di conseguire il presente Giubbileo, e con quest' animo di lucrarlo, e di adempire tutte le opere necessarie a lucrarlo, si presenteranno a far seco loro la confessione, possano per questa volta, e solamente nel foro della coscienza, assolverli dalle scomuniche, sospensioni, ed altre Ecclesiastiche sentenze e censure dalla legge o da particolar persona per qualunque causa fulminate o inflitte, ancorchè agli Ordinarii de' luoghi, e a Noi; o alla Sede Apostolica, eziandio in casi a chiunque, e al Sommo Pontefice, e alla Sede Apostolica benchè in forma speciale riservati, e che altre volte non s' intendevano compresi in quanto si voglia ampia concessione; come ancora da tutti i peccati ed eccessi per quantunque gravi ed enormi, benchè ai medesimi Ordinarii, a Noi, e alla Sede Apostolica, come diceasi, riservati, imponendo ai medesimi una salutare penitenza, e tutto quel di più che devesi per dritto ingiungere; e parimenti coll' autorità medesima, e coll' ampiezza dell' Apo-

cato nuncupantur, nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo refraenet, quam prior voti materia) in alia pia et salutaria opera commutare, et cum poenitentibus hujusmodi in sacris ordinibus constitutis etiam regularibus super occulta irregularitate ad exercitium eorumdem ordinum, et ad superiorum assecutionem ob censurarum violationem dumtaxat contracta dispensare possint et valeant, eadem auctoritate, et Apostolicae benignitatis amplitudine concedimus et indulgemus.

stolica benignità concediamo ed accordiamo che possano ed abbiano facoltà di commutare in altre pie e salutevoli opere i voti di qualunque sorta benchè giurati, e riservati alla Sede Apostolica (eccettuati però sempre i voti di Castità, di Religione, e di obbligazione accettata dal terzo, o quelli in cui trattisi del pregiudizio del terzo, come pure i voti penali, che diconsi preservativi dal peccato, se la futura commutazione non sia tale, che raffreni dal commettere il peccato niente meno, che la materia prima del voto), e cogli stessi penitenti, benchè Regolari, insigniti degli Ordini Sagri di dispensare dalla occulta irregolarità contratta colla violazione delle Censure, ad effetto che possano esercitare gli Ordini stessi, ed esser promossi agli Ordini superiori.

Non intendimus autem per praesentes super aliqua alia irregularitate vel publica vel occulta, seu defectu aut nota, aliave incapacitate, aut inhabilitate quoquomodo contractis dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemissis dispensandi, seu habilitandi et in pristinum statum restituendi etiam in foro conscientiae; neque etiam derogare Constitutioni cum op-

Non intendiamo poi colle presenti di dispensare sopra alcun' altra irregolarità sia pubblica, sia privata, nè sopra difetto, o nota, o altra incapacità o inabilità in qualunque modo contratte, nè di concedere facoltà alcuna di dispensare sopra le cose predette, o di abilitare, o di restituire nel pristino stato anche nel foro della coscienza, come nè anche intendiamo de-

Digitized by Google

portunis declarationibus editae a fel. record. Benedicto XIV Praedecessore nostro incipien. = Sacramentum poenitentiae—sub datum Kalendis Junii Anno Incarnationis Dominicae 1741, Pontificatus sui anno primo. Neque demum easdem praesentes iis qui a Nobis et Apostolica Sede vel ab aliquo Praelato, seu Judice ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in sententias et censuras incidisse declarati, vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus dictorum sex mensium satisfecerint, et cum partibus, ubi opus fuerit, concordaverint, ullo modo suffragari posse, aut debere.

Ceterum siqui post inchoatum hujus Jubilaei consequendi animo praescriptorum operum implementum morte praeventi praefinitum visitationum numerum complere nequiverint, Nos piae, promptaeque illorum voluntati benigne favere cupientes, eosdem vere poenitentes, et confessos, ac sacra Communione refectos praedictae indulgentiae et remissionis participes perinde fieri vo-

rogare alla Costituzione colle opportune dichiarazioni emanata dalla felice memoria di Benedetto XIV Nostro Predecessore, la quale incomincia: *Sacramentum poenitentiae*, sotto la data delle Calende di giugno l'anno dell' Incarnazione del Signore 1741, e primo del suo Pontificato. E finalmente non intendiamo che queste Nostre lettere possano, o debbano in modo alcuno giovare a coloro che da Noi, e dall' Apostolica Sede, o da alcun Prelato, o Giudice ecclesiastico sieno stati nominatamente scomunicati, sospesi, interdetti, o de' quali sia stato dichiarato ch' erano altre volte incorsi nelle sentenze e censure, o che sieno stati pubblicamente denunciati, se dentro il termine de' detti sei mesi non abbian dato soddisfazione, e non si sieno accordati colle parti in quanto vi fosse bisogno.

Del resto, se alcuni dopo aver cominciato l'adempimento delle opere prescritte, con animo di conseguire questo Giubbileo, prevenuti dalla morte non abbiano potuto compire il numero delle visite già stabilite; Noi, desiderando di favorire benignamente la pia e pronta loro volontà, intendiamo e vogliamo, che i medesimi veramente pentiti, confessati e comunicati sie-

Digitized by Google

lumus, ac si praedictas Ecclesias diebus praescriptis reipsa visitassent. Si qui autem post obtentas vigore praesentium absolutiones a censuris, aut votorum commutationes, seu dispensationes praedictas, serium illud ac sincerum ad id alias requisitum propositum ejusdem Jubilaei lucrandi, ac proinde reliqua ad id lucrandum necessaria opera adimplendi mutaverint, licet propter id ipsum a peccati reatu immunes censeri vix possint; nihilominus hujusmodi absolutiones, commutationes, et dispensationes ab ipsis cum praedicta dispositione obtentas in suo vigore persistere decernimus ac declaramus.

Hujus autem consilii, et voluntatis nostrae declaratam rationem dirigimus praecipue ad omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos, aliosque Ordinarios locorum Praelatos, sive ordinariam localem jurisdictionem in defectu Episcoporum et Praelatorum hujusmodi legitime exercentes, gratiam et communionem Sedis Apostolicae habentes; eosque omnes per nomen Domini nostri, et omnium Pastorum Principis Jesu Christi enixe rogamus, atque

no partecipi della predetta Indulgenza e remissione non altrimenti che se avesser di fatto le predette Chiese visitato ne' giorni prescritti. Se alcuni poi dopo aver ottenuto, in vigore delle presenti, le già dette assoluzioni dalle censure, o commutazioni di Voti, o dispense venissero a cangiare quello che abbiamo sopra dichiarato ricercarsi a tal uopo, cioè serio e sincero proposito di lucrare il Giubbileo, e di adempir quindi le altre opere necessarie a lucrarlo, sebbene per ciò stesso possano appena riputarsi immuni da reato di colpa, pur nondimeno vogliamo e dichiariamo che tali assoluzioni, commutazioni, e dispense da essi ottenute colla predetta disposizione, rimangano nel loro vigore.

Ora poi questa dichiarazione ordinata dalla Nostra mente e volontà in particolar modo indirizziamo a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi, ed altri locali Prelati Ordinarii, o legittimamente esercenti l' ordinaria locale giurisdizione in mancanza de' Vescovi e Prelati medesimi, e che godono della grazia e comunione della Sede Apostolica; ed essi tutti caldamente preghiamo e scongiuriamo pel Nome del Signor Nostro e Principe di tutti i Pastori Cri-

Digitized by Google

obsecramus, ut attendentes ad petram, ex qua excisi sunt, suam cum Romana Ecclesia unitatem, et communicationem in hoc etiam ostendere gestiant. Populis itaque curae, ac fidei suae concreditis hoc tantum bonum annuncient, et declarent, atque eos de ineffabili Dei providentia, ejusque benignissima in nos caritate, quae in Jubilaei institutione, et effectibus maxime elucent, pastorali diligentia admonere non praetermittant. Inexcusabilis enim jure meritoque habendus esset, ac propterea indignus, cui Deus misericordiam suam aliquando impertiret, quicumque peccator tam ampla, tamque facili veniae consequendae copia non uteretur. Episcopalis igitur muneris et officii sit summo studio curare, ut Christifideles omnes per poenitentiam verae salutis auctori Deo reconciliati, Jubilaei gratiam in animarum suarum lucrum utilitatemque convertant. Hoc autem minime fieri posse arbitramur, nisi Vos, Venerabiles Fratres, hanc pastoralis officii partem corde magno, et animo volenti Nobiscum unanimes implendam suscipiatis. Ut pascere, qui in Vobis est, gregem Dei recte et utiliter valeatis, eum abducite primum a venenatis pascuis, quae ubique, et insidiose ad exitium illi obji-

sto Gesù, che, mirando alla Pietra d' onde provengono, si faccian gloria di manifestare anche in questo l' unità e comunicazion loro con la Chiesa Romana. Pertanto annunziino e dichiarino questo sì gran bene ai Popoli che alla lor cura e fede sono raccomandati, e non lascino di fare ad essi con pastoral diligenza conoscere l' ineffabile provvidenza di Dio, e la sua benignissima carità verso di Noi, che nella istituzione e negli effetti del Giubbileo sovranamente risplendono. Poichè inescusabile per ogni titolo dovrebbe riputarsi, e perciò indegno di ottener mai più misericordia da Dio, qualunque peccatore non si approfittasse di un sì ampio e sì facil mezzo di conseguire il perdono. Sia adunque officio e cura de' Vescovi l' adoperarsi con ogni studio, affinchè tutti quanti i Fedeli Cristiani per via della penitenza riconciliati con Dio Autore della vera salute, si rendano la grazia del Giubbileo proficua e vantaggiosa alle anime loro. Ma questo a parer Nostro non si farà mai, se Voi, Venerabili Fratelli, non prendiate ad adempiere tutti d' accordo con Noi questa parte del pastoral uffizio con gran cuore, e con animo volonteroso. A poter bene e util-

Digitized by Google

ciuntur, detegite laqueos hic illic latentes, et adversus nefandam tot errorum colluviem, ac tot pravorum hominum impia dogmata Vos gregem vestrum sanctis, aptisque monitis confirmate. Quod si forte occurrant Vobis, qui sanam doctrinam non sustinent, et a veritate auditum avertunt, ut ad fabulas convertantur, Vos ne despondeatis animum, sed memores cujus personam geratis, et cujus causa Vobis commissa sit, arguite, obsecrate, increpate in omni patientia et doctrina; nec cessetis donec Christus in Vobis, et per Vos ubique regnet, ubique triumphet. Nec Vos ostium numerus, calliditas, aut furor deterreat; nam certamen forte quidem dedit nobis Dominus, sed ut vinceremus, et sciremus quoniam omnium potentior est sapientia; ea utique sapientia divina, qua Christianorum Pastorum gressus præcedente, atque dirigente manus et corda, numquam portas inferi praevaluerunt, aut praevalebunt adversus Ecclesiam Christi. In primis autem omni vigilantia et studio in id incumbite, ut de medio gregis vestri tollatis tot impios, impuros, et pestilentes libros, quos virulentus hostis humani generis incredibili colluvione evomit undequaque, et propter quos nunc maxime lugen-

mente pascere quella porzione del Gregge di Dio, che vi è stata affidafa, distaccatela in prima dagli avvelenati pascoli che dapertutto insidiosamente se le metton davanti per trarla a morte, discoprite i lacci qua e là nascosti, e contro al nefando torrente di tanti errori, e contro all' empie dottrine di tanti uomini perversi, Voi con sante ed acconce istruzioni il vostro gregge corroborate. Che se per sorte v' imbattiate in coloro che la sana dottrina non sofferiscono, e chiudon le orecchie alla verità per aprirle alle favole, Voi non vi perdete di animo, ma rammentandovi chi rappresentiate, e di chi sia la causa che vi è affidata, convincete, supplicate, sgridate con ogni pazienza e dottrina; nè mai cessate finchè Cristo in Voi, e per Voi regni dapertutto, e dapertutto trionfi. Nè vi lasciate atterrire dal numero, dalla malizia, o dal furor de' nemici, poichè ci diede bensì il Signore a sostenere una difficil pugna, ma affichè vincessimo, e conoscessimo a prova, che più di tutti è potente la sapienza divina, la quale precedendo i passi, e reggendo la mano e il cuore de' Cristiani Pastori, non mai le porte d' Inferno prevalsero, e prevaler potranno con-

Digitized by Google

dum est cum Propheta: maledictum, et furtum, et mendacium inundaverunt super terram, et sanguis sanguinem tetigit. *Nec mores tantummodo pessum ire, sed Fidei etiam fundamenta concuti, et Religionis nostrae sanctissimae dogmata omnia labefactari hac pravorum librorum peste boni omnes lamentantur. Assumite, Venerabiles Fratres, uno spiritu, et una mente, assumite scudum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere, arripite gladium spiritus, quod est verbum Dei, et certate bonum certamen. Si Deus pro nobis, quis contra nos? Nec diffidatis carissimos in Christo Filios nostros Reges et Principes omnes Catholicos certissime futuros esse pro Vobis. Cum enim plerique eorum pro Jubilaei ad sua quisque regna et dominia extensione, quod Nos jam longe antea Romanorum Pontificum Praedecessorum nostrorum exemplo ad universum orbem extendere decreveramus, Nobis pie et humiliter supplicaverint; fieri non potest, quin ea, quae ad Jubilaei consequutionem pernecessaria cognoscuntur, per vos in populis sibi subditis pastorali zelo curari gaudeant, ac sua etiam auctoritate studeant promovere. Sincera pietas, rectique amor et studium, quo omnes par*

tra la Chiesa di Cristo. Sopra tutto poi con ogni vigilanza e studio attendete a togliere di mezzo dal vostro gregge tanti empii, impuri, e pestilenti libri, che il maligno nemico dell' uman genere con incredibile inondazione vomita da ogni parte, e a cagion de' quali ora più che mai si dee piangere col Profeta: *La maledizione, e il furto, e la falsità hanno allagata la terra, e il sangue più non rispetta il sangue.* Ed è lamento comune di tutti i buoni, che questa peste di rei libri non solamente manda di male in peggio i costumi, ma pretende ancora scuotere i fondamenti della Fede, e dare il crollo a tutti i dogmi della nostra santissima Religione. Imbracciate dunque, Venerabili Fratelli, animati da un solo spirito, e da una sola mente, imbracciate lo scudo della Fede, in cui possiate tutti estinguere gl' infuocati dardi dello scaltrito e fiero nemico, stringete la spada dello Spirito, ch' è la parola di Dio, e combattete da prodi. Se Dio è in favor nostro, chi durerà contra Noi? Nè temer vogliate, che i carissimi Figliuoli Nostri in Gesù Cristo i Re e i Principi tutti Cattolici non abbiano certissimamente ad esser per Voi. Imperciocchè avendo i

Digitized by Google

est incendi, Nobis etiam tacentibus, eos compellit Ecclesiam Christi, cujus filios se esse jure gloriantur, ab omnibus injuriis tutari, et fidelibus sibi subbitis ex debito propriae dignitatis et officii prospicere in iis praesertim, quae ad fidem et animarum salutem spectant. Nullus eorum ignorat scriptum esse: Non est potestas, nisi a Deo. *Et alibi.* Per me Reges regnant, et legum conditores justa decernunt: per me Principes imperant, et potentes decernunt justitiam. *Non est qui non videat, experientia ipsa etiam ultimis hisce temporibus manifestissime comprobante, unam eamdemque esse causam Ecclesiae, et causam Principum; neque enim reddentur Caesari quae sunt Caesaris, nisi prius quae Dei sunt, Deo fideliter reddantur. Unus igitur sit, Venerabiles Fratres, et in illis et in Vobis religionis amor, unaque in Dei gloriam, integritatem fidei, et morum, atque populorum felicitatem procurandam sancte omnes conspirate; atque ita fiet, ut regnum Christi pariter, ac Principum thronus per hanc nostram universalis Jubilaei, indictionem, ejusque piam in singulis orbis catholici partibus consequutionem magis in dies roboretur, vigeat, et exaltetur.*

più di Loro fatte a Noi devote ed umili suppliche, onde ai Regni e Dominii di ciascun di essi fosse esteso il Giubbileo, cui già molto prima avevamo Noi determinato di estendere a tutto il Mondo, dietro l' esempio de' Romani Pontefici Nostri Predecessori; non può esser, che non godano di veder Voi fra i popoli loro sudditi adoperarvi con pastorale zelo per tutto ciò che si conosce necessario a conseguir di fatto il Giubbileo, e che anzi non s' impegnino a promuoverlo coll' autorità loro. La pietà sincera, la cura, e l' amor del retto, onde conviene sieno tutti infiammati, gli spinge, anche senza dir Noi parola, a guardar da tutte le ingiurie la Chiesa di Cristo, di cui meritamente si gloriano di esser Figliuoli, e a provvedere per debito della propria dignità e uffizio a' Fedeli, che sono loro sudditi, in quelle cose singolarmente che si appartengono alla fede e alla salute delle anime. Niuno di essi ignora, ch' è scritto: *Non vi è potere se non da Dio.* E altrove: *Per me regnano i Re, e i Legislatori determinano il giusto: per me comandano i Principi, e i Potenti decidono con giustizia.* Non v' è chi non vegga, e lo ha comprovato anche in questi

Digitized by Google

ultimi tempi manifestamente la sperienza, ch' è una sola e la stessa la causa della Chiesa e la causa de' Principi; poichè non mai si renderà a Cesare ciò ch' è di Cesare, se prima ciò ch' è di Dio fedelmente a Dio non si renda. Sia dunque, o Venerabili Fratelli, e in Essi, e in Voi il solo e medesimo amor della Religione, e tutti insieme unitevi in santa lega a proccurar la gloria di Dio, la integrità della fede e dei costumi, e la felicità dei popoli, e così ne verrà, che il Regno di Cristo del pari che il trono de' Principi, per questa Nostra promulgazione dell' Universal Giubbileo, e per lo pio conseguimento di esso in ciascuna parte del Mondo Cattolico, ogni dì più si rassoderà, si vedrà fiorire, sarà gloriosamente esaltato.

Ad vos denique Catholicae Ecclesiae filii universi, sermonem nostrum convertimus, omnesque et singulos serio hortamur et rogamus, ut, cum Nos Praedecessorum nostrorum vestigiis insistentes, et piis omnium Fidelium votis obsecundantes ad universum orbem catholicum amplissimam Jubilaei veniam extendamus, vos non in vacuum tantam Dei gratiam recipiatis. Si unquam alias, nunc certe pernecessarium est, filii dilectissimi,

A Voi finalmente rivolgiamo il Nostro parlare, o Figli tutti della Cattolica Chiesa, e tutti, e ciascuno seriamente esortiamo e preghiamo, che, mentre Noi seguendo le orme de' Nostri Predecessori, e condiscendendo ai pii voti di tutti i Fedeli distendiamo a tutto il Mondo Cattolico l' ampissimo perdono del Giubbileo, Voi non riceviate invano una grazia di Dio così grande. Se mai altre volte, ora certamente è di somma necessi-

Digitized by Google

redire ad cor, facere fructus dignos poenitentiae, et fugere a ventura ira. Hoc clamant, hoc suadent ipsa, quibus jamdudum premimur, mala, et quae graviora fortasse cervicibus nostris minitantur, nisi resipiscamus, et ad saniora vere redeamus: nam adhuc manus ejus extenta. Audite igitur haec omnes gentes, auribus percipite omnes, qui habitatis orbem; pro Christo enim legatione fungimur et hortamur pro Christo, reconciliamini Deo, poenitentiam agite, attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos investimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces, ex fructibus eorum cognoscetis eos: doctrinis variis, et peregrinis nolite abduci. Multi enim vos circumstant pseudo christi, et pseudo prophetae, qui speciem pietatis simulantes, virtutem ejus abnegant; qui abusus tantum, et superstitiones fingentes se impugnare, omnia religionis fundamenta penitus convellere student; qui vos ad libertatem et ad jugum Principum vestrorum excutiendum invitant, impositurì vobis, si eos misere audiatis, jugum gravissimum, et vincula in aeternum non dirumpenda. Saepite igitur aures vestras spinis, et linguas nequam nolite audire. Abjicite de manibus vestris libros omnes im-

tà, o dilettissimi Figli, ritornare al proprio cuore, far frutti degni di penitenza, e salvarsi dall' ira ventura. Questo gridano, questo persuadono que' mali stessi che da tanto tempo ci premono, e que' più gravi che forse sovrastano al nostro capo, se non ci ravvediamo e non torniam davvero a più sani consigli, poichè la man di Dio è ancora alzata. Udite dunque le Nostre parole, o genti universe, ascoltatele voi tutti abitatori del Mondo; poichè siamo Legati di Cristo, ed esortiamo invece di Cristo: Riconciliatevi con Dio, fate penitenza, guardatevi da' falsi Profeti, che vengono a Voi sotto vesti di pecore, e al di dentro sono lupi rapaci; Voi li potrete facilmente conoscere dai loro frutti; non vi lasciate trasportare da varie e straniere dottrine. Molti vi stanno intorno falsi Cristi, e falsi Profeti, che sotto falsa apparenza di pietà, cercano di distruggerne la virtù; che fingendo d' impugnar solamente gli abusi e le superstizioni, si studiano di rovesciare affatto tutti i fondamenti della Religione; che v' invitano alla libertà e a scuotere il giogo de' vostri Principi, per imporvi, se sarete tanto miseri che gli udiate, un giogo gravissimo, e catene da

Digitized by Google

pios, et impuros; hi enim sunt calix ille aureus Babylonis, plenus omnium abominationum, in quo propinatur incautis venenum mortiferum. Non pigeat primorum Christianorum fidem, et exemplum imitari, qui evangelicam veritatem et scientiam salutis edocti, libros vanam et fallacem doctrinam continentes, quotquot reperire erat, Apostolis tradebant comburendos. Ecquisnam erit inter Catholicae Ecclesiae filios tam deplorata fide et moribus, qui ad Jubilaei gratiam consequendam renuat sacrificare Domino abominationes Ægyptiorum? Omnes itaque in Christo Jesu iterum iterumque obtestamur, ne divitias bonitatis, patientiae, et longaminitatis Dei contemnatis, neve ignorantes, aut ignorare volentes, quod benignitas ejus ad poenitentiam vos adducit, thesaurizetis vobis iram in die irae: verum unusquisque vestrum recogitet Deo omnes annos suos in amaritudine animae suae, peccata defleat, et abluat, errores ejuret, magistrosque erroris detestetur, et fugiat, sic denique convertatur ad Deum in toto corde suo, ut placatus Dominus et ad populum suum vicissim conversus, illi propitius fiat, atque plurima bona pro flagellis debitis largiatur in hoc saeculo, multo majora in altero largiturus.

cui non vi scioglierete in eterno. Cingete dunque le vostre orecchie con una siepe di spine, e non istate ad ascoltar lingue scellerate. Gittate dalle vostre mani ogni sorta di libri empii ed osceni, poichè questi sono quel calice d' oro di Babilonia pieno di tutte le abominazioni, nel quale si dà a bere agli incauti un veleno mortale. Non vi sia grave imitar la fede, e l' esempio de' primitivi Cristiani, i quali ammaestrati nella evangelica verità e nella scienza della salute, consegnavano agli Apostoli per gettarsi ad arder sul fuoco quanti potean trovare libri che contenessero vane e fallaci dottrine. E vi sarà alcuno tra i Figliuoli della Cattolica Chiesa di così perduta fede e costumi, che per conseguire la grazia del Giubbileo ricusi di sagrificare al Signore le abominazioni degli Egiziani? Tutti pertanto vi scongiuriamo in Gesù Cristo che non disprezziate le ricchezze della bontà, della pazienza, e della longanimità di Dio, e che ignorando, o ignorar volendo che la di lui benignità v' invita e vi scorge al pentimento, non vi ammassiate un tesoro d' ira nel giorno delle vendette. Ma ciascun di Voi nell' amarezza del proprio cuore richiami a diligente esame dinanzi a Dio gli anni tutti della sua vita, pianga

Digitized by Google

i suoi peccati, e ne mondi l' anima, abiuri gli errori, e i Maestri dell' errore detesti e fugga, e così in fine a Dio con tutto il suo cuore si rivolga, che placato il Signore, e al Popol suo Egli pur rivolgendosi, se gli renda propizio, ed invece de' meritati flagelli gli conceda molti e gran beni in questa vita, per poi concedergliene molto maggiori nell' altra.

Praesentes quoque literas per omnia validas et efficaces existere, suosque plenarios effectus ubicumque per locorum Ordinarios publicatae et exequutioni demandatae fuerint, sostiri et obtinere, omnibusque Christifidelibus in Apostolicae Sedis gratia et obedientia manentibus in hujusmodi locis commorantibus, sive ad illa postmodum ex navigatione et itinere se recipientibus plenissime suffragari volumus, atque decernimus; non obstantibus de Indulgentiis non concedendis ad instar, aliisque Apostolicis, et in universalibus, provincialibus, et synodalibus concilii editis constitutionibus, ordinationibus, et generalibus, seu specialibus absolutionum, seu relaxationum, ac dispensationum reservationibus, nec non quorumcumque etiam Mendicantium, et Militarium ordinum, congregationum, et institutorum

Vogliamo poi ed ordiniamo che le presenti lettere abbiano in ogni lor parte valore e forza, e che riportino e ottengano il loro pieno effetto in qualunque luogo sieno state dagli Ordinarii Locali pubblicate ed eseguite, e che pienamente giovino a tutti i Fedeli Cristiani viventi nella grazia ed obbedienza dell' Apostolica Sede, ed abitanti in detti luoghi, ossia quando vi sono ritornati dopo la navigazione ed il viaggio: non ostanti le Costituzioni Apostoliche di non conceder Indulgenze *ad instar*, ed altre simili anche emanate ne' Concilii Universali, Provinciali e Sinodali, e non ostanti le ordinazioni, o riserve generali e speciali di assoluzioni, o rilassazioni, o dispense, come pure non ostante qualsivoglia statuto, legge, uso, consuetudine, sebben convalidati da giuramento, confermazio-

Digitized by Google

etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, legibus, usibus, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis eisdem concessis, praesertim in quibus caveatur expresse, quod alicujus ordinis, congregationis, et instituti hajusmodi professores extra propriam religionem peccata sua confiteri prohibeantur. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua mentio facienda, vel alia exquisita forma ad id servanda foret, hujusmodi tenores pro insertis, et formas pro insertis, et formas pro exactissime servatis habentes pro hac vice, et ad praemissorum effectum dumtaxat plenissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem ut earumdem praesentium transumptis, sive exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii pubblici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem ab omnibus fides habeatur, quae ipsis prae-

ne Apostolica, o altra qualunque autenticità di qualunque sieno gl'Istituti, le Congregazioni e gli Ordini anche Militari, e di Mendicanti, e non ostanti eziandio i privilegii, gl' indulti, e le lettere Apostoliche ai medesimi concedute, singolarmente quelle nelle quali si dichiara espressamente proibito ai Professori di tal Ordine, Congregazione e Istituto il confessarsi de' lor peccati fuori della propria Religione. A' quali tutti e singoli, sebbene per la loro sufficiente derogazione dovesse farsi speciale, specifica, espressa ed individua menzione di quelli, e di tutto il loro tenore, o avesse perciò ad osservarsi altra qualunque squisita formalità, avendo per quì inserito il tenore di essi, e per osservata esattissimamente ogni loro formalità, per questa volta, e solamente perchè abbiano effetto le premesse Nostre disposizioni, pienissimamente deroghiamo, come pure a qualunque altra cosa in contrario.

Vogliamo poi che a' transunti, e alle copie delle presenti Nostre Lettere, sebbene sottoscritte di mano di qualche Notaro pubblico, o munite del Sigillo di persona costituita in Ecclesiastica Dignità, si presti da tutti la medesima fede che a

sentibus haberetur, si exhibitae forent, vel ostensae.

queste Nostre presenti si presterebbe, se fossero esibite o mostrate.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrae extentionis, hortationis, commissionis, concessionis, derogationis, decreti, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: siquis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Non vi sia dunque uomo alcuno, che si faccia lecito di violare questa Carta di estensione, esortazione, commissione, concessione, derogazione, decreto, e volontà Nostra, o di opporsele con temerario ardimento: e se alcuno oserà di commettere un tal attentato, sappia che incorrerà nell' indignazione dell' Onnipotente Iddio, e de' Beati Apostoli suoi Pietro e Paolo.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Vigesimo Quinto, Octavo Kalendas Januarii, Pontificatus Nostri Anno Tertio.

Dato in Roma appresso S. Pietro, l'Anno dell'Incarnazione del Signore Mille Ottocento Venticinque li 25 Dicembre, nell'Anno terzo del Nostro Pontificato.

V. *Enciclica Pontificia per la estensione del Giubbileo a tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, ed altri Superiori.*

LEO PP. XII.

LEONE PAPA XII.

Venerabiles fratres salutem et apostolicam benedictionem.

Venerabili Fratelli Salute ed Apostolica Benedizione.

Caritate Christi urgente Nos, ut fructus passionis ejus in omnes, quantum divinitus concessa Nobis, licet indignis, potestate possumus, derivandos curemus; insignibus fidei, pieta-

Agl' impulsi che in Noi sentiamo dalla Carità di Cristo, di far sì, per quanto ci è dato in virtù della potestà a Noi, sebbene indegni, concessa dall' Alto, che sopra tutti vengano

Digitized by Google

tis, omnisque virtutis exemptis tum incolarum hujus urbis, tum advenarum, qui frequentissimi pro conditione temporum huc universalis Jubilaei causa convenerunt, magnam in spem erecti fore, ut ubique studia eadem Fidelium ad utilitatem animarum suarum, ad Dei, et ejus Ecclesiae gloriam excitentur; votis item vestris obsecundantes, Venerabiles Fratres, et Principum Catholicorum, quibus vera felicitas cordi est gentium sibi subditarum, quemadmodum a fel. record. Praedecessoribus nostris Benedicto XIV, et Pio VI, factum est, Ecclesiae thesauros, uti Romae elapso anno sacro, ita in universis orbis terrae regionibus aperiendos in Domino putavimus. Proinde Constitutionem ad universos Christifideles edidimus, qua Jubilaei ejusdem indulgentiam extendimus, et quae pia opera, quoque temporis spatio ad eam consequendam praestari debeant, item permissas arbitrio vestro facultates injuncta opera commutandi, aut redigendi, eorum commodo, qui impediti legitime fuerint, indicamus, eamque, ut per Vos cognosci ab omnibus possit, Vobis mittimus. In re autem hujusmodi quam necessaria opera vestra sit, quantaque vobis contentione sit laborandum, ut fe-

diffusi i frutti della sua passione, ai segnalati esempi di fede, di pietà, e di ogni virtù tanto degli abitatori di questa città, quanto de' forestieri che per cagione del Giubbileo universale qua sono venuti in grandissimo numero, secondo la condizione de' tempi, sollevati Noi a grande speranza che in ogni dove si veggan eccitate le stesse cure de' Fedeli per l'utile delle loro anime, e per la gloria di Dio e della sua Chiesa; rispondendo ancor Noi, o Venerabili Fratelli, a' voti vostri, e de' Principi Cattolici, cui è a cuore la vera felicità de' popoli a lor sottomessi, siccome han fatto i nostri Antecessori di felice memoria Benedetto XIV e Pio VI, abbiam giudicato nel Signore di aprirsi i tesori della Chiesa come in Roma nello scorso anno santo, così in tutti quanti i paesi della terra. Abbiam quindi pubblicata a tutti i Cristiani la Bolla, in cui estendiamo l' indulgenza dello stesso Giubbileo, additiamo ancora quali opere di pietà, e dentro quale spazio di tempo si debban praticare per conseguirla, notiamo pure le facoltà accordate al vostro prudente giudizio di cambiare, o ristringere le opere imposte, per comodo di quei che saranno legittimamente impediti; questa

Digitized by Google

lices consiliis nostris exitus respondeant, nihil necesse est dicere. Tantum enim boni ex solemni hac anni sacri celebratione percepturi sunt populi, quantum diligentiae, studiique ad se, uti par est, praeparandos adhibuerint; ut autem plurimum adhibeant, id ex curis pendet, quas in id, pro munere officii vestri pastoralis, impenderitis. Agnoscant igitur per Vos, quid, et quantum illud sit, quod eis tribuitur. Ostendite thesauri pretium quem reseramus, et quam facile omnes possint ejus divitiarum esse participes, tum ob amplissimas, quas ministris Poenitentiae concedimus facultates peccata remittendi, tum ob ipsam operum naturam, quae imponuntur peccatis expiandis. Scitis quanta fuerit ea in re disciplinae severitas in Ecclesia ante saeculum quartum decimum. Quicumque pro sola devotione, *ait fel. record. Praedecessor noster, Urbanus II, in Concilio Claromontano*, non pro honoris, vel pecuniae adeptione, ad liberandam Ecclesiam Dei Jerusalem profectus fuerit, iter illud pro omni poenitentia reputetur. *Neque sane aliter tunc concedi plenariam indulgentiam solitam fuisse novimus, quemadmodum verba illa referens doctissimus, ac piissimus Dei ser-*

Bolla a Voi rimettiamo perchè possa per mezzo vostro esser nota a tutti. Non occorre poi il dirvi quanto in questo oggetto sia necessaria l' azione vostra, e con quanto sforzo dobbiate affaticarvi, acciocchè felicemente riescano i consigli e provvedimenti nostri. Imperciocchè tanto bene saranno per ritrarre i popoli da questa solenne celebrazione dell' Anno santo, per quanta diligenza ed impegno avranno usato nell' apparecchiarsi, come si debbe; perchè poi ne usino moltissimo, dalle cure dipende, che Voi su questo oggetto adopererete, secondo il dovere del vostro pastoral Ministero. Conoscano dunque per mezzo vostro che cosa sia, e quanto importante, tutto quello che loro si accorda. Fate vedere ad essi il prezzo del tesoro, che Noi apriamo, e con quanta facilità possano tutti sperare di entrar a parte delle ricchezze di esso, sì per le amplissime facoltà che concediamo ai ministri della Penitenza, di assolver da peccati, come per la natura stessa delle opere che sono imposte per soddisfarne la pena. Voi ben sapete quanto fu grande in questo affare il rigor della disciplina nella Chiesa prima del secolo decimo quarto. *A chiunque per sola divozione* (dice l' an-

vus Beatus Josephus Maria Thomasius Cardinalis animadvertit: Hanc, *inquit*, plenariam indulgentiam, in qua opus injunctum gravissimum erat sumptibus, incomodis, laboriosissimis itineribus, et imminentibus vitae periculis, ut potius videri possit immutatio poenitentiae, quam hujus absoluta relaxatio ... hanc, inquam, plenariam indulgentiam pro terra sancta alii postea Summi Pontifices semper confirmarunt. *Lenitatem piae matris Ecclesiae, imbecillitatem miserantis filiorum suorum, quae nunc onera tanto leviora, ac faciliora pro bonis pretium omne excedentibus imponit, Fidelium considerationi proponentes, illud certe assequemini, ut nemo tam mollis, et negligens reperiatur, quin bona illa velit tam parvo sibi comparare. Cavendum tamen est diligenter, ne inde* occasione accepta, *ut verbis utamur Sanctæ Synodi Tridentinae*, peccata ipsa leviora putantes, velut injurii, et contumeliosi Spiritui Sancto, in graviora labantur; thesaurizantes sibi iram in die irae. *Quare Ecclesiae quidem ea in re ostendatur liberalitas, sed nihil omnino diligentiae, atque industriae negligatur, quo redigant homines in memoriam quaecumque contra Dei legem commiserunt, aeque*

tecessore nostro di felice memoria Urbano II, nel Concilio di Chiaromonte) *non per acquistare onore, o denaro, avrà viaggiato in Gerusalemme a liberar la Chiesa di Dio, si attribuisca quel viaggio per ogni penitenza.* E in vero sappiamo che non in altra guisa si costumò allora accordar la indulgenza plenaria, secondo l' avviso che ne dà nel rapportar quelle parole il dottissimo e pietosissimo servo di Dio Beato Giuseppe Maria Tommasi Cardinale: *Questa indulgenza plenaria* (egli dice) *nella quale l' opera imposta riusciva pesantissima per le spese, i disagi, le fatiche, i viaggi, e gl' imminenti pericoli della vita, in modo che può sembrare un cambiamento di penitenza anzi che un assoluto alleviamento di essa . . . questa indulgenza plenaria, dico, è stata poi da altri sommi Pontefici sempre confermata in luogo del viaggio di terra santa.* Mettendo Voi innanzi agli occhi de' Fedeli la benignità della Chiesa Madre pietosa che mossa a compassione della debolezza de' figli suoi impone in questi tempi opere assai più leggiere e più facili per acquistar beni che sorpassano ogni prezzo, Voi sicuramente otterrete questo, che niuno si rinverrà tanto

Digitized by Google

dolentes ex animo, ac detestantes integre, ac sincere confiteantur; atque inde magis ad admirandam, amandamque Dei benignitatem excitentur, qui se tam facilem, ac placabilem praebeat iis, qui nunquam satis plectenda impietate semel a peccati, et Daemonis servitute per Baptismum liberati, et accepto Spiritus Sancti dono, scienter templum Dei violare, et Spiritum Sanctum contristare non formidaverint.

fiacco e trascurato che a sì poco prezzo non voglia far acquisto di quei beni. Si vuol però guardare attentamente, che *presa da ciò occasione* (per ripeter qui le espressioni del santo Concilio di Trento) *stimando essi i peccati di più leggier peso, come uomini che fanno ingiuria ed oltraggio allo Spirito Santo, non abbiano a cadere in colpe più ree, e si faccian così un tesoro d' ira nel giorno dell' ire e delle vendette.* Dunque si mostri veramente la liberalità della Chiesa in questo punto, ma niente affatto si tralasci di attenzione, e di fatica, onde a memoria gli uomini richiamino ogni sorta di colpe commesse contro la legge di Dio, e con dolore di vero cuore, e detestando quelle, le confessino con integrità e schiettezza; e quindi si sentano vieppiù mossi ad ammirare, a riamare la benignità di un Dio che tanto mansueto e placabile si mostra con coloro che liberati una volta per mezzo del Battesimo dalla schiavitù del peccato e del demonio, e ricevuto il dono dello Spirito Santo, hanno poi osato con empietà, che non potrebbe mai abbastanza punirsi, violare saputamente il tempio di Dio, e rattristare lo Spirito Santo.

Digitized by Google

Eam ob causam exemplum secuti Praedecessorum nostrorum, solemni indicto Jubilaeo, divinum auxilium ad prosperum tanti operis exitum publice implorari jussimus, sine quo nihil ejusmodi humana potest imbecillitas, et frangi populo panem verbi Domini tum in templis, tum in plateis, quo ministrorum ope salutis animarum zelo flagrantium, et catholicam de Indulgentiis, ac Jubilaeo doctrinam doceretur diligenter, et de omni Christiani instituti admoneretur officio, et ad sinceram poenitentiam gravissima oratione excitaretur.

Sibi igitur unusquisque vestrum, Ven. Fratres, hoc potissimum in tempore illud Prophetae dictum putet : clama, ne cesses : quasi tuba exalta vocem tuam, et annuntia populo meo scelera eorum, et domui Jacob peccata eorum: *et ipsi per Vos, quoad poteritis, et monitu vestro sacri oratores, quos elegeritis verbis ac vita ad movendos animos maxime idoneos, inculcent auribus omnium quod omnibus comminatus est Christus* : nisi poenitentiam habueritis, omnes similiter peribitis. *Doceant*,

Perciò Noi dietro l' esempio de' nostri Antecessori, intimato il solenne Giubbileo, abbiamo ordinato che s'invochi con pubbliche preghiere l' aiuto di Dio pel felice compimento di sì grand' opera, senza il quale aiuto non può l' umana debolezza far nulla di tutto questo, che al popolo si divida il pane della parola del Signore, tanto ne' templi, che nelle strade, affinchè così per opera di Ministri accesi dallo zelo della salute dell' anime il popolo resti con diligenza istruito nella cattolica dottrina sulle Indulgenze e sul Giubbileo, sia avvisato di tutti i doveri dell' istituto Cristiano, e con la più esatta e continua preghiera si vegga eccitato ad un sincero pentimento.

A se adunque ciascun di voi, o Venerabili Fratelli, in questa età più di tutto, a se reputi diretta l' espressione del Profeta : *Grida, predica, non cessare ; solleva la voce tua, a guisa di una tromba ; e ricorda al popolo mio le loro scelleratezze e alla casa di Giacobbe i lor peccati*. Da una parte Voi per quanto potrete, dall' altra coll' avviso vostro i sacri oratori, che avrete scelti i più abili a muover gli animi colle parole e con l' esempio, faccian con forza udire alle orecchie di tutti

Digitized by Google

idipsum, *nos ut poeniteat*, *petere supplici prece oportere*, *quod implorabat verbis illis Propheta*: converte nos Domine ad te, et convertemur: *ostendant*, *quanta in Deum injuria sit peccatum*: *incutiant salutarem animis terrorem severitate proposita divini judicii*, *ac suppliciorum acerbitate*, *quae parata sunt morientibus in peccato suo*: *excitent vero spem in omnibus ab infinita Dei bonitate impetrandae misericordiae*, *qui se expectare affirmat*, *ut misereatur*, *cujus sunt voces illae dulcissimae*: convertimini, et agite poenitentiam ab omnibus inquinamentis vestris, et non erit vobis in ruinam iniquitas. Projicite a vobis omnes praevaricationes vestras, in quibus praevaricati estis, et facite vobis cor novum, et spiritum novum . . . . Quia nolo mortem morientis, dicit Dominus Deus: revertimini, et vivite. *Ex quo illud facile consequetur*, *ut agnoscatur*, *quam dignus amore sit pater adeo bonus*, *ac misericors*, *indeque subeat consideratio*, *quam indigna tanta bonitate ratio sit eum offendere*; *dolor denique intimus oriatur*, *ac detestatio peccatorum*, *certaque ac deliberata voluntas vitam*, *et mores emendandi*.

la terribil minaccia di Cristo a tutti: *se non avrete penitenza*, *tutti in simil guisa andrete a perire*; lo istruiscano, che Noi, per aver pentimento, abbiam bisogno di chiedere con suppliche e preghiere quello stesso che chiedea il Profeta in quelle parole: *Tu ci converti a te*, *o Signore*, *e ci convertiremo*; gli spieghino che grande offesa a Dio fa il peccato; gl' infondano nel cuore un salutar tremore, col fargli vedere il rigore del giudizio divino, e la durezza delle pene che sono preparate per chi muore nel suo peccato: in tutti però ravvivino la speranza di ottener misericordia dall' infinita bontà di un Dio che dichiara ch' egli aspetta, per usare misericordia, e di cui sono queste soavissime parole: *convertitevi*, *e fate penitenza di tutte le contaminazioni vostre*; *e la vostra iniquità non sarà di ruina a voi. Scacciate da voi tutte quelle vostre prevaricazioni*, *alle quali avete così prostituiti voi stessi*, *e formatevi un cuore tutto nuovo*, *e un nuovo spirito . . . . Perchè io* (*dice il Signore*) *non voglio la morte di colui che muore*: *ritornate e vivete*. Da ciò seguirà facilmente, che si dimostri quanto degno di amore sia un padre così amante, e mise-

ricordioso; che succeda quindi la considerazione di quanto sia indegno di sì gran bontà anche il pensiero di offenderlo; e che finalmente nasca dal cuore il dolore, e la detestazione de' peccati, e la ferma e risoluta volontà di correggere e mutar vita e costumi.

Ita internae ostensa poenitentiae necessitate, ad eamque comparatis Fidelium animis, de eadem quatenus sacramentum est, diligenter doceantur. Admoneant eos ministri verbi Domini, aeque necessarium esse illud degenerantibus post Baptismum, quam Baptismum ipsum nondum regeneratis, merito proinde dictum secundam tabulam post naufragium, *qua una in aeternae salutis portum liceat pervenire: ostendant quo sensu doloris, et humilitatis, qua fide, qua integritate confiteri peccata sua debeant; neque illud docere praetermittant, confessionem generalem persaepe utilem esse, certis autem in casibus omnino necessariam: abluta vero per absolutionem culpa, aeternaque poena condonata, temporalem plerumque superesse; ita omnino divina exigente justitia, ut poenis saltem tempore definitis puniantur ii, quorum sceleribus nec ipsa nullis definita temporis finibus*

Mostrata in questo modo la necessità della penitenza interna, e a questa disposti gli animi de' Fedeli, attentamente s'insegni ad essi la dottrina di questa come Sacramento. Loro ricorderanno, i Ministri della parola di Dio, che a coloro i quali traviano dopo il Battesimo è quella necessaria del pari che il Battesimo stesso a chi non è ancor rinato, e che quindi ben a ragione è stata chiamata *la seconda tavola dopo il naufragio*, sulla qual sola pervenir si può al porto dell' eterna salute: mostrino con qual sentimento di dolore, e di umiltà, con qual fede, con qual interezza confessar debbano i propri peccati: non tralascino d' insegnar quella verità, che spessissimo è utile la confessione generale, in parecchi casi è del tutto necessaria, cancellata poi la colpa coll' assoluzione, e perdonata la pena eterna, vi rimane per lo più la pena temporale, perchè la giustizia divina vuole del tut-

Digitized by Google

supplicia satis digna fuissent. Sic praeparatis animis, Fideles sancti Jubilaei fructus adipisci poterunt: sed ut opera qua par est pietate, fiduciaque suscipiant, per quae hoc tantum boni sint adepturi, vestrum erit efficere, ut intelligant, ac certum et persuasum habeant, relictum esse Ecclesiae a mediatore Dei et hominum Christo Jesu inexhaustum meritorum suorum thesaurum, quibus et merita accedunt Beatissimae Virginis Genitricis ejus, Sanctorumque omnium vi copiosae apud Dominum redemptionis eo dignitatis evecta, cujus divitias hominibus dividere, in ejus esset potestate quem Christus ipse visibilem pro se invisibili in eadem Ecclesia caput constituisset; ejus nempe prudenti arbitrio merita illa modo amplius, modo arctius applicari vivis ad modum absolutionis, mortuis ad modum suffragii posse, siquidem illi per Sacramentum poenitentiae culpam eluissent, aeternaque poena essent absoluti, hi vero si cum Deo caritate conjuncti migrassent e vita: in ea vero meritorum illorum applicatione indulgentiam esse positam, per quam temporales poenae apud divinam justitiam peccatis debitae plus minusve relaxantur, pro modo applicationis a dispen-

to ed esige che con pene ristrette almeno nel tempo sien puniti coloro, alle scelleraggini de' quali neppur sarebbero bastanti gl' istessi supplicii che non conoscono fine di tempo. Disposti così gli animi, potranno i Fedeli far acquisto de'frutti del Santo Giubbileo: affinchè poi colla pietà e fiducia che debbesi, imprendano la pratica delle opere per cui un tanto bene acquisteranno, sarà cura vostra il fare che conoscano e tengano per certo e indubitato, che alla Chiesa dal mediatore di Dio e degli uomini Gesù Cristo si è lasciato in dono l' inesausto tesoro de' meriti suoi, a' quali ancora stanno accanto della Beatissima Vergine Madre sua, e de' Santi tutti i meriti innalzati a tanta dignità per opera e valore della redenzione copiosa presso il Signore; che il distribuir di questo tesoro le ricchezze fosse in poter di colui, che Cristo medesimo essendo invisibile, ha costituito in suo luogo, capo visibile nella stessa Chiesa; lo che vuol dire, che dal prudente di lui giudizio si possano applicar quei meriti, dove più, dove meno, pe' vivi a modo di assoluzione, pe' morti a modo di suffragio, se quelli col mezzo del Sacramento di penitenza abbian cancelleta la colpa, e sie-

Digitized by Google

satore thesauri illius Romano Pontifice constitutae, et quam Fideles ad eam afferant, praeparationis: denique plenariam esse indulgentiam Jubilaei, et ab aliis etiam plenariis indulgentiis distinctam, quae in modum Jubilaei conceduntur, propterea quod anno solemnis remissionis, qui Jubilaeus dicitur, amplior Poenitentiae ministris ad hoc ipsum constitutis tribuitur facultas a peccatis absolvendi, et vincula atque impedimenta relaxandi, quibus non raro confitentium conscientia implicatur: dum autem universi Christiani populi in coelum ascendit deprecatio, certior in omnes, ampliorque placati poenitentia Domini descendit miseratio.

Atque haec quidem, Venerabiles Fratres, docendi sunt po-

no stati assoluti dall' eterna pena, questi poi stretti e uniti con Dio per carità sieno partiti da questa vita: dippiù, che in questa applicazione di siffatti meriti sta riposta la indulgenza plenaria, per la quale son più o meno rimesse le pene temporali presso la divina giustizia dovute a' peccati, a misura dell' applicazione costituita dal Romano Pontefice dispensatore di un tal tesoro, e secondo l' apparecchio, che ad essa porteranno i Fedeli: in fine, che l' indulgenza del Giubbileo è plenaria, ed è anche distinta da altre indulgenze plenarie le quali si concedono a guisa del Giubbileo, poichè nell' anno del solenne perdono che pur si chiama Giubbileo, a' Ministri di Penitenza destinati a questa carica si dà un poter più ampio di assolver da peccati, e di prosciogliere que' legami ed impedimenti onde non di rado resta impaniata la coscienza di chi va a confessarsi; allorchè poi al cielo sale e s' innalza la preghiera di tutto quanto il popolo Cristiano, più sicura al certo e più ampla sopra tutti discende e diffondesi la commiserazione del Signore placato per mezzo della penitenza.

Questa è, o Venerabili Fratelli, la dottrina da insegnarsi

puli; sed ut, quae docti fuerint, efficere cum fructu possint, quam necessaria sit apta, et opportuna Sacerdotum opera, apud quos confiteri peccata sua debeant, probe intelligitis. Quamobrem curandum sedulo Vobis est, ut ii, quos ad confessiones audiendas deligetis, ea meminerint, ac praestent, quae de ministro Poenitentiae praecipit Praedecessor noster Innocentius III, ut scilicet sit discretus, et cautus; ut more periti medici similiter infundat vinum et oleum vulneribus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circumstantias, et peccati, per quas prudenter intelligat, quale illi debeat consilium praebere, et ejusmodi remedium adhibere diversis experimentis utendo ad sanandum aegrotum; *habeatque prae oculis documenta illa Ritualis Romani:* videat diligenter Sacerdos, quando, et quibus conferenda, vel neganda, vel differenda sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt qui nulla dant signa doloris, qui odia et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, et vitam in melius emendare nolunt; aut qui publicum

a' popoli; affinchè poi operar possano con profitto a norma degl' insegnamenti a loro dati, Voi conoscete a fondo quanto necessaria sia, ed acconcia, e opportuna la fatica de' Sacerdoti presso i quali confessar debbano i propri peccati. Per questo con ogni diligenza Voi dovete procurare che quelli i quali saranno scelti da Voi a udire le confessioni, abbiano in mente, e facciano quelle cose, che al Ministro della Penitenza prescrive il nostro Antecessore Innocenzo III, cioè *che sia discreto e accorto, che a guisa di abile sperimentato Medico vada ad infonder il vino insieme e l' olio nelle piaghe di un ferito, ricercando con minuta attenzione le circostanze del peccatore e del peccato, per le quali conosca con prudenza qual consiglio debba a lui porgere, e coll' uso di vari esperimenti adoprar siffatto rimedio per risanare l' infermo;* che abbia avanti gli occhi quegli insegnamenti del Rituale Romano: *vegga attentamente il Sacerdote in qual tempo, e a chi debba concedersi, o negarsi, o differirsi l' assoluzione, che non assolva quei che di tal beneficio sono incapaci, come son coloro i quali non danno alcun segno di dolore, che non vogliono deporre gli odii, e le ini-*

scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant. *Quae quidem non viderit, quam longe ab eorum ratione distent, qui, ut gravius aliquod audiunt peccatum, aut aliquem sentiunt multiplici peccatorum genere infectum, statim pronuntiant se non posse absolvere: iis nempe ipsis mederi recusant, quibus maxime curandis ab eo sunt constituti, qui ait*: non est opus valentibus medicus, sed male habentibus; *aut quibus vix ulla scrutandae conscientiae diligentia, aut doloris, ac propositi satis videtur significatio, ut absolvere se posse existiment; ac tum demum tutum se cepisse consilium putant, si homines in aliud tempus absolvendos dimiserint. Si enim ulla in re servanda est mediocritas, in hac potissimum servetur necesse est, ne vel nimia facilitas absolvendi facilitatem afferat peccandi, vel nimia difficultas alienet animos a confessione, et in desperationem salutis adducat. Sistunt se quidem multi Sacramenti Poenitentiae ministris prorsus imparati, sed persaepe tamen hujusmodi, ut ex imparatis parati fieri possint, si modo Sacerdos viscera indutus misericordiae Christi Jesu, qui* non venit vocare justos, sed peccatores, *sciat studiose, patienter,*

micizie, nè restituire, se possono, la roba altrui, nè lasciare quell' occasione prossima al peccato, nè abbandonare in ogni modo i peccati e corregger a miglior forma la vita; o pur coloro che hanno dato scandalo in pubblico, se in pubblico non dieno soddisfazione, e non tolgano via lo scandalo. Le quali cose in vero non vi ha chi non vegga quanto sien discoste dalla condotta di coloro che appena ascoltano qualche delitto assai grave, oppur sanno qualchedduno infettato da una variata moltitudine di peccati, pronunciano subito che non possono assolverli; rifiutano infatti di recar rimedio a quelli stessi, a curare i quali soprattutto furono essi deputati da colui che dice: *non bisogna il medico a chi sta sano, ma a chi è malato*: così anche di coloro, pe' quali appena vi è diligenza nell' esaminar la coscienza, o manifestazione di dolore e di proponimento, che basti perchè essi stimino di poter dare l' assoluzione; e allora credono finalmente aver preso un consiglio sicuro, quando avranno fatti andar quegli uomini, per assolverli poi in altro tempo. Imperciocchè se dee in qualche affare usarsi la mediocrità, in questo più di tutti è necessario farne uso, a fine che o

et mansuete cum ipsis agere. Quod si praestare praetermittat, profecto non magis ipse dicendus est paratus ad audiendum, quam ceteri ad confitendum accedere. Imparati enim illi tantummodo sunt judicandi, non qui vel gravissima admiserint flagitia, vel qui plurimos etiam annos abfuerint a confessione: misericordiae *enim Domini* non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus; *vel qui rudes conditione, aut tardi ingenio non satis in se ipsos inquisierint, nulla fere industria sua id sine Sacerdotis ipsius opera assecuturi; sed qui, adhibita ab eo necessaria, non qua praeter modum graventur, in iis interrogandis diligentia, omnique in iisdem ad detestationem peccatorum excitandis, non sine fusis ex intimo corde ad Deum precibus, exhausta caritatis industria, sensu tamen doloris ac poenitentiae, quo saltem ad Dei gratiam in Sacramento impetrandam disponantur, carere prudenter judicentur. Quocumque autem animo sint, qui accedant ad ministrum Poenitentiae, nihil ei magis cavendum est, quam ne sua culpa diffisus quispiam Dei bonitati, aut Sacramento reconciliationis infensus discedat. Quare si justa sit causa, cur differenda sit absolutio,*

la soverchia facilità di assolvere non produca facilità di peccare, o la soverchia difficoltà non allontani gli animi dalla confessione, e non li porti a disperare della salute. Molti veramente del tutto indisposti si presentano a' ministri del Sacramento di Penitenza, ma da indisposti che sono si possono pur bene spesso rendere disposti, se il Sacerdote vestito delle viscere di misericordia di Gesù Cristo che *non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori*, sappia trattarli con cura, con pazienza, con mansuetudine. Se tralascia di operar così, debbe certamente dirsi che non vada egli più apparecchiato ad ascoltare, che gli altri per confessarsi. Dappoichè si debbono giudicare per indisposti non già quei che abbian commessi gravissimi misfatti, o che abbiano anche per lunghissimo tempo lasciata la confessione: imperciochè *non ha numero la misericordia del Signore, non ha fine il tesoro del'a bontà*: nè quei che di condizione rozzi, o tardi d' ingegno non abbiano usate sopra se stessi bastanti ricerche, nell' idea di conseguir tutto questo, quasi con nessuna lor fatica, senza l' opera dello stesso Sacerdote; ma coloro soltanto i quali, dopo che il ministro nel far loro le

Digitized by Google

verbis quoad poterit humanissimis persuadet confessis necesse est, id et munus, officiumque suum, et eorum ipsorum salutem omnino postulare, eosque ad redeundum quamprimum blandissime alliciat, ut iis fideliter peractis, quae salubriter praescripta fuerint, vinculis soluti peccatorum gratiae coelestis dulcedine reficiantur. Aptissimo ejus caritatis exemplo inter ceteros esse potest S. Raymundus de Pennafort, quem insignem Sacramenti Poenitentiae ministrum appellat Ecclesia. Cognitis peccatis, *inquit*, adsit (*confessarius*) benevolus, paratus erigere, et secum onus portare; habeat dulcedinem in affectione, pietatem in alterius crimine, discretionem in varietate, adjuvet confitentem orando, eleemosynas, et cetera bona pro eo faciendo, semper eum juvet leniendo, consolando, spem promittendo, et cum opus fuerit, etiam increpando.

dimande ha usata ogni attenzione necessaria sì, ma non che fuor di misura gli aggravi, dopo che per muoverli a detestare i peccati, con preghiere sempre rivolte dal fondo del cuore a Dio, avrà portate all' ultimo grado le opere della carità, pur si ravvisano con prudente sguardo non aver quel sentimento di dolore e di penitenza, onde sieno almeno disposti ad impetrar nel Sacramento la grazia di Dio. Qualunque però sieno nell' animo loro quei che si presentano al ministro della Penitenza, deve questi guardarsi più che mai che niuno per colpa sua se ne vada o diffidando della bontà di Dio, o nemico del Sacramento di riconciliazione. Se vi ha dunque giusto motivo, per cui si vuol differire l' assoluzione, è d' uopo che colle più cortesi parole faccia vedere a' penitenti confessati, che tanto richiede del tutto la carica e l' ufficio suo, e la salute di essi, e con soavissime maniere gli alletti a tornare quanto più presto, affinchè, tutte con fedeltà compiute quelle cose che salutevolmente sono state prescritte, vengano a restar liberati dalle catene del peccato, e ristorati dalla dolcezza della grazia di Dio. Di questa carità il più acconcio esempio può esser fra gli

Digitized by Google

altri S. Raimondo di Pennafort, che la Chiesa chiama insigne Ministro del Sacramento della Penitenza. *Conosciuti i peccati* (dice egli) *sia il confessore benevolo, pronto a rialzare, e portar con lui il peso, abbia dolcezza nell' affetto, pietà pel peccato dell' altro, discretezza nel vario genere di cose, aiuti il penitente con la preghiera, facendo per lui e limosine ed altri beni, gli rechi sempre vantaggio con sollevarlo, consolarlo, promettergli speranza, e col riprenderlo ancora, quando il bisogno lo richiede.*

Hujusmodi vero accepti patientia, ac benignitate caritatis peccatores aequiore etiam animo poenae se subjicient, quae sibi satisfactionis nomine irrogabitur. Animadvertant enim necesse est, non eam esse vim ac naturam Jubilaei, ut per ejus indulgentiam omni solvantur homines obligatione offensae peccatis Dei justitiae satisfaciendi, quasi vero quae poenitentibus ejus rei causa a Sacerdotibus Sacramenti ministris per id tempus injunguntur, praestare necesse non sit. Nam ad Sacramenti integritatem pertinet satisfactio illa; neque profecto alia Nobis mens esse potest, dum permissa a Christo potestate de severitate debitae peccatis poenae

Ricevuti poi e accolti i peccatori con siffatta pazienza, e benignità, e carità si sommetteranno anche più volentieri alla pena che verrà loro imposta col nome di soddisfazione. Dappoichè bisogna che avvertano non esser tale la forza e la natura del Giubbileo che per la indulgenza di questo restino gli uomini assoluti da ogni obbligo di soddisfare la giustizia di Dio da peccati offesa, come se non sia necessario adempire le opere che nella durata di quello, per tal cagione sono a' penitenti imposte da Sacerdoti ministri del Sacramento. Alla integrità del Sacramento appartiene quella soddisfazione; e mentre Noi in forza della potestà da Cristo conce-

Digitized by Google

per indulgentiam remittimus, nisi ut illi dumtaxat tanto fruantur beneficio, qui omnia impleverint, quibus, eodem Ecclesiam suam docente Christo, didicimus velle justitiae suae Deum per infinita ipsius Filii sui Redemptoris nostri merita satisfieri. Revocanda igitur vobis sunt in memoriam Poenitentiae ministris, verba illa S. Concilii Tridentini: debent Sacerdotes, quantum prudentia suggesserit, pro qualitate criminum, et poenitentium facultate, salutares, et convenientes satisfactiones injungere: *et quod docet Catechismus ejusdem S. Concilii, in irroganda scilicet satisfactionis poena nihil sibi suo arbitratu statuendum esse, sed omnia justitia, prudentia, et pietate dirigenda, qua ut regula peccata metiri videantur, et poenitentes suorum scelerum gravitatem agnoscant, operae pretium esse eis interdum significare, quae poenae quibusdam delictis ex veterum canonum praescripto, qui poenitentiales vocantur, costitutae sint; universaeque satisfactionis modum culpae ratione temperandum.*

duta venghiamo con l'indulgenza a rallentar per poco il rigore della pena dovuta a' peccati, non possiamo aver altro pensiero se non, che quei soltanto godano sì gran beneficio, che adempiranno tutte le cose, onde abbiamo appreso dall' insegnamento che lo stesso Cristo dà alla sua Chiesa, voler Dio che alla giustizia sua rendasi soddisfazione per mezzo degl' infiniti meriti del Figlio suo stesso e nostro Redentore. Voi dunque ministri della Penitenza, tener dovete in memoria quelle espressioni del S. Concilio di Trento: *debbono i Sacerdoti, per quanto avrà lor suggerito la prudenza, imporre soddisfazioni salutari e convenevoli, secondo la qualità delle colpe, e le forze de' penitenti*: e quegl' insegnamenti che dà il Catechismo del detto S. Concilio, cioè che nell' imporre la pena della soddisfazione niente debbono stabilire a talento loro, ma diriger tutto con giustizia, prudenza, e pietà, colla quale regola affinchè si veggano essi prender le misure de' peccati, e i penitenti conoscano il grave peso de' lor delitti, sarà pregio dell' opera, che spesso avvisino ad essi, quali pene sieno fissate per certi delitti dall' ordinamento de' canoni antichi chiamati peniten-

Quam in rem illud etiam hoc praesertim tempore misericordiae, et remissionis opportune admonebuntur Sacerdotes, quod ait Doctor Angelicus: Melius est quod Sacerdos poenitenti indicet, quanta poenitentia esset sibi pro peccatis injungenda, et injungat nihilominus aliquid, quod poenitens tolerabiliter ferat. *Quod ipsum antea docuerat Chrysostomus :* Si nulla ex parte (*inquit*) parcere volens debitam adhibueris sectionem, fiet saepe, ut animum ille doloris impatientia despondens, atque adeo omnia simul detrectans cum pharmacum, tum vinculum, se ipse praecipitem ferat, contrito jugo, et confracto laqueo. Equidem complures recensere possim, quos constat in extrema mala adactos non ob aliud, nisi quod digna ab eis poena, et quae peccatis perpetratis par esset, exigeretur.

Huc vero cum pertineat saluberrima haec, quae nobis divinitus facta est, potestas merita Dei et Hominis Christi Domini, et Sanctorum ejus dispensandi, ut partibus omnibus

ziali; e che a norma della colpa temperar si deve la misura della soddisfazione.

Per lo che in questo tempo specialmente di misericordia e perdono sarà comodamente dato a' sacerdoti l' avviso del Dottore Angelico: *meglio è che il sacerdote faccia noto al penitente, di che gran penitenza dovrebbe egli esser caricato pe' suoi peccati, e che intanto gl' imponga alcun peso, a cui possa il penitente reggere con costanza.* Lo stesso avea prima insegnato il Crisostomo: *se tu* (dice egli) *non volendo in alcuna parte perdonare, userai del dovuto taglio, accaderà spesso che quello perdendosi di animo a non soffrire il dolore, e rifiutando ancora tutte le cose insieme, sì il medicamento che il laccio, se ne vada al precipizio, spezzato il gioco, e sotto il laccio. Potrei in vero numerare moltissimi, che sappiamo ridotti agli ultimi mali non per altro, se non perchè si voleva che pagassero una pena degna e proporzionata a' peccati commessi.*

Ma però questa salutevole potestà a Noi concessa da Dio, di compartire i meriti di Cristo Signor Dio ed Uomo, e de' suoi Santi, essendo a questo diretta, che dopo riempite tutte le

Digitized by Google

impletis Sacramenti Poenitentiae, quidquid poenae adhuc sibi luendum supersit peccatorum, supplere Fideles possint; date operam, ut intelligant, qua ratione, quo ordine, qua pietate, quae ad id injuncta fuerint, sint exsequenda. Discant supplicationes hasce, quae ad certas sacras aedes faciendae praescribuntur, instar esse quoddam stationum illarum, quae priscis Ecclesiae temporibus fieri solebant, cum mos fuit fidelium, ut certis diebus includerent se in sacris aedibus, ibique jejuni orantesque, et annos suos recogitantes in amaritudine animae suae usque ad vesperam perseverarent.

parti del Sacramento della Penitenza possano i fedeli supplire a qualunque pena de' peccati resta ancor a pagarsi da essi; ponete opera e pensiero che comprendano in qual modo e ordine, e con qual pietà eseguir debbano tutte le cose che a questo fine saranno state imposte. Imparino da Voi, che queste supplicazioni le quali si prescrivono a fare in alcune Chiese, sono a guisa di quelle stazioni che solevano farsi negli antichi tempi della Chiesa, quando fu costumanza de' fedeli il racchiudersi per giorni stabiliti ne' sacri luoghi, e quivi restarsi fino alla sera nel digiuno, nella orazione, e nel ripensare agli anni loro nell'amarezza del loro cuore.

Quod si nunc temporis Ecclesia tanto minus requirit a filiis suis ad hoc etiam, ut plenariam consequi indulgentiam possint, id non ita sane est interpretandum, quasi minorem existimet nunc, quam antea, debere nos Deo compensationem pro peccatis; sed dum laboriosa opera mitigat misericordia, quantum de asperitate remittit exterioris satisfactionis, tantum conari vult homines, ut intensioris vi contritionis, piique ardore studii exsequendorum, quae imperaverit, operum interiori profectui afferant animorum.

Che se ne' tempi nostri la Chiesa ricerca molto meno da' figli suoi, anche perchè ottener possano l'indulgenza plenaria, non debbe questo intendersi nel senso, che ella pensi esser noi pe' peccati nostri oggi debitori a Dio d'un compenso minore di quello di prima, ma che mentre con la misericordia alleggerisce le travagliose opere, per quanto ella rimette del rigore della penitenza esterna, vuole che i Fedeli procurino metterne altrettanto all'interno profitto degli animi col mezzo d'una contrizione più forte, e col fer-

Digitized by Google

Atque ad hoc illud refertur, quod inter injuncta opera Sanctissimae Eucaristiae perceptio numeretur, qua, cum ipse in ea fons coelestium omnium charismatum, ac donorum Christus Dominus contineatur, nulla profecto efficacior res est ad ignem excitandum perfectae caritatis : ex quo liquet quantopere in eam curam incumbendum Vobis sit, ut fidelis populus tanti Sacramenti vim et naturam doceatur, et optime affecto ac praeparato animo ad illud accedat.

Habetis, Venerabiles Fratres, quae velimus potissimum, quod ad sacrum pertinet Jubilaeum, fideles populos praemoneri. Freti studio vestro salutis commissarum Vobis animarum non modo Vos confidimus operam daturos, ut omnes ea studiose peragendo, quae indicavimus, plenariam, quam omnibus de inaestimabili Ecclesiae thesauro offerimus, consequantur indulgentiam; sed ita consequantur, ut ejus fructus etiam in posterum permaneat. Eo enim pro sollicitudine nostra omnium Ecclesiarum spectant vota nostra,

vore d' un pio impegno d' eseguire le opere, ch' ella avrà comandate.

Ed a questa ha riguardo quell' altra verità, che tra le opere imposte vien numerata la comunione della Santissima Eucaristia, della quale, perchè in essa contiensi l' istesso fonte di tutte le celesti grazie e doni, Cristo Signore, non può certamente esservi altra cosa più efficace a risvegliare il fuoco della perfetta carità; onde chiaro si mostra con quanta gran cura dovete voi badare a questo che della forza e natura di tanto Sacramento sia istruito il popolo fedele, e a quello si accosti con animo penetrato da ottimi sentimenti, e ben apparecchiato.

Ed ecco, Venerabili Fratelli, le cose, che vogliamo sieno anticipatamente avvisate ai popoli fedeli soprattutto per riguardo al Sacro Giubbileo. Fidati al vostro zelo per la salute dell' anime a voi assegnate confidiamo non solo che ponghiate opera e pensiero, che tutti compiendo esattamente le parti, che abbiam dinotate, abbian ad ottenere la indulgenza plenaria, che a tutti offeriamo dall' inestimabil tesoro della Chiesa; ma la ottengano in modo che anche nel tempo avvenire abbia a durare il frutto di essa. Dappoichè men-

Digitized by Google

dum beneficium hujusmodi ad universos orbis Catholicos extendimus, ut omnis, si fieri potest, corruptela a moribus Christiani populi in perpetuum removeatur. In vestro quique grege, quae potissimum vitia dominentur, probe nostis. In ea igitur radicitus evellenda toto animo incumbere nunquam zeli vestri pastoralis desistat industria. Immane illud flagitium contumeliose in Deum loquendi quis credidisset fieri unquam posse, ut audiretur inter Christianos? Atqui tamen nulla jam pene regio est, in qua non temere juretur, ac sanctum et terribile nomen Domini usurpetur irreverenter, atque adeo non desint (horrescimus cogitantes, pudetque dicere), qui ei, quem Angeli glorificant, non vereantur maledicere. In hujusmodi impietatem, qua nulla major Divinae Majestati afferri potest injuria, exardeseat zelus vester, summaque ope invehatur, inquirat, animadvertat.

tre Noi estendiamo un tal beficio a tutti i Cattolici della terra, i nostri voti per la cura che abbiamo di tutte le Chiese, a questo son rivolti, che per quanto può farsi si allontani per sempre ogni corruttela da' costumi del popolo Cristiano. Ciascun di voi ben conosce quali vizii tra gli altri nel proprio gregge predominino. Dunque a sveller questi dalla radice non cessi mai di attendere con tutto l' animo il pensiero del vostro zelo pastorale. Quell' empio delitto di proferire ingiurie contro Dio, chi avrebbe creduto poter darsi che quello si udisse in mezzo a' cristiani? E pure già non vi ha quasi alcun paese, dove non si giuri con temerità, dove con irriverenza non si usurpi il Santo e terribile Nome del Signore, dove neppur mancano (sentiamo orrore a pensarvi, vergogna a dirlo) coloro che non han timore di maledire quel Dio, a cui gli Angeli danno gloria. Contro cotanta empietà, della quale maggior oltraggio non può recarsi alla Divina Maestà, s' infiammi pure il vostro zelo, e all' ultimo grado faccia le invettive, le ricerche, gli avvisi, e i castighi.

Vestrum potissimum est decorem diligere domus Dei: at illud maxime curae Vobis esse

Vostro obbligo sopra tutto è amare il decoro della casa di Dio: ma questo debbe esservi

Digitized by Google

debet, ne illa adeuntium cultu habituque minus decente, aut quavis irreligiositate violetur, quibus sane nihil eam magis dedecorat; neve unquam excidant fidelibus monita illa Christi Domini, Domus mea domus orationis est, *et*, zelus domus tuae comedit me.

Meminerint admoniti per Vos populi praeceptum, quod ipse Dominus imposuit verbis illis: memento, ut Sabbata sanctifices, *et horrendam illam in violatores sententiam*: Sabbata mea violaverunt vehementer:- dixi ergo ut effunderem furorem meum super eos, et consumerem eos: *in quo tamen tanta est multorum perversitas, ut vel non dubitent servilia exercere, vel quae immunitas ab hujusmodi operibus ad vacandum Deo praecepta est, ea ipsi ad vacandum Diabolo abutantur: ita se diebus festis ad comissationes, ad ebrietatem, ad libidinem, ad omnia Diaboli opera projiciunt. Tollatur in perpetuum, quoad per Vos fieri poterit, scandalum hujusmodi, succedatque illi orandi studium, audiendique verbi Domini, neque modo pie assistendo augustissimo Missae sacrificio, sed ipso sumendo Christi Cor-*

moltissimo a cuore, che non resti violata da modi e vestimenti men che convenienti di quei che vi entrano nè da alcun segno di poco o niun culto, de' quali affronti non vi è per vero maggior offesa a quella; dovete pur curare che da' fedeli non si partino mai gli avvisi di Cristo: *la mia casa è casa di orazione*; e quell' altro, *lo zelo della casa tua mi ha consunto.*

Si ricorderanno i popoli istruiti da Voi il precetto, che impose il Signore istesso con quei detti: *ti ricorda di santificare le feste*; e quella sentenza orribile contro i violatori di esso: *hanno profanate le mie feste; ho stabilito io dunque di spargere il mio furore sopra di essi, e consumarli:* In questo però sì grande è l' iniquità di molti, che o non hanno dubbio alcuno di esercitare opere servili, o di quella esenzione da siffatte opere ch' è stata ordinata per attendere a servire Dio, di quella fanno essi il più reo uso per servire al demonio: così ne' giorni di festa si danno in preda alle gozzoviglie, all' ubriachezza, alla libidine, a tutte le opere del Demonio. Per sempre dunque si tolga il più che Voi potrete, si tolga uno scandalo di questa sorta; venga in suo luogo l' amore di far preghiera, e

Digitized by Google

pore; saluberrima sacrificii ipsius participatio.

di ascoltare la parola del Signore, e di partecipar salutevolmente dell' augustissimo sacrificio della Messa, non solo con assister ad esso con pietà e religione, ma col ricevere anche l' istesso Corpo del Signore.

Quid vero de Ecclesiae praeceptis, quid nominatim de abstinentiae, ac jejunii observantia dicemus? Quotus enim jam quisque est, qui praeceptum illud praesertim vel, ut par est, curet, vel etiam non omnino contemnat? In hoc etiam intelligitis, quam necesse sit, Vos, animum intendere, ut cognoscant Fideles quo praecepta Ecclesiae pertineant, quantaque tantae parentis auctoritatem veneratione prosequi debeant, de qua sponsus ipse ejus Christus pronuntiavit : si quis Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, et publicanus.

Che diremo poi de' precetti della Chiesa, e che, in particolare, della osservanza del precetto dell' astinenza e del digiuno? Imperciocchè dove già trovasi alcuno che, o abbia a cuore come debbasi, quel precetto specialmente, o pure non lo disprezi del tutto? Su questo ancor comprendete quanto sia necessario che Voi diate opera, e pensiero, onde conoscano i Fedeli dove giungano i precetti della Chiesa, e con quale e quanto rispetto debbano essi seguire l' autorità di sì gran Madre, di cui ha profferito così lo stesso Sposo Gesù Cristo : *se taluno non udirà la Chiesa, sia da te riputato come etnico e publicano.*

Omnis quidem aetas curas vestras sibi vindicat, sed ea potissimum, ex qua futurus pendet Ecclesiae status, et humanae societatis, quamque ideo conjurata in utriusque perniciem omni ope ad suas partes adducere conatur impietas. Educationis ejus, ac disciplinae vel negligentiam, vel perversitatem inde magna ex parte repeten-

Già ogni tempo tira a se le vostre cure, quello però in particolare, dal quale dipende il futuro stato della Chiesa, e della società umana, e che perciò l' empietà congiurata al danno di queste due con ogni sforzo e raggiro cerca di menarlo alle parti sue. Già conoscete a fondo che a questo si vuole in gran parte riferire la negligenza, o

Digitized by Google

dam esse probe cognoscitis, ac nobiscum deploratis, quod jam homines Matrimonii sanctitatis, et officiorum cepisse videatur oblivio; adeo crebro contractus, ut vocant, civilis, qui tot in regionibus usurpatur, occasione, sanctissimae Sacramenti illius leges violantur, quod, Paulo Apostolo auctore, magnum est in Christo, et in Ecclesia; *adeo invaluit iniquissima illa inter catholicos, et haereticos conjuges conventio, ut vel tota proles patris, vel mascula patris, feminea matris religionem sequatur. Videtis igitur quanta Vobis suscipienda sit sollicitudo, ut fideles catholicam de Sacramento illo teneant doctrinam, et adparendum adducantur Ecclesiae legibus, funestaque illa Christianae educationis pernicies, quantum eniti hortatu et auctoritate possitis, a Christiano populo amoveatur: generatim vero ut catholicis moribus, atque institutis imbuantur adolescentes, et eisdem ipsis instando, et parentibus, et praeceptoribus, contendite; praesertim vero ut caveant a seductoribus, ut adeo propagatam miserrima temporum conditione opinionum, sententiarumque pravitatem, et, unde teterrima malorum omnium seges orta est, libros religioni, moribus, quieti publicae infestos*

pur la malvagità dell' educazione e della disciplina degli empii, già con noi gemendo vi dolete, che già sembra aver gli uomini dimenticata la santità e i doveri del matrimonio; così di frequente per occasione del contratto, che dicono civile, e che si usa in tanti paesi, son violate le santissime leggi di quel sacramento, che per insegnamento di Paolo Apostolo, *grande è in Cristo e nella Chiesa*; tanto è invalsa quella iniquissima convenzione tra conjugi cattolici ed eretici, che o tutta la prole segua la religione del padre, o i maschi quella del padre, le femmine quella della madre. Già vedete quanto zelo e attenzione usar dobbiate, perchè serbino i Fedeli la dottrina cattolica intorno a quel Sacramento, e che si rendano inchinevoli ad ubbidire alle leggi della Chiesa, e che dal popolo Cristiano si allontani, quanto potete procurare e sforzarvi colla esortazione, e con l' autorità, si allontani quella funesta rovina della educazione cristiana. In generale poi fate ogni sforzo onde ne' costumi, ed insegnamenti cattolici sieno formati i giovanetti, sorvegliando su di essi stessi, su' genitori, e su' maestri; ma sopra tutto che si guardino da seduttori, che detesti-

Digitized by Google

perhorrescant. Quae ut pestis prohibeatur a fideli populo, eum identidem admonendum curate, quam juste ac salubriter, et a Praedecessoribus nostris, et a Christianis Principibus cautum sit, ne libri hujusmodi retineantur, nullamque ea in re nimiam vigilantiam, curamque existimate. Omnis autem aetatis, sexus, conditionis mortalibus consultum fuerit, si salutari pabulo assidue nutriantur verbi Domini, si frequens foveatur usus Sacramentorum, si pii coetus, quibus utrumque sit in primis propositum, vel provehantur quicumque sint, vel novi etiam instituantur.

Sed ad haec efficienda adjutoribus Vobis opus est, quos vocavit Dominus operarios in vineam suam. Quare admonete eos assidue, quam non ipsis liceat esse otiosis, quamque necesse sit, ut operam suam conferant ad mores populi mode-

no la corruttela di opinioni e di sentimenti propagata cotanto per la funesta condizione de' tempi, e che abbiano in orrore i libri nemici alla religione, ai costumi, alla quiete pubblica, da' quali libri è sorto il campo orrendissimo di tutti i mali. La qual pestilenza affinchè sia tolta dal popolo fedele, procurate ammonirlo spesso spesso con quanto giusto ed utile consiglio da' nostri Antecessori, e da' Principi Cristiani si è dato provvedimento che non sien rattenuti cosiffatti libri, e perciò su questo affare non istimate soverchia alcuna vigilanza, e cura. Sarà poi ben provvisto a tutti gli uomini d' ogni età, sesso, e condizione, se verranno continuamente nutriti del pascolo salutare della parola del Signore, se sia promosso l' uso frequente de' Sacramenti, se sieno o portate avanti, qualunque esse sono, o formate ancor di nuovo le pie congregazioni, che abbiano a cuore più di tutto questi due proponimenti.

A compier però queste cose abbisognate Voi di coadjutori, che il Signore ha chiamati operai nella sua vigna. Continuamente adunque gli avviserete quanto disconvenga ad essi restarsi oziosi, e quanto sia necessario che pongano la lor fatica

Digitized by Google

-*randos. Inquirite sedulo in eorum vitam, sermones, convictus, consuetudines*: manus enim sordida (*ut ait S. Gregorius M.*) aliam non lavat, et oculus plenus pulvere maculam non considerat; ita mundus debet esse qui vult aliena corrigere. *Ad cultus praeterea eorum exterioris gravitatem ac modestiam diligenter attendite. Ut autem docendis Fidelibus, et ecclesiasticis ministeriis recte riteque obeundis sint idonei, ne sitis experimento contenti, quod dederint antequam Ordinibus initiarentur; sed curate ut initiati nunquam desinant in rerum sacrarum studiis impigre se exercere. Quo spectat, quod Concilium Romanum habitum a Benedicto XIII, anno Jubilaei* 1725 *de congregationibus decrevit Ecclesiasticorum* semel in unaquaque hebdomada habendis, in quibus alternatim, et rituum, et conscientiae casus proponantur, discutiantur, et practice exerceantur; *quodque proinde Vobis majorem in modum volumus commendatum.*

Ceteris vero Ecclesiasticis eos

a regolare i costumi de' popoli. Fate accorte ricerche su la lor vita, sul parlare, le conversazioni, le dimestichezze; *poichè* (al dir di S. Gregorio Magno) *una mano bruttata non lava l'altra; nè un occhio pieno di polvere giunge a veder la macchia, perciò debbe esser mondo e puro chi vuol correggere gli altrui difetti.* Guardate dippiù con attenzione alla sodezza e modestia del loro esterno portamento. Affinchè poi riescano idonei ad ammaestrare i Fedeli, ed a fornire gli Ecclesiastici ministeri secondo la retta ragione, e i riti, non vi contentate di quell' esperimento che avranno dato prima di ricevere gli ordini; ma ponete cura che non cessino mai gli ordinati di esercitarsi rigorosamente negli studii delle cose sacre. A questo mira ciò che il Concilio Romano tenuto da Benedetto XIII nell'anno del Giubileo 1725 decretò su le congregazioni degli Ecclesiastici; *da radunarsi una volta in ogni settimana, nelle quali a vicenda sien proposti, sieno messi ad esame, e sieno ridotti ad esercizio pratico i casi di rito, e di coscienza.* Questo perciò a Voi nella maggior maniera raccomandiamo.

Fra gli altri Ecclesiastici poi

Digitized by Google

aequum est in omnibus excellere, qui excellunt in dignitate. Eorum idcirco a Vobis ratio est habenda diligenter, ut nihil in eis reprehendendum populus animadvertat, quos maxime intuetur; sed ita vobiscum consilio atque opera conspirent in opus ministerii, in aedificationem Corporis Christi, ut merito cum Concil. Trid. Ecclesiae Senatus dici possint. Parochorum praesertim curas et industriam acuite, ut ex praescripto ejusdem Sanctae Synodi plebem per se incessanter instruant, et Sacramentis reficiant, quotidianas pro populo ad Deum preces et orationes effundant, et laudabili vitae et conversationis exemplo, virtutibus, et morum disciplina omnibus praeluceant, viamque salutis praemonstrent, *ceteris denique fungantur officiis, quae ibidem praescripta sunt.*

è ben giusto che in tutto sien distinti coloro che sono distinti per dignità. Perciò di essi dovete aver conto esatto e attento, onde non abbia il popolo a riprendere cosa alcuna in quei su i quali più che mai tien rivolto lo sguardo; ma in tal guisa, per consiglio, e per opera convengano con Voi all' esercizio del ministero, alla edificazione del Corpo di Cristo, che ben a ragione col Concilio di Trento chiamar si possono il Senato della Chiesa. Spiate addentro la cura e la fatica de' Parrochi soprattutto, affinchè secondo il prescritto del medesimo S. Sinodo, *essi stessi istruiscano il popolo incessantemente, e lo ristaurino co' sacramenti, e rivolgano a Dio preghiere ed orazioni giornaliere pel popolo, e con un lodevole esempio di vita e di usanze, con virtù, con disciplina di costumi dieno lume a tutti, e vadano a mostrar la via della salute*; che compiscano infine i restanti ufficj che ivi sono ordinati.

Seminarium custodite ut pupillam oculi, et quicumque in spem Ecclesiae adolescunt, Clericorum institutio summae Vobis curae sit, acriterque vigilate ne quis, nisi indole, virtute, scientia vere se vocatum praeseferat in sortem Domini, Sa-

Qual pupilla di occhio custodite il Seminario, e coloro che crescono alla speranza della Chiesa, e vi sia a somma cura la istruzione de' Cherici; mettete tutta la vigilanza e la fermezza perchè non riceva gli Ordini Sacri alcuno, se prima nella in-

Digitized by Google

eris Ordinibus initietur. Neque eo minus religiosarum familiarum observantiae prospicite facultatibus utentes, quae Vobis a S. Concilio Tridentino vel tanquam Ordinariis, vel tanquam Sedis Apostolicae delegatis tribuuntur. Scholas et collegia adolescentium crebro invisite ad venena prohibenda praesentis aevi corruptelarum, omniaque ad normam dirigenda sanctissimae disciplinae. Instate, ut Moniales quae Deo voverunt religiose praestent, et quas (*uti monet Concilium Romanum*) educandas ac formandas susceperint puellas convictrices, pie illas, et catholice instruant, incumbantque, ne ipsarum ornatus, et vestes puellis inter sponsas Christi versantibus disconveniant. *Quae de celebratione synodorum, quae de visitatione dioecesium praecipiuntur a Concilio Tridentino, partes ducite muneris vestri gravissimas. Ea ut praescriptis ab eo temporibus modoque religiose impleantur, Vobis etiam atque etiam commendamus. Inde enim et cognoscetis oves vestras, et quibus earum malis medendum sit, quibus commodis consulendum intelligetis. Omnium ordinum cura Vobis commissa est, sed praecipue pauperum, quibus ad evangelizandum se missum a Patre*

dole, nella virtù, nella scienza non mostri che veramente egli è chiamato nella sorte del Signore. Nè minor riguardo abbiate alle osservanze delle famiglie religiose, usando Voi di quelle facoltà, che dal S. Concilio di Trento si accordano a Voi o come Ordinarii, o come Delegati della Sede Apostolica. Andate a veder sovente le scuole e i collegi di giovinetti, per tener lontano il veleno delle corruttele del presente secolo, e per governare il tutto a norma della santissima disciplina. Insistete, perchè le Monache con tutta religione ed esattezza rendano a Dio i loro voti, *e* (come avvisa il Concilio Romano) *nelle massime pie, e cattoliche istruiscano le fanciulle convivali, che avran prese per educarle, e formarle; e stiano attente che gli ornamenti loro e le vesti non sieno sconvenevoli a fanciulle che convivono tra le spose di Cristo.* Abbiate per parti importantissime della vostra carica tutte quelle cose che dal Concilio di Trento sono stabilite sulla celebrazione de' sinodi, e su la visita delle diocesi. E a Voi vivamente lasciam raccomandato, che sieno quelle religiosamente adempite e ne' tempi segnati in esso e nel modo. Poichè quindi conoscerete

Digitized by Google

professus est Christus, *in quos adeo praeclara singularis praebuit argumenta voluntatis. Probe autem intelligitis*, *quam facile sit*, *ut*, *egestate impellente*, *omnem praesentis Dei beneficentiae fructum amittant. Bonis igitur Ecclesiae ita utimini, ut praeceptum Domini in exemplum impleatis*, quod superest date eleemosynam, *eaque fideliter praestetis*, *quae de bonorum illorum usu Episcopis praescribit Ecclesia*: *aditum habeant ad Vos facilem egentium gemitus*, *divitum opem*, *eleemosynae praecepto quam saepissime proposito*, *pro eis implorate*; *eosque ab omni oppressione*, *atque injuria pro virili parte defendite. Contra foeneratorum iniquitatem*, *qui*, *ut ait Catechis. Rom. miseram plebem compilant*, *et trucidant usuris*, *inter cetera vehementer invehatur zelus vester*, *quod malum adeo miseris hisce temporibus invaluit. Praesidium adversus nefarium illud rapinae genus positum erat in montibus frumentariis*, *ac pecuniariis*, *qui a piis hominibus excogitati*, *et a summis Pontificibus probati in universum orbem invecti fuerant. Eos quoque dolemus ab eorum rapacitate pluribus in locis sublatos*, *qui se assertores jactabant felicitatis populorum*.

le vostre pecore, ed avrete cognizione a quai mali di quelle si debba usar rimedio, con quai mezzi provvedimento. A Voi sta assegnata la cura di tutti gli ordini, ma in particolare de' poveri, a' quali per annunziare il Vangelo, ha confessato G. Cristo che fu egli mandato dal Padre, e sopra i quali fè vedere sì luminosi contrasegni di una singolar volontà. Voi ben conoscete quanto agevol cosa sia, che, agli urti del bisogno abbiano a perdere ogni frutto della presente beneficenza di Dio. De' beni della Chiesa adunque userete in modo, che adempiate il precetto, e l'esempio del Signore: *date per elemosina quel che è di avanzo*; e fidamente eseguiate le parti, che la Chiesa impone a' Vescovi su l' uso di quei beni: abbiano a Voi facile entrata i pianti de' poveri, e bisognosi, implorate per essi il soccorso de' ricchi, mostrando spessissimo a questi il precetto della limosina; guardate quelli, il più che potrete, da ogni oppressione ed ingiuria. Fra le altre cose si riempia d'un vivo infaticabil fuoco il vostro zelo contro l'iniquità degli usurai, che siccome avverte il Catechismo Romano, colle usure mettono a sacco, e a morte una misera plebe; e questo ma-

In iis igitur restituendis curas vestras impendite, et fideles de indulgentiis admonete, quae a Praedecessoribus nostris iis concessae sunt, qui ad opus adeo pium provehendum contulerint.

le tanto è invalso in questi miserabili tempi. Contro quella spietata sorta di rapina si era innalzato un riparo ne' monti di frumento e di danaro, che disegnati da uomini pietosi, e approvati da Sommi Pontefici si eran poi introdotti in tutto il mondo. Ci fa dolore che questi ancora in parecchi luoghi sono stati tolti dalla rapacità di coloro che si spacciavano i difensori della felicità de' popoli. A rimetterli in piedi adunque spendete le vostre cure, ed avvisate i fedeli delle indulgenze dagli Antecessori nostri accordate a quei che posta avranno fatiga e impegno a promuovere un' opera di tanta pietà.

Inter pauperes autem eos praesertim caritati vestrae commendamus, quorum egestati vel orbitas, vel aegritudo veluti cumulus accedit, ut domus utriusque sexus adolescentibus alendis educandisque, invalidis aegrisque recipiendis tum quod ad corpus remque familiarem pertinet, tum quod ad animum, quam diligentissime accurentur.

Tra i poveri poi con ispecial cura raccomandiamo alla carità vostra quegli, al bisogno de' quali si unisce come per colmo, la vedovanza, o la malsania; si abbia la più esatta diligenza per le case di nutrimento e di educazione ai giovani, e di ricezione agl' invalidi ed a' malati, tanto in quello che riguarda il corpo e la suppellettile, quanto in quello che riguarda l'animo.

Ne multa: pastores Vos estis ac magistri populorum. Vestrum idcirco est, VV. FF., non modo vigilare, ne quos crediti Vobis greges spiritualium bestiarum patiantur incursus, *sed eos*

Diremo tutto in poco: Voi siete i pastori, i maestri de' popoli. Vostro dovere è dunque, o Venerabili Fratelli, non solo lo star vigilanti che le greggi a Voi affidate *non abbiano a sof-*

coelestis doctrinae pabulo nutrire, monitis quidem, legibusque salutaribus, at exemplo potissimum; quo spectant quae et Vobis dicta sunt a Domino: vos estis lux mundi . . , sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in coelis est; *quod unum maxime valet tum ad movendos animos, tum ad obstruendum os loquentium iniqua, secundum illud Apostoli*: In omnibus te ipsum praebe exemplum bonorum operum, in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile, ut is, qui ex adverso est, vereatur nihil habens malum dicere de nobis. *Ita fiet, ut non modo quid agendum sit videant populi, sed ut agant reipsa, ac tanquam Apostoli, sic et Vos sal terrae sitis; hoc est, putore adempto peccatorum, qua semel imbuti per Vos fuerint homines, vitae, morumque intregritas diutissime incorrupta servetur. Haec sunt vota nostra, hoc freti virtute studiisque vestris, Deo adjuvante, confidimus consecuturos, ut erroribus, vitiisque profligatis, pietate corroborata, induant fideles, ut hortatur Apostolus*, sicut electi Dei sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patien-

ferire alcuna scorreria di spirituali belve, ma ancora il nutrire quelle col pascolo di celeste dottrina, con avvisi, cioè, e con leggi salutari, soprattutto però con l'esempio, dove son rivolte le parole a Voi ancora dette dal Signore: *voi siete la luce del mondo . . . , innanzi agli uomini risplenda la vostra luce talmente, che veggano le vostre buone operazioni, e rendano gloria a vostro Padre che è ne' cieli*; il quale avviso solo ha un grandissimo valore sì per muovere gli animi, sì per rinserrare la bocca di chi parla iniquità, secondo quel detto dell'Apostolo: *in tutte le cose ti farai vedere esempio di buone azioni, nella dottrina, nella integrità, nella sodezza, saggio in parlare, irreprensibile, affinchè colui che ci sta contro, sia preso da timore, e non abbia a dir punto di male sopra di noi*. Con questo modo avverrà che i popoli non pur veggano che cosa far si debba, ma che col fatto la pongano in pratica; e siccome gli Apostoli, così anche Voi siate il sale della terra, cioè a dire, che tolto via il puzzo de' peccati si serbi per lunghissimo tempo incorrotta e pura la integrità di vita e costumi, nella quale da Voi una volta furono educati quegli uo-

Digitized by Google

tiam supportantes invicem et donantes sibimetipsis, sicut et Dominus donavit nobis: super omnia autem caritatem habeant, quod est vinculum perfectionis; *quod scilicet Christianas omnes simul junctas secum fert; et conservat virtutes, atque hominem Deo conjungit, in quo tota hominis perfectio est. Hunc fructum sacri Jubilaei maximum ex Christi Jesu Dei ac Redemptoris nostri meritis, Sanctorumque omnium ut capere Vobis contingat laborum vestrorum; hujus ut Nos voti compotes faciat misericordiarum Pater, et Deus totius consolationis per eumdem Filium suum Redemptorem nostrum, cujus eadem fuit precatio cum ait* : rogo, Pater, ut unum sint, sicut et nos, *quanta possumus animi contentione obsecrantes, Apostolicam Benedictionem Vobis, et commissis curae vestrae gregibus peramanter impertimur.*

mini. Son questi i nostri voti, e fidati alla virtù, agli studi vostri, con l'ajuto di Dio abbiam fiducia di conseguire i desiderii nostri, che sterminati gli errori e i vizii, ristaurata la pietà, come l'Apostolo esorta, *prendano i fedeli, come eletti di Dio, santi e diletti, le viscere di misericordia, la benignità, l'umiltà, la modestia, la sofferenza, e a vicenda si soffrano, e donino a se stessi, come il Signore ha donato a noi se stesso: sopra tutto poi abbiano quella carità che è il legame della perfezione*; perchè tutte con se porta unite e strette le virtù Cristiane, e le conserva, e congiunge l'uomo a Dio, nel che tutta consiste la perfezione dell'uomo. Perchè a Voi riesca raccoglier in premio delle fatighe vostre questo grandissimo frutto del Santo Giubbileo da' meriti di Gesù Cristo nostro Dio e Redentore, e de' Santi tutti; perchè questo nostro voto ci esaudisca il Padre delle misericordie, e lo Dio di tutta la consolazione per mezzo del medesimo Figliuol suo nostro Redentore, di cui fu una stessa preghiera quando disse: *ti prego, o Padre, che sieno una cosa sola, siccome anche noi*, lo preghiamo con tutto quanto lo sforzo dello spirito che possiamo,

e con tutto l'amore a Voi e alle greggi affidate alla cura vostra doniamo l' Apostolica Benedizione.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Octavo Kal. Januar. Anno Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo vigesimo quinto, Pontificatus Nostri Anno Tertio.

Dato in Roma, appresso S. Pietro ai 25 Dicembre l'Anno MDCCCXXV della Incarnazione del Signore, Anno III del nostro Pontificato.

VI. *Real Decreto per la prorogazione della formazione de' quadri de' debitori del patrimonio regolare in rendite costituite.*

Napoli, 2 Gennajo 1826.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto il real decreto de' 28 di giugno 1824 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura che appartengono al patrimonio regolare, e che il demanio omise d' includere ne' quadri pubblicati per effetto del real decreto de' 30 di gennajo 1817;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Accordiamo un nuovo termine di un anno, da decorrere dal dì della pubblicazione del presente decreto, per la formazione e per l' invio da farsi dagli amministratori del patrimonio regolare alle rispettive amministrazioni diocesane de' quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti all' enunciato patrimonio. Nel periodo del detto nuovo termine le amministrazioni diocesane cureranno di far pervenire i suddetti quadri agl'Intendenti delle rispettive provincie, per disporsene da' medesimi la pub-

Digitized by Google

blicazione, a' termini del real decreto de' 28 di giugno 1824.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici

Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri

Firmato, DE' MEDICI.

VII. *MINISTERIALE relativa al precedente Real Decreto.*

Napoli, 1 Febbrajo 1826.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Con Real Decreto del dì 2 del prossimo passato Gennajo S. M. si è degnata di accordare un nuovo termine di un anno, da decorrere dal dì della pubblicazione del suddetto decreto per la formazione, e per l' invio da farsi dagli Amministratori del patrimonio regolare alle rispettive Amministrazioni Diocesane, de' quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti all' enunciato patrimonio.

Rimetto a cotesta Amministrazione Diocesana copia conforme del suddetto Real decreto, per lo corrispondente adempimento di sua parte.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

Digitized by Google

VIII. *Real Decreto che risguarda i creditori de' corpi morali designati nel decreto de' 7 marzo 1811, e determina in quali casi sia opponibile il difetto di liquidazione.*

Napoli, 18 Gennajo 1826.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto il decreto de' 7 Marzo 1811, col quale fu prescritto che i creditori delle Corporazioni Religiose non soppresse, come altresì de' Vescovati, Cure, e Beneficj vacanti, o non vacanti, e i di cui beni dovevano passare sotto l' amministrazione del Monte frumentario in caso di vacanza, dovessero presentare i loro titoli alla Commissione di liquidazione del debito pubblico entro il termine di quattro mesi, a contare dalla pubblicazione del suddetto decreto, sotto pena di perdere il loro dritto;

Informati, che molti de' creditori suddetti, quantunque non avessero adempito alla liquidazione de' loro crediti nel termine prescritto, pure non hanno cessato di reclamare presso le autorità giudiziarie, o amministrative la soddisfazione de' rispettivi crediti; e che la difforme interpetrazione de' principj, che dettarono il suddetto decreto de' 7 Marzo 1811, ha spesso menato a decisioni affatto opposte fra loro con pregiudizio della giustizia;

Volendo togliere in una tale materia la fluttuante giurisprudenza, e conciliare colle vedute della giustizia il rigore della legge;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue:

Art. 1. Il difetto di liquidazione sarà opponibile a tutt' i creditori de' Corpi morali designati nel decreto de' 7 Marzo 1811, a' quali durante l' occupazione militare furono tolti in tutto o in parte i loro fondi, ancorchè posteriormente fossero stati sopradotati. Lo stesso difetto però non potrà opporsi a creditori di que' tra i suddetti corpi morali, pe' quali restò in semplice progetto

Digitized by Google

l' aggregazione de' loro beni al Demanio, e che non soffrirono in tempo dell' occupazione militare alcuna diminuzione di fondi: ben' inteso, che quest' ultima classe di creditori non possa aver dritto agli arretrati, se non dall' epoca dell' ultimo Concordato colla S. Sede.

2. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici

Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato, DE' MEDICI.

IX. *MINISTERIALE relativa al precedente Real Decreto.*

Napoli, 22 Febbrajo 1826.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Con Real Decreto del dì 18 del prossimo passato Gennajo S. M. ha determinato in quali casi sia opponibile ai creditori dei corpi morali designati nel decreto de' 7 Marzo 1811 il difetto della liquidazione de' loro crediti prescritta dal decreto medesimo.

Rimetto a Lei copia conforme del suddetto Real Decreto per intelligenza sua, di cotesta Amministrazione Diocesana, e di chiunque altri convenga.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

Digitized by Google

X. *Real rescritto con cui si comunica una Bolla Pontificia di Papa Pio VII contro i Carbonari.*

A TUTTI GLI ORDINARJ.

La Maestà del Re Nostro Signore ha avuto luogo di osservare, che una delle maggiori grazie spirituali concedute dal Sommo Pontefice Leone XII colla Bolla della estensione del Santo Giubbileo, è quella dell'ampia assoluzione, che ciascun de' fedeli, confessando le sue colpe ad un Confessore scelto tra coloro approvati dall'Ordinario della rispettiva Diocesi, può riportare per questa volta dalle scomuniche e censure espressamente riserbate alla Santa Sede. Da siffatta osservazione è passata la Maestà Sua con paterna sollecitudine a porre mente alla Bolla del dì 19 Maggio 1751, colla quale Papa Benedetto XIV condannò, e proibì sotto pena di Scomunica riservata alla S. Sede, da incorrersi *ipso facto* le unioni de' Liberi Muratori, ed inoltre alle prescrizioni dell' altra Bolla del dì 13 di Settembre 1821 (già per ordine Sovrano ricevuta, pubblicata, ed in pieno vigore in tutto il Regno) colla quale il piissimo Pontefice Pio VII condannò e proibì la Setta detta de' *Carbonari*, o con altro qualsivoglia nome appellata, e qualunque sua unione, o diramazione, e fulminò di scomunica riservata alla S. Sede da incorrersi *ipso facto*, quei fedeli, che sventuratamente appartenessero a quella setta, o avessero in qualsivoglia modo relazioni colla stessa, o la favorissero, o non manifestassero coloro, che conoscessero di esservi ascritti, o infine leggessero, o ritenessero scritti, catechismi, o libri appartenenti alla medesima.

Sua Maestà è persuasa, che gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli altri Ordinarj, ai quali è da Dio imposta gelosa cura delle anime, e per dovere del loro Sagro Ministero, e per adempimento degli Ordini Sovrani, che furono loro partecipati con circolare del dì 29 dello stesso mese di Settembre 1821 non abbian cessato mai di vegliare, perchè i loro diocesani avessero piena conoscenza delle pene fulminate dalla indicata Bolla di Papa Pio VII contro coloro, che fossero macchiati dei reati nella medesima espressi. Ed è parimenti persuasa la Maestà Sua, che gli Ordinarj medesimi sieno ora più che mai da se stessi solleciti, ed

Digitized by Google

intenti a spegnere interamente i germi del funesto contagio, cagione tristissima d'innumerevoli calamità, ed a conciliare colla Chiesa tutti i traviati. Pure crederebbe Sua Maestà mancare agli alti doveri, che l'Altissimo ai Re impone, ove nei correnti giorni salutari del Santo Giubbileo non si rivolgesse ai Pastori di tutte le Chiese del Regno per animare semprepiù la carità loro, e muovere il loro zelo a compiere l'opera ardentemente desiderata dell'abjura universale di così lagrimevoli errori.

A tale oggetto la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato del dì 6 del corrente mese ha ordinato, che i suddetti Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj, così di questa, che dell'altra parte de' suoi Reali Dominj dieno esatto conto di ciò, che da loro siesi praticato, e si pratichi nelle rispettive Diocesi, per l'osservanza delle prescrizioni apostoliche contenute nella mentovata Bolla di Pio VII, e per la esecuzione delle Sovrane disposizioni comunicate ad essi Ordinarj colla indicata circolare del dì 29 Settembre 1821, le quali disposizioni il Re dichiara, che sono, e che debbono essere sempre nel loro pieno vigore. Mi ha inoltre Sua Maestà imposto d'inviare ai medesimi Ordinarj nuove copie di quella Bolla Pontificia, e di manifestar loro esser suo Sovrano volere, che nelle Parrocchie, e nelle altre Chiese più frequentate di tutte le Diocesi resti sempre affisso un esemplare della medesima Bolla; e che i Parrochi, ed altri Ecclesiastici distinti spieghino al popolo minutamente il tenore delle apostoliche prescrizioni. Facendo di ciò parola nei sermoni quotidiani, e soprattutto nella Messa solenne delle domeniche, debbono i Ministri dell' Altare muovere ora i fedeli ad affrettarsi di profittare della singolare grazia del Santo Giubbileo, per l'assoluzione delle scomuniche riservate alla Santa Sede, nelle quali per gli enunciati reati di setta si trovassero incorsi. V. S. Illustrissima, e Reverendissima, è incaricata di vegliare per la pronta, ed esatta esecuzione de' Sovrani comandi, e di render conto a questo Ministero di Stato di quegli Ecclesiastici, che si mostrassero poco solleciti della parte loro commessa.

La pietà del Re nostro Signore mira a serbare intatto il deposito della Fede, a ristabilire la purità de' costumi, a fermare la prosperità pubblica sulla pietra solida della nostra Santa Religione. Secondando le paterne intenzioni di Sua Maestà, Ella

Digitized by Google

seguirà la norma, che le auguste funzioni dell' Episcopato prescrivono, ed avrà occasione di porre in opera estesamente quello spirito di zelo, e di carità, che onora il Sacerdozio, e che la Chiesa esige, ed attende da' suoi Ministri.

Nel Real Nome partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima, e Reverendissima per l' adempimento della sua parte, acchiudendole un numero di copie della Bolla sopraccennata (1). Napoli, 22 Marzo 1826.

Il Marchese Tommasi.

XI. *Real rescritto risguardante l' Enciclica del Santo Padre per la riedificazione della Basilica di S. Paolo in Roma.*

A tutti gli Ordinarj.

Essendo pervenuta a notizia di Sua Maestà l' Enciclica del Santo Padre a tutt' i Prelati Cattolici, tendente ad ottenersi de' soccorsi da' fedeli per la riedificazione della incendiata Basilica di S. Paolo in Roma; ha giudicato la M. S. far di sua parte per una tale pia opera un dono di scudi quattromila, che ha fatto pervenire in Roma per mezzo del suo Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede. Indi la prefata M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 6 del corrente mese si è degnata permettere, che gli Arcivescovi, Vescovi ed altri Ordinarj de' suoi Reali Dominj pubblichino nelle rispettive Diocesi, e diano esecuzione all' Enciclica suddetta, a condizione che nella notificazione, ch' essi faranno ai loro Diocesani della Enciclica medesima, premesso quanto ciascuno di essi Ordinarj crederà proprio di esporre sul proposito dell' incendio della detta Basilica, debbano conchiudere nel seguente modo, ch' è stato adottato in altri Stati Cattolici, e ch' è l' unico, che la M. S. approva, cioè.

» A tal fine Noi ordiniamo, che da ora in poi i Parrochi,
» e Superiori delle Chiese della presente Città, e Diocesi, fino

---

(1) Tralasciamo di riportare la Bolla Pontificia di cui è parola nel presente Rescritto, e che incomincia *Ecclesiam a Jesu Christo ect.*, trovandosi la medesima inserita in quella qui appresso trascritta di Papa Leone XII, *contro le società segrete.*

Digitized by Google

» a nuovo nostro ordine, almeno la Domenica prima di ciascun » mese nel tempo della spiegazione del Vangelo raccomandino » con calore al popolo congregato la limosina per la fabbrica di » S. Paolo.

» Ciascun Parroco, o Superiore dovrà di volta in volta » portare le raccolte limosine, o spedirle per persona sicura al No- » stro Vicario Generale (o di quel soggetto, che deputerà il » Vicario Capitolare se la sede è vacante), il quale le riceverà, » e ne farà legale registro, per esser poi trasmesse in Roma pel » canale, che ci verrà indicato. Questo nostro ordine, oltre le » Parrocchie, comprende altresì le Chiese della presente Città, » nelle quali si annunzia regolarmente la Divina parola.

» Se poi vi fossero taluni tra i facoltosi fedeli, i quali amas- » sero meglio di spedire direttamente le di loro offerte, o al No- » stro Vicario Generale, o anche a Noi, saranno egualmente ri- » cevute, registrate, ed inviate da Noi a Sua Santità.

» Dopo ciò altro più non ci rimane a compimento di que- » sta Nostra lettera, che di eccitare tutti, e ciascun di voi a » porgere incessanti, e sempre più fervide preci al Padre delle » Misericordie e Dio di ogni consolazione, affinchè si degni di » esaudire i caldi voti, che Noi gli offeriamo con tutta l'effi- » cacia de' Nostri cuori per la lunghissima conservazione del Som- » mo Pontefice, che con tanto vantaggio di tutto il Popolo fe- » dele governa la Chiesa; e per la incolumità e perenne pro- » sperità delle LL. MM. il Re Francesco, e la Regina Maria » Elisabetta Nostri Augustissimi, ed Amatissimi Sovrani e di tut- » ta la Real Famiglia. Pregate per ultimo anche per Noi, F. A., » che con tutta l'effusion del cuore vi compartiamo la Pastorale » Benedizione.

» Sarà obbligo de' RR. Parrochi e Superiori delle Chiese di » leggere al Popolo la presente Nostra lettera, e la seguente En- » ciclica di Sua Santità il primo dì festivo, dopo che saranno a » ciascun di loro rispettivamente pervenute. »

Nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per l'adempimento di sua parte. Napoli, 22 Marzo 1826.

Il Marchese Tommasi.

Digitized by Google

XII. *Ministeriale per la risoluzione de' dubbi insorti sulla spesa dell' iscrizioni ipotecarie e della rinnovazione delle medesime.*

Napoli, 25 Marzo 1826.

AL VESCOVO DI CAPACCIO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Con rapporto del dì 11 Novembre del prossimo passato anno cotesta Amministrazione Diocesana propose risolversi su i dubbj, 1.° se possa essa esser tenuta ad anticipare le somme per le iscrizioni de' crediti de' Beneficj pieni, e rivalersene poi da' titolari rispettivi; 2.° chi debba pagare, se le iscrizioni, e rinnovazioni abbiano avuto luogo mentre il Beneficio era pieno, e ne scada poi il pagamento nel momento, in cui il Beneficio sia divenuto vacante; 3.° a carico di chi debba essere la spesa quando le iscrizioni, e rinnovazioni sieno state prese nella pienezza del Beneficio, e ne sia spirato il termine del pagamento nell' atto della vacanza.

Quanto al primo debbo dirle, che le Amministrazioni Diocesane sono nel dovere di anticipare le somme dei diritti fiscali, e del salario del Conservatore nelle iscrizioni a rinnovarsi, per indi ripetere gli uni, e l' altro da' titolari rispettivi.

Circa poi il secondo e terzo dubbio è il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze convenuto nelle mie idee, che cioè quando il termine del decennio per la rinnovazione delle iscrizioni sia spirato, mentre il Beneficio era pieno, il pagamento della spesa per la detta rinnovazione d' iscrizione debba essere a carico del titolare del rispettivo Beneficio.

Nel caso poi di essere spirato il termine sudetto nell' atto della vacanza del Beneficio, sarà allora tenuta l' Amministrazione Diocesana al pagamento della spesa indicata.

Lo partecipo a cotest' Amministrazione Diocesana perchè vi si conformi.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito.
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

XIII. *Circolare con cui si comunica il Real Rescritto per non esser condannate le Amministrazioni Diocesane a rifacimento di spese nel caso di opposizione presso le autorità giudiziarie a' quadri pubblicati, sino a che non si rendano parti contraddicenti.*

Napoli, 5 Aprile 1826.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia in data de' 29 del prossimo passato Marzo mi ha comunicato il seguente Real Rescritto.

» Il decreto de' 2 Maggio 1823 stabilì le forme, secondo » le quali dovessero rendersi esecutivi i titoli delle rendite costi- » tuite di ogni natura appartenenti a quelle Mense Vescovili, » Badie, e Beneficii che non trovavansi vacanti, allorchè ne fu- » rono dal Demanio pubblicati i quadri in esecuzione di ante- » rior decreto.

» Ha ora S. M. risoluto nel Consiglio di Stato Ordinario » del giorno 8 del cadente mese di Marzo, che nel caso di op- » posizione, che faccia presso le autorità giudiziarie il debitore » inscritto ne' quadri disegnati nel mentovato decreto de' 2 Mag- » gio, le Amministrazioni Diocesane non sieno condannate a ri- » facimento di spese sino a che non si rendano parti contraddicenti.

» Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risolu- » zione per l'uso conveniente, e la prevengo di averla altresì » comunicata al Ministro delle Finanze, ed ai procuratori del » Re presso i Tribunali Civili. »

Passo tutto ciò a notizia di cotesta Amministrazione Diocesana per sua intelligenza e regolamento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

XIV. *Ministeriale sull' impiego di capitali restituiti, di pertinenza de' Beneficj, in iscrizioni sul Gran Libro.*

Napoli, 19 Aprile 1826.

AL MINISTRO DELLE FINANZE.

L' Amministrazione Diocesana di Teramo mi ha riferito di essersi da cotesto Ministero sotto il dì 18 Marzo ultimo ordinato a quel Regio Procuratore di versare alla Cassa del Ricevitore Generale di Teramo la somma, che per conto de' due Capitali restituiti ai due Beneficj S. Giuseppe della Grotta e SS. Crocifisso, e SS. Pietro e Paolo impiegar deve il Sacerdote D. Gaspare Franchi titolare dei medesimi.

Ho l' onore di far osservare a V. E. che trattandosi del reimpiego dei capitali appartenenti a Beneficj dee necessariamente ottenersene la Sovrana approvazione; previo l' adempimento delle solennità, prescritte dai generali Sovrani stabilimenti. Per ora analogamente a ciò, che le scrissi in data dei 14 Gennajo scorso ha il divisato titolare Franchi implorato la suddetta approvazione per eseguire il succennato reimpiego in iscrizioni del Gran Libro; e la di lui supplica, previe le formalità prescritte da' regolamenti, dovrà essere rassegnata a S. M. per le Sovrane risoluzioni.

Tostochè la M. S. si sarà degnata di risolvere, mi farò un dovere di renderne consapevole V. E.

La prego intanto di dare al Regio Procuratore presso l' Amministrazione Diocesana le analoghe disposizioni, e di tenermene riscontrato.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

XV. *Circolare per la formazione, secondo l' aggiunto modello, della statistica de' sacerdoti ed altri ordinati* in sacris *di ciascuna diocesi.*

Napoli, 19 Aprile 1826.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ.

Occorrendo per uso del Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici di mio carico la statistica de' Sacerdoti, ed altri ordinati *in sacris* di ciascuna Diocesi, Lei avrà cura di formarla, per la parte riguardante cotesta Diocesi, colla maggiore esattezza, conformandosi al modello qui annesso, e me la rimetterà al più presto possibile, nella prevenzione che non dee indugiarsi oltre alla fine del prossimo entrante mese di Maggio ad inviare la statistica suddetta. Rimane inoltre Lei incaricata di farmi conoscere con distinzione allo spirare di ogni anno tutte le variazioni, che sieno avvenute nel corso del medesimo circa gli oggetti contenuti nella detta statistica, rimettendomene il corrispondente notamento.

Pel Consigliere Ministero di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XVI. *Real rescritto perchè l' Abate Perrelli non si opponga alla visita del Cardinale Arcivescovo di Napoli nella Chiesa Badiale di S. Maria a Cappella.*

AL CARDINALE ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

La Consulta de' Reali Dominj al di qua del Faro sovranamente incaricata di dar parere sulla visita, che V. Eminenza intende di eseguire della Chiesa Badiale di S. Maria a Cappella, ed alla quale il titolare D. Pietro Paolo Perrelli si è opposto,

Digitized by Google

assumendo di essere detta Chiesa soggetta alla S. Sede, *Nullius Dioecesis*, e quindi esente dalla giurisdizione dell' Ordinario, ha opinato che senza ragione ha l' Abate Perrelli mosso reclami contro tal visita; che V. Eminenza fino al 1818 poteva benissimo visitar tal Chiesa come Delegato della S. Sede, a tenore delle disposizioni del Sacro Concilio Tridentino, e che da quell' epoca in poi ha V. Eminenza potuto, e può visitarla *jure proprio*, in virtù della Bolla Pontificia di nuova circoscrizione delle Diocesi di questa parte dei Reali Dominj del dì 8 Agosto 1818, la quale Bolla forma legge in questo Regno, perchè sanzionata dalle due Potestà. — Avendo io nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 19 corrente mese in Portici rassegnato a S. M. tale affare, la M. S. ha ordinato, che l' Abate Perrelli non si opponga alla visita, che nella sua Chiesa Badiale di S. Maria a Cappella vuole V. Eminenza fare.

Il che nel Real Nome partecipo a V. Eminenza perchè le serva d' intelligenza, e per darne avviso al divisato Abate Perrelli per lo adempimento corrispondente. Napoli, 26 Aprile 1826.

Il Marchese Tommasi.

XVII. *Real Rescritto ordinante che nelle alienazioni de' beni delle corporazioni ecclesiastiche debbano le subaste sempre aver luogo prima di rassegnarsi l' affare per la sovrana approvazione.*

AL REGIO PROCURATORE DEL TRIBUNALE CIVILE DI BASILICATA, IN POTENZA.

Nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 17 del corrente mese ho fatto presente a S. M. che la Consulta de' Reali Dominj al di qua del faro, avendo proceduto all' esame della censuazione, che intende fare il Clero di Melfi di una sua bottega per l' annuo canone di duc. 30 netti a favore di D. Francesco di Ninno, e che fu omologato da cotesto Tribunale Civile con sentenza resa nel dì 29 Ottobre 1824; è stata di avviso di potersi accordare la Sovrana approvazione al detto contratto di censuazione, a condizione però, che il medesimo si soggetti allo sperimento delle subaste, e che quante volte in esito delle stesse

Digitized by Google

il detto Ninno restasse aggiudicatario della suddetta bottega, fosse tenuto anche D. Giuseppe Antonio Cautela d'intervenire nell'istrumento di censuazione, onde obbligare a nome suo il fondo che il Ninno ha offerto in evizione, e che nel ruolo fondiario vien portato sotto il nome di Cautela Giuseppe Antonio.

Ho rassegnato nel tempo stesso a S. M., che il Presidente della Consulta Generale nell'umiliare l'avviso della Consulta de' Reali Dominj ha fatto osservare, che in simiglianti casi è stato sempre solito di far precedere le subaste, sì per vedere se esse fossero regolarmente eseguite, sì per conoscere, se nello aggiudicatario incerto prima di compiersi tale sperimento, concorressero le condizioni necessarie ad assicurare, e garentire gl' interessi del corpo morale.

E la M. S. trovando saggia l'osservazione fatta dal Presidente della Consulta Generale si è degnata di ordinare, che per la censuazione tra il Clero di Melfi, e D. Francesco Ninno si eseguano le subaste, ed indi se ne manifesti il risultamento per le ulteriori Sovrane risoluzioni.

Ha inoltre la M. S. risoluto, che nei casi di qualsivoglia alienazione di beni appartenenti a Corporazioni Ecclesiastiche, a Benefizj, Badie, e Mense Vescovili, le subaste debbano sempre aver luogo prima di rassegnarsi l'affare alla M. S. per la sua Sovrana approvazione, e debbano eseguirsi presso i Tribunali civili sempre colla espressa riserva di non produrre verun effetto, se non allorchè vi accederà l'approvazione di S. M., qualora alla M. S. piacerà di accordarla.

Nel Real Nome partecipo a lei questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento, in quanto riguarda il caso particolare della censuazione disposta dal Clero di Melfi, nella prevenzione, che circa la regola generale prescritta da S. M., ne ho passato il corrispondente avviso al Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, per la norma da darsi a' Tribunali Civili. Napoli, 26 Aprile 1826.

Il Marchese Tommasi.

Digitized by Google

XVIII. *Real Rescritto con cui si comunica una nuova Bolla sulle Società segrete.*

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII.

Il Sommo Pontefice Leone XII con recente Bolla (copie della quale sono state direttamente rimesse a Sua Maestà il Re Signor Nostro per mezzo del suo Regio Ministro in Roma) rinnovando, e confermando le condanne da Clemente XII, da Benedetto XIV, e da Pio VII di gloriosa ricordazione fulminate contro le Società segrete già note, ha estesa la solenne scomunica riserbata alla S. Sede a tutte quelle Sette, e combriccole, che si tenessero ancora celate, o che potessero infelicemente sorgere in avvenire.

Ma in questi giorni per la Chiesa di universale indulgenza, volendo il Santo Padre mitigare il rigore delle pene canoniche, ha conceduto ampia facoltà di assolvere chiunque già macchiato di siffatti reati adempisse al Sacramento della penitenza nel corso di un anno dal dì della pubblicazione della mentovata Bolla, dispensando per questo solo periodo di tempo anche dall' obbligo di rivelare i complici, ed i fautori. E la Maestà del Re nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 18 del corrente mese si è degnata ordinare di mandarsi agli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj de' suoi Reali Dominj la nuova Bolla Pontificia in più esemplari colla versione italiana a fronte, perchè fatta così intelligibile ad ogni classe di persone, sia eseguita, e pubblicata con le norme prescritte dalle circolari del 29 Settembre 1821, e del 22 Marzo del corrente anno; resti affissa nelle Parrocchie, ed in tutte le Chiese più frequentate; e sia dai Parrochi, ed altri distinti Ecclesiastici spiegata ai fedeli nelle Messe solenni della Domenica, e nei sermoni quotidiani. Lo zelo per la purità della dottrina, e per la salute delle anime è il primo dovere dei Pastori della Chiesa. L' adempimento di questo dovere riceve oggi nuovo sprone dalla voce del Sommo Pontefice, e dalla pietà del Re giustamente sollecito della tranquillità della Chiesa, e della prosperità de' suoi sudditi. Io desidero, ch' Ella faccia conoscere a questo Ministero quegli Ecclesiastici, i quali non si mostreranno in questa circostanza premurosi di compiere l' officio loro commesso.

Digitized by Google

Nel Real Nome partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima e Reverendissima per l' adempimento della sua parte, e le acchiudo un numero di copie della Bolla indicata. Napoli, 29 Aprile 1826.

Il Marchese Tommasi.

XIX. *Bolla del Sommo Pontefice Leone XII colla quale si condannano le Sette segrete e clandestine.*

LEO EPISCOPUS

Servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Quo graviora mala Christi Dei, et Servatoris Nostri Gregi imminent, eo majorem sollicitudinem in iis arcendis adhibere debent Romani Pontifices, quibus in Beato Petro Apostolorum Principe illius pascendi, et regendi potestas, et cura commissa est. Pertinent enim ad eos, quippe qui in suprema Ecclesiae specula positi sint, longius prospicere insidias, quas Christiani Nominis hostes moliuntur ad Christi Ecclesiam (quod tamen nunquam assequentur) exterminandam, easque tum Fidelibus indicare, et aperire, ut ab iis caveant, tum auctoritate sua avertere, et amoliri. Gravissimum hoc munus sibi impositum intelligentes Romani Pontifices Praedecessores Nostri vigilias Bo-

LEONE VESCOVO

Servo de' servi di Dio a perpetua memoria della cosa.

Quanto più gravi sono i mali, che al gregge sovrastano di Gesù Cristo nostro Dio, e Salvatore, tanto è maggiore la sollecitudine, che nel rimoverli adoperar debbono i Romani Pontefici, cui nella persona di S. Pietro Principe degli Apostoli, è stata affidata la potestà, e la cura di pascerlo, e governarlo. Imperciocchè essendo stati essi collocati nella più alta specula della Chiesa, loro appartiene più da lungi scoprire le insidie che macchinano i nemici del Cristiano nome per distruggere la Chiesa di Cristo (la qual cosa però non otterranno giammai), ed indicarle non solo, ed aprirle ai fedeli perchè possan guardarsene, ma eziandio colla loro autorità allontanarle, e rispingerle.

Digitized by Google

ni Pastoris perpetuo vigilarunt, et adhortationibus, doctrinis, decretis, ipsaque anima data pro ovibus suis, sectas extremum Ecclesia exitium minitantes prohibendas, et penitus delendas curarunt. Nec ex Annalium Ecclesiasticorum vetustate tantum erui potest Pontificiae hujus sollicitudinis memoria. Quae Nostra, et Patrum Nostrorum aetate gesta sunt a Romanis Pontificibus, ut clandestinis hominum adversus Christum malignantium sectis se se objicerent, id perspicue evincunt. Ubi enim Clemens XII Praedecessor Noster vidit in dies invalescere, novamque firmitatem acquirere sectam dei Liberi Muratori, *sive* des Francs Macons, *sive aliter appellatam, quam non modo suspectam, verum etiam omnino Catholicae Ecclesiae inimicam multis argumentis certo noverat, eam damnavit luculenta Constitutione, cui initium* In Eminenti, *edita Quarto Kalendas Majas Anno* 1738, *cujus tenor is ist, qui subjicitur.*

» *Clemens Episcopus Servus*

Comprendendo i Romani Pontefici nostri Predecessori un tal gravissimo carico loro addossato, da buoni Pastori sempre vegghiarono, e colle esortazioni, colle istruzioni, coi Decreti, e colla vita medesima data per le loro pecorelle procurarono di proibire, ed estinguere affatto quelle sette che minacciavano l'estrema rovina della Chiesa. Nè solamente dagli antichi Ecclesiastici annali si può trarre la memoria di tal sollecitudine dai Pontefici addimostrata. Lo provano ancor chiaramente le cose, che sono state da' Romani Pontefici praticate a' tempi nostri, ed a quelli de' Nostri Padri per opporsi alle sette segrete di coloro che malignavano contro il Signore. Imperciocchè quando Clemente XII Nostro Predecessore si avvide, che di giorno in giorno prendeva vigore, ed acquistava una nuova fermezza la setta *de' liberi Muratori*, o *des Francs Maçons*, o come che sia appellata, la quale per molte incontrastabili pruove avea conosciuta sospetta non solo, ma ancora totalmente contraria alla Chiesa Cattolica, la condannò colla illustre Costituzione che incomincia *In eminenti* pubblicata ai 28 di Aprile dell'anno 1738 ch'è del tenore seguente.

» Clemente Vescovo Servo de'

Digitized by Google

Servorum Dei = Universis Christifidelibus salutem et Apostolicam Benedictionem = In eminenti Apostolatus specula, meritis licet imparibus, divina disponente clementia, constituti juxta creditum Nobis Pastoralis providentiae debitum jugi (quantum ex alto conceditur) sollicitudinis studio iis intendimus, per quae erroribus vitiisque aditu intercluso, Orthodoxae Religionis potissimum servetur integritas, atque ab Universo Catholico Orbe difficillimis hisce temporibus perturbationum pericula propellantur.

» *Sane vel ipso rumore publico nunciante, Nobis innotuit longe lateque progredi, atque in dies invalescere nonnullas Societates, Coetus, Conventus, Collectiones, Aggregationes, seu Conventicula vulgo* de' Liberi Muratori, *seu* Francs-Maçons, *alia quavis nomenclatura pro idiomatum varietate nuncupata, in quibus cujuscumque Religionis et Sectae homines affectata quadam contenti honestatis naturalis specie, arcto aeque ac impervio foedere secundum leges, et statuta sibi condita invicem consociantur, quaeque simul clam operantur tum districto ju-*

Servi di Dio = A tutt' i Cristiani Fedeli salute, ed Apostolica Benedizione = Costituiti Noi per disposizione della Divina Bontà nell' alta vedetta dell' Apostolato, quantunque nol meritiamo, per adempire all' obbligo a Noi imposto di provvedere al bene del gregge con assidua, e studiosa sollecitudine, per quanto possiamo col Divino favore, rivolgiamo le Nostre mire a quelle cose che sono valevoli, chiuso l' adito all' errore, ed al vizio, spezialmente a serbare la integrità della Nostra Religione Ortodossa, ed a rimuovere da tutto l' Orbe Cattolico in questi difficilissimi tempi ogni pericolo di perturbamento.

» Per verità è pervenuto a nostra notizia, annunziandolo ancora l' istessa fama già sparsa; che fanno progressi amplissimi, e dì per dì si rinforzano alcune società, ceti, adunanze, unioni, congreghe, o combriccole, comunemente dette *de' Liberi Muratori*, o *Francs-Maçons*, o con altro qualunque nome chiamate, secondo la varietà de' linguaggi, nelle quali degli uomini di qualsivoglia Religione, e Setta contenti di una certa affettata apparenza di onestà naturale, secondo le Leggi, e gli statuti lor proprj si legano insieme con un' alleanza stretta egual-

Digitized by Google

rejurando ad Sacra Biblia interposito, tum gravium poenarum exageratione inviolabili silentio obtegere adstringuntur.

mente, che segreta, e non solo con un rigoroso giuramento dato sulle Sacre Scritture, ma anche colle più esagerate minacce di gravi gastighi sono obbligati nascondere sotto inviolabil silenzio quel che di nascosto unitamente essi operano.

» *Verum cum ea sit sceleris natura, ut se ipsum prodat, et clamorem edat sui indicem, hinc Societates, seu Conventicula praedicta vehementem adeo fidelium mentibus suspicionem ingesserunt, ut iisdem Aggregationibus nomen dare apud prudentes et probos idem omnino sit, ac pravitatis et perversionis notam incurrere; nisi enim male agerent, tanto nequaquam odio lucem haberent. Qui quidem rumor eo usque percrebuit, ut plurimis Regionibus memoratae Societates per saeculi Potestates tanquam Regnorum securitati adversantes proscriptae, ac provide eliminatae jampridem extiterint.*

» Ma essendo tale l' indole del delitto, che discopre se stesso, e leva un grido, che lo manifesta, è addivenuto, che le predette società, e combriccole han destato nelle menti de' fedeli sì grave sospetto, che l' arrolarsi a tali Congreghe presso i saggi, ed i virtuosi sia assolutamente l' istesso, che l' incorrer la taccia di uom pravo e perverso; imperciocchè se non operasse il male certamente non odierebbero a sì alto segno la luce. La quale pubblica voce si è per tal modo diffusa, che in molte Regioni sono state le predette società da gran tempo proscritte, e provvidamente eliminate dalle potestà secolari, come opponentisi alla sicurezza de' Regni.

» *Nos itaque animo volventes gravissima damna, quae ut plurimum ex hujusmodi Societatibus, seu conventiculis, nedum temporalis Reipublicae tranquillitati, verum etiam spirituali Animarum saluti inferuntur, atque idcirco tum Civilibus tum canonicis minime cohaerere san-*

» Sicchè Noi riandando per l' animo i gravissimi danni, che da tali Sette, e combriccole frequentemente si recano, non che alla tranquillità de' temporali Governi, ma ancora alla salvezza spirituale delle anime, e che perciò non combinano punto colle Leggi sì Civili, come Eccle-

Digitized by Google

ctionibus cum divino eloquio doceamur diu noctuque more servi fidelis, et prudentis Dominicae Familiae praepositi, vigilandum esse, ne hujusmodi Hominum genus veluti fures domum perfodiant, atque instar vulpium vineam demoliri nitantur, ne videlicet simplicium corda pervertant, atque innoxios sagittent in occultis; ad latissimam, quae iniquitatibus impune patrandis inde aperire posset, viam obstruendam, aliisque de justis ac rationabilibus causis Nobis notis easdem Societates, Coetus, Conventus, Collectiones, Aggregationes, seu Conventicula de' Liberi Muratori, *seu* Francs Macons, *aut alio quocumque nomine appellata, de nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio, ac etiam Motu proprio, et ex Apostolicae potestatis plenitudine damnanda, et prohibenda esse statuimus, et decrevimus, prout presenti Nostra perpetuo valitura Constitutione damnamus et prohibemus.*

» *Quocirca omnibus et singulis Christifidelibus cujuscumque status, gradus, conditionis, ordinis, dignitatis et praeeminen-*

siastiche, essendo istruiti dalle Divine parole, che dì, e notte come un fedel servo, e prudente, fatto capo della famiglia del suo Padrone, dobbiamo vegliare, perchè uomini di tal fatta non aprano, come ladri, violentemente la casa, ed a guisa di volpi non si sforzino di devastar la Vigna, vale a dire, non pervertano i cuori de' semplici, e col favor delle tenebre avventino strali sugl' innocenti, per chiuder la via che per queste Sette si potrebbe aprire larghissima a commettere impunemente ogni sorta d' iniquità, e per altri giusti, e ragionevoli motivi a Noi noti, col Consiglio di alcuni Cardinali della S. Romana Chiesa venerabili Nostri Fratelli, ed anche per moto proprio, e per la pienezza della Potestà Apostolica, abbiamo stabilito, e determinato di condannare, e proibire, siccome colla presente Costituzione, che dovrà valer sempre, condanniamo, e proibiamo le medesime società', ceti, adunanze, unioni, congreghe, o combriccole de' *Liberi Muratori*, o *Francs Maçons* o con altro qualunque nome appellate.

» Per la qual cosa rigorosamente, ed in virtù di S. Ubbidienza comandiamo a tutti, ed a ciascuno de' Fedeli di Ge-

Digitized by Google

tiae sive Laicis, sive Clericis, tam Saecularibus, quam Regularibus etiam specifica et individua mentione et expressione dignis, districte, et in virtute sanctae obedientiae praecipimus, ne quis sub quovis praetextu, aut quaesito colore audeat vel praesumat praedictas Societates de' Liberi Muratori, *seu* Francs-Maçons, *aut alias nuncupatas inire, vel propagare, confovere, ac in suis aedibus, vel domibus, seu alibi receptare atque occultare, iis adscribi, aggregari, aut interesse, vel potestatem seu commoditatem facere, ut alicubi convocentur, iisdem aliquid ministrare, sive alias consilium, auxilium, vel favorem palam, aut in occulto directe vel indirecte per se, vel per alios quoquomodo praestare, nec non alios hortari, inducere, provocare, aut suadere, ut hujusmodi Societatibus adscribantur, annumerentur, seu intersint, vel ipsas quomodolibet juvent ac foveant, sed omnino ab iisdem Societatibus, Coetibus, Conventibus, Collectionibus, Aggregationibus, seu Conventiculis prorsus abstinere se debeat sub poena Excommunicationis per omnes ut supra, contrafacientes ipso facto absque ulla declaratione incurrenda, a qua nemo per quemquam, nisi per Nos seu Roma-*

sù Cristo di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità, e preeminenza sieno Laici, sieno Cherici tanto secolari, quanto regolari, ancorchè fossero degni di essere distintamente, ed individualmente nominati, ed espressi, che niuno, sotto qualsivoglia pretesto, o mendicato colore, ardisca, o presuma d'istituire, o propagare le predette Società *de' Liberi Muratori*, o *Francs-Maçons*, o in altra guisa dette proteggerle, e nelle sue abitazioni, o palagi, o altrove ricettarle, ed occultarle, farsi ascrivere, ed aggregare ad esse, o intervenirvi, ovvero dar loro la facoltà, ed il comodo di radunarsi in alcun luogo, somministrare alle medesime qualche cosa, o dar loro in altro modo comunque siasi consiglio, ajuto, o favore, palesamente, o in segreto, direttamente, o indirettamente per se, o per altri, ed anche esortare, indurre, stimolare, o persuadere altri ad ascriversi, ed aggregarsi a tali società, o intervenirvi o ad ajutarle, e proteggerle in qualunque modo, ma debba assolutamente tenersi lungi dalle medesime società, ceti, adunanze, unioni, congreghe, o combriccole, sotto pena di scomunica che abbiasi ad incorrere *ipso facto* senza alcuna dichiarazione, da tut-

Digitized by Google

num Pontificem pro tempore existentem praeterquam in articulo mortis constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere.

» *Volumus insuper, et mandamus, ut tam Episcopi et Praelati, Superiores, aliique Locorum Ordinarii, quam haereticae pravitatis ubique Locorum deputati Inquisitores adversus transgressores cujuscumque sint gradus, status, conditionis ordinis, dignitatis, vel praeeminentiae, procedant et inquirant, eosque tanquam de haeresi vehementer suspectos condignis poenis puniant atque coerceant; iis enim, et eorum cuilibet contra eosdem transgressores procedendi, et inquirendi, ac condignis poenis coercendi et puniendi, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio, liberam facultatem tribuimus et impertimur.*

» *Volumus autem, quod earumdem praesentium transumptis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Dignitate Ecclesiastica constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus Literis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.*

ti i mentovati contravventori, dalla quale scomunica niuno possa essere da chicchesia assoluto, fuorchè da Noi, o dal Romano Pontefice esistente *pro tempore*, eccetto solo se fosse costituito nell' articolo di Morte.

» Vogliamo inoltre, e comandiamo, che tanto i Vescovi, ed i Prelati, i Superiori, e gli altri Ordinarj de' Luoghi, quanto gl' Inquisitori dell' eresia, in ogni luogo destinati, procedano, ed inquirano contro i trasgressori di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità, o preeminenza, e con pene proporzionate gli puniscano, e reprimano, come gravemente sospetti di eresia; imperciocchè ad essi, ed a qualsivoglia di essi, concediamo la libera facoltà di procedere, ed inquirere contro i medesimi trasgressori, e di frenarli, e punirli colle dovute pene invocando eziandìo a tal uopo, se il bisogno il richiedesse, l' ajuto del braccio secolare.

» Vogliamo poi, che ai transunti della presente, anche impressi, sottoscritti da qualunque pubblico Notajo, e muniti del suggello di qualche persona costituita in dignità Ecclesiastica, si presti interamente l' istessa fede, che si presterebbe alla stessa lettera originale, se fosse esibita, o mostrata.

Digitized by Google

» *Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae declarationis, damnationis, mandati, prohibitionis, et interdictionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.*

» *Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Septingentesimo Trigesimo Octavo Quarto Kalendas Maji Pontificatus Nostri Anno Octavo.* »

Haec tamen recolendae Memoriae Benedicto XIV itidem Praedecessori Nostro satis non fuerunt. Percrebuerat enim sermonibus permultorum, latam in Clementis dudum mortui literis Excommunicationis poenam jam evanuisse, quod Benedictus eas Literas diserte non confirmasset. Erat profecto absurdum contendere superiorum Pontificum leges obsolescere, nisi a Successoribus expresse approbentur, et praeterea manifeste patebat a Benedicto saepius Clementis Constitutionem ratam habitam fuisse. Attamen hanc etiam cavillationem de Sectariorum manibus extorquendam judicavit Benedictus edita nova Constitutione, cujus initium =Providas=

» A niuno dunque sia lecito lacerar questo scritto, che contiene la nostra dichiarazione, condanna, comando, proibizione, divieto, o con temerario ardimento opporvisi. Se poi taluno presumerà di attentarlo, sappia, che incorrerà nell' indignazione di Dio Onnipotente, e de' SS. Apostoli di lui Pietro, e Paolo.

» Dato in Roma presso S. Maria Maggiore l' anno dell' Incarnazione del Signore 1738 ai 28 di Aprile nell' anno 8.° del Nostro Pontificato. »

Tali cose però non furon bastevoli per Benedetto XIV, di onorata ricordanza, anche nostro Predecessore. Imperciocchè pel parlare di molti erasi divulgato, che la pena della scomunica fulminata nella lettera di Clemente trapassato da gran tempo, non più colpiva, perchè Benedetto non l' aveva confermata con termini precisi. Per verità assurda cosa ella era pretendere, che le leggi de' passati Pontefici andassero in disuso, se non fossero espressamente approvate da' Successori, ed inoltre manifestamente appariva, che Benedetto più volte aveva ratificata quella Costituzione di Clemente. Ciò non ostante giudicò Benedetto dover estorquere dal-

Digitized by Google

XV Kalendas Aprilis Anno Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo primo, qua Clementis Constitutionem totidem verbis relatam in forma, ut ajunt, specifica, quae omnium amplissima, et efficacissima habetur, confirmavit. Talis vero est Benedicti Constitutio.

» *Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei = Ad perpetuam Rei memoriam = Providas Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum leges, atque sanctiones non solum eas, quarum vigorem vel temporum lapsu vel hominum neglectu labefactari aut extingui posse veremur, sed eas etiam quae recentem vim, plenumque obtinent robur, justis gravibusque id exigentibus causis, novo Auctoritatis Nostrae munimine roborandas confirmandasque censemus.*

» *Sane felicis recordationis Praedecessor Noster Clemens PP. XII per suas Apostolicas Litteras Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Septingentesimo Trigesimo Octavo quarto Kalendas Majas Pontificatus sui Anno Octavo datas, et Universis Christifidelibus inscriptas, quarum initium est* In eminenti

le mani de' settarj anche questo cavilloso pretesto con una nuova Costituzione da lui pubblicata il dì 18 di Marzo dell' anno 1751, che incomincia = *Providas* =, colla quale confermò la Costituzione di Clemente con altrettante parole riportata nella forma, che dicesi, specifica, la quale si reputa la più ampia, ed efficace di tutte. La Costituzione poi di Benedetto è questa.

» Benedetto Vescovo Servo de' Servi di Dio = A perpetua memoria della cosa = Per giusti, e gravi motivi che l' esigono, Noi giudichiamo dover corredare del nuovo appoggio della Nostra Autorità, e confermare le provvide Leggi, e Sanzioni de' Romani Pontefici Nostri Predecessori, nè solamente quelle, il cui vigore, o pel corso degli anni, o per la trascuranza degli uomini temiamo che possa infievolirsi, od estinguersi, ma quelle altresì che hanno una forza recente, ed un pieno potere.

Per verità il nostro Predecessore di felice ricordanza Clemente XII, colla sua lettera Apostolica scritta l' anno dell'Incarnazione del Signore 1738 a dì 28 Aprile, ed 8.° del suo Pontificato, ed a tutt' i Fedeli indirizzata, la quale comincia = *In eminenti* =, condannò e proibì perpetuamente alcune so-

Digitized by Google

nonnullas Societates, *Coetus*, *Conventus*, *Collectiones*, *Conventicula*, *seu Aggregationes vulgo* de' Liberi Muratori, *seu* des Francs-Maçons, *vel aliter nuncupatas in quibusdam Regionibus tunc late diffusas*, *atque in dies invalescentes perpetuo damnavit atque prohibuit*, *praecipiens*, *omnibus*, *et singulis Christifidelibus sub poena Excommunicationis ipso facto absque ulla declaratione incurrenda*, *a qua nemo per alium*, *quam per Romanum Pontificem pro tempore existentem*, *excepto mortis articulo*, *absolvi posset*, *nequis auderet vel praesumeret hujusmodi Societates inire*, *vel propagare*, *aut confovere*, *receptare*, *occultare*, *iisque adscribi*, *aggregari*, *aut interesse*, *aut alias*, *prout in eisdem Literis latius et uberius continetur*, *quarum tenor talis est videlicet etc. etc. etc.*

» *Cum autem*, *sicut accepimus*, *aliqui fuerint*, *qui asserere*, *ac vulgo jactare non dubitaverint dictam Excommunicationis poenam a Praedecessore Nostro*, *ut praefertur*, *impositam non amplius afficere*, *propterea quod ipsa praeinserta Constitutio a Nobis confirmata non fuerit*, *quasi vero pro Apostolicarum Constitutionum a Praedecessore edi-*

cietà, ceti, adunanze, unioni, conbriccole, o congreghe, dette comunemente *de' liberi Muratori*, o *Francs-Maçons*, o altrimenti nominate, allora in alcune regioni ampiamente diffuse, e che ogni dì acquistavano novella forza, ordinando a tutti, ed a ciascheduno de' fedeli, sotto pena di scomunica, da incorrersi *ipso facto*, senz'alcuna dichiarazione, dalla quale niuno potesse essere da altra persona prosciolto, fuorchè dal Romano Pontefice esistente *pro tempore*, salvo solamente se fosse costituito nell' articolo di morte, che niuno osasse, o presumesse istituire, o propagare, ovvero proteggere, ricettare, nascondere tali società, o farsi ascrivere, ed aggregare ad esse, o intervenirvi, o in altro modo, come più ampiamente, e diffusamente si contiene nella medesima lettera, ch' è del tenore seguente ec. ec. ec.

» Or essendovi stati alcuni, siccome abbiamo udito, che hanno ardito di asserire, e pubblicamente spacciare, che la detta pena della scomunica dal nostro Predecessore, come si è detto innanzi, fulminata non più colpisce, perchè una tal Costituzione avanti inserita non è stata da noi confermata, come se si richiedesse un' espres-

Digitized by Google

tarum subsistentia Pontificis Successoris expressa confirmatio requiratur.

» *Cumque etiam a nonnullis piis, ac Deum timentibus viris Nobis insinuatum fuerit ad omnia calumniantium subterfugia tollenda, declarandamque animi Nostri cum ejusdem Praedecessoris mente ac voluntate uniformitatem magnopere expediens fore, ut ejusdem Praedecessoris Constitutioni novum confirmationis Nostrae suffragium adjungeremus.*

» *Nos licet hucusque dum pluribus Christifidelibus de violatis ejusdem Constitutionis legibus vere poenitentibus atque dolentibus, seque a damnatis hujusmodi Societatibus, seu Conventiculis omnino recessuros, et nunquam in posterum ad illas et illa redituros ex animo profitentibus absolutionem ab incursa Excommunicatione tum antea saepe, tum maxime elapso Jubilaei Anno benigne concessimus, seu dum facultatem Poenitentiariis a Nobis deputatis communicavimus, ut hujusmodi poenitentibus, qui ad ipsos confugerent, eamdem absolutionem Nostro nomine, et auctoritate impertiri valerent, dum etiam sollicito vigilantiae studio instare non praetermisimus, ut*

sa conferma del Pontefice successore per far sussistere le Costituzioni emanate dal suo Predecessore.

» Avendoci dippiù alcuni Personaggi pii, e timorosi di Dio insinuato, che per togliere ogni sutterfugio ai calunniatori, e manifestare l'uniformità dell'animo Nostro colla mente, e volontà del medesimo predecessore, riuscirebbe a grandissima utilità l'aggiungere alla Costituzione da lui emanata un nuovo appoggio colla nostra conferma.

» Noi quantunque finora quando abbiamo benignamente compartita, siccome prima più volte, così soprattutto nell'anno scorso del Giubbileo, l'assoluzione della scomunica incorsa a molti fedeli Cristiani ch'eran tocchi da verace pentimento, e dolore per aver violate le Leggi della medesima Costituzione, e che di cuore promettevano di allontanarsi interamente da tali società, o combriccole condannate, e che per l'avvenire non sarebbero mai più ritornati a quelle, o quando abbiamo comunicata la facoltà a' Penitenzieri da Noi destinati di potere a nome Nostro, ed in vigore della nostra autorità concedere l'assoluzione medesima a tali penitenti, che ricorressero ad

a competentibus Judicibus et Tribunalibus adversus ejusdem Constitutionis violatores pro delicti mensura procederetur, quod et ab eis reipsa saepe praestitum fuit, non quidem probabilia dumtaxat, sed plane evidentia et indubitata argumenta dederimus, ex quibus animi Nostri sensus, ac firma et deliberata voluntas quoad censurae per dictum Clementem Praedecessorem, ut praefertur, impositae vigorem et subsistentiam satis aperte inferri debuerant; siquae autem contraria de Nobis opinio circumferretur, Nos eam securi contemnere possemus, causamque Nostram justo Dei Onnipotente judicio relinquere, ea verba usurpantes, quae olim inter sacras Actiones recitata fuisse constat : Praesta, quaesumus Domine, ut mentium reprobarum non curemus obloquium, sed eadem pravitate calcata exoramus, ut nec terreri nos lacerationibus patiaris injustis, nec captiosis adulationibus implicari, sed potius amare, quod praecipis : *ut habet antiquum Missale, quod Sancto Gelasio Praedecessori Nostro tribuitur, et a Venerabili Servo Dei Josepho Maria Cardinali Thomasio editum fuit in Missa, quae inscribitur* contra obloquentes.

essi; quando ancora colla più sollecita vigilanza non abbiam trascurato di urtare, perchè si procedesse a proporzione del delitto da' Giudici, e Tribunali competenti contro i violatori della medesima Costituzione, la qual cosa di fatti è stata da essi più volte anche eseguita; quantunque diciamo, avessimo dati non pur probabili solamente, ma evidentissimi, ed indubitati argomenti, da' quali assai chiaramente si avrebber dovuti inferire i sentimenti dell' animo Nostro, e la ferma, e deliberata volontà Nostra, che sussistesse, ed avesse pieno vigore la censura imposta da detto Clemente Nostro Predecessore, come si è sopra annunziato; se poi qualche sinistra opinione girasse riguardo a Noi, tranquilli potremmo non curarla, e la causa Nostra riserbare al giusto giudizio del Signore adoperando quelle parole, le quali si sa, che una volta si dicevano nel Sacrifizio dell' Altare : *Compartiteci, o Signore, la grazia di dispregiare le maldicenze de' reprobi, e calpestando una tal pravità vi preghiamo istantemente a non permettere che siamo dalle ingiuste loro satire spaventati, ed inviluppati dalle loro adulazioni ingannose, ma fate che amiamo ciò che voi ordina-*

Digitized by Google

te: come trovasi in un antico Messale, che si attribuisce a S. Gelasio Nostro Predecessore, e fu pubblicato dal Venerabile Servo di Dio Giuseppe Maria Cardinal Tomasi nella Messa che ha per titolo *contro i detrattori*.

» *Ne tamen aliquid per Nos improvide praetermissum dici valeret, quo facile possemus mendacibus calumniis fomentum adimere, atque os obstruere, audito prius nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio, eamdem Praedecessoris Nostri Constitutionem praesentibus, ut supra, de verbo ad verbum insertam in forma specifica, quae omnium amplissima et efficacissima habetur, confirmare decrevimus, prout eam ex certa scientia, et Apostolicae Auctoritatis Nostrae plenitudine earumdem praesentium Literarum tenore in omnibus, et per omnia, perinde ac si Nostris Motu proprio, Auctoritate, ac Nomine primum editae fuissent, confirmamus, roboramus, et innovamus, ac perpetuam vim et efficaciam habere volumus et decernimus.*

» Nondimeno, affinchè dir non si potesse che Noi abbiamo inavvedutamente tralasciata alcuna cosa, colla quale agevolmente potessimo togliere il fomento, e chiuder la bocca alle bugiarde calunnie, udito prima il Consiglio di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della S. Romana Chiesa, abbiamo determinato di confermare l'istessa Costituzione del Nostro Predecessore nella presente lettera inserita come sopra, parola per parola, nella forma specifica, la quale si reputa la più ampia, ed efficace di tutte, siccome ora per certa scienza, e colla pienezza della Nostra autorità Apostolica la confermiamo, corroboriamo, rinnoviamo col tenore dell'istessa lettera presente in tutto, e per tutto, come se la prima volta fosse stata per moto proprio pubblicata col Nome, ed Autorità Nostra, e vogliamo, e stabiliamo che abbia sempre il suo vigore, e la sua efficacia.

» *Porro inter gravissimas praefatae prohibitionis causas in praeinserta Constitutione enunciatas*

» Fra le gravissime cagioni poi della predetta proibizione, e condanna enunciate nella Costitu-

*

Digitized by Google

una est, quod in hujusmodi Societatibus et Conventiculis cujuscumque Religionis, ac Sectae homines invicem consociantur, qua ex re satis patet, quam magna pernicies Catholicae Religionis puritati inferri valeat. Altera est arctum et impervium secreti foedus, quo occultantur ea, quae in hujusmodi Conventiculis fiunt, quibus proinde ea sententia merito aptari potest, quam Caecilius Natalis apud Minucium Felicem in causa nimirum diversa protulit: Honesta semper publico gaudent, scelera secreta sunt. *Tertia est jusjurandum, quo se hujusmodi secreto inviolabiliter servando adstringunt, quasi liceat alicui cujuslibet promissionis aut juramenti obtentu se tueri, quominus a legitima potestate interrogatus omnia fateri teneatur, quaecumque exquiruntur ad dignoscendum, an aliquid in hujusmodi Conventibus fiat quod sit contra Religionis, aut Reipublicae statum, et leges. Quarta est, quod hujusmodi Societates non minus civilibus, quam canonicis sanctionibus adversari dignoscuntur, quum scilicet jure civili omnia Collegia, et Sodalitia praeter publicam auctoritatem consociata prohibeantur, ut videre est in Pandectarum libro XLVII, Tit.* 22 de Collegiis,

zione innanzi inserita, la prima è, che in tali società, e combriccole si legano insieme uomini di qualunque Religione, e Setta, dalla qual cosa bastevolmente deducesi quanto grande sia la rovina, che può recarsi alla purità della Religione Cattolica. La seconda è la loro stretta, e tenebrosa alleanza di serbare il segreto col quale si occulta ciò che si pratica in tali combriccole, alle quali perciò si potrebbe giustamente adattare quel sentimento che Cecilio Natale presso Minucio Felice, in una causa veramente diversa, pronunziò: *Le virtuose azioni sempremai amano la luce, i delitti voglion le tenebre.* La terza è il giuramento col quale si obbligano di mantenere inviolàbilmente un tal segreto, come se fosse lecito a chiunque, col pretesto di qualunque promessa o giuramento esimersi dal dovere; qualora siane interrogato da una legittima Potestà, di manifestare tutto ciò che domandasi per conoscere, se in tali adunanze alcuna cosa si operi che sia contro la Religione, o il Governo, e le Leggi. La quarta è che tali società si riconoscono avverse non meno alle Leggi Civili, che Canoniche, essendo senza dubbio per dritto civile proibiti tut-

Digitized by Google

ac Corporibus illicitis, *et in celebri Epistola C. Plinii Caecilii Secundi, quae est XCVII Lib. X, in qua ait edicto suo secundum Imperatoris mandata vetitum fuisse, ne Hetaeriae essent, idest ne Societates et Conventus sine Principis auctoritate iniri et haberi possent. Quinta est, quod jam in pluribus Regionibus memoratae Societates, et Aggregationes Saecularium Principum legibus proscriptae, atque eliminatae fuerunt. Ultima demum, quod apud prudentes et probos viros eaedem Societates et Aggregationes male audirent, eorumque judicio quicumque eisdem nomina darent, pravitatis et perversionis notam incurrerent.*

» *Denique idem Praedecessor in praeinserta Constitutione Episcopos, et Superiores Praelatos, aliosque Locorum Ordinarios excitat, ut pro illius exequutione, si opus fuerit, brachii saecularis auxilium invocare non praetermittant.*

» *Quae omnia et singula non solum a Nobis approbantur, et confirmantur, eisdemque Eccle-*

t' i Collegj, e le Congreghe unite senza la pubblica autorità, come può scorgersi nel libro delle Pandette 47, Tit. 22 *de Collegiis, ac Corporibus illicitis*, e nella famosa lettera di C. Plinio Cecilio Secondo, ch' è la 97 del lib. 10, nella quale dice, che con un Editto per ordine dell' Imperatore aveva proibito che si tenessero le Eterie, vale a dire, che non si potessero istituire, ed avere le società, e le adunanze senza il permesso del Principe. La quinta è, che già in molti paesi, le predette società, e congreghe erano state proscritte, ed eliminate dalle Leggi de' Principi secolari. L' ultima finalmente, che presso gli uomini saggi, e dabbene mal sonavano tali società, ed adunanze, e che per lor sentimento chiunque si arrolasse alle medesime non potrebbe evitar la taccia di esser pravo, e perverso.

» Per fine l' istesso Predecessore nella Costituzione sopra inserita esorta i Vescovi, ed i Prelati superiori, e gli altri Ordinarj de' luoghi a non trascurar d' invocare per la esecuzione l' ajuto del braccio secolare, se il bisogno lo richiedesse.

» Le quali cose tutt' insieme, e ciascuna di esse, non solamente da Noi si approvano, e

Digitized by Google

siasticis Superioribus respective commendantur et injunguntur, verum etiam Nos ipsi pro Apostolicae sollicitudinis Officio praesentibus Nostris Literis Catholicorum Principum, omniumque Saecularium Potestatum opem et auxilium quoad praemissorum effectum invocamus, et enixo studio requirimus, quum ipsi supremi Principes et Potestates electi sint a Deo Defensores fidei, Ecclesiaeque Protectores, ideoque eorum munus sit idoneis quibusque rationibus efficere, ut Apostolicis Constitutionibus debitum obsequium, et omnimoda observantia praestetur, quod iis in memoriam revocarunt Trident. Synodi Patres Sess. 25, *Cap.* 20, *multoque antea egregie declaraverat Imperator Carolus Magnus suorum Capitularium* Tit. I, Cap. 2, *ubi post demandatam omnibus sibi subditis Ecclesiasticarum sanctionum observantiam haec addidit*: Nam nullo pacto agnoscere possumus qualiter Nobis fideles existere possunt, qui Deo infideles, et suis Sacerdotibus inobedientes apparuerint. *Quapropter cunctis Ditionum suarum Praesidibus, et Ministris injungens, ut omnes, et singulos ad debitam obedientiam Ecclesiae legibus exhibendam omnino compellerent, gravissimas quoque poe-*

si confermano, ed agli stessi superiori Ecclesiastici rispettivamente si raccomandano, e s' ingiungono, ma anche Noi stessi per dovere della Nostra Apostolica vigilanza colla presente Nostra lettera per l' eseguimento delle cose anzidette invochiamo l' ajuto, ed il soccorso de' Principi Cattolici, e di tutte le Potestà Secolari, e lo dimandiamo colle più grandi premure, essendo stati essi supremi Principi, e Potestà scelti da Dio per difensori della Fede, e Protettori della Chiesa, ed avendo perciò l' obbligo di far sì, che colle maniere più opportune si presti alle Costituzioni Apostoliche il dovuto ossequio, ed ogni rispetto, il che richiamaron loro a memoria i Padri del Concilio di Trento *Ses.* 25, *Cap.* 20; e molto prima in eccellente maniera l' avea dichiarato l' Imperator Carlo Magno nel Cap. 2.° del primo Tit. de' suoi Capitolari, dove, dopo di aver raccomandato a tutt' i suoi sudditi il rispetto per le Leggi Ecclesiastiche, vi aggiunse: *Imperciocchè non possiamo in alcun modo conoscere come possono essere a Noi fedeli quei, che appariranno infedeli a Dio, e disubbidienti ai lor Sacerdoti.* Quindi imponendo a tutt' i Presidi, e Ministri de' suoi Domi-

Digitized by Google

nas adversus eos indixit, *qui hoc praestare negligerent*, *subdens inter alia*: Qui autem in in his (quod absit) aut negligentes eisque inobedientes fuerint inventi, sciant se nec in Nostro Imperio honores retinere, licet etiam filii Nostri fuerint, nec in Palatio locum, neque Nobiscum, aut cum Nostris Societatem aut Communitatem ullam habere, sed magis sub districtione et ariditate poenas luent.

nj di strettamente obbligar tutti, e ciascuno a mostrare la dovuta ubbidienza alle Leggi della Chiesa, intimò ancora i più severi gastighi contro coloro che nol volessero eseguire, soggiungendo fra le altre cose = *Coloro poi*, *che in queste cose saranno o trascurati*, *o disubbidienti* (*il che sia lontano*) *sappiano ch' essi nè riterranno le loro cariche nel nostro Impero*, *ancorchè sieno nostri figli*, *nè avranno nel Palazzo luogo alcuno*, *nè società*, *o comunione con Noi*, *o coi nostri*, *ma pagheranno il fio colla massima strettezza*, *e col disagio*.

» *Volumus autem*, *ut earumdem praesentium Transumptis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis*, *et sigillo Personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis eadem fides prorsus adhibeatur*, *quae ipsis originalibus literis adhiberetur*, *si forent exhibitae vel ostensae*.

» Vogliamo poi, che ai transunti della presente anche impressi sottoscritti da qualunque pubblico Notajo, e muniti del suggello di persona costituita in dignità Ecclesiastica si presti interamente l'istessa fede, che si presterebbe all'istessa lettera originale, se fosse esibita, o mostrata.

» *Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis*, *innovationis*, *approbationis*, *commissionis*, *invocationis*, *requisitionis*, *decreti et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire*. *Siquis autem hoc attentare praesumpserit*, *indignationem Omnipotentis Dei*, *ac Beatorum Petri et Pauli Aposto-*

» A niuno dunque sia lecito lacerare questo scritto, che contiene la nostra conferma, rinnovazione, approvazione, commissione, invocazione, requisizione, decreto, e volontà, o con temerario ardimento opporvisi. Se poi taluno presumerà di attentarlo, sappia, che incorrerà nell'indignazione di Dio Onni-

lorum ejus se noverit incursurum.

» *Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo primo decimo quinto Kalendas Aprilis, Pontificatus nostri anno undecimo.* »

Utinam qui rerum tunc potiebantur, tanti haec decreta fecissent, quanti tum Ecclesiae, tum Reipublicae salus postulabat. Utinam sibi persuasissent in Romanis Pontificibus Beati Petri Successoribus, non modo Ecclesiae universae Pastores, et magistros, sed etiam strenuos eorum dignitatis defensores, et diligentissimos periculorum quae imminent indices suspicere se debere. Utinam potestate illa sua usi essent ad sectas convellendas, quarum pestifera consilia iis a Sede Apostolica fureant patefacta. Jam ab eo tempore rem plane confecissent. At cum, sive sectariorum fraude res suas callide occultantium, sive imprudentibus nonnullorum suasionibus, causam hanc negligendam vel saltem levissime tractandam judicaverint, ex veteribus illis Massonicis sectis, quae nunquam friguerunt, aliae complures exortae sunt multo illis deteriores et audaciores. Has omnes veluti sinu suo complecti visa est Carbonariorum secta, quae ce-

potente, e de' di lui SS. Apostoli Pietro e Paolo.

» Dato in Roma presso S. Maria Maggiore l'anno dell' Incarnazione del Signore 1751 a' 18 di Marzo, undecimo anno del Nostro Pontificato. »

Avesse voluto il Cielo, che i Sovrani di quei tempi avesser fatta tanta stima di questi decreti, quanta ne richiedeva la salvezza e della Chiesa, e dello Stato. Avesse voluto il Cielo che si fossero persuasi di dover riconoscere ne' Romani Pontefici successori di S. Pietro non solamente i Pastori, ed i Maestri della Chiesa universale, ma ancora i bravi difensori della lor dignità, ed i dimostratori attentissimi di quelli pericoli che sono imminenti. Avesse voluto il Cielo, che si fossero avvaluti della loro Autorità per abbattere quelle sette, i cui disegni contagiosi erano stati loro scoverti dalla Sede Apostolica. Già fin da quel tempo avrebbero interamente posto fine al disordine. Ma poichè essi o per frode de' settarj, che astutamente occultavano i fatti loro, o per gl' incauti consigli di alcuni giudicarono che non si dovesse curare una tal causa, o che almeno avesse a trattarsi assai leggermente, da quelle antiche sette Ma-

Digitized by Google

terarum princeps in Italia, aliisque nonnullis in regionibus habebatur, et in varios veluti ramos divisa, nomine tenus diversos acerrime Catholicam Religionem, et Supremam quamque civilem legitimam potestatem impugnandum suscepit. Qua calamitate ut Italiam, aliasque regiones, imo et ipsam Pontificiam ditionem (in quam, impedito tantisper Pontificio Regimine, illa irrepserat una cum exteris hominibus ejus invasoribus) liberaret felicis recordationis Pius Septimus, cui Nos suffecti sumus, Carbonariorum sectam, quocumque tandem nomine pro locorum, idiomatum, et hominum diversitate appellaretur, gravissimis poenis damnavit edita Idibus Septembribus anno millesimo octingentesimo vigesimo primo Constitutione, cujus initium = Ecclesiam a Jesu Christo = *Hujus etiam exemplum Nostris hisce literis inserendum esse censuimus, quod est ejusmodi.*

» *Pius Episcopus Servus Servorum Dei*=*Ad perpetuam rei*

soniche, le quali non mai divenner languide, ne nacquero molte altre assai più perniciose, ed audaci di quelle. È sembrato, che tutte queste le abbia come nel suo seno raccolte la setta de' Carbonari, la quale in Italia, ed in alcuni altri Paesi si stimava la principale di tutte le altre, e divisa, come in vari rami, diversi solamente nel nome, imprese a combattere col più smanioso furore la Cattolica Religione, ed ogni suprema, e legittima Civil Potestà. Dalla quale calamità per liberar l'Italia, ed altre Regioni, anzi lo Stato Pontificio medesimo (nel quale interrotto per qualche poco di tempo il Governo del Pontefice, era quella setta penetrata insieme cogli Esteri invasori) Pio VII di felice Memoria, di cui siam successori, con severissime pene condannò la setta de' Carbonari con qualunque Nome mai si appellasse, attesa la diversità de' luoghi, de' linguaggi, e de' Popoli, colla Costituzione pubblicata a' 13 Settembre dell' anno 1821, che incomincia=*Ecclesiam a Jesu Christo* = Una copia anche di questa abbiamo giudicato dovere inserire in questa nostra lettera, ch' è del tenore seguente.

» Pio Vescovo Servo de' servi di Dio = A perpetua memoria della

memoriam. = *Ecclesiam a Jesu Christo Servatore nostro supra firmam petram fundatam, et adversus quam ipsemet Christus promisit nunquam portas inferi praevalituras, tot saepe ac tam formidolosi hostes aggressi sunt, ut nisi divina illa, et quae transire non potest promissio intercessisset, metuendum videretur, ne ipsa illorum aut vi, aut artibus, aut calliditate circumventa penitus interiret. Quod vero superioribus temporibus evenit, id etiam et praecipue quidem luctuosa hac nostra aetate factum est, quae novissimum illud tempus esse videtur tanto ante ab Apostolis praenunciatum, quo* (1) venient illusores secundum desideria sua ambulantes in impietatibus. *Nec enim quemquam latet, quanta scelestorum hominum multitudo difficillimis hisce temporibus convenerit in unum adversus Dominum, et adversus Christum ejus, qui id praecipue curant, ut deceptis per philosophiam et inanem fallaciam* (2) *fidelibus, et ab Ecclesiae doctrina avulsis, ipsam Ecclesiam irrito licet conatu labefactent, et evertant. Quod ut facilius assequerentur, eorum plerique occultos coetus,*

(1) In Epist. B. Judae Ap. V. 18.
(2) Coloss. Cap. 2, V. 8.

cosa. = La Chiesa fondata da Gesù Cristo Nostro Salvatore sulla ferma pietra, e contro di cui lo stesso Cristo promise non dover mai prevalere le porte dell'inferno è stata sovente da tanti, e sì terribili nemici assalita, che se non vi fosse stata quella divina promessa, che non può venir meno, sarebbe a temersi la di lei totale rovina per la di loro forza, arti, od astuzie, con cui l' assediano ed assalgono. Ciò che però accadde ne' tempi passati, si è fatto ancora sopra tutto in questa nostra luttuosa età, che sembra esser quell' ultimo tempo tanto prima prenunziato dagli Apostoli, in cui (1) *verranno degl' illusori, che secondo i loro desiderj camminano nell' empietà.* Poichè a niuno è ignoto, quanta folla di uomini scellerati in questi disgraziatissimi tempi siesi radunata contro al Signore, e contro al suo Cristo, de' quali il principale impegno è, sebbene con inutili sforzi, indebolire e distrugger la Chiesa stessa, ingannando i fedeli per mezzo di una falsa filosofia, e di vane fallacie (2), e strappandoli dal seno, e dalla dottrina della Chiesa. Lo che per ottenere con maggior facil-

(1) *Epist. di S. Giuda Ap. V.* 18.
(2) *Coloss. Cap.* 2, *V.* 8.

Digitized by Google

clandestinasque sectas coegerunt, ex quibus futurum sperabant ut plurimos in suae conjurationis, et sceleris societatem liberius pertraherent.

tà, molti di loro adunarono occulti ceti, Sette clandestine, dalle quali speravano con maggior libertà tirar moltissimi alla società della loro congiura, e scelleratezza.

» *Jampridem Sancta haec Sedes, his sectis detectis, magna liberaque voce contra eas clamavit, et consilia, quae clam ab iis essent inita contra Religionem, imo et contra civilem Societatem, patefecit. Jampridem omnium excitavit diligentiam, ut caverent, ne is sectis id conari liceret, quod nefarie meditabantur. Verum dolendum est his Sedis Apostolicae studiis non eum exitum respondisse, quem ipsa spectabat, et scelestos homines nunquam a suscepto consilio destitisse, unde consequuta tandem ea mala sunt, quae nosmetipsi perspeximus: imo homines, quorum superbia ascendit semper, novas etiam secretas Societates inire ausi sunt.*

» Già da gran tempo questa Santa Sede, scoperte tali Sette, alzò contro di esse la voce, e scoprì i di loro consigli clandestinamente concertati contro la Religione anzi anche contro la Società civile. Fin d'allora eccitò la diligenza di tutti, acciò si prendessero le precauzioni per non dar campo a queste Sette di tentare ciò, che scelleratamente meditavano. È però da dolersi, che a queste operazioni della Sede Apostolica non corrispose l'esito, ch'Ella si aspettava; e che gli uomini scellerati non si arrestaron mai dall'intrapreso disegno, donde poi son nati in fine que' mali, che abbiam veduti co' nostri occhi. Anzi gli uomini, de' quali la superbia sempre più cresce, si sono resi arditi a formare ancora delle nuove segrete Società.

» *Commemorari hoc loco debet Societas nuper orta, et longe lateque in Italia, aliisque in regionibus propagata, quae licet in plures sectas divisa sit, ac pro earum varietate diversa ac distincta inter se nomina aliquando assumat, re tamen sententia-*

» Quì deve farsi menzione di quella Società poco anzi nata, e molto estesa nell'Italia, ed in altre regioni, la quale sebbene sia divisa in molte Sette, e per la loro varietà prenda alle volte diversi nomi e distinti fra loro, in realtà però, per la comunio-

*

rum, et facinorum communione, et foedere quodam inito una est, et Carbonariorum plerumque solet appellari. Simulant illi quidem singularem observantiam, et mirificum quoddam studium in Catholicam Religionem, et in Jesu Christi Servatoris nostri personam et doctrinam, quam etiam societatis suae rectorem, et magnum magistrum nefarie aliquando audent appellare. Verum sermones hi, qui super oleum molliti videntur, nihil aliud sunt, quam jacula ad tutius vulnerandos minus cautos a callidis hominibus adhibita, qui veniunt in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces.

» *Sane severissimum illud jusjurandum, quo veteres Priscillianistas magna ex parte imitantes pollicentur se nullo unquam tempore nullove casu vel patefacturos hominibus in Societatem non adscriptis quidquam, quod eam Societatem respiciat, vel communicaturos cum iis, qui in gradibus inferioribus versantur aliquid, quod ad gradus pertineat superiores, clandestina illa praeterea et illegitima conventicula, quae more a pluribus Haereticis usurpato ipsi habent, et cooptatio hominum cujuscumque Religionis et sectae in suam Societatem, etsi cetera deessent,*

ne delle sentenze e delle operazioni, per una certa lega formata è una, e suole per lo più chiamarsi *de' Carbonari*. Fingono essi per altro una singolare osservanza, ed un certo meraviglioso impegno per la Religione Cattolica, e per la persona e dottrina di Gesù Cristo nostro Salvatore, che ardiscono anche qualche volta empiamente chiamare Rettore e gran Maestro della loro Società. Ma queste parole, che sembrano ammollite più dell' olio, non altro sono, che strali adoperati dagli uomini astuti per ferire gl' incauti, giacchè vengono in manto di pecore, ma internamente son lupi rapaci.

» In fatti quel severissimo giuramento, con cui imitando in gran parte gli antichi Priscillianisti, promettono di non manifestare in qualunque tempo o in qualsivoglia caso gli arcani della Società ad uomini in essa non ascritti, e di non comunicare a que', che sono de' gradi inferiori cosa che appartenga ai gradi superiori; oltre a ciò quelle clandestine ed illegittime combriccole, ch' essi hanno ad imitazione di molti eretici; e l'arrolamento di uomini di qualunque Religione e Setta nella loro Società, quando altro mancasse, persuadono abbastanza, che a tali

Digitized by Google

satis persuadent nullam memoratis eorum dictis fidem haberi oportere.

» *Verum conjecturis et argumentis opus non est, ut ita de eorum dictis judicetur, quemadmodum superius indicatum est. Libri ab ipsis typis editi, quibus ratio describitur, quae in Conventibus superiorum praesertim graduum adhiberi solet; eorum Catechismi, et statuta, aliaque authentica, et ad fidem faciendam gravissima documenta, nec non eorum testimonia, qui cum eam Societatem deseruissent, cui antea adhaeserant, ejus errores et fraudes legitimis judicibus patefecerunt, aperte declarant, Carbonarios id praecipue spectare, ut magnam licentiam cuique dent, Religionem, quam colat, proprio ingenio, et ex suis opinionibus sibi fingendi, indifferentia in Religionem inducta, qua vix quidquam excogitari potest perniciosius, ut Jesu Christi passionem per nefarias quasdam suas caeremonias profanent, ac polluant, ut Ecclesiae Sacramenta (quibus nova alia a se per summum scelus inventa substituere videntur), et ipsa Religionis Catholicae Mysteria contemnant, utque Sedem hanc Apostolicam evertant, in quam, quoniam in ea Apostolicae Cathedrae sem-*

loro parole niun credito prestar mai si deve.

» Ma non vi è bisogno di congetture ed argomenti per così giudicarsi delle loro parole, come abbiam sopra additato. I libri da loro stampati, ne' quali si descrive la maniera, che suole adoperarsi nelle adunanze de' gradi soprattutto superiori, i loro Catechismi e Statuti, e altri autentici documenti gravissimi a far fede, come anche le testimonianze di que', che avendo abbandonata quella Società, a cui erano stati prima attaccati, manifestarono a' giudici legittimi i di lei errori e le frodi, apertamente dichiarano, che de' *Carbonari* la mira principale è di dare ad ognuno una gran licenza, di formarsi la Religione a capriccio, e secondo le proprie opinioni, indotta l' indifferenza in materia di Religione, di cui non può escogitarsi cosa più perniciosa; di profanare e lordare la passione di Gesù Cristo con certe nefande loro cerimonie, di sprezzare i Sagramenti della Chiesa (a' quali pare, che vogliono sostituirne de' nuovi da loro scelleratamente inventati), e gli stessi misteri della Cattolica Religione, e di rovesciare questa Sede Apostolica, contro la quale, perchè in lei è stato sempre in vigore il principato della Catte-

Digitized by Google

per viguit Principatus (1), *singulari quodam odio afficiuntur, et pestifera quaeque ac perniciosa moliuntur.*

» *Nec minus, ut ex iisdem constat monumentis, scelesta sunt quae Carbonariorum Societas tradit de moribus praecepta, quamvis confidenter jactet se a suis Sectatoribus exigere, ut caritatem ac omne virtutum genus excolant, et exerceant, ac diligentissime ab omni vitio abstineant. Itaque libidinosis voluptatibus impudentissime ea favet; docet licere eos interficere, qui datam de secreto, quod superius memoratum est, fidem non servaverint; et licet Apostolorum Princeps Petrus praecipiat, ut Christiani* (2) omni humanae creaturae propter Deum subjecti sint, sive Regi quasi praecellenti, sive Ducibus tanquam ab eo missis *etc. jubeatque Paulus Apostolus*, (3) *ut* omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; *ea tamen Societas docet integrum esse, seditionibus excitatis, reges ceterosque imperantes, quos per summam injuriam tyrannos passim appellare audet, sua potestate expoliare.*

» *Haec, aliaque hujus societa-*

(1) S. Aug. Ep. 43.
(2) Ep. I, Cap. 2, *V.* 12.
(3) Rom. Cap. 13, *V.* 1.

dra Apostolica (1), hanno essi un odio particolarissimo, e non fan, che macchinare quanto vi è di pestifero e di pernicioso.

» Nè meno, come costa dagli stessi monumenti, sono scellerati i precetti, che in ordine a' costumi insegna la Società *de' Carbonari*, quantunque piena di confidenza si vanti esigere da' suoi seguaci la coltura, e l'esercizio della carità e delle virtù di ogni genere, e l'astenersi con tutta diligenza da ogni vizio. Ella dunque con somma impudenza favorisce i libidinosi piaceri; insegna, che sia lecito l'uccider coloro, che non abbiano serbata la fede del segreto di sopra cennato, e sebbene il principe degli Apostoli Pietro comandi, che i Cristiani (2) *sieno soggetti per amor di Dio ad ogni umana creatura, sia al Re come capo, sia a' Ministri come da lui mandati* ec. e Paolo Apostolo comandi (3), *che ogni anima sia subordinata alle potestà più sublimi*, quella Società nondimeno insegna esser lecito, eccitate le sollevazioni, spogliar della loro potestà i Re, e gli altri Imperanti.

» Questi, ed altri sono i dommi

(1) *S. Aug. Ep.* 43.
(2) *Ep. I, Cap.* 2, V. 13.
(3) *Rom. Cap.* 13.

Digitized by Google

tis dogmata, et praecepta sunt ex quibus ea extiterunt in Italia facinora nuper a Carbonariis commissa, quae adeo gravem honestis, piisque hominibus moerorem attulerunt. Nos igitur, qui speculatores domus Israel, quae est sancta Ecclesia, constituti sumus et qui pro pastorali nostro munere cavere debemus, ne Dominicus Grex nobis divinitus creditus ullum damnum patiatur, existimamus in causa tam gravi non posse ab impuris horum hominum conatibus cohibendis abstinere. Exemplo etiam commovemur felicis recordationis Clementis XII, et Benedicti XIV Praedecessorum Nostrorum, quorum alter quarto kalendas majas anni millesimi septingentesimi trigesimi octavi Constitutione = In eminenti = *alter decimo quinto kalendas aprilis anni millesimi septingentesimi quinquagesimi primi Constitutione* = Providas = *damnarunt, et prohibuerunt Societates* dei liberi Muratori, *seu* Franc-Maçons, *aut alio quocumque nomine pro regionum, et idiomatum varietate appellatas, quarum Societatum fortasse propago, vel certe imitatio haec Carbonariorum societas existimanda est. Et quamvis jam duobus Edictis per Nostram Status Secretariam propo-*

e precetti di questa Società. Da ciò nacquero in Italia que' delitti poc' anzi commessi da' Carbonari, che han recato sì gran dolore agli uomini onesti e religiosi. Noi dunque che siamo costituiti Speculatori della Casa d'Israello, qual è la Santa Chiesa, e che per lo nostro pastorale dovere dobbiamo evitare tutto ciò, che potrebbe recar danno al gregge del Signore affidatoci dallo stesso Dio, stimiamo in una causa tanto importante non poterci astenere dal raffrenare gl' impuri sforzi di questa razza di uomini. Ci muove anche l' esempio della felice memoria di Clemente XII, e di Benedetto XIV Nostri predecessori, de' quali il primo a' 28 Aprile 1738, colla Costituzione *In eminenti*, e l' altro a' 18 Maggio dell' anno 1751 colla Costituzione *Providas*, condannarono e proibirono le Società de' *Liberi Muratori*, ossia *Francs-Maçons*; o pure chiamate con qualunque altro nome per la varietà dei paesi e de' linguaggi, delle quali Società forse deve stimarsi un rampollo, o per certo una imitazione questa Società de' *Carbonari*. E quantunque avessimo già rigorosamente proibita questa Società con due editti proposti per la Nostra Segreteria di Stato, seguendo però i prelodati Nostri predecessori stimiamo dover ful-

sitis hanc Societatem graviter Nos prohibuerimus, memoratos tamen Praedecessores Nostros sequentes, graves poenas in hanc Societatem solemniori quidem ratione decernendas putamus, praesertim cum Carbonarii passim contendant, se duabus illis Clementis XII, et Benedicti XIV Constitutionibus non comprehendi, nec sententiis, et poenis in illis latis subjici.

» *Audita igitur selecta Congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, et de ejus consilio, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine praedictam Societatem Carbonariorum, aut alio quocumque nomine appellatam, ejus Coetus, Conventus, Collectiones, Aggregationes, Conventicula damnanda, et prohibenda esse statuimus et decrevimus, prout praesenti Nostra perpetuo valitura Constitutione damnamus, et prohibemus.*

» *Quocirca omnibus et singulis Christifidelibus cujuscumque status, gradus, conditionis, ordinis, dignitatis, ac praeeminentiae sive laicis, sive clericis tam saecularibus, quam regularibus etiam specifica, et individua mentione, et expressione dignis districte et in virtute*

minare contro questa Società delle gravi pene in una maniera più solenne, specialmente perchè i *Carbonari* comunemente pretendono non esser compresi in quelle due Costituzioni di Clemente XII e di Benedetto XIV, nè soggetti alle sentenze ed alle pene in quelle stabilite e promulgate.

» Udita dunque una scelta Congregazione de' Venerabili nostri fratelli Cardinali della S.R.C., per loro consiglio, ed anche per moto proprio, e per certa scienza, e matura deliberazione Nostra, colla pienezza dell' Apostolica potestà abbiamo stabilito e determinato condannare e proibire la predetta Società de' *Carbonari*, o con qualunque altro nome ella si chiami, i di lei ceti, unioni, congreghe, vendite, logge, combriccole, come colla presente Nostra Costituzione, da dovere in perpetuo aver vigore, le condanniamo e proibiamo.

» Laonde precisamente, rigorosamente, ed in virtù di santa ubbidienza, comandiamo a tutt' i fedeli Cristiani, ed a ciascuno di essi di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità e preminenza, siano laici, siano clerici, tanto secolari, quanto regolari anche

Digitized by Google

sanctae obedientiae praecipimus, ne quis sub quovis praetextu, aut quaesito colore audeat, vel praesumat praedictam Societatem Carbonariorum, aut alias nuncupatam inire, vel propagare, confovere, ac in suis aedibus, seu domibus, vel alibi receptare, atque occultare, illi, et cuicumque ejus gradui adscribi, aggregari, aut interesse, vel potestatem, seu commoditatem facere, ut alicubi convocetur, eidem aliquid ministrare, seu alias consilium, auxilium, vel favorem palam, aut in occulto directe, vel indirecte, per se, vel per alios quoquomodo praestare, nec non alios hortari, inducere, ac suadere, ut hujusmodi Societatati, aut cuicumque ejusdem gradui adscribantur, annumerentur, aut intersint, vel ipsam quomodolibet juvent ac foveant, sed omnino ab eadem Societate, ejusque Coetibus, Conventibus, Aggregationibus seu Conventiculis prorsus abstinere se debeat sub poena excommunicationis per omnes ut supra contrafacientes, ipso facto, absque ulla declaratione incurrenda, a qua nemo per quemquam, nisi per Nos, seu Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterquam in articulo mortis constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere.

degni di speciale ed individuale menzione ed espressione, che niuno ardisca o presuma sotto qualunque pretesto o colore intraprendere, formare, o propagare la predetta Società de' *Carbanari*, o con qualunque altro nome chiamata, fomentarla, favorirla, ricettarla, ed occultarla nelle sue case o edificj, o altrove, non ardisca farsi ascrivere o aggregare a lei, o a qualunque di lei grado, intervenire o esser presente alle di lei unioni, dar facoltà o comodo per convocarsi o radunarsi in qualunque luogo, somministrarle qualche cosa, o in qualunque modo darle consiglio, aiuto, o favore in palese, o in segreto, direttamente, o indirettamente, per se, o per altri, come ancora esortare, indurre, stimolare, e persuadere gli altri affinchè si ascrivano, si annoverino, o siano presenti a tal società o a qualunque di lei grado, o a farle dare qualunque aiuto e favore; ma all' intutto debba ognuno mantenersi lontano dalla stessa Società, e da' di lei ceti, unioni, aggregazioni o combriccole sotto pena di scomunica *ipso facto* e senza alcuna dichiarazione incorrenda da tutt' i contravventori come sopra, dalla quale nessuno possa ottenere il beneficio dell' assoluzione

Digitized by Google

da chiunque, sol che da Noi, cioè dal Romano Pontefice esistente *pro tempore*, eccetto soltanto il caso, che sia costituito nell'articolo della morte.

» *Praecipimus praeterea omnibus sub eadem excommunicationis poena Nobis, et Romanis Pontificibus successoribus Nostris reservata, ut teneantur denunciare Episcopis, vel ceteris ad quos spectat, eos omnes, quos noverint huic Societati nomen dedisse, vel aliquo ex iis criminibus, quae commemorata sunt, se inquinasse.*

» *Postremo, ut omne erroris periculum efficacius arceatur, damnamus, et proscribimus omnes Carbonariorum, ut ajunt, catechismos et libros, quibus a Carbonariis describuntur, quae in eorum conventibus geri solent, eorum etiam Statuta, Codices, ac libros omnes ad eorum defensionem exaratos, sive typis editos, sive manuscriptos, et quibuscumque fidelibus sub eadem poena majoris excommunicationis eodem modo reservatae prohibemus memoratos libros, vel eorum aliquem legere, aut retinere, ac mandamus, ut illos vel locorum Ordinariis, vel aliis, ad quos eosdem recipiendi jus pertinet, omnino tradant.*

» *Volumus autem quod praesentium literarum nostrarum*

» Comandiamo oltre a ciò a tutti sotto la stessa pena di Scomunica riservata a Noi, ed a' Romani Pontefici Nostri Successori, che siano tenuti a denunziare a' Vescovi, o agli altri a cui spetta tutti coloro, che sapranno aver dato il nome a questa Società, o di essersi imbrattati di alcuno di quei delitti de' quali si è fatta menzione.

» Finalmente per togliere con più efficacia ogni pericolo di errore, condanniamo e proscriviamo tutt' i così detti Catechismi de' *Carbonari* e tutt' i libri ne' quali da' *Carbonari* si descrive quanto suol farsi nelle loro adunanze; anche i loro Statuti, Codici, e tutti i libri scritti in loro difesa, siano stampati, siano manoscritti, e proibiamo a tutt' i fedeli sotto la stessa pena di Scomunica maggiore dello stesso modo riservata, di leggere o ritenere i cennati libri, o alcuno di essi; e comandiamo, che assolutamente li consegnino agli Ordinarj de' luoghi, o ad altri che hanno il dritto di riceverli.

» Vogliamo poi, che a' transunti delle presenti Nostre Lettere,

Digitized by Google

transumptis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus Literis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

» *Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae declarationis, damnationis, mandati, prohibitionis, et interdictionis infringere, aut ei ausu, temerario contraire. Siquis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.*

» *Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo vigesimo primo idibus Septembris Pontificatus nostri anno vigesimo secundo.* »

Non multo post editam hanc a Pio VII Constitutionem ad supremam Beati Petri Cathedram nullis Nostris evecti Nos fuimus; et continuo omnem Nostram operam convertimus ad detengendum, quis esset clandestinarum sectarum status, quis numerus, quae potentia. Haec inquirentes facile intelleximus crevisse illarum insolentiam, praecipue ob earum multitudinem novis sectis auctam. Ex

anche impressi, sottoscritti da qualche pubblico Notajo, e muniti del sigillo di qualche persona costituita in dignità Ecclesiastica, si presti del tutto la stessa fede, che si presterebbe allo stesso originale quando fosse esibito, o mostrato.

» A niuno dunque sia permesso lacerar questa carta di Nostra dichiarazione, condanna, comando, proibizione, ed interdizione, o pure con temerario ardire violarla o trasgredirla. Che se alcuno presumerà di attentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente, e de' Beati di lui Apostoli Pietro e Paolo.

» Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore l' anno dell' Incarnazione del Signore mille ottocento ventuno a' 13 Settembre del nostro Pontificato anno XXII. »

Non molto dopo che una tal Costituzione fu da Pio VII pubblicata, noi fummo senz' alcun Nostro merito innalzati alla Suprema Cattedra di S. Pietro, e tosto rivolgemmo tutte le nostre cure a scoprire qual mai fosse lo stato delle segrete sette, quale il numero, quale la forza. Nella ricerca di tai cose, senz' alcun dubbio comprendemmo ch' era cresciuta la loro insolenza specialmente per la mol-

Digitized by Google

quibus ea praesertim memoranda est, quae = Universitaria = *dicitur, quod sedem et domicilium in pluribus studiorum Universitatibus habeat, in quibus Juvenes a nonnullis Magistris, qui eos non docere, sed pervertere student, ejusdem mysteriis, quae iniquitatis mysteria verissime appellari debent, initiantur, et ad omne scelus informantur.*

titudine di esse accresciuta di nuove sette. Tra le quali quella, in particolar maniera si deve rammentare, detta *universitaria* perchè ha sede, e domicilio in molte Università degli studj, nelle quali i giovani da alcuni Maestri che s' impegnano non d'istruirli, ma di pervertirli sono iniziati de' misteri della medesima, che in un verissimo senso si debbono appellare misteri d' iniquità, e sono istituiti ad ogni scelleratezza.

Inde vero existit, quod tanto etiam post tempore, quo primum perduellionis faces in Europa a sectis clandestinis per consectaneos suos inflammatae, et elatae sunt, et post reportatas a potentissimis Europae Principibus praeclarissimas victorias, quibus illae comprimendae sperabantur, nondum tamen nefarii earum conatus finem habuerunt. In illis enim ipsis regionibus, in quibus pristinae tempestates conquievisse videntur, qui metus est novarum turbarum, et seditionum, quas illae sectae perpetuo moliuntur? Quae impiarum formido sicarum, quas in eorum corporibus clam defigunt, quos ad mortem designarunt? Quot, et quam gravia non raro decernere vel inviti coguntur, qui iisdem cum potestate praesunt, ut publicam tranquillitatem tueantur?

Da ciò poi è addivenuto, che anche dopo un tempo sì lungo dacchè la prima volta in Europa si accesero, e si agitarono le faci della ribellione dalle sette segrete per opera de' loro partigiani, e dopo anche le più luminose vittorie riportate da' più potenti Principi di Europa, per le quali speravasi che si dovesser frenare, non ancora però son cessati gl' iniqui loro sforzi. Imperciocchè in quelle stesse Regioni, nelle quali pare che si sian sedate le antiche procelle, qual timore non avvi di nuovi scompigli e nuove sedizioni, che quelle sette incessantemente macchinano? Quale spavento non destasi da quegli empi coltelli, che di nascosto ficcano nel corpo di coloro, che han disegnato di uccidere? Quanti, e quanto rigorosi decreti non di rado sono costretti, loro mal-

Digitized by Google

grado, ad emanare i loro Principi per conservare la pubblica tranquillità?

Inde etiam existunt acerbissimae calamitates, quibus Ecclesia fere ubique vexatur, et quas sine dolore, imo sine moerore commemorare non possumus. Impugnantur impudentissime sanctissima ejus dogmata, et praecepta; ejus dignitas extenuatur; et pax illa, et felicitas, qua suo quodam jure frui deberet, non perturbatur modo, sed omnino evertitur.

Da ciò ancora ridondano le più aspre sventure dalle quali, quasi in ogni luogo è tribulata la Chiesa, e le quali ricordar non possiamo senza dolore, anzi senza la più grave tristezza. Nel più impudente modo s' impugnano i santissimi Dogmi, e Precetti di Lei, si scema la sua dignità, e non solamente si perturba, ma si manomette del tutto quella pace, e felicità di cui dovrebbe per un suo essenziale dritto godere.

Nec putandum est, omnia haec mala, aliaque, quae praetermissa a Nobis sunt, clandestinis his sectis perperam, et per calumniam abscribi. Libri, quos de Religione, et Republica scribere non dubitarunt, qui his sectis nomen dederunt, quibus dominationem spernunt, majestatem blasphemant, Christum autem vel scandalum, vel stultitiam dictitant; imo non raro nullum esse Deum, et hominis animam una cum corpore interire docent: Codices et Statuta, quibus sua consilia, et instituta explicant, aperte declarant cuncta, quae jam memoravimus, et quae ad legitimos Principatus labefactandos, et Ecclesiam funditus delendam

Nè devesi stimare, che tutti questi mali, ed altri che sono stati da Noi passati sotto silenzio senz' alcun fondamento, e per calunnia si ascrivono a tali sette segrete. I libri che non han dubitato di scrivere i Partigiani di queste sette sulla Religione, e lo Stato, co' quali dispregiano ogni Governo, bestemmiano contro la Sovranità, dicono spesso, che Cristo sia o scandalo, o stoltezza, anzi non di rado insegnano, che non v' ha Dio, e l' anima dell' uomo muore insieme col corpo: i Codici, e gli Statuti ne' quali spiegano i lor disegni, e stabilimenti, manifestamente dichiarano quel che di già abbiam detto, e che da essi derivano quelle cose che

spectant, ab iis proficisci. Atque hoc veluti certum, exploratumque habendum est, has sectas licet nomine diversas, nefario tamen impurissimorum consiliorum vinculo esse inter se conjunctas.

ban la mira a scuotere i legittimi Governi, ed a distruggere dai fondamenti la Chiesa. Questo poi debbesi avere come indubitatissimo, che cioè queste sette benchè sieno diverse nel nome, sono nondimeno tra loro congiunte col nefando vincolo de' disegni i più perversi.

Quae cum ita sint, Nos muneris Nostri esse censemus iterum clandestinas has sectas condemnare, atque ita quidem, ut nulla ex iis jactare possit se Apostolica sententia Nostra non comprehendi, atque hoc praetextu homines incautos et minus acutos in errorem inducat. Itaque de consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romane Ecclesiae Cardinalium, et etiam Motu proprio, et certa scientia, ac matura deliberatione Nostris Societates occultas omnes, tam quae nunc sunt, tam quae fortasse deinceps erumpent, et quae ea sibi adversus Ecclesiam, et Supremas civiles potestates proponunt, quae superius commemoravimus, quocumque tandem nomine appellentur, Nos perpetuo prohibemus sub eisdem poenis, quae continentur Praedecessorum Nostrorum literis in hac Nostra Constitutione jam allatis, quas expresse confirmamus.

Le quali cose essendo così, noi giudichiamo appartenere al nostro dovere di bel nuovo condannare tali sette segrete, ed in modo, che niuna di esse spacciar possa che non sia compresa nella Nostra Apostolica determinazione, e con tal pretesto tragga in errore gl' incauti, ed i meno perspicaci. Sicchè col consiglio de' Nostri venerabili Fratelli Cardinali della S. Chiesa Romana, ed anche per moto proprio, e certa scienza, e con matura nostra deliberazione perpetuamente proibiamo sotto l' istesse pene, che si contengono nelle lettere de' Nostri Predecessori già riportate in questa Nostra Costituzione, le quali espressamente confermiamo, tutte le società occulte, tanto quelle che ora esistono, quanto quelle che forse successivamente scopprieranno qualunque nome adottino, e tutte ancora quelle cose che si propongono contro la Chiesa, e le supreme Civili Po-

Quocirca omnibus, et singulis Christifidelibus cujuscumque status, gradus, conditionis, ordinis, dignitatis, ac praeeminentiae sive laicis, sive clericis tam saecularibus, quam regularibus, etiam specifica, et individua mentione, et expressione dignis districte, et in virtute sanctae obedientiae praecipimus, ne quis sub quovis praetextu, aut quaesito colore audeat, vel praesumat praedictas Societates, quocumque nomine appellentur, inire, vel propagare, confovere, ac in suis aedibus, seu domibus, vel alibi receptare, atque occultare, illis, et cuicumque earumdem gradui adscribi, aggregari, aut interesse, vel potestatem, seu commoditatem facere, ut alicubi convocentur, iisdem aliquid ministrare, seu alias consilium, auxilium, vel favorem palam, aut in occulto, directe, aut indirecte, per se, vel per alios quoquomodo praestare, nec non alios hortari, inducere, provocare, ac suadere, ut hujusmodi Societatibus, aut cuicumque earumdem gradui adscribantur, annumerentur, aut intersint, vel ipsas quomodolibet juvent, ac foveant, sed omnino ab iisdem Societatibus, earum Coetibus, Conventibus,

testà, che Noi sopra abbiamo rammentate.

Per la qual cosa rigorosamente, ed in virtù di S. Ubbidienza comandiamo a tutti, ed a ciascheduno de' fedeli di Gesù Cristo di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità, e preminenza, laici siano, o cherici, tanto Secolari, quanto Regolari, ancorchè fossero degni di essere distintamente, ed individualmente nominati, ed espressi, che niuno sotto qualsivoglia pretesto, o mendicato colore ardisca, o presuma d'istituire, o propagare le predette società, per qualunque nome adottino, proteggerle, e nelle sue abitazioni, o palagi, o altrove ricettarle, ed occultarle, farsi ascrivere, ed aggregare ad esse, e a qualunque grado delle medesime, o intervenirvi, ovvero dar loro la facoltà ed il comodo di radunarsi in alcun luogo, somministrare alle medesime qualche cosa, e prestar loro in altra guisa comunque siasi, consiglio, aiuto, o favore palesemente, o in segreto, direttamente o indirettamente, per se, o per altri, ed anche esortare, indurre, stimolare, persuadere altri ad ascriversi, od aggregarsi a tali società, od a qualunque loro grado, o intervenirvi, oppure ad aiutarle, e proteggerle in

Aggregationibus, seu Conventiculis prorsus abstinere se debeat sub poena excommunicationis per omnes, ut supra, contrafacientes eo ipso absque ulla declaratione incurrenda, a qua nemo per quemquam, nisi per Nos, seu Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterquam in articulo mortis constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere.

Praecipimus praeterea omnibus sub eadem excommunicationis poena Nobis, et Romanis Pontificibus Successoribus Nostris reservata, ut teneantur denunciare Episcopis, vel ceteris, ad quos spectat, eos omnes quos noverint his Societatibus nomen dedisse, vel aliquo ex iis criminibus, quae modo commemorata sunt, se inquinasse.

Praecipue vero jusjurandum illud impium plane, ac scelestum, quo se obstringunt, qui in has sectas cooptantur, nemini patefacturos, quae ad illas sectas pertinent, et morte mulctaturos eos omnes sodales, qui ea Superioribus sive Ecclesiasticis, sive Laicis patefaciunt, omnino damnamus, et plane irritum declaramus. Quid enim? Nonne nefas est jusjurandum,

qualunque modo, ma debba assolutamente tenersi lungi dalle medesime società, ceti, adunanze, unioni, congreghe, o combriccole, sotto pena di scomunica che abbiasi ad incorrere *ipso facto*, senz' alcuna dichiarazione da tutt' i mentovati contravventori, dalla quale scomunica niuno possa essere da chicchessia assoluto fuorchè da Noi, o dal Romano Pontefice esistente *pro tempore*, eccetto solamente se fosse costituito nell' articolo di morte.

Inoltre comandiamo a tutti sotto l' istessa pena della scomunica riservata a Noi, ed ai Romani Pontefici Nostri successori, di dover denunciare ai Vescovi, o agli altri a' quali spetta tutti coloro che conosceranno essersi arrolati a queste società, o essersi macchiati di alcun di quei delitti, de' quali pocanzi si è fatta menzione.

Specialmente poi totalmente condanniamo, e dichiariamo del tutto irrito quel giuramento veramente empio, e scellerato col quale chi si ascrive a tali sette si obbliga di non iscoprire ad alcuno quelle cose, che a quelle sette appartengono, e punir colla morte tutti que' socj che le manifestano a' superiori sì Ecclesiastici, come Laici. E come no? Non è cosa ille-

Digitized by Google

quod in justitia *pronunciandum est, veluti vinculum habere, quo quis se ad injustam caedem obliget, et ad eorum contemnendam auctoritatem, qui cum vel Ecclesiam, vel legitimam civilem Societatem moderentur, jus habent ea cognoscendi, quibus illarum salus continetur? Nonne iniquissimum, et indignissimum est Deum ipsum veluti scelerum testem et fidejussorem appellare? Rectissime Patres Concilii Lateranensis III inquiunt can.* 3. Non enim dicenda sunt juramenta, sed potius perjuria, quae contra utilitatem Ecclesiasticam, et Sanctissimorum Patrum veniunt instituta. *Et intoleranda est eorum ex his hominibus impudentia, sive amentia, qui cum non modo in corde suo, sed etiam palam, et in publicis scriptis dicant* non est Deus, *audeant tamen jusjurandum exigere ab iis omnibus, quos suas in sectas deligunt.*

cita tenere quel giuramento che devesi pronunziare nella *giustizia*, come un vincolo col quale un uomo si obbliga a spargere il sangue altrui ingiustamente, ed a dispregiare l' autorità di coloro, che governando o la Chiesa, o la legittima Civil Società, hanno il dritto di conoscer quelle cose nelle quali contiensi la salvezza delle medesime? Non è la cosa più iniqua, e detestabile chiamar Dio medesimo come testimone, e mallevadore della scelleraggine? Assai bene dicono i PP. del Concilio Lateranese Terzo nel Canone 3. - *Imperciocchè chiamar non si debbono giuramenti, ma piuttosto spergiuri quei che si fanno contro l' utilità della Chiesa, e gli stabilimenti dei SS. Padri.* E per verità soffrir non si può la impudenza, o a dir meglio la follia di coloro fra essi, che mentre non solo nel proprio cuore, ma anche palesemente, e ne' pubblici loro scritti dicono, *non vi è Dio*, osano non per tanto riscuotere il giuramento da tutti coloro che aggregano alle loro sette.

Haec a Nobis costituta sunt ad furiosas, et scelestas has omnes sectas comprimendas, et damnandas. Nunc vero vestram, Ven. Fratres Catholici, Patriar-

Queste cose sono state da Noi stabilite per comprimere, e condannare tutte queste sette furiose, e scellerate, ma ora, o Venerabili fratelli Cattolici, Pa-

chae, Primates, Archiepiscopi, et Episcopi, operam non postulamus modo, sed etiam flagitamus. Attendite vobis, et Universo Gregi, in quo Vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei. Invadent quidem lupi rapaces in Vos, non parcentes Gregi: sed nolite metuere, nec facite animam vestram pretiosiorem, quam Vos. Illud tenete, a Vobis maxima ex parte pendere hominum Vobis commissorum in Religione, et recte factis constantiam. Quamvis enim iis vivamus diebus, qui mali sunt, *eoque tempore*, *quo plures* non sustinent sanam doctrinam, *perdurat tamen permultorum Fidelium in Pastores suos observantia, quos jure suspiciunt veluti Christi ministros, et dispensatores mysteriorum ejus. Utimini igitur in Ovium vestrarum commodum hac auctoritate, quam in earum animis immortali Dei beneficio retinentis. Cognoscant per Vos Sectariorum dolos, et quanta diligentia eos, eorumque consuetudinem cavere debeant. Horreant, Vobis auctoribus, et magistris, pravam eorum doctrinam, qui sanctissima Religionis nostrae mysteria, et purissima Christi praecepta irrident, omnemque legitimam potestatem impugnant. Ac ut Vos verbis*

triarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi, non solamente domandiamo, ma istantemente chiediamo la vostra cooperazione. Badate a Voi, ed a tutto il Gregge nel quale lo Spirito Santo vi ordinò Vescovi, per governare la Chiesa di Dio. Non vi ha dubbio che vi assaliranno lupi rapaci, non risparmiandola al Gregge, ma deponete ogni timore, nè fate più conto della vostra vita, che di voi. Ponete mente, che la costanza nella Religione, e nella virtù de' fedeli a voi commessi, dipende in grandissima parte da voi. Imperciocchè, sebbene viviamo in giorni *che sono tristi*, e in tal tempo in cui *molti mal soffrono la sana dottrina*, dura tuttavolta il rispetto di moltissimi fedeli verso i loro Pastori, i quali giustamente li guardano come Ministri di Gesù Cristo, e dispensatori de' Misteri di Lui. A vantaggio dunque delle pecorelle vostre medesime, avvaletevi di quel credito, ed autorità che ritenete ancora ne' loro animi per immortal benefizio del Signore. Eglino i Fedeli per l'opera vostra conoscano le frodi de' settarj, e quanto grande debba essere la loro diligenza nell' evitare tali persone, e la loro conversazione. Pe' vostri consigli ed ammaestramenti abborriscano la

Digitized by Google

alloquamur Praedecessoris Nostri Clementis XIII in sua Epistola encyclica ad Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos universos Ecclesiae Catholicae diei 14 Septembris anni 1758. Repleti simus, obsecro, fortitudine Spiritus Domini, judicio, et virtute, ne tamquam canes muti non valentes latrare Greges Nostros patiamur fieri in rapinam, et Oves Nostras in devorationem omnium bestiarum agri. Neque Nos quidquam deterreat, quominus pro Dei gloria, et salute animarum ad omnes dimicationes Nosmetipsos objiciamus. Recogitemus eum, qui talem sustinuit a peccatoribus adversus semetipsum contradictionem. Quod si nequissimorum timeamus audaciam, actum est de Episcopatus vigore, et de Ecclesiae gubernandae sublimi ac divina potestate: nec Christiani ultra aut durare, aut esse jam possumus, si ad hoc ventum est, ut perditorum minas aut insidias pertimescamus.

Summo etiam studio vestrum

contaminata dottrina di coloro i quali si beffano de' Misteri Santissimi della nostra Religione, e de' purissimi precetti di Gesù Cristo, ed impugnano ogni legittima potestà. E per parlarvi colle parole del nostro Predecessore Clemente XIII, nella sua lettera enciclica a' Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi tutti della Chiesa Cattolica del giorno 14 Settembre 1758. — *Di grazia, riempiamoci della fortezza dello spirito del Signore, del discernimento, e della virtù, per non permetter come cani muti, che non valgono a latrare, che il nostro gregge sia lacerato, e sian divorate le pecore nostre da tutte le fiere del campo. Nè alcun ostacolo ci distolga mai dall' esporci a tutt' i conflitti per la gloria di Dio, e la salute delle anime. Ricorra sempre al pensiero colui, che da' peccatori sostenne la più spaventevole contraddizione. Che se temeremo l' audacia de' malvagi niente più si avrà a sperare dal vigore dell' Episcopato, e dalla sublime, e Divina Potestà di governar la Chiesa, nè più possiamo o durare, o esser Cristiani, se siam giunti a tale stato che forte temiamo le minacce o le insidie degli uomini malandati.*

Con sommo impegno ancora

Digitized by Google

flagitamus praesidium, Carissimi in Christo Filii nostri Catholici principes, quos singulari et prorsus paterno amore diligimus. Revocamus propterea Vobis in memoriam verba, quibus Leo Magnus, cujus in Dignitate Successores, et nominis licet indigni Haeredes sumus, ad Leonem Imperatorem scribens usus est : Debes incunctanter advertere, Regiam potestatem Tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, quae sunt bona statuta defendas, et veram pacem his, quae sunt turbata, restituas. *Quamquam in eo discrimine res hoc tempore versetur, ut non modo ad Catholicam Religionem defendendam, sed ad tuendam etiam vestram, et populorum vestro Imperio subjectorum incolumitatem, sectae illae a Vobis coercendae sint. Religionis enim causa hoc praesertim tempore cum Societatis salute ita conjuncta est, ut nullo quidem modo altera ab altera dividi possit. Nam qui sectas illas sequuntur, non minus Religionis, quam vestrae potestatis sunt hostes. Utramque aggrediuntur, utramque penitus labefactare moliuntur. Neque certe paterentur, si possent, aut religionem, aut Regiam ul-*

imploriamo il vostro sostegno o Principi Cattolici carissimi nostri figliuoli in Gesù Cristo che amiamo con amor singolare, e veramente paterno. Vi richiamiamo perciò alla memoria le parole, delle quali Leone il Grande di cui siamo successori nella Dignità, ed Eredi nel Nome, benchè senza Nostro merito, si avvalse scrivendo a Leone Imperatore.= *Devi incessantemente considerare, che la Real Potestà ti è stata data non solamente per governare il mondo, ma soprattutto per sostener la Chiesa, affinchè con infrenare i nefandi attentati, difendi i buoni Stabilimenti, e ridoni la vera pace alle cose che sono scompigliate*= Sebbene in questo tempo corriamo tal rischio, che dovete rifrenare tali sette non per difendere solamente la Religione Cattolica, ma per conservare ancora la salvezza vostra, e quella de' popoli soggetti al vostro governo. Imperciocchè in questo tempo specialmente la causa della Religione è congiunta per modo colla salvezza della società, che in nessun conto affatto può l' una dividersi dall' altra. Imperciocchè coloro che appartengono a quelle sette non sono meno nemici della Religione di quel che lo sieno del vostro potere. L' una, e l' altra assalgono,

lam potestatem superesse.

l' una, e l' altra macchinano di totalmente atterrare. E per verità, se il potessero, non soffrirebbero che vi rimanesse o la Religione, o alcuna Real Potestà.

Ac tanta est hominum callidissimorum astutia, ut cum maxime videntur vestrae potestatis amplificationi studere, tum ejus eversionem praecipue spectent. Docent illi quidem permulta, ut suadeant Nostram, et Episcoporum potestatem ab iis, qui rerum potiuntur, imminuendam et debilitandam esse, et ad eos plura trasferenda jura, tum ex iis, quae propria sunt Apostolicae hujus Cathedrae, et Ecclesiae principalis, *tum ex iis, quae ad Episcopos pertinent, qui in Nostrae sollicitudinis partem sunt vocati. Verum haec illi non modo ex teterrimo, quo inflammantur in Religionem odio, sed eo etiam consilio docent, quod sperent fore ut gentes quae Vestro Imperio subjiciuntur, si forte perspiciant everti terminos, quos de rebus sacris Christus, et Ecclesia ab eo instituta constituerunt, facile hoc exemplo adducantur ad politici etiam Regiminis formam immutandam, et destruendam.*

È poi sì fina l' astuzia di questi uomini scaltrissimi che quando sembrano essere assaissimo intenti ad ampliare il vostro potere, allora spezialmente ha la mira di diroccarlo. Essi spacciano per verità molte dottrine per persuadere, che da' Sovrani devesi diminuire, ed infievolire la Potestà nostra, e quella de' Vescovi, e per trasferire ai Principi molti diritti sì di quelli che son proprj di questa Cattedra Apostolica, e Chiesa principale, come di quelli che appartengono a' Vescovi, i quali sono stati chiamati a parte della nostra sollecitudine. Ma queste cose insegnano non solamente per quell' odio implacabile, di cui sono accesi cotro la Religione; ma anche con tal disegno perchè sperano che i popoli vostri sudditi, se per avventura si avveggano che sieno rovesciati que' limiti, che per le cose sagre, Cristo, e la Chiesa da lui fondata hanno stabiliti, facilmente si potranno indurre da tal esempio a cambiare, ed a distruggere anche la forma del Governo politico.

Vos etiam omnes, o Dilecti Filii, qui Catholicam Religio-

A voi tutti ancora o diletti figliuoli che professate la Religio-

Digitized by Google

nem profitemini, peculiari oratione et hortationibus Nostris respicimus. Homines, qui ponunt lucem tenebras, et tenebras lucem, omnino evitate. Quae enim veri nominis utilitas exoriri Vobis poterit ex conjunctione cum hominibus, qui nullam Dei, nullam sublimiorum quarumque potestatum rationem habendam putant, qui per insidias et clancularios Conventus bellum illis afferre conantur, quique etsi in foro, et ubique clament se publici Ecclesiae, et Societatis boni amantissimos esse, tamen universis suis gestis jam declararunt omnia perturbare, omnia evertere velle. Sunt ii quidem iis hominibus similes, quibus nec hospitium dandum, nec dicendum Ave jubet Joannes in secunda sua Epistola Ver. 10, *et quos primogenitos Diaboli appellare majores nostri non dubitarunt. Cavete igitur ab eorum blanditiis, et mellitis, sermonibus, quibus Vobis suadebunt, ut nomen illis sectis detis, quibus ipsis adscripti sunt. Pro certo habete neminem earum participem sectarum esse posse, quin gravissimi flagitii reus sit, eorumque verba ab auribus vestris repellite, qui ut vestrae in gradus suarum sectarum inferiores cooptationi assentiamini, vehementer affirmant, ni-*

ne Cattolica ci rivolgiamo in particolar modo col nostro discorso, e colle nostre esortazioni. All' intutto guardatevi da quegli uomini che fanno della luce tenebre, e delle tenebre luce. Imperciocchè qual vera utilità potrà ridondarvi dal consorzio di coloro che si avvisano non doversi aver conto di Dio, e di tutte le sublimi Potestà, che si sforzano con insidie, e segrete adunanze di muover loro la guerra, ed i quali, comecchè nelle piazze, ed ovunque gridino ch' essi sono amantissimi del pubblico bene della Chiesa, e della società, tuttavolta con tutte le loro azioni già dichiararono di voler tutto sconvolgere e tutto abbattere. Sono questi certamente simili a coloro cui Giovanni nella seconda sua lettera *Vers. X* impone di non dare albergo, e saluto, ed i quali, i nostri maggiori non ebbero difficoltà di chiamare primogeniti del diavolo. Guardatevi dunque dalle loro seduttrici lusinghe, e da' discorsi aspersi di mele coi quali vi consiglieranno ad arrollarvi alle loro Sette. Siate sicuri, che niuno può partecipare a quelle Sette, senza esser reo di gravissimo delitto, e chiudete l' orecchie alle parole di coloro, i quali purchè voi consentiate ad aggregarvi ai

hil in gradibus illis admitti, quod rationi, nihil quod Religioni adversetur, imo nihil vel praedicari, vel perfici, quod non sanctum, quod non rectum, quod non incontaminatum sit. Etenim jusjurandum illud nefarium, quod jam memoratum est, quodque in illa etiam inferiori cooptatione jurari debet, satis per se est, ut intelligatis nefas etiam esse levioribus illis gradibus adscribi, atque in iis versari. Deinde quamvis quae graviora, et scelestiora sunt, iis mandari non soleant, qui superiores gradus assequuti non sunt, perspicue tamen patet perniciosissimarum harum Societatum vim, et audaciam ex omnium, qui iis nomen dederunt, consensione et multitudine coalescere. Itaque ii etiam, qui inferiores illos gradus non sunt praetergressi, scelerum illorum participes haberi debent. Et in eos cadit illud Apostoli ad Rom. C. I. qui talia agunt, digni sunt morte, et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus.

gradi inferiori delle loro sette, altamente protestano, che in quei gradi niuna cosa si commette, che alla ragione, ed alla Religione si opponga, anzicchè niente o si dice, o si fa, che non sia santo, retto, ed incontaminato. Imperciocchè quell' empio giuramento di cui già si è parlato, e che devesi ancora dare ne' gradi inferiori, è di per se stesso bastevole a farvi intendere, che illecita cosa ancor sia ascriversi a quei gradi minori, ed aggirarvisi. E quantunque non sien solite affidarsi a coloro, i quali non hanno ottenuto i gradi superiori, quelle cose che sono più gravi, e più inique, pure chiaramente apparisce, che la forza, e l' audacia di queste perniciosissime sette risulta dalla cospirazione, e dalla moltitudine di coloro che vi si aggregarono. Sicchè anche coloro che non hanno oltrepassato que' gradi inferiori, si debbono stimare partecipi di quelle scelleratezze. Ed a costoro stan bene quelle parole dell' Apostolo a' Romani Cap. I. = *Coloro che operano tali cose son degni di morte, ma non solamente quei che le operano, ma sì bene ancora quelli che consentono a coloro che le operano.*

Postremo eos, qui cum jam essent illuminati, et gustavis-

Finalmente con tutta la effusione del cuore chiamiamo a Noi

sent donum coeleste, et participes facti essent Spiritus Sancti, deinde tamen miserrime prolapsi sunt, et sectas illas sequuntur, sive in inferioribus, sive in superioribus earum gradibus versentur, peramanter ad Nos vocamus. Ejus enim vice fungentes, qui professus est, non venisse se vocare justos, sed peccatores, et se Pastori aequiparavit qui relicto reliquo grege, sollicite ovem quaerit, quam perdidit, eos hortamur et obsecramus, ut ad Christum revertantur. Quamvis enim maximo se polluerint crimine, non debent tamen de Dei, et Jesu Christi filii ejus misericordia, et clementia desperare. Recipiant igitur sese tandem aliquando, et iterum ad Jesum Christum pro iis etiam passum confugiant, qui eorum resipiscentiam non modo non despiciet, sed imo ad instar amantissimi Patris, qui Filios prodigos jamdudum expectat, libentissime accipiet. Nos vero ut quantum in Nobis est eos excitemus, et faciliorem iis sternamus viam ad poenitentiam, suspendimus ad integrum anni spatium post publicatas Nostras has Apostolicas Litteras iu Regione, in qua morantur, tum obligationem denunciandi suos in sectis illis socios, tum etiam

coloro, che dopo di essere stati illuminati, e di aver gustato i doni celesti, e di aver partecipato alla grazia dello Spirito Santo, sono nondimeno caduti nella maniera più deplorabile, e seguono tali sette, o sieno ne' gradi inferiori, o superiori. Imperciocchè sostenendo Noi le veci di colui che si protestò di non esser venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, e si assomigliò a quel Pastore, che lasciato il rimanente del gregge, sollecitamente va in cerca della pecorella smarrita, vi esortiamo, e preghiamo a ritornare a Gesù Cristo. Imperciocchè quantunque si sieno lordati di un gravissimo reato, non debbono però disperare giammai della misericordia, e della Bontà di Dio, e di Gesù Cristo suo figliuolo. Rientrino dunque pur una volta in se stessi, e di bel nuovo ricorrano a Gesù Cristo che ha patito anche per essi, il quale tanto è lungi, che abbia a dispregiare la loro conversione, che anzi a guisa di quel padre amorevolissimo che aspetta da lungo tempo i prodighi suoi figli, l'accoglierà colle più squisite carezze. Noi poi per eccitarli, per quanto è da Noi, e per appianar loro una più facile via alla penitenza, sospendiamo per un anno intero, dopo la pubblica-

reservationem censurarum, in quas sectis illis nomen dantes inciderunt, eosque, etiam non denunciatis complicibus, absolvi ab iis censuris posse declaramus a quocumque Confessario, modo sit ex eorum numero, qui a locorum, in quibus degunt, Ordinariis approbati sunt. Quam etiam facilitatem in eos, qui forte in Urbe morentur, adhibendam constituimus. Quod si quispiam ex iis, quos nunc alloquimur, ita pertinax sit, (quod Deus Misericordiarum Pater avertat) ut committat, illud temporis spatium quod designavimus labi, quin sectas illas deserat, et vere resipiscat, eo elapso continuo et obligatio denunciandi complices, et censurarum reservatio in eum reviviscet, nec absolutionem deinceps impetrare poterit, nisi denunciatis antea complicibus, vel saltem juramento emisso de iis quamprimum denunciandis, nec ab alio poterit iis censuris solvi, quam a Nobis, vel a Nostris successoribus, aut ab iis, qui a Sede Apostolica ab iisdem absolvendi impetraverint facultatem.

zione di questa nostra lettera Apostolica nel Paese, in cui dimorano, non solamente l' obbligo di denunciare i compagni delle loro sette, ma ancora la riserba delle censure nelle quali incorsero, ascrivendosi a quelle sette, e dichiariamo ch' Eglino, anche non denunciati i complici, possano essere assoluti da quelle censure da qualunque confessore, purchè sia del numero di coloro che sono stati approvati dagli Ordinarj de' luoghi ove dimorano. La quale agevolezza ancora abbiamo stabilito che si debba praticare con coloro, i quali dimorano per accidente in questa alma Città. Che se taluno di coloro ai quali ora parliamo sia per modo ostinato (il qual funesto induramento non permetta mai quel Dio, ch' è il Padre delle Misericordie) che faccia trascorrere quello spazio di tempo che abbiamo fissato senz' abbandonare quelle sette, e convertirsi davvero; scorso che sarà, tosto rinascerà su di lui e l' obbligo di denunciare i complici, e la riserba delle censure, nè appresso potrà ottenere l' assoluzione, se non avrà prima denunciati i complici, o almeno dato il giuramento di denunciarli quanto prima, nè da alcun altro potrà esser prosciolto da quelle censure, fuorchè

Digitized by Google

Volumus autem, quod praesentium Nostrarum literarum transumptis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus literis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae declarationis, damnationis, confirmationis, innovationis, mandati, prohibitionis, invocationis, requisitionis, decreti, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Vigesimo quinto, Tertio Idus Martii, Pontificatus Nostri Anno Tertio.

B. CARD. PRO-DATARIUS
Pro Domino Card. Albani
F. Capaccini Substitutus
F. Lavizzarius.

da Noi, o dai Nostri successori, o da coloro che otterranno dalla Sede Apostolica la facoltà di assolvere dalle medesime.

Vogliamo poi, che ai transunti della nostra presente lettera, anche impressi sottoscritti da qualunque pubblico Notajo, e muniti del suggello di persona costituita in dignità Ecclesiastica, si presti interamente l' istessa fede, che si presterebbe alla stessa lettera originale se fosse esibita, o mostrata.

A niuno dunque sia lecito lacerare questa carta della nostra dichiarazione, condanna, conferma, innovazione, comando, proibizione, invocazione, requisizione, decreto, e volontà, o opporvisi con temerario ardire. Se taluno poi presumerà di attentarlo, sappia, che incorrerà nella indignazione di Dio Onnipotente, e de' di lui SS. Apostoli Pietro, e Paolo.

Dato in Roma presso S. Pietro nell' anno dell' Incarnazione 1825 a' 13 Marzo e III del Nostro Pontificato.

B. CARD. PRO-DATARIO
Pel Sig. Cardinale Albani
F. Capaccini Sostituto
F. Lavizzario.

Digitized by Google

XX. *Real Rescritto per inibire alle Amministrazioni Diocesane di fare alienazioni de' beni loro affidati.*

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 20 corrente mese in Portici avendo fatto presente a S. M. il parere della Consulta de' Reali Dominj al di qua del Faro sulla permuta trattata dall'Amministrazione Diocesana di Lecce di un fondo del vacante Beneficio di S. Ippolito, con un fondo di D. Giovanni della Ratta; la M. S. non ha approvato tale contratto, sul motivo, ch'essendo le Amministrazioni Diocesane state istituite unicamente per la esazione delle rendite de' Beneficj vacanti, e per la soddisfazione dei pesi ai medesimi inerenti, e facoltate soltanto agli affitti de' beni de' Beneficj anzidetti, sono prive de' legittimi poteri a trattare alienazioni di qualunque specie di siffatti beni nel periodo della vacanza.

Ad oggetto poi che dalle altre Amministrazioni Diocesane non s'incorra in simile inconveniente, mi ha contemporaneamente la M. S. autorizzato a dare di tal Sovrana risoluzione notizia a tutte le Amministrazioni Diocesane per loro regolamento, e perchè si astengano d'intraprendere contratti i quali contengano alienazioni di qualunque specie de' beni de' Beneficj affidati alla loro cura, salvo qualche caso di positiva urgenza, in cui non possa l'affare riservarsi alla venuta del novello titolare del Beneficio; da rassegnarsi però prima alla M. S., ed attendersi le Sovrane risoluzioni.

Il che nel Real Nome partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento. Napoli, 28 Giugno 1826.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
ANTONINO FRANCO.

Digitized by Google

XXI. *Ministeriale perchè trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica, debba procedere la curia e non il tribunale giudiziario.*

Napoli, 22 Luglio 1826.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Il Vicario Generale di Napoli a nome di questo Cardinale Arcivescovo ha manifestato, che dopo il suo precedente ufizio fatto, perchè dal Tribunale Civile di Napoli non si fosse proceduto nella causa, che il Comune della Barra voleva introdurre sul dritto di patronato, che dice vantare nella provvista di quella Parrocchia, abbia ora esso Porporato avuto notifica protestativa, relativamente alla collazione fatta in persona dell' attuale Parroco Sacerdote D. Alessandro Russo. Rimettendo poi lo stesso Vicario Generale copia di detta notifica, ha fatto rammentare quanto venne Sovranamente ordinato sotto il dì 9 Novembre 1819 circa il procedimento nella vertenza colla famiglia di Gennaro pel diritto di patronato della medesima sul Primiceriato di questa Cattedrale.

Ho l' onore di far conoscere a V. E., che essendosi elevato il dubbio, se nella causa del patronato sul Primiceriato anzidetto dovesse procedere il Tribunale Civile della Provincia, o pure la Curia Arcivescovile, S. M. Ferdinando I. di gloriosa ricordanza ordinò sotto il dì 9 Novembre 1819, che trattandosi di Beneficio di natura Ecclesiastica, ed in cui non si difficulti di esservi la fondazione, ed erezione in titolo, procedesse nella divisata causa la Curia Arcivescovile, eseguendosi la regola stabilita nella Sovrana determinazione del dì 9 Giugno 1770.

Nell' acchiudere quindi a V. E. il rapporto del Vicario medesimo ed annessavi copia di notifica, io la prego di dare le disposizioni convenienti per l' esatta osservanza, nel caso presente, di quel che fu prescritto coll' indicata Sovrana risoluzione, e di tenermene riscontrato.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

XXII. *Real Rescritto per la proroga dal Giubbileo.*

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII.

Il Sommo Pontefice Leone XII nella sua connaturale pietà, e sollecitudine per la salute delle anime corrispondendo ai voti di S. M. il Re N. S., che sono costantemente animati, e diretti al bene de' suoi sudditi, si è con un Breve del dì 17 dell' andante mese, inviato all' Arcivescovo di Petra Nunzio Apostolico presso la M. S., benignato di autorizzare tutti gli Ordinarj de' suoi Reali Dominj a prorogare il termine del corrente Giubbileo sino al dì 23 Dicembre di questo anno.

Avendone io, in veduta della comunicazione datamene dal prefato Nunzio Apostolico, informata S. M., si è la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 24 del corrente mese degnata di permettere, che il Nunzio suddetto pubblichi l' indicato Breve, con rimetterne le copie a tutti gli Ordinarj de' suoi Reali Dominj. Mi ha nel tempo stesso S. M. ordinato di prevenirne i detti Ordinarj, perchè pervenendo loro l' enunciata carta, vi diena la conveniente esecuzione.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento di sua parte. Napoli, 26 Luglio 1826.

Il Marchese Tommasi.

XXIII. *Circolare con cui si comunica il Real Rescritto sull' esenzione dalla leva di coloro che sono ne' Seminarj.*

Napoli, 29 Luglio 1826.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII.

Dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data de' 28 del prossimo passato mese di Giugno mi è stato partecipato quanto segue. — Eccellenza — S. M., a cui ho rassegnati gl' inconvenienti verificati per l' esenzione accordata a coloro, che

sono ne' Seminarj, varj de' quali si sono rinchiusi in tali stabilimenti in piena frode degli obblighi per le Leve; nell'ordinario Consiglio di Stato de' 22 del corrente si è degnata di risolvere, che coloro i quali sono entrati nei Seminarj sei mesi prima della pubblicazione degli ordini di una Leva, e ne sortono sei mesi dopo del bussolo, debbano andare a servire nell' armata come se fossero sortiti nel bussolo medesimo, ma che questa misura non abbia luogo per coloro, i quali si abbiano costituito il patrimonio, ed ottenuto gli ordini minori. Ed io lo comunico a V. S. Illustrissima e Reverendissima, per sua intelligenza, e regolamento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXIV. *Circolare con cui si partecipa una determinazione ministeriale sulle indebite esazioni fatte dagli Ufiziali dello Stato civile.*

Napoli, 19 Agosto 1826.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia mi ha in data de' 12 del corrente mese partecipato, che, in seguito de' reclami a lui diretti per indebite esazioni praticate negli ufizj dello Stato civile, ha esso Ministro spedita fin dai 17 Giugno ultimo una determinazione comunicata ai Procuratori del Re presso i Tribunali Civili, ad oggetto di correggere, e prevenire un tale gravissimo abuso, ed assicurare l' esatta osservanza delle disposizioni di Sua Maestà, che dichiarano gratuito il servizio dello Stato civile.

Corrispondendo quindi alla inchiesta del lodato Ministro, rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissima copia della suddetta

Digitized by Google

determinazione per sua intelligenza, e regolamento, e perchè la renda nota ai suoi Diocesani, facendola pubblicare per mezzo de' Parrochi, e degli altri Ecclesiastici incaricati della cura delle anime.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

IL CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Veduto l'articolo 6 del Real Decreto de' 14 Settembre 1819 così conceputo » Le funzioni di Uffiziale dello Stato civile sono » meramente gratuite. Sarà esatto solamente un carlino, o sia un » tarì Siciliano, per ogni copia estratta dagli atti dello Stato ci- » vile, purchè colui, che la chiede, non sia povero »;

Ad assicurare sempreppiù la esatta esecuzione di questo articolo, e ad allontare ogni menomo abuso, che potesse mai avere luogo sull' oggetto;

Determina quanto siegue:

Art. 1. È vietata negli Uffizj dello Stato civile la esazione di qualunque somma, e sotto qualsivoglia titolo, o denominazione per l'adempimento degli atti dello Stato civile. Tutto dovrà esser fatto gratis in questi Uffizj.

2. In conformità del riferito articolo 6 del Real Decreto de' 14 Settembre 1819 potrà essere esatto solamente un carlino, o sia un tarì Siciliano per ogni copia estratta dagli atti dello Stato civile, purchè colui, che la chiede, non sia povero.

3. Sarà considerato povero quegli, che per tale verrà attestato dal proprio Parroco.

4. Coloro, che in occasione degli atti dello Stato civile daranno luogo ad indebita esazione, comunque tenuissima, essendo rei di concussione, verranno immediatamente tradotti innanzi alla G. Corte Criminale, e castigati in conformità delle leggi penali.

5. Questa determinazione scritta a carattere chiaro, ed intelligibile, rimarrà costantemente affissa in ciascuno degli Uffizj dello Stato civile.

6. I Procuratori del Re presso i Tribunali Civili, e gli Uffiziali dello Stato civile, sotto la propria responsabilità, sono incaricati di vegliare alla rigorosa esecuzione di questa determinazione. Napoli, 17 Giugno 1826.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia, e Giustizia
Firmato = Marchese Tommasi.

XXV. *Circolare con cui s' inviano i modelli secondo i quali debbano redigersi gli stati di situazione di cassa delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 23 Agosto 1826.

A' REGII PROCURATORI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Con circolare de' 4 Agosto fu inculcato ai Regj Procuratori di rimettere, per lo giorno 10 Maggio, 10 Settembre, e 10 Gennajo di ciascun anno, gli stati indicanti la situazione delle casse delle rispettive Amministrazioni Diocesane, per li quatrimestri terminati collo spirare del mese precedente, così per la parte, che riguardi il numerario, come per la parte, che riguardi i generi, e furono alla detta circolare alligati i modelli, secondo i quali dovessero i due stati redigersi.

L' esperienza però ha fatto conoscere, che quei modelli lasciano sovente de' vuoti, i quali non erano ripianati, che mediante una corrispondenza tra me, ed essi Regj Procuratori, e questa, oltre che riesce fastidiosa, specialmente quando può essere dagli stati medesimi supplita, talvolta lascia pure l' inviluppo, e la oscurità sopra una parte così essenziale di servizio.

Ad evitare siffatto inconveniente, ho io creduto opportuno di riformare così i modelli, che a colpo d' occhio si conoscano

Digitized by Google

in ogni quatrimestre le quantità maturate e non esatte a tutto il quatrimestre precedente, l'esatto su di esse, e le reste: le quantità scadute nel quatrimestre, cui gli stati son riferibili, le quantità incassate, e quelle che restano ad incassarsi: il totale de' maturi de' due quatrimestri, il totale dell' introito fatto, ed il totale delle reste, e questo totale delle reste servirà poi a fissare nell' uno, e nell' altro stato appresso il maturo non riscosso del quatrimestre precedente.

Nello stesso modello si vede la rubrica degli esiti: possono occorrere qualche volta degli esiti estraordinarj, ma questi non debbono esser rapportati sotto nome generico, come si è fatto finora da taluni de' Regj Procuratori, ma le partite componenti tal esito dovranno essere individuate. Si trova una colonna di osservazioni, nella quale ciascuno potrà segnare tutto ciò, che crederà opportuno alle convenienti dilucidazioni, delle quali le partite controposte potessero aver bisogno; nella intelligenza, che sotto questa colonna dello stato de' generi dovrà sempre marcarsi, se la vendita di essi siesi fatta all' incanto, ovvero in economia, e dee segnarsi la ragione, sulla quale il prezzo si è basato.

Se mai vi fossero Amministrazioni, le quali non abbiano rendite in generi, i Regj Procuratori presso le stesse, facendo uso del modello numerario, esprimeranno nel di loro rapporto la deficienza di quella specie di percezione.

Questi stati quatrimestrili però, secondo gli annessi modelli, non potranno mai esser pienamente soddisfacenti, poichè essi presenteranno la situazione della cassa quale materialmente si trova, e daranno motivo a prender ragione delle operazioni dell' Amministrazione, dirette alla riscussione di ciò, che è rimasto in arretrato nel quatrimestre precedente, ma non mai presenteranno la situazione di cassa qual esser dee, se essi non partano da una esatta lista di carico, colla quale i bilanci mensili, che i cassieri sono nel dovere di esibire, debbono corrispondere, e dalla quale debbono le Amministrazioni tirar le loro linee ne' conti, che le medesime sono obbligate di esigere in ogni anno dai rispettivi cassieri, e discutere colla massima scrupolosità, coll' intervento de' rispettivi Regj Procuratori.

Se dunque la lista di carico dee formare il centro, al quale son da riunirsi tutte le linee della parte contabile, convien

Digitized by Google

mettere la più grande diligenza a redigerla, e per riuscire nell' intento, è indispensabile, che ogni Amministrazione conservi la platea di tutti i beneficj, cominciando dalla mensa, ove sieno con distinzione annotati tutti i beni a ciascun beneficio appartenenti. Allora sarà facile di conoscer quelli, che ricadono anno per anno sotto la gestione dell' Amministrazione, i differenti cespiti, che loro appartengono, e sarà facile conoscere la rendita di questi cespiti, la qual' è quella, che offre il materiale alle liste di carico.

Ecco perchè io richiamo lei alla sollecita osservanza dell' art. 15 delle istruzioni, tanto inculcate, e che se non fosse stata negligentata dalla maggior parte delle Amministrazioni, esse non sarebbero cadute in tanti disordini, ed in tanta responsabilità, della quale un giorno possono, loro malgrado, risentirne le conseguenze.

Io, Sig. Regio Procuratore, mi attendo dalla di lei accuratezza l' adempimento di quanto si contiene nella presente, della ricezione della quale desidero essere riscontrato.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
delle Finanze impedito
CAMILLO CAROPRESO.

XXVI. *REAL RESCRITTO con cui si riconosce la massima che le cause ecclesiastiche, sì nel petitorio che nel possessorio, appartengono al Foro degli Ordinarj.*

A S. E. IL CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO PRESIDENTE DELLA CONSULTA GENERALE.

Su di ciò che la Consulta de' Reali Dominj al di qua del Faro, ed i Consultori D. Gaspare Capone, e D. Domenico Criteni con separati rapporti de' 29 del trascorso mese di Aprile hanno riferito sulla controversia tra il Capitolo Cattedrale di Nicastro, e quei PP. Domenicani, circa il possesso in cui il detto Capitolo vanta essere di entrare nell' associazione de' cadaveri nella Chiesa de' detti PP.; S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 22

dello spirante mese, approvando la massima, che le cause Chiesiastiche appartengono al Foro degli Ordinarj, tanto nel petitorio che nel possessorio, ha incaricata la Consulta Generale del Regno di discutere, e dare il suo avviso, se l'indicata controversia tra il Capitolo Cattedrale, ed i Domenicani di Nicastro, appartenga alla classe delle cause Ecclesiastiche nel senso dell'Articolo 20 del Concordato del 1818, e nell'affermativa, ove debba trattarsi in prima istanza, e se possa darsi esecutoria al rescritto Pontificio, che commette al Vicario Capitolare di Nicastro d'informare, e riferire sulla domanda del Capitolo senza farsi novità alcuna.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. di riscontro al suo foglio de' 3 del trascorso mese di Maggio respingendole l'enunciate carte, perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli, 30 Agosto 1826.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE TOMMASI.

XXVII. *REAL RESCRITTO che definisce di esser causa ecclesiastica la controversia insorta tra il Primicerio ed i Canonici di S. Gio. Maggiore, cioè, se il Primicerio nella celebrazione delle messe solenni, debba essere assistito da due Canonici in qualità di Diacono e Suddiacono.*

A. S. E. IL CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO PRESIDENTE DELLA CONSULTA GENERALE.

Ho rassegnato a S. M. il parere dato dalla Consulta de' Reali Dominj di qua del Faro sulla quistione tra il Primicerio, ed i Canonici della Collegiata di S. Giovanni Maggiore di Napoli, e rimesso col suo ufficio degli 8 Maggio del corrente anno; e la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato de' 22 dell'andante mese, ritenendo la massima da lei approvata sulla questione tra il Capitolo Cattedrale di Nicastro, e que' PP. Domenicani, cioè che la cause Chiesiastiche appartengono al foro degli Ordinarj, tanto nel petitorio, che nel possessorio, non ha trovato luogo a dubbio, che sia quistione di liturgia Chiesiastica, e perciò causa

mera Ecclesiastica, se il Primicerio nella Celebrazione delle Messe solenni, debba essere assistito da due Canonici, in qualità di Diacono, e Suddiacono. E siccome tale causa fu già decisa dalla Curia Arcivescovile di Napoli, ed il rimedio dell' appello compete alla S. Sede, così S. M. si è degnata di rivocare la Sovrana risoluzione de' 6 Gennajo 1823, ed ha ordinato, che s' impartisca il Regio *Exequatur* alla carta di Roma relativa all' Appello della causa anzidetta tra il Primicerio ed i Canonici della Collegiata di S. Gio. Maggiore.

Il che nel Real Nome partecipo all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente. Napoli, 30 Agosto 1826.

Il Marchese Tommasi.

XXVIII. *Ministeriale con cui si rigetta l' idea di costituire capitali irrepetibili e fruttiferi sugli arretrati dovuti alle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 2 Settembre 1826.

ALL' ARCIVESCOVO DI OTRANTO PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

L' idea di costituirsi degli arretrati dalla Casa di Cutrofiano, dovuti pel Canone di duc. 80 annui alla vacante Badia di Calaura, un capitale irrepetibile e fruttifero, non può aver luogo nè a favore di cotesta Amministrazione Diocesana, perchè in opposizione all' articolo 17 del Concordato, che deve esattamente osservarsi, nè a favore della Badia medesima, come essa Amministrazione ha opinato ne' riscontri dati con rapporto del dì 22 Aprile scorso, perchè verrebbe in tal modo ess' Amministrazione privata di quei frutti, che son suoi, e che collo stesso articolo son destinati a particolari usi.

Ho quindi in giornata in tali sensi risposto al Presidente Letizia Sovranamente incaricato a conciliare i creditori della Casa di Cutrofiano, soggiungendogli, che in tale posizione (quando

sia affatto impossibile di abbreviare il termine colla conciliazione prefisso al pagamento de' suddetti arretrati) non disconvengo che si adotti la di lui proposizione, che a cotesta Amministrazione Diocesana comunicai sotto il dì 12 Aprile scorso, di pagarsi gli arretrati medesimi in quattro tanne, la prima in Dicembre 1829, e le altre tre in ogni due anni coll' interesse al quattro per cento, da eseguirsene in Otranto il pagamento, e stabilendosi di tutto le opportune cautele.

Ne prevengo cotesta Amministrazione Diocesana per lo adempimento di tali disposizioni.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXIX. *Circolare relativamente a' dubbj su i modelli degli stati di cassa delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 27 Settembre 1826.

AI SIGNORI REGJ PROCURATORI PRESSO LE COMMISSIONI DIOCESANE.

Affidata a me la sorveglianza alle Amministrazioni Diocesane, diveniva io interessato a conoscere periodicamente l' andamento delle loro contabilità rispettive. Quindi con una circolare de' 4 Agosto 1819 obbligai i Regj Procuratori a rimettermi in ogni quattro mesi gli stati, che mettessero in veduta l'introito, e l' esito così in numerario, che in generi, e questi il più delle volte mi hanno dato occasione a prendere delle misure, mercè le quali la percezione si è affrettata: si son gli esiti risecati, i mezzi agl' incassi si son facilitati, e si è rianimato il corso de' giudizj, che lentamente progredivano, o che erano abbandonati.

I modelli però contenuti nella circolare sudetta non mettevano in prospetto tutto ciò, che formava resta esigibile del qua-

Digitized by Google

trimestre precedente a quello, cui gli stati, che mi si rimettevano, erano riferibili, per cui io conosceva i soli maturi nel quatrimestre, e l'esatto, ma non poteva aver sotto gli occhi le quantità, che eran rimaste in arretrato, ne' quatrimestri precedenti, notizia ben necessaria, per conoscere le forze di ciascuna Amministrazione, per prender conto de' motivi di tale arretrato, e per adottar le convenienti disposizioni a farlo scomparire.

Ecco perchè colla mia circolare de' 23 Agosto rimisi nuovi modelli, le prime tre colonne de' quali son destinate a presentare i maturi non esatti a tutto il quatrimestre precedente, gl' incassi nel quatrimestre per conto di detti maturi, e le reste degli stessi, le quali poi avrebbero dovuto formare la materia da riempiere le prime tre colonne degli stati pel quatrimestre successivo.

Or molti tra Regj Procuratori mi hanno rimesso di già gli stati per lo quatrimestre terminato nel prossimo passato Agosto secondo i nuovi modelli, ma ho veduto, che essi non bene hanno inteso l' oggetto della riforma de' modelli antichi, con tanta chiarezza sviluppato nella detta circolare de' 23 Agosto. Taluni hanno impiegato le prime colonne a segnare il maturo nel quatrimestre precedente, e la seconda a segnare l' esatto nello stesso quatrimestre, cosicchè non hanno fatto, che ripetere in parte, ciò che di già risultava dagli stati relativi a quel quatrimestre. Taluni altri nella prima colonna han rapportato l' arretrato riferibile al solo maturo nel quatrimestre precedente, senza punto tener conto della resta esigibile, allorchè quel quatrimestre era incominciato a decorrere. Taluni altri hanno creduto, che il nuovo modello li dispensasse dal distinguere la contabilità delle cappellanie, e legati pii devoluti, secondo trovasi prescritto nella circolare de' 19 Febbrajo 1820. Altri finalmente in altri equivoci son caduti, cosicchè gli stati pervenutimi non soddisfano all' oggetto, che nella riforma de' modelli si è prefisso.

Affinchè dunque un tale oggetto si ottenga, ho io creduto espediente di venire alle seguenti spiegazioni.

1.° La prima colonna dovrà offrire il maturo non esatto a tutto il quatrimestre precedente, val dire le reste riunite insieme de' maturi avvenuti non solamente nel detto quatrimestre, ma in tutti quelli, che lo hanno preceduto, cosicchè si conosca

qual sia l'arretrato, che soffre l' Amministrazione al principio del del quatrimestre ultimo cui lo stato è relativo.

2.° La seconda colonna deve esprimere la quantità esatta nel quatrimestre ultimo, quello cioè cui si rapporta lo stato, per conto della quantità figurata nella prima colonna.

3.° La terza colonna dee contenere il residuo della quantità descritta nella prima colonna, detratta quella descritta nella seconda, e questa quantità residuale sarà quella appunto, che dovrà poi riempiere la prima colonna dello stato del quatrimestre avvenire.

4. Non è necessario di marcare i cespiti differenti, donde le quantità della prima colonna derivano, nè di distinguere le partite, che nell' insieme vanno poi quella a formare. Ecco perchè la indicazione de' cespiti non figura a principio nello stato, ma nella quarta colonna, appunto perchè si è voluto far intendere, che ne' carichi, nelle esazioni del quatrimestre, cui lo stato si rapporta, conviene aver conoscenza de' cespiti produttivi. Il che va diversamente a riguardo de' generi, ove la diversa loro specie è figurata nella prima colonna del modello.

5.° Lo stato riferibile agli arretrati delle mense, consegnati dal demanio, dee essere tutto distinto dagli stati relativi ad altre provenienze, gestionate dalle Amministrazioni.

6.° Le cappellanie, e legati pii devoluti esigono stati a parte dai beneficj, e questi debbono egualmente essere redatti secondo i nuovi modelli.

7.° Le reste in cassa del quatrimestre precedente possono indifferentemente esser portate nella colonna degl' introiti nel quatrimestre, o nel bilancio apposto in piedi dello stato, egualmente che l' esito superante introito del detto quatrimestre può figurare nella colonna degli esiti nel quatrimestre, o nel detto bilancio.

Dopo queste spiegazioni, delle quali per altro non vi sarebbe stato bisogno, se maggiore attenzione si fosse portata alla mia circolare de' 23 Agosto, io mi lusingo di ricevere gli stati in regola, e tali, che pienamente rispondano allo scopo, che si è avuto in riformarne i modelli.

Preso meglio in considerazione il modello dello Stato de' generi, trovo che le due colonne undecima e duodecima meglio è

Digitized by Google

ridurle ad una sola sotto la ditta *causale*, e nella stessa far figurare le prestazioni sia per canoni, sia per cattedratici, sia per congrua, sia per qualunque altro titolo, come pure le vendite. Trovo inoltre che il detto stato presenta le reste dell' esatto totale nel quatrimestre, ma non offre la resta in cassa del quatrimestre precedente, percui tra le colonne decimaquarta, e decimaquinta due altre convien frapporne, una sotto la ditta *resta in Cassa del quatrimestre precedente*, e l' altra sotto la ditta *totale delle reste in Cassa.*

Quindi ho creduto opportuno di riformare il modello di detto Stato de' generi nella maniera, che rileverà dall' annesso esemplare.

Desidero, che Ella mi avvisi dell' arrivo della presente.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
delle Finanze impedito
CAMILLO CAROPRESO.

XXX. *Real rescritto sull' aggiunzione di taluni articoli nella Tariffa de' dritti così detti di Cancelleria.*

A S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 15 corrente mese ho rassegnato a S. M. così il progetto del Controloro della percezione de' diritti dei Regj Exequatur, manifestatomi dall' E. V. con foglio del dì 5 dello scorso Luglio, circa l' aggiunzione di taluni articoli alla tariffa dei diritti di Cancelleria già Sovranamente approvata, come l' articolo di cui feci cenno all' E. V. nei riscontri datile sotto il dì 12 Agosto ultimo riguardante l' accettazione di eredità, di legati e donazioni in favore delle Chiese. E S. M. si è degnata di approvare, che alla tariffa suddetta si aggiunga l' articolo delle Bolle pel Pallio, che si conferisce agli Arcivescovi col dritto di duc. 10 proposto dal Controloro; e che pei Brevi di *extra tempora* per le Ordinazioni, il diritto di Carlini 13 che ora si esige per lo Regio Exequatur a tenore della

suddetta tariffa, si aumenti a duc. 3 e gr. 30, come quelli delle dispense all'età Canonica. Quanto poi alla spedizione dei Decreti per l'accettazione di eredità, legati, e donazioni a favore di Chiese e Stabilimenti Ecclesiastici, S. M. ha dichiarato esser sua Sovrana volontà che non si stabiliscano diritti da esigersi, come pure ha ordinato la M. S., che non si faccia alcuna innovazione in quanto a tutti gli altri articoli proposti dal Controloro medesimo, cioè Brevi d'indulgenze perpetue, o ad septennium, Bolle pe' Vescovi, Carte Generalizie per Capitoli Provinciali dei Regolari, e per le Congregazioni intermedie, e contratti di compra, e vendita cogli stabilimenti pubblici.

Il che nel Real Nome partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli, 27 Settembre 1826.

Il Marchese Tommasi.

Nota = Crediamo util cosa riportar per intero nelle due pagine seguenti la Tariffa di cui si fa menzione nel presente Real Rescritto.

Digitized by Google

TARIFFA DI DRITTI

Sulle spedizioni del Supremo Consiglio di Cancelleria dal 1.° di Aprile 1820.

NUMERO D'ORDINE	DENOMINAZIONI DELLA FORMULA	OGGETTI SOTTOPOSTI AL DIRITTO		DRITTO
1	SOVRANI DECRETI	*Assenso ad un Comune per celebrare una Fiera, o un Mercato*	di prima Classe. . . .	13
2			di seconda Classe . . .	8
3			di terza Classe. . . .	6
4		*Assensi*	alle regole di Congregazione	20
5			agli statuti di Collegiate .	30
6			alle conclusioni di Fratelli.	6
7		*Per carica, o beneficio Ecclesiastico*	dell' Arciprete di Altamura	150
8			dell' Arcidiacono di Lucera	50
9			del Tesoriere della Cattedrale di Lucera. . .	50
10			del Tesoriere di S. Nicola di Bari	60
11			pel semplice grado di Cappellano Maggiore . .	150
12		*Diploma pel titolo*	di Principe.	1200
13			di Duca.	1000
14			di Marchese	800
15			di Conte.	600
16		Ascrizione alla Cittadinanza Napolitana. .		50
17		*Privilegio*	di privativa per istampa di libri ed altro	20
18			di nomina di Notajo . . .	5
19		Permesso di adozione *quoad successionem*.		50
20		Per ogni permesso di erezione di Cappella rurale		5: 40
21		*idem* di censuazione, o permuta di luoghi pii, o di Comuni dell' annua rendita. . . . da D. 1 a 50.		2: 70
22		*idem* *idem* da D. 50 a 300.		4: 40
23		*idem* *idem* da D. 300 a qualunque somma.		5: 40

NUMERO D' ORDINE	DENOMINAZIONI DELLA FORMULA	OGGETTI SOTTOPOSTI AL DIRITTO	DRITTO
24	ATTI DI SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA	Per la presentazione di qualunque empara alla spedizione di regj *Exequatur* . .	6
25		Per ogni spedizione di regio *Exequatur* .	1 : 30
		NOTA = Tutti i seguenti oggetti, oltre all'anzidetto dritto d'*Exequatur* in D. 1:30 sono anche soggetti a' dritti rispettivamente loro annessi.	
26		Bolla di un Vescovo	20
27		*idem* di prime dignità ecclesiastiche . .	6
28		*idem* di pensioni ecclesiastiche superiori agli annui duc. 72	6
29		*idem* di beneficj, Canonicati semplici, o curati di collazione Apostolica . . .	4
30		*idem* per le dispense matrimoniali di 1.° e di 2.° grado spedite per Dataria o per Breve	4
31		*idem* *idem* di 3.° e 4.° grado .	2
32		*idem* per Oratorj privati	20
33		*idem* sulle carte generalizie, che conferiscono gradi, onorificenze, dispensa delle regole ec., che si rilasciano da Procuratori generali.	6
34		*idem* per dispense di età.	2

Napoli, 28 Febbrajo 1820.

L' Approvo

Firmato = FERDINANDO

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Digitized by Google

XXXI. *Real Decreto per l'approvazione delle regole del nuovo Monistero sotto l' istituto della venerabile Giovanna Lestonac, che intende fondare la Signora Santasilia Badessa del Divino Amore.*

Ischia, 27 Settembre 1826.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione dei 3 Giugno del corrente anno, colla quale confermammo la Sovrana determinazione presa sotto il dì 3 Dicembre 1821 dall' Augusto nostro Genitore di gloriosa ricordanza, con cui D. Teodora Santasilia già Badessa del Divino Amore era autorizzata a fondare in Napoli un nuovo Monistero sotto l' istituto della Venerabile Giovanna *Lestonac*, sotto la condizione, che pel mantenimento del detto Monistero vi concorresse tutto l' assegnamento di fondi indicato dal Cardinale Arcivescovo di Napoli;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali dominj al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Approviamo le regole formate pel nuovo Monistero, che intende fondare in Napoli D. Teodora Santasilia già Badessa del Divino Amore, e le quali sono unite al presente decreto.

2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici
Firmato, Marchese Tommasi.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, de' Medici.

Digitized by Google

XXXII. *Real Rescritto risguardante i Preti Diocesani commoranti in Napoli, e quelli che volessero senza permesso uscire dalle rispettive Diocesi.*

AGLI ORDINARII ED AGL' INTENDENTI DE' REALI DOMINII AL DI QUÀ DEL FARO.

Informata S. M., che gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli altri Ordinarj di questa parte del Regno sogliono richiedere dal Ministro della Polizia Generale i di loro Preti Diocesani commoranti in Napoli, perchè buoni, ed utili alle di loro Diocesi, tralasciando di ricercare i discoli; ha nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 15 dello scorso Settembre comandato, ch' essi si ricevano tutt' i Preti, i quali sono fuori della loro Diocesi, tanto buoni, che cattivi; e che non più rilascino discessoriali senza il permesso del Ministro degli Affari Ecclesiastici. Ha pure la M. S. ordinato, che gl'Intendenti delle provincie sieno vigilanti per quei Preti, che senza permesso volessero uscire dalla Diocesi, negando loro il Passaporto, e dandone conoscenza sollecita a' rispettivi Vescovi, per adottarsi quelle misure, che si crederanno.

Il che partecipo nel Real Nome a Lei, per l' adempimento di sua parte. Napoli, 4 Ottobre 1826.

Il Marchese Tommasi.

XXXIII. *Real Rescritto circolare con cui si dà la spiegazione dell' altro antecedente Real Rescritto su i Preti commoranti nella Capitale.*

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII AL DI QUÀ DEL FARO.

Essendosi data una erronea interpretazione alla risoluzione presa da Sua Maestà nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 15 Settembre del corrente anno, e da me comunicata agli Ordinarj, ed agl'Intendenti di questa parte de' Reali Dominj in data de' 4 del prossimo passato Ottobre circa i Preti assenti dalle loro Chiese, tal che si è creduto, che tutti indistintamente dovessero par-

Digitized by Google

tir da Napoli per effetto di tali Ordini Sovrani, la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 10 del corrente mese in Portici spiegando la enunciata Sovrana Risoluzione ha dichiarato esser Sua Sovrana Volontà, che pe' Preti cattivi, i quali sieno stati dalla Curia Arcivescovile di Napoli col braccio della Polizia obbligati a restituirsi alle rispettive Chiese native, gli Ordinarj delle Diocesi, alle quali tali Preti appartengono, non possano ricusare di riceverseli, rimanendo vietato ai medesimi Ordinarj riguardo a siffatti Preti soltanto di rilasciare discessoriali, senza averne ottenuto il permesso per via del Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici di mio carico.

Riguardo poi ai Preti buoni delle Diocesi del Regno, i quali si trovassero stabiliti in questa Capitale, o che vi si sieno recati temporaneamente, vuole S. M., che ai medesimi non sia data alcuna molestia; ad esclusione però di coloro, i quali si trovassero rivestiti di beneficj curati, o residenziali, o di partecipazioni di Chiese Ricettizie nelle proprie Diocesi, e venuti in Napoli senza le debite discessoriali; ed eccettuati pure quelli, che per circostanze particolari i rispettivi Ordinarj richiedessero al servizio delle Chiese native; ma che tanto pe' primi, quanto pe' secondi gli Ordinarj suddetti debbano dirigersi al Ministero degli Affari Ecclesiastici, onde prendersi le misure opportune ai rispettivi casi.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento. Napoli, 11 Novembre 1826.

Il Marchese Tommasi.

Digitized by Google

XXXIV. *Real Decreto che stabilisce ciò che debba osservarsi ne' casi di suicidio, e per coloro che muoiono da pubblici impenitenti.*

Portici, 10 Ottobre 1826.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il parere della Consulta Generale del Nostro Regno;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Nei casi di suicidio rimane alla determinazione del proprio Parroco il negare, o l' accordare la sepoltura Ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario: ovvero non tale ai termini delle disposizioni canoniche.

2. Dovrà il proprio Parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertirne immediatamente quell' Autorità, che si trovi nel rispettivo Comune incaricata delle funzioni di Agente di Polizia, per disporsi dalla stessa, che il cadavere del suicida, privato della Ecclesiastica sepoltura, sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta per volta destinato dalla medesima Autorità di Polizia, ed ivi rimanga in deposito.

3. Sarà libero ai congiunti del suicida, al quale sia stata dal Parroco negata l'Ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro il reclamare tra 'l termine di quindici giorni avverso la determinazione del Parroco suddetto presso l' Ordinario della rispettiva Diocesi, il quale dovrà nel termine di un mese risolvere definitivamente, o rivocando, o confermando la disposizione del Parroco, e darne immantinenti notizia alla stessa Autorità di Polizia, indicata nell' articolo precedente, tanto nell' uno, che nell' altro caso; ad oggetto, che nel primo possa disporsi, che il

Digitized by Google

cadavere, il quale trovasi depositato in luogo profano, sia seppellito in Chiesa con le debite forme religiose, e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano, dove la suddetta Autorità giudicherà che debba seppellirsi.

4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno comuni per coloro, che muoiono da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi Sagramenti.

5. Il Nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale darà le opportune istruzioni agli Agenti di Polizia, perchè nei casi enunciati nei precedenti articoli si conformino alle disposizioni de' Parrochi e degli Ordinarj, e perchè si adottino tutte quelle precauzioni, che esige la pubblica salute.

6. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, il Nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Genarale, ed il Nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

XXXV. *CIRCOLARE relativa al precedente Real Decreto.*

Napoli, 18 Novembre 1826.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII.

Avendo Sua Maestà con decreto del dì 10 del prossimo passato Ottobre prescritto quanto debba praticarsi nei casi di suicidio, e di coloro che muoiono da pubblici impenitenti, rifiutando di ricevere gli ultimi Sacramenti; acchiudo a V. S. Illustrissima e Reverendissima, copie conformi del suddetto Real De-

creto per intelligenza sua, e de' Parrochi di cotesta Diocesi, e per lo corrispondente adempimento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXVI. *Real Rescritto sul dubbio se nel passaggio dalle porzioni minori alle maggiori delle Chiese Ricettizie vi sia bisogno di un previo esame.*

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Essendosi da qualche Vescovo proposto il dubbio, se nel passaggio dalle porzioni minori alle maggiori delle Chiese Ricettizie si renda necessario un previo esame, o concorso, giusta il Breve Pontificio *Impensa*, o pure possa eseguirsi dal Vescovo senza un tal esame, o concorso; S. M., dopo aver intesa su di ciò la Commissione de' Vescovi per la formazione de' Titoli di Sagre Ordinazioni, in veduta del parere della Consulta de' Reali Dominj al di qua del Faro, nel Consiglio Ordinario di Stato de' 10 del passato mese di Novembre si è degnata dichiarare per punto generale, che nelle vacanze delle porzioni maggiori non sia il Vescovo tenuto a dare il passaggio ai partecipanti minori previo concorso o esame, ma tutto dipenda dal suo giudizio; pesando in sua coscienza i meriti del servizio reso, siccome si pratica nei beneficj di libera collazione, ove non è richiesto il concorso: salvo però al medesimo il diritto, quando lo creda espediente, d' istituire un esame, o un concorso per istruzione dell' animo suo.

Digitized by Google

Il che nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento. Napoli, 2 Dicembre 1826.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Antonino Franco.

XXXVII. *Circolare con cui si stabilisce un termine perentorio per la trasmessione dello Stato delle Badie, de' beneficj semplici, delle Cappellanie, ecc.*

Napoli, 6 Dicembre 1826.

A' REGI PROCURATORI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Con circolare degli 11 Gennajo corrente anno furono incaricate tutte le Amministrazioni Diocesane de' Reali Dominj al di qua del Faro di rimettere un elenco esatto, fra 'l termine improrogabile di un mese, secondo il modello che fu loro inviato, di tutte le Badie, Beneficj semplici, Cappellanie, e legati pii laicali, che si trovavano sotto la gestione di esse Amministrazioni Diocesane.

Malgrado tutto ciò, è avvenuto, che talune di esse, non ostante i replicati impulsi, non hanno adempito alla rimessa del detto elenco, ed altre abbenchè vi hanno adempito, non hanno date le notizie esatte, per il che è avvenuto spesso, che avendo S. M. disposto di taluni de' Beneficj, o Cappellanie, o altro descritti negli elenchi suddetti, i medesimi in seguito o non si sono trovati esistenti, o pure non della rendita descritta, con molto discapito di coloro, che sono stati degni della Sovrana Munificenza.

Ad evitare simili sconci, e perchè ciascuna Amministrazione Diocesana adempia dalla parte sua a tutto ciò, che gli vien prescritto; colla data di questo giorno, ho incaricata cotesta Am-

Digitized by Google

ministrazione Diocesana, che non elasso il corso del corrente Decembre, rimetta uno stato di tutte le Badie, Beneficj semplici, Cappellanie, e legati pii, che amministra, seguendo l'incluso modello; badando principalmente a descrivere con esattezza l'effettiva rendita di ciascuno di essi, ed i pesi qualificati che vi gravitano, e se in realtà sieno vacanti, o provveduti, senza che ancora se ne fosse dato il possesso al Beneficiale; onde in occasione di provvista non abbia a darsi luogo ad equivoci.

Affinchè tale elenco venga redatto colla maggiore esattezza, impegno in tale rincontro il suo conosciuto zelo, perchè sia eseguito colla di lei vigilanza, e non si dia luogo a minima inavvertenza.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXVIII. *Ministeriale sul dubbio elevato relativamente alla qualità di carta della seconda spedizione de' ruoli.*

Napoli, 23 Dicembre 1826.

ALL' ARCIVESCOVO DI CHIETI, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

In soluzione de' due dubbj da cotesta Amministrazione Diocesana proposti con rapporto del dì 29 Settembre scorso, relativamente alla qualità di carta della seconda spedizione dei ruoli da conservarsi presso l'Intendenza, ed alla redazione de' medesimi in carta grande; debbo dirle in conformità delle idee anche del Sig. Ministro delle Finanze, che tanto i ruoli definitivi, quanto le spedizioni da conservarsene una nella Intendenza, e l'altra da ciascuna Amministrazione Diocesana, debbano essere in carta con bollo, e munite di registro come titoli costituenti la legalità di ciascuna partita di credito in quelli segnata: potendo solo essere in carta semplice la copia, che se ne deve rimettere a que-

sto Ministero; e che i detti ruoli, onde non incorrere nel divieto della legge, debbano esser formati nella carta bollata, che si spaccia dall' Amministrazione, essendosi sempre sin dal 1818 così praticato, e perchè facendosi uso della carta di grana dodici in fogli spiegati si avrà una latitudine più che sufficiente alle diverse convenienti rubriche.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

XXXIX. *MINISTERIALE perchè i Padri Spirituali delle Congregazioni sieno approvati dagli Ordinarj.*

Napoli, 17 Gennaio 1827.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni mi ha partecipato, che in conformità delle regole generali delle Congregazioni, proposte dalla Consulta de' Reali Dominj di qua del Faro, e Sovranamente sanzionate, in data de' 22 Novembre del prossimo passato anno diresse circolare ai Consigli degli Ospizj, inculcando loro di disporre, che destinandosi dalle Congregazioni i PP. Spirituali, debbano essere approvati dagli Ordinarj.

Ne rendo consapevole V. S. Illustrissima e Reverendissima, giusta la inchiesta, che ora me ne ha fatta il lodato Ministro, per sua intelligenza, e regolamento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

Digitized by Google

XL. *Ministeriale per frenare i matrimonj clandestini riconosciuti frequentissimi nella Diocesi di Lecce.*

Napoli, 17 Febbrajo 1827.

AL VESCOVO DI LECCE.

Da' rapporti pervenutimi dalle autorità giudiziarie di cotesta provincia ho avuto luogo a rilevare che nella Diocesi di V. S. Illustrissima e Reverendissima avvengono spesso spesso de' matrimonii clandestini.

La frequenza di un tale inconveniente non può ad altro attribuirsi, che all' assoluta ignoranza di coloro che s' inducono a commetterlo, del danno che recano a loro stessi, ed alla prole, che può derivarne, nel rimanere il loro matrimonio privo affatto degli effetti civili.

Mentre il Governo si sta occupando de' mezzi opportuni a dare riparo a siffatti inconvenienti, ecciterà V. S. Illustrissima e Reverendissima lo zelo, e l'impegno dei Parrochi della sua Diocesi a far intendere ai loro rispettivi filiani le funeste conseguenze degl' indicati matrimonii.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLI. *Real Rescritto che risolve le dissensioni tra padre e figlia Sagarriga, per essersi questa arbitrariamente rinchiusa in Monistero.*

ALL' ARCIVESCOVO DI BARI.

Sulle dissensioni tra D. Girolamo Sagarriga, e la di lui figlia Nicoletta, nell' essersi la medesima arbitrariamente rinchiusa in cotesto Monistero di S. Giacomo, ove dopo di esser stata dall' in-

Digitized by Google

fanzia messa in educazione, l' avea il padre richiamata in sua casa per l' esperimento, se fosse veramente disposta a professare vita monastica; avendo rassegnato a S. M. quel che ha riferito V. S. Illustrissima e Reverendissima, e la Consulta de' Reali Dominj di qua del Faro, la M. S. osservando dover nel caso di cui si tratta, le provvidenze Sovrane mirare a togliere da una parte qualunque dubbio sulla libera elezione dello stato, e ad impedire dall' altra qualunque forma contenziosa in un oggetto, che non la comporta; ha nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 14 dell' andante mese ordinato, che la giovane D. Nicoletta Sagarriga passi in altro Monistero di cotesta città, che sia di eguale condizione e decenza, ed in difetto, in un Monistero decente della Diocesi di Trani, o di altra vicina Diocesi, e vi resti pel corso di un anno, spirato il quale, se continuerà nella inclinazione di professare vita religiosa, debba cominciare il noviziato in quel Monistero, che sarà di sua scelta, per emettervi in seguito nelle forme Canoniche i voti corrispondenti.

In quanto poi al padre ha la M. S. ordinato, che sia obbligato ad apprestare tutte le spese, che abbisogneranno per lo passaggio della figlia al nuovo Monistero, ed a somministrare il conveniente equipaggio, e mantenimento. E se la giovane, dopo le riferite precauzioni, si determinerà per lo stato religioso, che sia egli tenuto, quantunque dissenziente, a costituirle la dote monastica, supplendo allora S. M. al difetto del consenso paterno.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per l' uso corrispondente, prevenendola di essersi comunicato al Ministro di Stato di Grazia e Giustizia nella parte che la riguarda. Napoli, 24 Febbraro 1827.

Il Marchese Tommasi.

Digitized by Google

XLII. *Ministeriale sopra un dubbio nella elezione dei deputati aelle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 3 Marzo 1827.

AL VESCOVO DI MELFI E RAPOLLA, PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Di riscontro al rapporto del dì 23 Febbraro prossimo passato, con cui V. S. Illustrissima e Reverendissima ha dato conto della elezione fatta dal Capitolo Cattedrale di Melfi de' nuovi Deputati dell' Amministrazione Diocesana; sono a dirle, che faccia conoscere al Capitolo anzidetto l' impedimento, che per effetto delle circolare de' 17 Marzo 1819, incontra il nuovo Deputato eletto Canonico D. Niccola Ferrieri, trovandosi fratello del Cassiere di essa Amministrazione, ed ingiunga allo stesso Capitolo di procedere alla scelta di altro Canonico per la carica di Deputato; qualora però l' Amministrazione Diocesana non giudicasse di avvalersi di altro soggetto per Cassiere.

Riguardo poi al Canonico D. Francesco Roga ch' è stato eletto similmente Deputato dell' Amministrazione Diocesana, mentre trovasi Segretario della medesima, vedrà V. S. Illustrissima e Reverendissima se possa trovare altro Ecclesiastico, il quale assuma, e sostenga la carica di Segretario, ed ove ciò non le riesca, farà rilevare al Capitolo l' incompatibilità dell' esercizio di Deputato, e di Segretario nella stessa persona, perchè nomini altro Canonico per Deputato della suddetta Amministrazione in luogo del Roga.

Mi terrà indi avvisata del risultamento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

XLIII. *Ministeriale perchè il salario del Cancelliere ed impiegati della Curia non sia a carico delle rendite della Mensa Vescovile vacante, ma de' proventi della Curia medesima.*

Napoli, 10 Marzo 1827.

AL VICARIO CAPITOLARE DI TROPEA.

In riscontro delle ulteriori osservazioni da lei manifestate con rapporto del 7 Febbrajo ultimo, sono a ripeterle che il salario del Cancelliere, e degli altri impiegati della Curia non può gravitare sulle rendite di cotesta vacante Mensa Vescovile, ma deve essere a carico de' proventi della Curia medesima.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLIV. *Ministeriale sul dubbio se debba darsi indennità a' cassieri delle Amministrazioni Diocesane pe' depositi di capitali da reimpiegarsi.*

Napoli, 28 Marzo 1827.

AL VESCOVO DI TERAMO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Sul dubbio proposto da cotesta Amministrazione Diocesana con rapporto del dì 19 corrente mese, se debba cioè accordarsi al suo Cassiere indennità pe' depositi, che si fanno in Cassa de' Capitali da reimpiegarsi a favore de' Beneficj; sono a dirle in conformità delle idee del Ministro delle Finanze, che sopra i capitali e quantità dell' enunciata specie niun diritto è dovuto al Cassiere, poichè si tratta non di riscossione di rendite dispo-

Digitized by Google

nibili per l' Amministrazione ma di semplici depositi, de' quali l' Amministrazione non può fare alcun uso.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLV. *Ministeriale con cui si rimette un Real Decreto e Regolamento, per autorizzare i superiori de' Regolari a tenere ne' rispettivi Conventi il carcere per la custodia disciplinare de' Religiosi.*

Napoli, 7 Aprile 1827.

A TUTTI I SUPERIORI DELLE COMUNITA' RELIGIOSE.

Sua Maestà con decreto de' 14 del trascorso mese di Febbrajo si è degnata approvare il Regolamento, con cui i Superiori de' Regolari sono autorizzati a tenere ne' rispettivi Conventi una, o più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare de' Religiosi. Rimetto a V. Paternità, copia conforme dell' enunciato Real Decreto, e Regolamento annessovi, per la corrispondente esecuzione.

La prevengo inoltre, ch' è volontà della M. S. che a' Superiori degli ordini Monastici sia accordato il braccio forte senza veruno dispendio, quantevolte i Religiosi loro subordinati riluttassero agli ordini de' suddetti Superiori, sia per lo passaggio da un Convento all' altro, sia per l' adempimento di altre punizioni disciplinari, non comprese nel suddetto Regolamento.

Quindi in tali casi sarà cura de' Superiori suddetti di farne rapporto al Ministro degli Affari Ecclesiastici di mio carico, per darsi le opportune disposizioni, a tenore dell' autorizzazione accordata da S. M.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

Napoli, 14 Febbrajo 1827.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la Nostra Sovrana risoluzione del dì 20 Giugno 1826, con cui fu ordinato di rassegnarsi a Noi un progetto per lo stabilimento del carcere disciplinare ne' Monasteri, e Conventi de' Regolari colle norme del Real dispaccio del dì 6 Luglio 1776, e con quelle modificazioni, che venissero richieste dagli stabilimenti in vigore rapporto agli ordini religiosi;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Approviamo il regolamento annesso al presente decreto, con cui sono autorizzati i Superiori de' Regolari a tenere ne' rispettivi Conventi una o più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare de' Religiosi.

2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici, il Nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, ed il Nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici

Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato, DE' MEDICI.

REGOLAMENTO

PER LA CUSTODIA DISCIPLINARE DE' RELIGIOSI.

ART. 1. È permesso a' Superiori de' regolari di tenere ne' rispettivi Conventi una o più camere in forma di carcere per la

Digitized by Google

custodia disciplinare de' Religiosi, allorchè taluno di essi sia trasgressore della purità de' costumi, ed in generale de' suoi doveri, nascenti dalle regole del proprio istituto.

2. Le camere per la custodia disciplinare non possono essere in pian terreno, ma in uno de' corridori del Convento, dovendo avere la stessa ampiezza delle altre stanze della Comunità, e le finestre la stessa misura delle altre, difese però con cancelli di ferro.

3. I Religiosi che per misure disciplinari vi saranno rinserrati, potranno trasportarvi il proprio letto, e qualche altra cosa che sia loro necessaria. Si darà a' medesimi il solito cibo della comunità; tranne i casi nei quali la rispettiva regola dasse su questo articolo delle particolari facoltà a' Superiori dell' Ordine.

4. La custodia disciplinare sarà ordinata dal Superiore della comunità, prese le debite misure e licenze superiori, che prescrive la rispettiva regola.

5. Se la trasgressione designata nell' articolo primo, richiedesse più severe disposizioni, se ne farà rapporto al Ministro degli Affari Ecclesiastici, ed in Sicilia al Luogotenente Generale; con esporre distintamente il caso che esige tal maggior severità, e potrà eseguirsi, dopo ottenuto il corrispondente permesso.

6. Se ne' casi espressi negli articoli precedenti il Superiore della Comunità avesse bisogno della forza, potrà richiederla all' Autorità superiore del luogo alla quale è affidata la Polizia ordinaria.

7. Resta riserbato a' Religiosi il ricorso per via di abuso, sia per la qualità del carcere, laddove fosse contrario al presente regolamento, sia per l' eccesso delle misure disciplinari, oltre quelle che sono state permesse.

Nessuno potrà impedire a' Religiosi di ricorrere al Real Trono.

L' approvo

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

Digitized by Google

XLVI. *Real Rescritto con cui si risolve negativamente la domanda di conservarsi la prepositura* nullius *di Atina, perchè in opposizione alle disposizioni della Bolla di circoscrizione delle Diocesi.*

AL VICARIO CAPITOLARE DI ATINA.

Ho rassegnato a S. M. una supplica pervenutami dalle sue Sagre Mani in nome de' Canonici di cotesta Chiesa, della Magistratura, e popolo di cotesto Comune, i quali hanno domandato che fosse conservata la Prepositura *Nullius* della Chiesa suddetta in grazia della sua antichità, e del lustro di sua fondazione, e per altre circostanze allegate nella detta supplica.

E la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 29 del prossimo passato Marzo non ha trovato luogo ad una tale dimanda, alla quale ostano le disposizioni della Bolla di circoscrizione delle Diocesi, conseguenti a ciò che fu stabilito coll' art. 3 del Concordato riguardo alle Badie *Nullius Dioecesis*. Nel Real Nome lo partecipo a lei per intelligenza sua e de' ricorrenti. Napoli, 11 Aprile 1827.

IL MARCHESE TOMMASI.

XLVII. *Real Rescritto per non permettersi nuove Concattedrali.*

AL VESCOVO D' ISERNIA.

Il Canonico D. Michele de Santis con supplica pervenutami dalle Sagre Mani di S. M. ha in nome del Capitolo, del Clero, e della popolazione di Venafro implorato di accordarsi la Concattedralità a quella Chiesa, che prima del Concordato era Vescovile.

Avendo io rassegnata a S. M. una tal supplica, la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 29 del p. p. Marzo ha dichiarato di non trovar meritevole di ascolto la domanda, dovendo osservarsi esattamente la Sovrana risoluzione di non permettersi altro aumento del numero delle Chiese Cattedrali in questa parte de' Reali Dominj, oltre a quello, che se ne ha attualmente dopo la Bolla di circoscrizione delle Diocesi.

Digitized by Google

Il che participo nel Real Nome a V. S. Illustrissima e Reverendissima per intelligenza sua e de' ricorrenti. Napoli, 11 Aprile 1827.

IL MARCHESE TOMMASI.

XLVIII. *MINISTERIALE per la risoluzione del dubbio sulla percezione de' dritti di associazione de' cadaveri e di puntatura, tra il curato ed i partecipanti di Chiese Ricettizie.*

Napoli, 2 Maggio 1827.

AL VESCOVO DI LECCE.

Essendosi interrogata la Commissione de' Vescovi sulla controversia insorta tra l' Arciprete Curato, ed i partecipanti della Collegiata Ricettizia de' Campi circa la percezione di dritti di associazione dei cadaveri e di puntatura da V. S. Illustrissima e Reverendissima manifestata col sno rapporto del dì 15 Ottobre del p. p. anno; la detta Commissione ha considerato, che coll' arl' articolo XIX delle Reali Istruzioni de' 18 Novembre 1822 fu fissata una doppia porzione a Parrochi nell' associazione de' cadaveri per ragione di precedenza, e di carica: e che secondo la rubrica Ecclesiastica tutte le Sagre funzioni che si praticano dal momento di uscita del cadavere dal luogo di abitazione sino a che la funzione sia finita, tutto deve andare sotto il titolo di associazione. Per il che essa Commissione ha opinato che la doppia porzione fissata col citato articolo delle Reali Istruzioni debba godersi da' Parrochi non solo nel semplice accompagnamento del cadavere dalla Casa alla Chiesa, ma benanche per tutte le altre funzioni che si fanno di officio, Messa cantata, ed altro, presente sempre il cadavere; ma che quando le funzioni di ufficio e messe di Requie si fanno non presente il cadavere già condotto alla sepoltura, allora il curato non debba godere dalla doppia porzione; perchè tali funzioni non fanno parte della così detta associazione.

Circa poi l' altra parte della controversia, la stessa Commissione ha creduto, che la quistione sia di puro nome, e che

niente conchiuda, perchè i partecipanti pretendono non comprendere il Parroco nella distribuzione del fruttato della puntatura a tenore dell' articolo 16 delle cennate istruzioni, per la sola ragione che in quella Chiesa si chiama assenza, e non puntatura: ma essa Commissione osservando che appunto l' assenza produce la puntatura è stata di avviso, che il Parroco debba godere della sua quota in tale puntatura.

Ed io trovando regolare l' anzidetto avviso della Commissione, lo participo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per intelligenza sua, dell' Arciprete e Partecipanti della mentovata Chiesa.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLIX. *Ministeriale per la controversia se debba procedere il Tribunale civile, oppure la Curia dell' Ordinario, nella causa relativa ad un preteso patronato su di Parrocchia.*

Napoli, 8 Maggio 1827.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Sotto il dì 22 Luglio del p. p. anno in occasione della controversia nata se debba procedersi dal Tribunale civile, ovvero dalla Curia Arcivescovile di Napoli nella causa relativa al preteso patronato del Comune di Barra su quella Parrocchia, partecipai a V. E. la Sovrana risoluzione presa nel Consiglio del dì 9 Novembre 1819 per l' esercizio del patronato sul Premiceriato della Cattedrale di Napoli, di procedere cioè la Curia Arcivescovile, trattandosi di un Beneficio di natura Ecclesiastica, ed in cui non difficultavasi di esservi la fondazione ed erezione in titolo Canonico.

Dolendosi ora il Vicario Generale di Napoli, che questo Tribunale civile abbia dichiarato di sua competenza il procedimento sulla quistione del patronato, che il Comune di Secondi-

gliano assume di avere su quella Parrocchia; acchiudo a V. E. il rapporto del detto Vicario ed annessovi foglio contenente la istanza fatta in proposito dal Promotor Fiscale della Curia. E siccome nel caso presente trattasi del pari di un Beneficio indubitatamente di qualità Ecclesiastica qual' è la Parrocchia di Secondigliano; così prego a V. E. di prendere sollecito conto dal Tribunale civile di Napoli dell' indole della quistione, che si agita nel medesimo circa la Parrocchia suddetta e de' provvedimenti fin ora dati dallo stesso, e far sospendere intanto qualunque ulteriore passo, riguardo alla quistione medesima, con tenermene riscontrato.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito.
Il Direttore
A. Franco.

L. *Ministeriale sul dubbio incontrato dall' Intendente a spedire la ordinanza per rendere esecutorj gli estratti del quadro generale de' debitori del demanio presentati dal Vescovo di Capaccio.*

Napoli, 9 Maggio 1827.

ALL' INTENDENTE DI PRINCIPATO CITRA.

Sul dubbio, che con rapporto del dì 10 Gennajo corrente anno Ella ha manifestato di aver incontrato a spedire la ordinanza per rendere esecutorj gli estratti del quadro generale de' debitori del Demanio, presentatile dal Vescovo di Capaccio, sono a dirle, in conformità della proposizione dell' Agente del Contenzioso, nella quale è concorso anche il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ch' Ella verifichi ora se gli estratti, di cui dubita, contengono gli stessi articoli compresi nel quadro generale, e se questi estratti secondo la loro dicitura sono quegli stessi spediti ai Sindaci, e da costoro ritornati con separati verbali, che ne attestano la pubblicazione; ed in questo caso li renda esecutorj. In contrario ne sospenderà la esecuzione; lasciando alle parti di

Digitized by Google

adire il Tribunale competente, oppure quando credesse di facilitare il Vescovo suddetto potrà ora pubblicarli di nuovo per vedere, se i debitori contenuti in detto stato producano opposizioni, o pur no.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito.
Il Direttore
A. Franco.

LI. *Ministeriale perchè la platea delle Amministrazioni Diocesane non vada soggetta alla formalità del bollo.*

Napoli, 19 Maggio 1827.

AL VESCOVO DI S. MARCO E BISIGNANO PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Sul dubbio proposto dall' Amministrazione Diocesana di Bisignano con rapporto del dì 12 Marzo, se la platea da formarsi debba essere redatta in carta di bollo, ovvero in carta semplice; sono a dirle, coerentemente alle idee del Ministro Segretario di Stato delle Finanze, che non formando detta platea, che un registro privato de' cespiti in amministrazione, o che possono ricadervi in occasione della vacanza, non va soggetto alla formalità del bollo.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito.
Il Direttore
A. Franco.

LII. *Real Rescritto con cui si dichiara di non annuirsi al dismembramento di Amantea dalla Diocesi di Tropea.*

AL VESCOVO DI NICOTERA E TROPEA.

Ho fatto presente al Re la supplica di V. S. Illustrissima e Reverendissima, con cui assumendo di essere incoveniente, che

Digitized by Google

alla di lei Diocesi, la quale comprende due Cattedrali, cioè Nicotera e Tropea, sia unita l'altra antica, e soppressa Diocesi chiamata Amantea, che è distante sensibilmente da Tropea, e comprende una ben numerosa popolazione, ha implorato, che la medesima soppressa Diocesi venisse dismembrata dalle su indicate Chiese, ed aggregate a quella di Nicastro, con cui confina, e la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 3 del corrente mese, avendo avuta presente la pianta Topografica dell' attuale Diocesi di Nicotera e Tropea, non si è degnata di annuire al dismembramento richiesto.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento. Napoli, 26 Maggio 1827.

Il Marchese Tommasi.

LIII. *Real Rescritto per la visita generalizia de' Monasteri dell' Ordine de' PP. Conventuali.*

AL P. M. F. LUIGI BATISTINI MINISTRO GENERALE DELL' ORDINE DE' MINORI CONVENTUALI DI S. FRANCESCO.

Avendo fatto presente al Re la supplica di V. P. Reverendissima, con cui ha implorato da S. M. gli opportuni Sovrani provvedimenti, ad oggetto di potersi da lei intraprendere la visita de' Conventi del suo Ordine esistenti nei Reali Dominj oltre il Faro, la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 29 dello spirante mese di Maggio si è degnata di permettere che V. P. Reverendissima faccia la Visita de' Conventi suddetti colle stesse condizioni Sovranamente prescritte in occasione della Visita eseguita negli stessi suoi Reali Dominj dal Vicario Generale de' Domenicani F. Giuseppe Maria Velzi, e delle susseguenti Visite fatte da altri PP. Generali di Ordini Monastici, cioè che quante volte ella abbia bisogno della forza dell' Autorità Secolare per reprimere l' insubbordinazione di qualche Religioso, ed essere obbedita, si dirigga al Luogotenente Generale in Sicilia da cui dovrà essere opportunamente sostenuta; che possa la P. V. Reverendissima far provvisoriamente eseguire quei decreti che ema-

Digitized by Google

nerà in ordine alla disciplina, al bene comune di quella Monastica provincia, ed ai castighi disciplinari, dandone indi notizia a S. M.; ma che i decreti poi, che da lei verranno profferiti riguardo agl' individui tanto per privilegj, quanto per pene di espulsione dalla Religione, o per altre gravi punizioni, non debbano essere eseguite senza essere stati prima dalla M. S. approvati.

Nel Real Nome partecipo a V. P. Reverendissima questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento, prevenendola che vado a darne il corrispondente avviso al Luogotenente Generale in Sicilia. Napoli, 31 Maggio 1827.

Il Marchese Tommasi.

LIV. *Circolare per eliminare le difficoltà ne' modelli degli stati di cassa delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 2 Giugno 1827.

AI REGI PROCURATORI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Molti de' Regi Proccuratori facilmente incorrono in qualche equivoco nella redazione dello Stato quadrimestrile de' generi, poichè non bene hanno inteso il modello contenuto nella mia circolare de' 27 Settembre 1826 nella parte dell' esito.

Ad eliminare ogni difficolà, e ad apportare una maggior chiarezza nel detto modello, io son venuto a riformarlo nella guisa che si vedrà in quello qui annesso, il quale ho creduto, che non avesse bisogno di spiegazioni, dandone sufficienti le ditte delle rispettive colonne. Piuttosto ad esuberanza fo avvertire, che la duodecima colonna dee esprimere l' insieme della terza, e della sesta colonna, e che la penultima colonna dell' esito dee contenere il risultamento del confronto tra la quantità esitata, e quella esistente in magazzino.

Debbo lusingarmi che ciascuno de' Regi Procuratori sia atten-

Digitized by Google

to in adempire precisamente, come il nuovo modello gli addita, questa interessante parte di servizio.

Accusi la ricezione della presente.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
delle Finanze impedito
CAMILLO CAROPRESO.

LV. *MINISTERIALE per la formazione della platea richiesta dalle Istruzioni generali de' 31 Ottobre 1818.*

Napoli, 2 Giugno 1827.

ALL'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI BISCEGLIE.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi ha fatto sapere di avergli riferito il Regio Procuratore presso l'Amministrazione Diocesana di Bisceglie di mancare alla stessa la Platea voluta dalle Istruzioni generali de' 31 Ottobre 1818. Si occuperà quindi essa Amministrazione Diocesana senza ulteriore indugio ad indagare i mezzi, onde darsi mano ad un tale lavoro interessantissimo all'Amministrazione, e perchè resti eseguito quel che su tale oggetto ingiungono le Istruzioni suddette, con tenermene riscontrato.

Per evitarsi poi in tale rincontro una spesa ingente e non compatibile colla ristrettezza de' mezzi dell' Amministrazione medesima, avrà essa sotto gli occhi, che le notizie della confinazione de' terreni, della loro estensione, della qualità di coltura, dell'imponibile, e tutte le altre che occorrano per la formazione della Platea medesima ossia stato patrimoniale, debbono ricavarsi unicamente dagli istrumenti di affitto, dai catasti, dalle scritture esistenti nell' Archivio della Curia Vescovile, e da altre che la diligenza e la cura de' componenti l'Amministrazione Diocesana

sapranno rinvenire : come chiaramente è espresso nelle suddette Istruzioni.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LVI. *Ministeriale contenente alcune Istruzioni dirette agli Agenti di Polizia ne' casi di morte di suicidi, o di pubblici impenitenti.*

Napoli, 6 Giugno 1827.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Il Ministro della Polizia Generale, dopo essersi posto d'accordo col Ministro degli Affari Interni, e con me, ha per la esecuzione dell' articolo 5.° del Real Decreto de' 10 Ottobre dello scorso anno 1826 formate, e comunicate le opportune Istruzioni agli Agenti di Polizia, affinchè ne' casi di morte di suicidi, o di pubblici impenitenti si uniformassero alle disposizioni de' Parrochi e degli Ordinarj, ed adottassero altresì quelle precauzioni, ch' esige la pubblica salute.

Avendomi quindi il prelodato Ministro della Polizia Generale inviate delle copie in istampa delle dette Istruzioni, ne rimetto una a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e perchè ne faccia intes. i Parrochi di cotesta Diocesi, comunicando ai medesimi quella parte delle Istruzioni anzidette, che li riguarda, specialmente circa l' obbligo, ch' essi hanno di dare immantinenti avviso in iscritto al Funzionario di Polizia locale in ogni caso, che abbiano giudicato di negarsi la sepoltura Ecclesiastica ad un suicida, o ad un pubblico impenitente.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

ISTRUZIONI

RELATIVE A' SUICIDI, ED A COLORO CHE MUOIONO DA PUBBLICI IMPENITENTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE.

Veduto l'articolo 5 del Real Decreto de' 10 di Ottobre dell'anno scorso relativamente alle instruzioni da darsi a' Funzionarj di Polizia ne' casi di suicidio, o della morte di pubblici impenitenti;

Di accordo colle LL. EE. il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, e 'l Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Ordina quanto siegue.

Art. 1. Il Funzionario di Polizia locale, ricevuto appena l' avviso dal Parroco di aver negata la sepoltura ecclesiastica ad un suicida, o ad un pubblico impenitente, porrà alla casa del defunto due o più guardie, secondo le circostanze, nel solo oggetto che il cadavere non sia amosso. Tal custodia durerà, finchè non si trasporti il cadavere suddetto nel luogo profano di deposito. L' avviso, che dovrà dare il Parroco, sarà sempre in iscritto.

2. Simultaneamente lo stesso Funzionario redigerà il verbale dell' ora, in cui gli sia pervenuto l' avviso scritto dal Parroco. Quindi tale avviso resterà unito al verbale.

3. La custodia del cadavere, prescitta coll' articolo 1.° non impedirà, che le autorità giudiziarie, e civili adempiano agli atti, pe' quali sono rispettivamente chiamate dalla Legge, e dalle proprie attribuzioni.

4. Il funzionario di Polizia, dietro l' avviso ricevuto dal Parroco su la morte del suicida, o del pubblico impenitente dovrà richiedere in iscritto all' Autorità Comunale l' indicazione del sito profano per lo deposito del cadavere, ed a suo tempo di quello che dovesse servire di sepoltura. Ben inteso che ne' Comuni, ove i Sindaci cumulano le attribuzioni della Polizia Ordinaria, s' indirizzeranno essi per la suddetta indicazione de' siti all' Eletto, che per legge li rimpiazza nelle funzioni di Sindaco.

5. Apparterrà al Sindaco, o a chi lo rimpiazza nel senso dell' articolo precedente, di additare anche in iscritto all' Autorità di Polizia gli enunciati luoghi di deposito, o di sepoltura, do-

vendo esser tali luoghi fuori l'abitato, ed offrire i convenevoli requisiti per la garentia della salute pubblica, e per la sicurezza, che i cadaveri depositati, o sepolti non possano esserne sottratti.

6. Sia per determinazione, o acquisto di tali luoghi, sia per la loro riduzione all'uso, ed alle condizioni enunciate nell' articolo precedente, le Amministrazioni Comunali si uniformeranno agli ordini, che saranno loro comunicati per mezzo del Ministero degli Affari Interni.

7. Le Autorità di Polizia locale faranno al più presto costruire una cassa di legno, proporzionata alla capienza del cadavere. Le tavole saranno del legno il più solido che possa aversi della grossezza di un pollice almeno, e ben connesse. Oltracciò la cassa anzidetta sarà impecolata nella parte interna, e specialmente nelle commessure, onde non possano traspirare esalazioni nocive.

8. Situato il cadavere nella cassa, ed inchiodato sulla medesima il coperchio, avrà cura l'Autorità di Polizia, che le commessure sieno ben combaciate nella parte esterna, ed impegolate. Quindi la cassa verrà sigillata.

9. Le operazioni espresse nell'articolo precedente si eseguiranno nel luogo, dove, a tenore dell' articolo 1.°, il cadavere si trova custodito.

10. La cassa contenente il cadavere sarà a cura dell' Autorità di Polizia trasportata nel luogo profano, indicato per deposito, colla scorta del serviente comunale; laddove l'Autorità medesima lo creda necessario per delle particolari circostanze, farà anche accompagnarla dalla forza pubblica.

11. A' becchini, ed alla scorta l' Autorità di Polizia prescriverà non solamente la strada, che dovranno battere in trasportando la cassa del cadavere al luogo del deposito, ma anche l'ora, in cui si dovrà eseguire il trasporto, non che ogni altra disposizione, che si stimasse affacente alle circostanze. La suddetta Autorità di Polizia si troverà nel luogo del deposito, e nella sua presenza disporrà che sia riposta, usando le dovute precauzioni. V' interverrà anche il Sindaco ne' luoghi, ove le funzioni della Polizia ordinaria sono esercitate da apposita Autorità, altramente se il Sindaco cumula in se tali funzioni v' interverrà l'Eletto, che lo supplisce nelle funzioni di Sindaco. L' Autorità Comunale, che non ha le attribuzioni di Polizia, riceverà in conseguenza la chiave del luogo di deposito per conservarla.

Digitized by Google

12. Compiute le suddette operazioni l' Autorità di Polizia ne redigerà verbale in tripla spedizione, inserendovi la lettera primitiva a lui diretta dal Parroco, ed il riscontro dell' Autorità Comunale per la designazione del luogo di deposito. Ritenendo per se un esemplare con le suddette carte originali, ne rimetterà immediatamente co' suoi ufizj un esemplare al Funzionario di Polizia di lui immediato superiore, ed un altro all' Ordinario della Diocesi.

13. L' istessa Autorità di Polizia sotto la sua più stretta risponsabilità affretterà il disbrigo, e l'adempimento delle dinotate disposizioni in modo, che dal momento, nel quale l' ufiziale dello stato civile abbia dato il permesso della sepoltura per lo cadavere del suicida, o del pubblico impenitente fino al deposito della cassa del cadavere stesso nel luogo profano, non debba trascorrere un intervallo al di là di ore ventiquattro.

14. Elassi giorni quindici dalla data del verbale di deposito l' Autorità di Polizia scriverà all' Ordinario Diocesano per sapere, se siasi elevato reclamo per parte de' congiunti del morto avverso la determinazione del Parroco su la denegata sepoltura ecclesiastica.

Se il riscontro dell' Ordinario è negativo, la stessa Autorità di Polizia, dietro la designazione del luogo profano di stabile giacitura, che avrà chiesta, ed ottenuta dal Sindaco locale, curerà che la cassa del cadavere sia trasferita dal deposito alla sepoltura profana, provvedendo, che un tal trasporto si eseguisca con le cautele medesime, che furono adoperate nella prima volta.

15. Se dal riscontro dell' Ordinario della Diocesi emerga di essersi già prodotto il reclamo, se ne attenderà la definitiva determinazione. Laddove questa non venga comunicata al Funzionario di Polizia nel termine fissato dal Real Decreto, il Funzionario stesso scriverà all' Ordinario per conoscere tale risoluzione.

16. Se l' Ordinario della Diocesi avviserà di aver confermata la determinazione del Parroco, l' Autorità di Polizia farà eseguire subito il trasferimento del cadavere nel luogo profano di sepoltura.

Se all' incontro la determinazione del Parroco fosse stata rivocata, il Funzionario di Polizia permetterà, che i congiunti del trapassato facciano trasportarne in Chiesa il cadavere con le cerimonie religiose di rito.

Digitized by Google

17. Se l'Ordinario Diocesano avesse ne' tempi designati con l'art. 3.° del citato Real Decreto de' 10 di Ottobre 1826 comunicata la definitiva risoluzione, sia confermando, sia rivocando la determinazione del Parroco; il Funzionario di Polizia ne disporrà l'immediato adempimento ne' modi già enunciati.

18. Pria di rilevarsi la cassa col cadavere dal luogo del deposito, o per trasportarsi nella sepoltura profana, o per seppellirsi in Chiesa; il Funzionario di Polizia con un perito sanitario, ed il Sindaco, o colui che lo rimpiazza a' termini dell' articolo 4.° si recheranno nel suddetto luogo di deposito. Esibita da quest' ultimo la chiave, si riconoscerà lo stato della cassa, e vi si praticheranno (se occorra) tutte le ulteriori, e necessarie cautele per impedire ogni esalazione.

19. O che il cadavere si seppellisca in luogo profano, o in Chiesa, il Funzionario di Polizia n' eleverà altro verbale, che oltre a tale specificazione contenga ancora i risultamenti della riconoscenza della cassa, e delle cautele dianzi indicate.

20. Il trasporto della cassa col cadavere nel mandarsi al deposito, e poscia nella sepoltura profana, o chiesastica, non sarà mai eseguito in tempo di notte, purchè circostanze imperiose esigano siffatto temperamento.

21. Non si negherà a' congiunti, od a chiunque altro n' elevi premura, di far inumare il cadavere insiem con la cassa, nella quale resterà chiuso, quante volte si offrano di pagare l' importo della cassa medesima.

22. Quando la cassa non venga interrata col cadavere, dovrà il Funzionario di Polizia, col parere di un perito sanitario, farvi praticare le purificazioni più sicure, onde spogliarla di qualsivoglia impurità, che avesse assorbita, tenendo sempre considerazione di ciò, che possa localmente rinvenirsi per compiere tali purificazioni. Quindi provvederà che la cassa venga conservata, potendo farsene uso in altra circostanza somigliante.

23. Le spese che istantaneamente occorrano per la cassa, e suo impegolamento, per lo trasporto, e per le successive purificazioni, saranno somministrate dalla cassa Comunale sopra l' articolo delle *spese imprevedute* con ordinativo del Sindaco, laddove gli eredi del defunto, a' quali spetterebbero per legge tali somministrazioni, vi si negassero. Se il Sindaco abbia le attribu-

Digitized by Google

zioni di Polizia ordinaria, giusta l'articolo 4, l'ordinativo delle spese si rilascerà dall' Eletto, che lo rimpiazza.

24. La cassa comunale, che nel caso dell' articolo precedente è chiamata a somministrare le suddette spese, avrà il regresso contra gli eredi del defunto, i quali siensi già immessi nel possedimento della roba ereditaria. Qualora poi niuno si dichiarasse erede del trapassato, sarà salvo al Comune il dritto di far ne' modi legali sequestrare, e vendere i beni ereditarj per la concorrenza delle spese dal Comune medesimo erogate in conformità del predetto articolo 23.

Sono poi casi di eccezione, ch' escludono l' additato regresso, quando costi della povertà di tali eredi, e della inesistenza di beni ereditarj.

25. Per le spese anzidette, nel caso che debbano anticiparsi dalla cassa comunale, si porranno di accordo il Funzionario di Polizia, ed il Sindaco, ovvero quest' ultimo coll' Eletto, di cui si è fatta menzione nel ripetuto articolo 4.

26. Il Prefetto di Polizia, gl' Intendenti rispettivi, ed i Sott' Intendenti della Provincia di Napoli, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione delle presenti istruzioni. Napoli, 1.° Giugno 1827.

INTONTI.

LVII. *Ministeriale relativa agli onori militari da rendersi agli Arcivescovi e Vescovi.*

Napoli, 20 Giugno 1827.

AGLI ORDINARJ DEI REALI DOMINII.

Dopo la risoluzione presa da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 3 del prossimo passato Maggio, e da me comunicata al Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, in data de' 9 del suddetto mese, con cui venne ordinato, che relativamente agli onori militari da rendersi al Cardinale Arcivescovo di Napoli si praticasse il solito, senza farsi innovazione veruna, mi ha il suddetto Ministro Segretario di Stato partecipato che posteriormente la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 29 dello stesso mese di Maggio si è degnata risolvere, che agli Arcivescovi Cardinali si rendano gli onori di Tenenti Generali,

Digitized by Google

agli Arcivescovi quelli di Maresciallo, ed ai Vescovi quelli di Brigadiere; ben' inteso però nel perimetro delle proprie Diocesi.

Lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LVIII. *Real Rescritto perchè la cause ecclesiastiche si trattino in prima istanza nelle curie Vescovili, salvo l' appello alla Santa Sede.*

A S. E. IL CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO PRESIDENTE DELLA CONSULTA GENERALE.

Nella quistione *sul dritto, che il Capitolo della Cattedrale di Nicastro vanta possedere di andare nella Chiesa di quei PP. Domenicani colla Croce associando cadaveri, e adempiervi le preci funebri colla Messa di requie*, S. M. ha trovato regolare l' avviso della maggioranza della Consulta Generale nella parte, che dice esser tal causa di natura Ecclesiastica, ma non nell' altra di doversi in prima istanza trattare innanzi al Sommo Pontefice, da cui secondo chiaramente prescrive l' articolo 20 del Concordato dipendono le sole cause Ecclesiastiche maggiori, dovendo tutte le altre riconoscersi nel foro de' Vescovi, ed in grado di appello appartenerne alla S. Sede la cognizione, non essendo a ciò di ostacolo l' esenzione, che hanno i Regolari, la quale si verta nelle quistioni concernenti la loro disciplina, il loro stato, e le loro monastiche prerogative, non già in quella che possono avere come Corporazioni Ecclesiastiche, e di tale indole, che sono comuni così ai Chierici Regolari, che Secolari. Su questi motivi la M. S., osservando doversi l' anzidette cause trattare in prima istanza nella Curia Vescovile di Nicastro, salvo l' appello alla S. Sede; ha nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 18 del corrente mese ordinato di negarsi il Regio Exequatur al Rescrit-

Digitized by Google

to Pontificio, con cui il ricorso del Capitolo di Nicastro è stato rimesso per informo a quel Vicario Capitolare, e che l' enunciato Rescritto si conservi nell' Archivio della Consulta.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. di riscontro al suo foglio de' 9 del trascorso mese di Marzo, respingendole il Rescritto Pontificio, perchè si serva farne l' uso conveniente. Napoli, 27 Giugno 1827.

Il Marchese Tommasi.

LIX. *Ministeriale per la pratica da osservarsi nelle chiamate de' Parrochi di Napoli per l' istruzione de' processi criminali.*

Napoli, 30 Giugno 1827.

AL VICARIO GENERALE DI NAPOLI.

Avendo il Procuratore Generale del Re presso la G. Corte Criminale di Napoli riferito al Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, che taluni Parrochi da lui chiamati per istruzioni di processi si son ricusati dicendo di non potersi prestare a tali richieste, senza un ordine di lei, Signor Vicario; gli è stato dal sullodato Signor Ministro risposto analogamente ai miei ufizj, che allorquando i Parrochi di questa Capitale son chiamati a far testimonianza, le lettere decenti, che a norma de' Reali Ordini debbano loro dirigersi, si facciano ad essi pervenire per mezzo di lei, Signor Vicario, cui si farà nota la chiamata de' Parrochi, onde possa nel bisogno prendere le disposizioni, che stimerà opportune al servizio delle Parrocchie pe 'l tempo in cui essi Parrochi, che si conducono a prestar testimonianza debbono essere assenti dalle medesime.

Le partecipo tutto ciò perchè ne rimanga intesa, e nelle occasioni di chiamate de' Parrochi a far testimonianza, Ella si presti per la sua parte a quanto come sopra è stato d' accordo con me dal sullodato Signor Ministro stabilito.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito.
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

LX. *Ministeriale per la multa cui van soggetti i beneficiati per difetto di esibizione de' certificati di esistenza.*

Napoli, 11 Luglio 1827.

ALL' ARCIVESCOVO DI MANFREDONIA, ED AMMINISTRATORE DELLA CHIESA VESCOVILE DI VIESTI, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi manifestò, che dopo di essere stati sequestrati dall' Amministrazione Diocesana di Viesti i Beneficj posseduti da D. Giovanni Correale, per non avere il medesimo esibito nel termine prefisso il certificato di sua esistenza, nell' essersi indi proceduto al dissequestro de' medesimi, attesa la eseguita esibizione di certificato, aveva il Regio Procuratore proposto il dubbio circa il modo da tenersi nella esazione del decimo sulla rendita di un anno, giacchè i fondi non erano affittati, opinando esso Regio Proccuratore doversi calcolar la multa medesima sulla rendita effettiva ricavata dai fondi in amministrazione. E su tal dubbio, d' accordo col sullodato Sig. Ministro, è rimasto risoluto, che la multa succennata debba calcolarsi sul dato più forte tra l' imponibile, e la rendita effettiva.

Lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per norma di essa Amministrazione Diocesana, ed in riscontro del rapporto del dì 5 Maggio scorso, con cui la medesima ha dato gli schiarimenti che all' oggetto richiesi a' 25 Aprile corrente anno.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXI. *Real Rescritto circolare che regola il vestire e l' uso delle armi tra gli Ecclesiastici.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINII.

Essendosi esposti al Real Trono i frequenti disordini, che hanno luogo dal permettersi agli Ecclesiastici di asporta-

re il fucile, sia per caccia, sia per custodia, come pure il bisogno, che vi è di provvedere all' inconveniente, che spesso si osserva in moltissimi Ecclesiastici, i quali si fanno lecito di vestire a modo secolaresco col cappello tondo, e senza collare; Sua Maestà nella sua sollecitudine per tutto ciò, che riguarda il bene della Chiesa, e il decoro e rispetto de' Sagri ministri, determinò di sentirsi l' avviso particolare di varj Vescovi circa i mezzi, che ciascuno di essi giudicasse opportuni a correggere gl' inconvenienti di sopra enunciati.

Tutt' i suddetti Prelati sono convenuti sul bisogno di riformare gli abusi, che ormai si sperimentano circa i due indicati oggetti; ma essi però sono stati discordi su gli espedienti da adottarsi. Nella varietà dunque de' mezzi, che sono stati proposti all' uopo dai Vescovi medesimi, Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del dì 18 del prossimo scorso Giugno ha trovati più opportuni, ed adottabili, e perciò degni della Sovrana approvazione, i seguenti due espedienti, cioè

1.° Che dovendo gli Ecclesiastici per convenienti circostanze far uso di un abito, che gli accomuni co' secolari, facciano perciò indispensabilmente uso del cappello clericale, e del collare, restando espressamente vietato il cappello tondo secolaresco.

2.° Che non disconvenendo agli Ecclesiastici l'avvalersi del fucile per una caccia non clamorosa, e per puro sollievo, e custodia della propria persona, possano gli Ecclesiastici medesimi farne uso colle dovute permissioni per un sollievo di una caccia non clamorosa, o per propria custodia; ben inteso che non sia ad essi giammai lecito di star nelle piazze, e nelle botteghe sì in tempo di festa de' Comuni, come in qualunque altro tempo col fucile fermati, malgrado che indossino la divisa di cacciatori, e che le autorità, le quali rilasciano tali permessi, non debbano darli agli Ecclesiastici, senza un espresso consenso del proprio Ordinario, il quale a preferenza di ogni altro può essere a giorno delle qualità di chi fa la dimanda.

Lungi però Sua Maestà dallo stabilire le cennate misure come una regola invariabile da osservarsi uniformemente in tutte le Diocesi de' suoi Reali Dominj, mi ha ordinato di communicarle a tutti gli Ordinarj con espressa dichiarazione, che la Maestà Sua lascia allo zelo, alla prudenza, ed al giudizio di ciascuno di es-

Digitized by Google

si l'adottarle a misura, che le circostanze particolari de' luoghi delle rispettive Diocesi ne offriranno la convenienza, ed il bisogno. Vuole bensì Sua Maestà, che ognuno de' suddetti Ordinarj dia conto delle misure, che adotterà sul proposito, al Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici di mio carico, al quale potrà pure in seguito nelle occorrenze indicare, se esista qualche Ecclesiastico nella sua Diocesi, il quale sia riluttante alle adottate misure, onde astringerlo ad ubbidire col braccio delle autorità secolari.

Nel Real Nome quindi partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima queste Sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e per l'uso corrispondente. Napoli, 11 Luglio 1827.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
ANTONINO FRANCO.

LXII. *MINISTERIALE risguardante la vendita degli alberi infruttiferi e secchi esistenti ne' fondi de' beneficj pieni.*

Napoli, 22 Agosto 1827.

AL VESCOVO DI TERAMO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Di riscontro al rapporto del dì 23 Marzo scorso, con cui cotesta Amministrazione Diocesana ha parlato della convenienza di vendersi con subasta a sua cura e diligenza gli alberi infruttiferi, e secchi, esistenti ne' fondi de' Beneficj pieni, e versarsene nella sua Cassa il prodotto, per impiegarsi in piantagioni, o in altre migliorie sugli stessi terreni coll' assistenza de' titolari medesimi, i quali van soggetti agli stessi obbligi ingiunti agli usufruttuarj coll' articolo 119 delle leggi civili; sono a dirle, d' accordo ancora col Ministro Segretario di Stato delle Finanze, che se i titolari nella qualità di usufruttuarj son tenuti per effetto della legge a rimpiazzare gli alberi secchi, e spezzati, non devono però consegnare i suddetti alberi all' Amministrazione Dio-

cesana, lasciare ad essa la cura della vendita; ed attendersi dalla medesima il rimpiazzo. Detto rimpiazzo dev' essere l' effetto della sorveglianza dell' Amministrazione, ma non quello della sua opera. Quando adunque essa Amministrazione conosce, che vi siano alberi secchi, e spezzati, e che i titolari ne godono come di ogni altro frutto, deve obbligar costoro al rimpiazzo e non già ad erogare tutto il ritratto da tali alberi, ove il bisogno non lo esiga.

Similmente riguardo al taglio del legname, sono a dire ad essa Amministrazione che quando il suddetto taglio si faccia da' titolari dei Beneficj nelle debite regole, è calcolato secondo le leggi civili come prodotto, del quale gode l' usufruttuario, ed in conseguenza il titolare. Non può quindi aver luogo l' obbligo di farsene da' Beneficiali versare l' importo nella Cassa dell' Amministrazione Diocesana per farsene il reimpiego.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXIII. *Circolare con cui si comunica un Real Decreto perchè sieno dalle Amministrazioni Diocesane anticipate le spese ne' giudizi relativi a' dritti di regalia sulle fondazioni ecclesiastiche e laicali.*

Napoli, 29 Agosto 1827.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Con decreto del dì 17 Luglio del corrente anno Sua Maestà si è degnata di ordinare, che nei giudizj designati dall' altro suo Real Decreto del dì 27 Ottobre 1825, e relativi a' dritti di regalia, e di Regio patronato sopra le Badie, e Beneficj, e le altre fondazioni Ecclesiastiche e Laicali, ed alle azioni reali su i beni, che vi sono rispettivamente annessi, le spese di tali giudizj sieno anticipate dalle Amministrazioni Diocesane, previa l' autorizzazione del Ministero degli Affari Ecclesiastici.

Rimetto a cotesta Amministrazione Diocesana copia conforme del suddetto Real Decreto per intelligenza sua, e dei titolari di Badie e Beneficj compresi nel Decreto medesimo, e per lo corrispondente adempimento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Napoli, 17 Luglio 1827.

FRANCESCO I. per la grazia di Dio re del regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. gran principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Veduto il Nostro decreto del dì 27 Ottobre 1825 circa i giudizj relativi a' dritti di regalia e di Regio patronato sopra le Badie, e Beneficj, ed altre simili fondazioni di natura Ecclesiastica, o laicale, e circa i giudizj pure di azioni reali riguardanti i beni, che sono annessi a tali Badie, e Beneficj;

Volendo provvedere onde s' abbiano celeramente i fondi per la erogazione delle spese necessarie ne' giudizj suddetti;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1. Ne' giudizj designati dal decreto del dì 27 Ottobre 1825, e relativi a' dritti di regalia, e di Regio patronato sopra le Badie, e Beneficj, e le altre fondazioni Ecclesiastiche e laicali, ed alle azioni reali sui beni, che vi sono rispettivamente annessi, le spese di tali giudizj saranno anticipate dalle Amministrazioni Diocesane, previa l' autorizzazione del Nostro Ministro degli Affari Ecclesiastici.

2. Qualora ne' giudizj indicati nell' articolo precedente sia intervenuto il titolare del rispettivo Beneficio, ovvero non essen-

Digitized by Google

do intervenuto, non ricusi di accettare il profitto ritratto dal giudizio, sarà l' Amministrazione Diocesana nel dritto di rifarsi delle spese, che avrà anticipate su tutte le rendite del di lui Beneficio, apponendovi per tale oggetto sequestro amministrativo nel caso di renitenza di esso titolare. Quando poi nè l' uno, nè l' altro caso avvenga, potrà l' Amministrazione Diocesana rifarsi sul mentovato profitto, che percepirà esclusivamente sino alla totale rifazione.

3. I Nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

LXIV. *CIRCOLARE con cui si assegna un termine per la trasmessione dello Stato delle Badie vacanti.*

Napoli, 5 Settembre 1827.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Incarico cotesta Amministrazione Diocesana di rimettermi nel termine di otto giorni, a contare dall' arrivo della presente, uno Stato delle Badie vacanti, che si trovino nella sua gestione, in cui sieno esattamente indicati i titoli di ciascuna di esse, i Comuni nei quali sono site, le di loro attuali rendite, specificandosene distintamente la provenienza, i pesi intrinseci rispettivi, e ciò che per ognuno avanza di netto.

Impegno lo zelo de' componenti di cotesta Amministrazione Diocesana, perchè lo Stato suddetto sia formato colla maggiore esattezza, avvertendosi di comprendere nel medesimo quelle, che sono affettivamente riconosciute per Abbadie, senza confondervi

Digitized by Google

altri semplici Beneficj, o Cappellanie, e legati pii, che si trovino sotto la sua cura; e perchè mi venga rimesso immancabilmente nel termine di sopra prescritto.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

LXV. REAL RESCRITTO *circolare sul dubbio, se, costituito una volta il patrimonio sagro; possa il medesimo disvincolarsi, sostituendosi un beneficio ecclesiastico, o altri fondi liberi, e di ugual rendita.*

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII.

Con suppliche umiliate al Real Trono i Sacerdoti D. Vincenzo Sisto di Raviscanina, e D. Michelangelo Santangelo di Piedimonte di Alife hanno implorato di sostituire al Sagro patrimonio, che nella di loro promozione agli ordini Sagri fu rispettivamente costituito in un' annua rendita di ducati 50 iscritta sul Gran Libro del debito pubblico consolidato, il Canonicato della rendita di ducati 100 netti all' anno, che ciascuno di essi ha indi ottenuto nella Collegiata Parrocchiale della SS.ma Annunciata del Comune di Piedimonte, giusta il decreto rilasciato a loro favore dall' Ordinario Diocesano per la surrogazione suddetta.

In veduta di tali domande essendo da Sua Maestà stata incaricata la Consulta Generale del Regno di discutere, e dare il suo avviso sul punto generale, se, costituito una volta il Sagro patrimonio, possa il medesimo disvincolarsi, sostituendosi un Beneficio Ecclesiastico, o altri fondi liberi, e di eguale rendita; la suddetta Consulta è stata di parere, che S. M. possa degnarsi di risolvere per punto generale, che quante volte dopo costituito il Sagro patrimonio, un Sacerdote venga provveduto di un Beneficio di eguale, o maggiore rendita, possa disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il Beneficio, o

Digitized by Google

surrogandovi altri fondi liberi di rendita uguale, previo il consenso del Vescovo, con farsene la surroga nelle forme regolari.

Avendo io rassegnato ciò a S. M.; si è la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 22 del prossimo passato Agosto degnata di approvare il parere della suddetta Consulta; ma ha ordinato, che quando la surroga voglia farsi con altri fondi liberi di rendita uguale, la stessa debba aver luogo col consenso del Vescovo, e nelle forme regolari, cioè quelle stesse stabilite nell'articolo 21 del Concordato del 1818 per la costituzione de' patrimonj Sagri.

Nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima, e Reverendissima questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e regolamento. Napoli, 5 Settembre 1827.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Antonino Franco.

LXVI. *Real Rescritto circolare sulla elezione de' Deputati delle Amministrazioni Diocesane.*

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Essendo in una delle Chiese Cattedrali di questi Reali Dominj avvenuto il caso, che riunitosi per ben due volte il Capitolo per la elezione de' Canonici Deputati dell' Amministrazione Diocesana, la medesima non fu effettuata, dacchè nella prima riunione ogni capitolare diede il voto contrario agli altri, e nella seconda appena due Canonici ebbero la metà de' voti, fu da me consultata la Commessione Esecutrice del Concordato circa gli espedienti da adottarsi sul proposito.

La suddetta Commessione soddisfacendo ad una tale richiesta, ha proposto, che qualora la riunione fatta da un Capitolo Cattedrale per la elezione de' Deputati dell' Amministrazione Diocesana riuscisse di niun effetto, debba l' Ordinario disporre di convocarsi nuovamente il Capitolo, per procedere ad una secon-

da elezione; e che riuscendo questa simile alla prima; sia l'elezione rimessa al giudizio del detto Ordinario, il quale potrà scegliere qualunque Ecclesiastico, che gli sembrerà più idoneo, semprechè nel grembo del suo Capitolo non vi sieno soggetti, che meritassero la fiducia del Governo.

Avendo tutto ciò rassegnato a Sua Maestà; si è la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 10 del corrente mese degnata di approvare l'avviso della Commissione Esecutrice del Concordato per punto generale, ben' inteso che in qualunque caso, sia che l'elezione sia stata fatta dai Capitoli delle rispettive Cattedrali, sia che siasi verificato il caso della devoluzione della medesima all'Ordinario, resti sempre fermo il dovere di darsene conto a Sua Maestà per la Sovrana approvazione.

Nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima questa Sovrana risoluzione, per intelligenza sua, e di cotesto Capitolo Cattedrale, e per lo corrispondente adempimento. Napoli, 24 Ottobre 1827.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
ANTONINO FRANCO.

LXVII. *MINISTERIALE sulle difficoltà proposte da un Procuratore del Re presso un Tribunale Civile sulla tassa Diocesana del Patrimonio Sagro.*

Napoli, 14 Novembre 1827.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Il Cardinale Arcivescovo di Napoli mi ha riferito, che dietro le disposizioni dell'Articolo 21 del Concordato, ed in esecuzione anche del Real Rescritto de' 18 Marzo 1820; stabilì per la sua Diocesi, che il Patrimonio Sagro fosse nella somma di duc. 50, e che tutte le volte che si è adito il Tribunale Civile per la verifica, e dichiarazione della libertà e pertinenza de' fondi, che si sono costituiti in Sagro Patrimonio, ha conosciuto lo stesso

Digitized by Google

Tribunale; che il detto Patrimonio Sagro per questa Diocesi era fissato a duc. 50, nè su di ciò vi è stato mai alcuna difficoltà. Ciò non ostante ha soggiunto il detto Cardinale Arcivescovo, che non ha guari il di lui Vicario Generale ha ricevuto dall'attuale Procuratore del Re presso il Tribunale Civile di Napoli un ufizio, col quale lo stesso ha proposto delle difficoltà intorno alla indicata tassa; e non ha lasciato di osservare il Porporato anzidetto di sembrargli estranee tali difficoltà, poichè se il cennato Regio Procuratore avesse richiamati gli atti che sull'assunto esistono nella Cancelleria del Tribunale Civile medesimo avrebbe conosciuto quali sieno gli stabilimenti di questa Diocesi.

Non posso tacere a V. E. che non vedo quali possono essere le difficoltà incontrate dal detto Regio Procuratore circa la tassa del Patrimonio Sagro di questa Diocesi, e tampoco come siesi egli indotto a scriver per siffatto oggetto al Vicario Generale di Napoli.

Se tenue gli fosse forse sembrata la somma di duc. 50 fissata dall'Arcivescovo per la sua Diocesi, mentre il citato Articolo XXI del Concordato del 1818 impose agli Arcivescovi, e Vescovi di far l'aumento della tassa dal Sagro Patrimonio, ben inteso che la medesima non potess'essere in minor somma di duc. 50, nè maggiore di 80, non avrebbe dovuto ignorare, che tutt'i Vescovi del Regno nel procedere al detto aumento di tassa, si sono attenuti al *minimum* della somma fissata dal Concordato, ed al pari degli altri lo stesso aumento fece il Cardinale Arcivescovo di Napoli: il che dovendo essere pienamente alla conoscenza del Regio Proccuratore, dopo i tanti ufizj che alla Curia è occorso finora di dirigerli per intraprendere il procedimento della costituzione de' Sagri Patrimonj degli Ordinandi di questa Diocesi, non eravi certamente luogo a suscitar più questioni su di una tale materia. Se poi qualche fondato dubbio fosse sorto allo stesso Regio Proccurator sull'affare generale della tassa de' Sagri Patrimonj, avrebbe in tal caso dovuto piuttosto rivolgersi al Ministero di V. E., con cui egli dee corrispondere ed attendere per la stessa via le corrispondenti risoluzioni, e non già scriverne al Vicario Generale di Napoli.

Mi sono permesso di presentare all'E. V. queste osservazioni nella fiducia, che vorrà compiacersi di dare le opportune

Digitized by Google

istruzioni al medesimo Regio Proccuratore, e far cessare ogni altra sua difficoltà sull' oggetto.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LVIII. *Circolare con cui si comunica un Real Decreto che proroga il termine accordato della pubblicazione de' quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti alle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 21 Novembre 1827.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Con Decreto del dì 10 del prossimo passato Ottobre S. M. si è degnata di accordare un nuovo termine a tutto Agosto dell' entrante anno 1828, per formarsi dalle Amministrazioni Diocesane i quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti tanto alle Mense Vescovili, alle Badie, ed ai Beneficj, quanto alle Chiese ricettizie, e Seminarj, e per inviarsi dalle stesse Amministrazioni Diocesane i quadri suddetti agl' Intendenti delle Provincie, onde dai medesimi farsene in seguito la pubblicazione nei rispettivi Comuni, ai termini del Real Decreto del dì 2 Maggio 1823.

Acchiudo a côtesta Amministrazione Diocesana copia conforme del suddetto Real Decreto per sua intelligenza, e regolamento, e perchè ne avverta tutti gl' interessati, onde profittino del nuovo termine dalla M. S. accordato.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
Antonino Franco.

Digitized by Google

Napoli, 10 Ottobre 1827.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il Nostro Decreto del dì 27 Ottobre 1825 con cui fu accordato un nuovo termine a tutto Aprile 1826 per la formazione de' quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti alle Mense vescovili, alle badie, a' beneficj ed alle Chiese ricettizie, e per la pubblicazione de' medesimi a' termini dell' altro Real Decreto de' 2 Maggio 1823;

Informati de' motivi che hanno impedito a diversi titolari di beneficj non solo, ma a varie Chiese ricettizie di profittare del beneficio della pubblicazione de' quadri de' loro debitori nell' indicato termine;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Accordiamo un nuovo termine a tutto Agosto dell' entrante anno 1828 per formarsi dalle Amministrazioni Diocesane i quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti tanto alle Mense vescovili, badie e beneficj, quanto alle Chiese ricettizie designate col Real Decreto del dì 16 Novembre 1824, e per inviarsi dalle stesse Amministrazioni i quadri suddetti agl' Intendenti delle provincie, onde farsene in seguito la pubblicazione ne' rispettivi comuni, a' termini del Real Decreto de' 2 Maggio 1823: ferme rimanendo le disposizioni prescritte col Real Decreto de' 22 Marzo 1824, e dagli altri de' 6 Settembre dello stesso anno, e de' 27 Ottobre 1825 circa la multa da soddisfarsi da quei titolari di beneficj, che non avranno adempito alla esibizione del quadro de' loro debitori nel termine ad essi prefisso dalle rispettive Amministrazioni Diocesane.

2. Godranno egualmente del nuovo termine da Noi accordato coll' articolo precedente, que' seminarj, i quali non abbiano potuto profittare per la formazione de' quadri de' loro debitori del

termine, che fu ad essi prefisso col Real Decreto de' 6 Settembre 1824 per una tale operazione.

3. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

LXIX. *MINISTERIALE sulla formazione della platea delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 28 Novembre 1827.

AL VESCOVO DI ANGLONA E TURSI, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Trovo lodevole le premure di cotesta Amministrazione Diocesana, perchè s' intraprenda la formazione della platea prescritta coll' articolo 15 delle Istruzioni, ma non posso approvare i mezzi che con rapporto del dì 28 Settembre ha proposti per una tale operazione, i quali benchè contengono delle modificazioni su di quelli che aveva progettati con rapporto del dì 15 Aprile 1823; nondimeno sono tali, che tenderebbero a dar intero esaurimento alla sua Cassa. Avrà quindi essa Amministrazione per norma, che le notizie della confinazione di terreni, della loro estensione, della qualità di coltura, dell' imponibile, e tutte le altre che occorrono per formare lo stato patrimoniale dell' Amministrazione medesima debbono ricavarsi unicamente dagli strumenti di fitto de' Catasti, dalle scritture esistenti nell' Archivio della Curia, e da altre, che la diligenza, e la cura dei componenti l' Amministrazione Diocesana saprà rinvenire, come nelle succennate Istruzioni è chiaramente espresso.

Avvertirà inoltre, che la platea debba riguardare unicamente la Mensa Vescovile, e quelli beneficj, che nelle vacanze ri-

cadono sotto la cura dell' Amministrazione Diocesana ; a termini del citato articolo delle Istruzioni generali.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXX. *Ministeriale per la risoluzione de' dubbj promossi sulla esecuzione di alcune disposizioni riguardanti le Chiese ricettizie.*

Napoli, 28 Novembre 1827.

AL VESCOVO DI MONOPOLI.

Il Sacerdote D. Giuseppe Casimiro Accinni Rettore e Parroco di cotesta Chiesa ricettizia di S. Maria Amalfitana con sua supplica, che rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissima, ha esposto, che dopo replicati ordini gli fu in fine soddisfatta la congrua maturata in Gennajo 1826 colle rendite riscosse ai 31 Dicembre 1825, e venuto il Gennajo 1827 continuando nella gestione il medesimo Procuratore adempì per la massima parte al pagamento delle rendite maturate ai 31 Dicembre 1826; ma che il nuovo Procuratore non intende dargli il resto sulle dette rendite volendolo saldare colle rendite che matureranno a' 31 Dicembre prossimo.

Essendo regolare, che le rate maturate nel corso dell' anno sieno pagate colle rendite dello stesso anno, V. S. Illustrissima e Reverendissima disporrà che al ricorrente sia in ogni anno saldato la sua congrua colle rendite maturate nel corso del medesimo anno, qualora se ne sia fatta l' intiera esazione. Ha similmente esposto che il Procuratore facendo delle esazioni, intende prima pagarsi della sua porzione, indi soddisfare i Partecipanti suoi affezionati, dar poi degli acconti al Parroco, in fine soddisfare la fondiaria, ed i pesi intrinseci: e che da ciò è avvenuto, che non essendosi pagata la fondiaria, l' Esattore ha sequestrati i fondi, e tra gli altri la Cappellania annessa alla Parrocchia.

Sicchè sostenendo il Parroco ricorrente, che per tale Cappellanía non debba egli risentire il peso della fondiaria, ma che questa debba soddisfarsi tutta dalla massa comune, ha domandato esserne esentato, e che la rendita sia tripartita 1.° alla soddisfazione della fondiaria, 2.° alla prelevazione della congrua, 3.° alla distribuzione delle porzioni.

Per evitarsi gli ulteriori inconvenienti su di quest' oggetto, Ella disporrà che nella Chiesa, di cui si tratta, vi sia un fondo di cassa pel pagamento della fondiaria, e degli altri pesi: ma godendosi la Cappellania a tenore del piano da S. M. approvato esclusivamente dal Parroco oltre la sua congrua, Ella procurerà che la fondiaria, che ricade su tale Cappellania, sia pagata da esso Parroco, e non dalla massa comune. Ha inoltre esposto, che col piano furono stabiliti cinque titoli maggiori, ed altrettanti ne ha Ella investiti: ma due Partecipanti minori, ritenendo tuttavia due titoli maggiori, ha domandato che assegnandosi loro due partecipazioni minori il resto della somma si metta in massa.

Su di ciò fo osservare, che se la Chiesa prima del piano era numerata, i Partecipanti ammessi prima della Circolare de' 27 Ottobre 1819, debbono a tenore del Real Rescritto Circolare del primo Novembre 1823 esser conservati, vita loro durante, nel possesso delle loro porzioni, ma s'era innumerata debbono contentarsi della porzione loro assegnata da lei nell' esecuzione del detto piano.

Ha pure esposto, che si è confusa irregolarmente colla massa comune la rendita di duc. 400, che era addetta al mantenimento del Culto Divino nella Chiesa, e che perciò le sagre funzioni non si eseguono più bene.

Essendo regolare che la detta rendita rimanga divisa dalla massa comune, Ella disporrà, che ne sia separata, ed amministrata sotto la vigilanza del Parroco.

Credendo poi il Parroco ricorrente, che secondo le Reali Istruzioni de' 18 Novembre 1822 l' Economo ed il Catechista debbono avere i primi titoli maggiori: ed esponendo che nella indicata Chiesa non vi sieno fissi nè l' Economo, nè il Catechista, che possono coadjuvarlo; ha domandato disporsi che l' Economo sia il primo Titolare immediatamente dopo il Parroco, e che la

Digitized by Google

rinuncia all' Economato importi la rinuncia al titolo, e così pe 'l Catechista.

Su di questa domanda ella farà sentire al Parroco ricorrente, che l' articolo 12 delle citate Reali Istruzioni prescrive doversi preferire nella provvista delle due porzioni maggiori coloro, che avranno il merito di un più lungo, e diligente servizio, i Confessori, e quei che suppliranno immediatamente le veci del Parroco; ma non prescrive, che l' Economo ed il Catechista debbano avere i titoli maggiori: e che tali Economi o Catechista non vengano riconosciuti nelle Chiese Ricettizie, ove secondo l' articolo delle dette Istruzioni tutt' i Partecipanti debbano coadjuvare alla cura.

Avendo in ultimo luogo il Parroco ricorrente esposto, che nella mentovata Chiesa non sono esattamente osservati gli articoli 18 e 19 delle cennate Reali Istruzioni circa i diritti di Stola bianca e nera, e l' associazione de' cadaveri, non che il Real Rescritto Circolare de' 20 Ottobre 1823 intorno ai dritti dei Parrochi, per fedi di matrimonj ec., Ella ne disporrà l' esatta osservanza.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segratario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXI. *Circolare con cui si chiede uno Stato de' Seminarj secondo l' aggiunto modello.*

Napoli, 1 Dicembre 1827.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Occorrendo a questo Ministero lo Stato del Seminario di cotesta Diocesi, ne rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissima il modello, affinchè Ella prontamente, e colla maggiore esattezza e precisione soddisfi alle dimande, che vedrà contenute nelle

Digitized by Google

diverse rubriche del detto modello, respingendomi in risposta il modello stesso corredato delle richieste notizie.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXII. *Ministeriale che contiene le norme a seguirsi nella verificazione delle rendite delle Chiese ricettizie, dopo l' approvazione de' respettivi piani.*

Napoli, 5 Dicembre 1827.

ALL' ARCIVESCOVO DI BRINDISI, ED AMMINISTRATORE DELLA CHIESA VESCOVILE DI OSTUNI.

La verifica, di cui V. S. Illustrissima e Reverendissima si è occupata circa la rendita della Chiesa ricettizia di Carovigno, e della quale mi ha dato ragguaglio nel suo rapporto del dì 22 Luglio del corrente anno, ha fatto sorgere negl' interessati delle idee affatto contrarie a quella, che si ebbe dal mio Ministero nell' averne a lei dato l' incarico; e quasi si è supposto dagli interessati suddetti, che si volesse mettere a nuova discussione il piano formato dalla Commissione dei Vescovi, ed approvato da S. M. per la enunciata Chiesa.

Quindi è che innumerevoli ricorsi sono pervenuti nel Ministero di mio carico, e per parte dell' Arciprete Trisolini, e per quella de' Preti partecipanti; il primo dolendosi della inesecuzione, che sperimenta, nelle disposizioni del piano, che lo riguardano; ed i secondi lagnandosi di esser troppo tenui le pensioni loro assegnate in proporzione della congrua fissata per l' Arciprete.

A togliere ogni equivoco, o erronea idea, devo manifestare a V. S. Illustrissima e Reverendissima, coerentemente a quel che mi trovo di averle reiterate volte scritto sullo stesso oggetto, che l' enunciato piano, formato dalla Commissione de' Vescovi, dopo mature indagini, e riflessioni, ed approvato da S. M., dee esattamente eseguirsi; ed impegno vivamente il suo zelo ad ado-

perare tutt' i mezzi, che sono in suo potere perchè ciò abbia finalmente effetto, e cessi ogni ulteriore reclamo per lo ritardo dell' adempimento degli ordini Sovrani, prevenendola, che chiamo responsabile lei di questa parte, mentre le aggiungo che quante volte ravvisi riluttanza in qualcheduno di quei Capitoli a conformarsi alle di lei disposizioni per l'osservanza del piano medesimo, può immantinente avvertirmene, per prendersi le opportune misure di rigore. Passo intanto ad assicurarla, che ho letto, e ben ponderato il di lei rapporto, con cui mi previene dei mezzi, che ha praticati, onde giungere a scovrire l' effettiva rendita della Chiesa di Carovigno; e che Ella fà ascendere a duc. 2232 annui. Questa posizione non è andata esente da censure.

L' Arciprete Trisolini ne' suoi ricorsi ha preso a dimostrare, che la vera rendita della sua Chiesa sia di duc. 3334 e gr. 89, nè ha lasciato di produrne documenti, desunti dai conti dei Procuratori *pro tempore*. All' opposto i Preti partecipanti sostengono nelle loro suppliche, che la stessa rendita ascenda appena ad annui duc. 1193 e gr. 95.

Ho creduto opportuno di farle noti questi discordanti esposti perchè Ella fornita di saviezza e di accorgimento si penetri, e ravvisi quanta diligenza occorra per giungere a scovrire la vera ed effettiva rendita della detta Chiesa, ora che dovendo mettersi in esecuzione il piano, campeggiano opposti interessi, che vorrebbero sostenersi a tutto potere. Quì giova anche ricordarle, che prima che si conoscesse qual potesse essere il risultamento del piano per la Chiesa enunciata, il predecessore di V. S. Illustrissima e Reverendissima fù Monsignor Tedeschi fù tratto in errore nella formazione dello stato della rendita della medesima Chiesa, che dovea servir di base al detto piano. Egli asserì prima in uno stato rimesso ai 19 Gennajo 1824 che la rendita della Ricettizia di Carovigno giungeva appena a duc. 1951: 98 lordi, ma indi a poco, e propriamente ai 30 Novembre dello stesso anno 1824 con lodevole lealtà si vide obbligato a confessare con un nuovo stato, che la rendita di quel Clero, depurata da tutt' i pesi intrinseci, ammontava, secondo le ultime e più accurate notizie, mentre le antecedenti erano state fallaci, a ducati 3209: 30, e nulla di meno la Commissione de' Vescovi avendo ri-

Digitized by Google

guardato alla decadenza degli olj, giudicò di fissarla a duc. 3000, e su questo dato ebbe luogo il nuovo piano.

Malgrado tutto ciò io convengo, che possa talvolta darsi qualche variazione nella rendita annuale della detta Chiesa, potendo crescere, o decrescere a misura del maggiore, o minor prezzo delle derrate.

In questo caso essendosi già formata la massa comune, secondochè V. S. Illustrissima e Reverendissima assicurò co' suoi rapporti de' 4 Gennajo, e degli 11 Marzo del corrente anno, ella usando di tutta la diligenza, ed avvedutezza, che fa d' uopo dopo la conoscenza dei fatti precedenti, potrà disporre, che l' aumento, o minorazione effettiva che si sia provata nella detta rendita, si risenta tanto dall' Arciprete Curato per la sua congrua, quanto dai partecipanti maggiori, e minori per le loro rispettive porzioni proporzionatamente alla quantità che a ciascuno di essi è stata fissata nel piano, che le ripeto di doversi esattamente, e senz' altra replica osservare in tutte le sue parti.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE TOMMASI.

LXXIII. *MINISTERIALE con cui si comunica il Real Rescritto relativo a' beni di antica provvenienza de' Monisteri soppressi, ignoti e poi scoverti, dichiarati di pertinenza del patrimonio regolare.*

Napoli, 11 Gennajo 1828.

ALLA COMMISSIONE ESECUTRICE DEL CONCORDATO.

Il Consigliere Ministro di Stato delle Finanze in data de' 5 del corrente mese mi ha partecipato quanto siegue.

» Nel Consiglio Ordinario di Stato de' 17 dello scorso mese
» ho rassegnato al Re la quistione da tanto tempo agitata, se i
» beni di antica provvenienza de' Monisteri soppressi, ignoti e

Digitized by Google

» poi scoverti, o che potranno scovrirsi in appresso, posti nella
» dipendenza indicata dall' articolo 12 del decreto de' 10 Otto-
» bre 1814, debbano intendersi in potere del Demanio al ritorno
» del legittimo Sovrano in questa parte dei suoi Dominj da quel-
» la de' Dominj al di là del Faro; ovvero trasferiti in supple-
» mento di dotazione alla Cassa di Ammortizzazione; e gli ho
» rassegnato i diversi pareri emessi su tal proposito, e special-
» mente quelli emessi dalla Consulta dei Dominj di qua del Fa-
» ro, i di cui componenti non si sono trovati uniformi.

» La Maestà Sua eccitata dal suo mirabile zelo di Religio-
» ne, e di pietà, ha Sovranamente rescritto che si adotti l' av-
» viso del maggior numero de' Consultori, quello cioè che di-
» chiara di appartenenza del Patrimonio regolare i beni suddetti.

» Io nel Real Nome ne dò comunicazione a V. E. per in-
» telligenza, e per l' uso che ne risulta, come anche in riscon-
» tro ai diversi suoi pregevoli fogli sull' oggetto, l'ultimo de' quali
» in data de' 20 Ottobre 1827, nella prevenzione che la stessa
» comunicazione ho dato alla Cassa di Ammortizzazione per lo
» dovuto adempimento nella parte che la riguarda.

Comunico a cotesta Commissione Esecutrice del Concordato la di sopra enunciata Sovrana risoluzione, perchè le serva d' intelligenza, e regolamento, e di riscontro ai suoi ufizj l' ultimo de' quali in data de' 3 Settembre del prossimo passato anno.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXIV. *Real Rescritto con cui si dichiara causa ecclesiastica la controversia tra i Parrochi di Marano e l' Arciprete del Terziere di Capodimonte per la divisione de' lucri ecclesiastici.*

AL VICARIO GENERALE DI NAPOLI.

Ho fatto presente al Re i reclami avanzati nel Ministero degli Affari Interni, e comunicati da quel Ministro Segretario di

Stato in data de' 25 Settembre 1822 a motivo che cotesta Curia Arcivescovile con decreto de' 15 Settembre 1819 avea richiamato in osservanza altro suo precedente decreto del dì 1.° Agosto 1803 col quale i Parrochi di Marano, e di altri Comuni limitrofi vennero condannati di continuare a pagare, secondo il solito, all'Arciprete del Terziere di Capodimonte grana venti per ogni esequie, malgrado che avverso il suddetto decreto del 1803 si fosse prodotto gravame dai Parrochi suddetti presso l'allora Delegato della Real Giurisdizione, ove rimase indeciso.

Ho umiliato altresì a S. M. quanto sull'assunto ha riferito cotesta Curia con varj suoi rapporti; e ciò che si è rassegnato dalla Consulta de' Reali Dominj al di qua del Faro, che d'ordine Sovrano fu incaricata di discutere, e dare il suo avviso su gli enunciati reclami, la quale ha fatto rilevare di trattarsi nel caso presente di una causa meramente Ecclesiastica, diretta a dividere un lucro Ecclesiastioo tra Beneficiati Ecclesiastici, la di cui competenza si è sempre riconosciuta per Ecclesiastica. E la M. S. approvando il parere della suddetta Consulta, si è degnata di ordinare, che cotesta Curia seguiti a procedere secondo le regole in osservanza.

Nel Real Nome le partecipo, Sig. Vicario, questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per l'uso conveniente, restituendole il processo, che mi rimise con rapporto del dì 15 Ottobre 1824, e che è di carte scritte num. 95. Napoli, 16 Gennajo 1828.

IL MARCHESE TOMMASI.

LXXV. *REAL RESCRITTO per punire i controbandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi ne' Conventi di mendicità.*

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ho fatto presente a S. M., che nell'occupazione militare per i controbandi di tabacco ed altri generi di privativa scoverti nei Conventi de' PP. Mendicanti, sulla considerazione di non potere tali Religiosi per la loro povertà soddisfare le multe pecuniarie stabilite dalla legge, si adottarono le punizioni economiche

Digitized by Google

di tre mesi di reclusione nel Convento per i Sacerdoti e dell' espulsione dall' Ordine per i Laici: che tali punizioni in occorrenza di simili controbandi sono state con Sovrane determinazioni dispensate a carico de' Religiosi contravventori, ed in taluni casi è stato ordinato ai rispettivi Provinciali di fare contro i Religiosi suddetti uso non solo delle reprimende e minacce, ma pure dei gastighi, che trovassero convenienti, ed opportuni; onde nell' avvenire non cadessero in simili falli, ed avessero una punizione per quelli già commessi, e servisse anche di salutare esempio agli altri Religiosi delle loro Monastiche Provincie. Ho pure rassegnato a S. M. un foglio del Ministro delle Finanze, col quale ha fatto sapere, che in poco più di un anno, oltre i varj controbandi di tabacco sorpresi in Conventi di Mendicanti, pe' quali trovansi date le disposizioni per eseguirsi le corrispondenti misure di punizioni, se ne sono recentemente scoverti altri tre, uno nel Convento de' Riformati di Tropea, a carico del Religioso fra Michelangelo da Tropea, l' altro nel Conventi de' Riformati di Nardò a carico del P. Guardiano, ed il terzo nel Convento de' Cappuccini di Casarano a carico pure del Guardiano. Osservando quindi il detto Ministro, che la frequenza di tali frodi tra Religiosi Mendicanti, i quali ricevono dalla Sovrana munificenza un' annuale limosina di tabacco, possa derivare dalla minorazione delle pene, che poco e forse niente più temono; ha proposto adottarsi misure di maggior rigore, da eseguirsi tanto nel caso degli ultimi tre controbandi, quanto per gli altri, che potranno in appresso commettersi. E la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 24 Dicembre ultimo ha risoluto di non farsi alcuna alterazione alle disposizioni, che sono in vigore per la repressione di controbandi commessi dai Frati. Ha ordinato però, che si avverta a tutt' i Conventi de' Mendicanti che da ora innanzi per simili controbandi si applicheranno le pene non solo ai contravventori, ma benanche ai Superiori dei Conventi, dove i medesimi si trovassero dimoranti.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. in riscontro al suo foglio de' 26 Settembre del prossimo scorso anno, perchè si serva farne l' uso conveniente. Napoli, 26 Gennajo 1828.

Il Marchese Tommasi.

Digitized by Google

LXXVI. *Circolare con cui si comunica un Real Decreto per regolare il procedimento contro gli esattori e cassieri delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 9 Febbrajo 1828.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Con Decreto del dì 26 Novembre 1821 l'Augusto Genitore di S. M. di gloriosa ricordanza si degnò accordare alle Amministrazioni Diocesane, istallate per la cura de' beni delle Mense, delle Badie, e de' beneficj vacanti, di adoperare contro i loro cassieri ed esattori gli stessi modi di agire, de' quali fanno uso le pubbliche Amministrazioni contro i loro agenti contabili in virtù del Real Decreto de' 26 Marzo 1816, riservandosi di emanare un regolamento per l'applicazione del detto privilegio alle cennate Amministrazioni Diocesane.

Essendosi ora la M. S. degnata di approvare l'indicato regolamento, contenuto nel Decreto del dì 24 Decembre del prossimo passato anno, rimetto a cotesta Amministrazione Diocesana copia conforme di un tale Real Decreto, per sua intelligenza, e perchè vi si conformi esattamente nelle opportunità.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
ANTONINO FRANCO.

Napoli, 24 Dicembre 1827.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il Real Decreto de' 18 Giugno 1821, col quale, per la più facile amministrazione del Patrimonio Regolare, venne conceduto alla Commessione esecutrice del Concordato d'agire con-

Digitized by Google

tro gli Amministratori del detto Patrimonio come col Decreto de' 26 Marzo 1816 si permise alle Amministrazioni Finanziere di procedere contra i loro contabili;

Veduto l'altro Real Decreto de' 13 Agosto dell'anno stesso, col quale venne approvato il progetto di regolamento, presentato dalla Commessione esecutrice del Concordato, sul modo di applicare ai Contabili del Patrimonio Regolare le misure dettate contra a' Contabili delle Amministrazioni Finanziere;

Veduto parimente l'altro Real Decreto de' 26 Novembre dell'anno stesso, mediante il quale la concessione fatta alla Commessione esecutrice del Concordato col mentovato Decreto de' 18 Giugno venne estesa alle Amministrazioni Diocesane, salvo un regolamento da presentarsi dalla stessa Commessione esecutrice per la corrispondente applicazione;

Veduto in fine l'altro Real Decreto de' 3 Maggio 1824, col quale fu prescritto, che la facoltà conceduta alla Commessione esecutrice del Concordato contra gli Amministratori del Patrimonio Regolare venisse attribuita alla Commessione mista, dichiarandosi esercibile dalla stessa, e che per l'applicazione della medesima facoltà alle Amministrazioni Diocesane, disposta col succennato Decreto de' 26 Novembre 1821, i Ministri Segretarj di Stato degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze presentassero all'approvazione Sovrana un Regolamento, che alle stesse Amministrazioni valesse di guida;

Sulla proposizione dei Nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Approviamo il qui appresso rapportato regolamento sul modo di applicare alle Amministrazioni Diocesane il procedimento delle Amministrazioni Finanziere contro de' loro Contabili, renduto comune così alla Commessione mista Amministrativa del Patrimonio Regolare, che alle Amministrazioni Diocesane.

REGOLAMENTO.

1.° Gli Esattori e Cassieri delle Amministrazioni Diocesane potranno essere astretti colla coazione personale, se ricusino di

versare nella Cassa triclave, o di depositare ne' magazzini delle rispettive Amministrazioni il denaro, ovvero i generi, subitochè ne avranno fatta la riscossione dai reddenti. Se ricusino di dare i loro conti in fine di ogni anno, o in qualunque altro tempo, e modo le rispettive Amministrazioni Diocesane avessero giudicato opportuno di richiederlo con deliberazioni prese all'unanimità, ed approvate dal Ministro degli Affari Ecclesiastici. Se dietro la discussione de' suddetti conti, risultino debitori di somme, che prontamente non versino: se scovrendosi un voto, non sieno solleciti a ripianarlo: se sieno restii a rassegnare registri, notamenti, produzioni, e carte di qualsivoglia specie, d' interesse delle Amministrazioni; o che dalle medesime sieno richiesti di qualunque degl'indicati oggetti, durante l'esercizio del di loro officio, o che ne sieno richiesti, seguìta la loro dimissione.

2.° La coazione personale ne'casi suddetti sarà esercitata dietro la deliberazione dell' Amministrazione Diocesana renduta a pluralità di voti, firmata dal Presidente, dai due Canonici Deputati e dal Regio Procuratore, e vidimata dal Regio Giudice del Circondario.

3.° Il Giudice Regio, a pena della più stretta responsabilità, non potrà negare la vidimazione, che dovrà apporre tra le 24 ore, da che a cura del Presidente, o del Regio Procuratore gli verrà la deliberazione presentata.

4.° La deliberazione, così vestita di formalità, dovrà essere intimata all'Esattore e Cassiere per atto dell'Usciere del Circondario, o di qualunque altro Usciere, che possa nel Circondario esercitare il suo ministero, rilasciandosene copia; e non sarà eseguibile che tre giorni dopo la intimazione.

5.° La esecuzione non potrà essere impedita da veruna eccezione per parte del Cassiere, restando vietato al Giudice di ammetterne.

6.° Trattandosi di somme mal versate, l'Amministrazione alla sua deliberazione, come sopra emessa, e vidimata, dovrà unire uno stato di liquidazione, firmato dal Presidente, dagli Amministratori, e dal Regio Procuratore, per adire il Tribunale, e procedere regolarmente alla spropriazione de' beni del Contabile, o del suo cauzionante.

7.° L'appello avverso le deliberazioni dell' Amministrazione,

ed avverso lo stato di liquidazione sarà devolutivo, e non sospensivo, e dovrà prodursi presso il Gonsiglio d' Intendenza, il quale secondo le circostanze, ed a sua prudenza, potrà disporre la sospensione della esecuzione.

Avverso la decisione del Consiglio d' Intendenza non si ammetterà reclamo, che presso la Consulta, nel modo istesso, che si pratica per i Contabili delle Amministrazioni Finanziere avverso le decisioni della Camera Contabile della Gran Corte de' Conti.

8.° Occorrendo procedersi a verifiche delle scritture del Cassiere, e della sua gestione, l'Amministrazione delegherà uno de' suoi componenti, ovvero il Regio Procuratore, il quale potrà citare i debitori, e reddenti, e spedire contro di essi le coazioni conformemente ai Reali Decreti de' 14 Decembre 1818, e 29 Giugno 1819. Da costui saranno firmati i ricevi delle somme, che saranno pagate dai citati, e formando i processi verbali all' uopo di tutto terrà istruita l' Amministrazione.

2. I Nostri Consiglieri Ministri di Stato, Ministri Segretarii di Stato di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze, ed il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

LXXVII. *REAL RESCRITTO per la fondazione in questa Capitale dell' Istituto delle Religiose Sagramentine.*

AL VICARIO GENERALE DI NAPOLI.

Nell' atto che ho rassegnato a S. M. quanto il Cardinale Arcivescovo di Napoli, ed indi Ella hanno riferito in appoggio delle suppliche del Cavaliere D. Lelio Rivera, del Giudice di Gran

Digitized by Google

Corte civile D. Domenico Napolitano, e del Cavaliere D. Giuseppe Buonocore, tendenti ad ottenere il Sovrano permesso per la fondazione in questa Capitale dell' Istituto delle Religiose Sagramentine, o sieno Adoratrici perpetue del SS. Sagramento, e la concessione di un locale analogo ad un tale oggetto; ho dato esatto conto a Sua Maestà di quel che per la dotazione della detta Casa religiosa si è finora offerto e ch' è descritto nelle varie carte esibite dagli stessi ricorrenti, dalle quali risulta, che per l' istallazione del suddetto Religioso Istituto si ha già una dotazione di duc. 12000 in tante obbliganze di pii oblatori, che concorrono ad una tale opera, ed il di cui numero si è fatto sperare che sarà sempreppiù accresciuto, mercè le cure, e lo zelo de' suddetti ricorrenti, e principali promotori dell' opera; che oltre a ciò vi è il legato della defunta Contessa dell' Acerra di annui duc. 1200 per la dotazione dello stesso Istituto; e che in fine vi sono le obbliganze di duc. 600 per la compra delle cere necessarie per lo culto di perpetua adorazione del SS. Sagramento, e di duc. 3400 per le prime spese occorrenti alla istallazione di una tale Casa Religiosa; per la di cui realizzazione gli anzidetti promotori dell' opera hanno assicurato, che faranno venire da Roma sollecitamente, previo il Sovrano permesso, ed i Reali ufizj presso il S. Padre, due Suore del cennato Istituto in uno dei Conservatorj di questa Capitale, onde istruire nelle pratiche dell'Istituto medesimo tutte coloro che potranno esservi ammesse.

Nella conoscenza di tutto ciò la M. S. secondando gl' impulsi del suo Real Animo intento perennemente a promuovere le opere, che sono dirette al vantaggio spirituale, come è quella della istituzione delle Adoratrici perpetue del SS. Sagramento, e ravvisando nel tempo stesso che con i mezzi offerti possa cominciarsi l' intrapresa dell' enunciato stabilimento; si è la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del di 1.° del corrente mese degnata per ora di destinare per lo stabilimento medesimo il locale del soppresso Monistero di S. Giuseppe de' Ruffi, facendosi passare le religiose, che ora vi convivono, in altri monisteri; e di fissare il termine di due anni, per concretare tutto ciò che occorre alla realizzazione dell' indicato Stabilimento. Ha nel tempo stesso S. M. dichiarato, che se nel detto termine l' opera sarà

stata pienamente mandata ad effetto, la M. S. si degnerà di emanare le ulteriori Sovrane risoluzioni per la definitiva approvazione dell'Istituto, e delle sue Regole; in diverso caso il destinato locale di S. Giuseppe de' Ruffi dovrà restituirsi al Governo. Per la maggiore facilitazione dell'opera si è finalmente S. M. degnata di destinare una Deputazione, la quale sia preseduta da Lei, e composta dai medesimi individui ricorrenti Cavaliere D. Lelio Rivera, dal Giudice di Gran Corte Civile D. Domenico Napolitano, e dal Cavaliere D. Giuseppe Buonocore, ai quali vuole S. M. sieno aggiunti il Principe di Fondi, ed il Marchese Sessa.

Nel Real Nome partecipo a Lei queste Sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento; prevenendola di essersi da me passati gli avvisi analoghi ai soggetti di sopra enunciati, che da S. M. sono stati destinati a far parte della Deputazione per lo Stabilimento delle Sagramentine. Napoli, 13 Febbrajo 1828.

IL MARCHESE TOMMASI.

LXXVIII. *MINISTERIALE con cui si stabilisce che la multa del decimo contro i beneficiati oscitanti ad esibire i certificati di esistenza, si calcoli sulla rendita netta.*

Napoli, 20 Febbrajo 1828.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI NAPOLI.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi fece conoscere il dubbio propostogli dal Regio Procuratore presso cotesta Amministrazione Diocesana, se cioè il decimo per la multa comminata contro i titolari oscitanti alla esibizione del certificato di loro esistenza dovesse calcolarsi sulla rendita lorda, ovvero sulla netta di pesi. Ed ora lo stesso Sig. Ministro mi ha riscontrato di convenire nel mio divisamento, che il decimo suddetto si calcoli sulla rendita purgata da pesi, per cui ne andrà a dare uniforme risposta al Regio Procuratore divisato.

Lo partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana per intelligenza e regolamento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXIX. *Ministeriale con cui si comunica un Real Decreto risguardante la Badia di S. Sofia di Benevento conceduta al fu Cardinale D. Fabrizio Ruffo.*

Napoli, 1 Marzo 1828.

AL CARDINALE ARCIVESCOVO DI BENEVENTO.

Con decreto del dì 1.° del prossimo passato Febbrajo S. M. si è degnata di confermare la cessione fatta con Sovrana risoluzione del dì 28 Luglio 1799 del patronato, e perpetuo godimento della Badia di S. Sofia di Benevento a favore del Cardinale D. Fabrizio Ruffo, ora defunto, della di lui famiglia Duca di Baranello, ed eredi; ed ha ordinato, che attesa l'estinzione avvenuta del titolo Badiale, la detta cessione di patronato abbia d'ora innanzi il suo pieno vigore, ed effetto a titolo di Rettoria.

Col medesimo decreto la M. S. ha determinata la norma da tenersi, perchè la nomina del Rettore, che si farà dai chiamati nel detto Real Dispaccio del 1799 all' esercizio del patronato abbia il corso regolare, e perchè dal nominato Rettore si consegni la temporale e piena amministrazione, e la percezione di tutt'i frutti della cennata Rettoria; ferme rimanendo le disposizioni contenute nel Dispaccio de' 13 Dicembre 1794 in quanto all' esercizio della giurisdizione spirituale su i luoghi della detta estinta Badia, ed ora Rettoria, che venne riconosciuto di appartenere all' Ordinario Arcivescovo di Benevento, conformemente ancora a ciò che è prescritto colla Bolla di circoscrizione delle Diocesi di questa parte de' Reali Dominj del dì 28 Giugno 1818.

Rimetto a V. Eminenza copia conforme del suddetto Real decreto per sua intelligenza, e per farne l'uso conveniente. Ser-

Digitized by Google

va ciò di riscontro ancora al rapporto dell'Eminenza Vostra del dì 9 Gennajo corrente anno circa l'esercizio della giurisdizione su i luoghi della detta estinta Badia; al quale rapporto avea sinora ritardato di rispondere in attenzione delle Sovrane risoluzioni che ora sono contenute nell'enunciato Real Decreto.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

Napoli, 1 Febbrajo 1828.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la sentenza dell' abolita Curia del Cappellano Maggiore del dì 11 Febbrajo 1785, con cui fu dichiarato, e riconosciuto il diritto di Regio patronato sull' antico Monistero di S. Sofia di Benevento, ridotto indi a Badia, e fu ordinato il sequestro di tutt'i beni del medesimo posti nel territorio dei Nostri Dominj;

Veduta la Sovrana risoluzione del dì 13 Dicembre 1794, con cui l'Augusto Nostro Genitore, di gloriosa ricordanza, si degnò di accordare al Cardinale D. Fabrizio Ruffo, ora defunto, a titolo di Rettoria, la temporale e piena amministrazione, e percezione de' frutti in suo beneficio della suddetta Badia;

Veduta l'altra Sovrana concessione, fatta all'enunciato Cardinale Ruffo dallo stesso Nostro Augusto Genitore con Real Dispaccio del dì 28 Luglio 1799, col quale si degnò di cedere a lui, ed indi alla sua famiglia Duca di Baranello, ed eredi, il patronato, in cui per effetto della espressata sentenza della Curia del Cappellano Maggiore, era stata reintegrata la Nostra Corona, e'l godimento in perpetuo della Badia anzidetta;

Digitized by Google

Informati delle ultime Apostoliche disposizioni, in virtù delle quali trovasi soppresso, ed estinto il titolo di Badia, che era stato dato all' antico, ed abolito Monistero delle Sagre Vergini di S. Sofia di Benevento;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1. La cessione fatta con Sovrana risoluzione del dì 28 Luglio 1799 del patronato, e perpetuo godimento della Badia di S. Sofia di Benevento a favore del Cardinale D. Fabrizio Ruffo, ora defunto, della di lui famiglia, Duca di Baranello, ed eredi, è da Noi confermata. Attenta però l' estinzione avvenuta del titolo Badiale, la detta cessione di patronato avrà d' ora innanzi il suo pieno vigore, ed effetto a titolo di Rettoria, ai termini della citata Sovrana risoluzione del dì 13 Dicembre 1794.

2. Il Rettore pro tempore, che verrà nominato dalla famiglia del defunto Cardinale Ruffo, Duca di Baranello, ed eredi, verrà messo nella temporale, e piena amministrazione, e percezione di tutt' i frutti della Rettoria, un tempo Badia di S. Sofia di Benevento, siti in Regno, nel modo stesso, che si amministravano, e percepivano dall' enunciato Cardinale defunto, in virtù della Sovrana concessione fatta al medesimo con Real Dispaccio del dì 13 Dicembre 1794; ferme rimanendo le disposizioni contenute nel Dispaccio medesimo in quanto all' esercizio della giurisdizione spirituale nei luoghi della detta estinta Badia, ed ora Rettoria, che venne riconosciuta di appartenere all' Ordinario Arcivescovo di Benevento, conformemente ancora a ciò che trovasi prescritto colla Bolla di circoscrizione delle Diocesi di questa parte de' Nostri Dominj, che ha la data de' 28 Giugno 1818.

3. Tanto nell' attuale, quanto nelle future vacanze, i chiamati all' esercizio del patronato nel Real Dispaccio de' 28 Luglio 1799 nominando liberamente il soggetto al possesso della Rettoria di S. Sofia di Benevento, ne' termini delle disposizioni contenute ne' precedenti due articoli, dovranno far pervenire un tale atto, redatto nelle debite, e legali forme nel Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, per essere rassegnato alla Nostra Sovrana intelligenza, e darvisi il corso regolare.

Digitized by Google

4. Sarà spedito per mezzo del Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, a favore della famiglia del fù Cardinale Ruffo, Duca di Baranello, ed eredi, un nuovo Real Diploma, corrispondente alle presenti Nostre determinazioni.

5. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

LXXX. *MINISTERIALE con cui si comunica un Real Decreto sugli obblighi ingiunti agli Uffiziali dello stato civile ed a' Parrochi intorno agli atti di nascita.*

Napoli, 15 Marzo 1828.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINII.

Rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissima copie conformi del Real Decreto del dì 4 del prossimo passato Febbrajo, dal quale rileverà gli obblighi ingiunti agli Uffiziali dello stato civile, ed ai Parrochi intorno agli atti di nascita. Avrà ella cura di farne consapevoli i Parrochi di cotesta Diocesi, rimettendo a ciascuno di essi una delle suddette copie, ed ingiungendo ai medesimi di confermarsi ai Sovrani Ordini nella parte, che li riguarda.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

Digitized by Google

Napoli, 4 Febbrajo 1828.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il Real decreto de' 28 Giugno 1815;

Volendo sempreppiù assicurare nel tempo stesso la osservanza degli atti della Nostra Sacrosanta Religione, e l'adempimento delle leggi sullo stato civile;

Veduto il parere della Consulta Generale del Regno;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1. Gli Uffiziali dello stato civile avranno cura di rimettere a' rispettivi Parrochi il notamento di ciascun atto di nascita, che avranno iscritto su' loro registri. Questo notamento dovrà contenere le opportune notizie sulla persona del neonato; e sarà inviato fra le 24 ore dalla iscrizione dell' atto di nascita su' registri dello stato civile.

2. Sarà altresì cura degli Uffiziali dello stato civile che questi notamenti sieno loro restituiti colla indicazione del giorno, in cui la cerimonia del Santo Battesimo è stata eseguita.

3. Qualora, seguita la iscrizione dell' atto di nascita su' registri dello stato civile, il neonato prevenuto dalla morte, non sia stato in tempo di ricevere il Santo Battesimo, la parte interessata dovrà farne la corrispondente dichiarazione all' Uffiziale dello stato civile. Questa dichiarazione sarà redatta in margine dell' atto di nascita, e nelle forme prescritte per gli atti dello stato civile in generale.

4. In caso d' imminente pericolo di morte del neonato potranno i Parrochi amministrare il Santo Battesimo, anche prima di adempirsi alla dichiarazione di nascita presso l' Uffiziale dello stato civile. In questo caso però dovranno i Parrochi avvertire gli Uffiziali dello stato civile della seguita amministrazione del Santo Battesimo.

Digitized by Google

5. È vietato agli Uffiziali dello stato civile, ed a' depositarj de' registri dello stato civile di rilasciare alle parti alcun estratto degli atti di nascita senza la indicazione del giorno del Battesimo ricevuto, o senza la dichiarazione enunciata nell' articolo 3.

6. L' inadempimento di quanto è prescritto negli articoli precedenti sarà punito a' termini dell' articolo 52 delle leggi civili, ed anche colla destituzione, se vi ha luogo, a carico del funzionario contravventore.

7. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici, ed il Consigliere di Stato Nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

LXXXI. *MINISTERIALE sul dubbio se i certificati di esistenza che son tenuti di presentare i titolari di semplice benefizio ecclesiastico, debbano esigersi anche da' Canonici e da' Parrochi.*

Napoli, 2 Aprile 1828.

AL VESCOVO DI TRIVENTO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Manifestandomi V. S. Illustrissima e Reverendissima la condotta tenuta da cotesta Amministrazione Diocesana di farsi esibire cioè i certificati di esistenza da' soli titolari di Beneficio Ecclesiastico semplice, mi ha proposto il dubbio, se si debbano del pari esigere dai Canonici della Cattedrale, da quelli delle Chiese Collegiate, da' partecipanti delle Ricettizie, e da' Parrochi.

Io fo noto a V. S. Illustrissima e Reverendissima che a tenore de' Reali Decreti del dì 11 Gennajo 1820, e del dì 5 Ottobre 1825 il certificato di esistenza deve esibirsi dai titolari di

Digitized by Google

quei Beneficj, che nella vacanza ricadono all' Amministrazione Diocesana.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXII. *Real Rescritto con cui si ordina di non potersi i Sinodi Diocesani pubblicare se non previo il Sovrano permesso.*

ALL' ARCIVESCOVO DI SORRENTO.

Avendo rassegnati a S. M. i riscontri dati da V. S. Illustrissima e Reverendissima relativamente al Sinodo da lei celebrato in cotesta Diocesi, la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 31 Marzo prossimo passato mi ha ordinato di farle sentire, come nel suo Real Nome eseguo, che non v' ha disposizione, la quale abbia annullato lo stabilimento generale, di non potersi i Sinodi Diocesani pubblicare, senza essere prima rassegnato a S. M., ed ottenuto il Sovrano permesso per la loro pubblicazione; stabilimento che la M. S. vuole esattamente osservato. Napoli, 12 Aprile 1828.

Il Marchese Tommasi.

LXXXIII. *Real Rescritto con cui si dispone che gli ecclesiastici in carcere sieno separati dagli altri detenuti.*

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Avendo S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 31 del prossimo scorso Marzo ordinato che gli Ecclesiastici, o sotto giudizio, o condannati, rimanendo in carcere sieno assolutamente separati dagli altri detenuti; nel Real Nome lo partecipo a V. E., perchè si serva farne l' uso conveniente. Napoli, 19 Aprile 1828.

Il Marchese Tommasi.

Digitized by Google

LXXXIV. *Real Rescritto circolare per la scelta de' predicatori quaresimali.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINII.

Informato il Re N. S. che i Decurionati nel formare le terne pe' predicatori quaresimali non di raro nominano soggetti di aliene Diocesi, i quali per le loro qualità morali, o scientifiche non sono idonei ad annunciare la Divina parola; e che i Vescovi, ai quali è rimessa la scelta, spesso rimangono ingannati da false relazioni; mi ha la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 31 del prossimo passato Marzo ordinato d'insinuare a tutti gli Ordinarj, che non prescelgano veruno de' nominati di aliena Diocesi, quando non sieno assicurati dal proprio Ordinario delle personali qualità, e della fama, che godono nella propria Diocesi.

Il che nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e regolamento. Napoli, 19 Aprile 1828.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
ANTONINO FRANCO.

LXXXV. *Real Decreto per l' approvazione della fondazione e delle regole de' PP. Passionisti.*

Napoli, 19 Giugno 1828.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il parere della Consulta de' Nostri Reali Dominj di qua del Faro;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Approviamo la fondazione di una Casa di PP. Passio-

Digitized by Google

nisti, da stabilirsi nel locale del Monistero soppresso degli Olivetani di Aquila e le regole di un tale Istituto, annesse nel presente decreto.

2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

LXXXVI. *MINISTERIALE sul dubbio, se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite, l'esazione per l'aggiusto di rate debba farsi dall'Amministrazione Diocesana, o dal novello titolare.*

Napoli, 2 Luglio 1828.

AL VICARIO CAPITOLARE DI COTRONE, PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

In data del 15 Maggio ultimo cotest' Amministrazione Diocesana prendendo occasione della dimanda avvanzata dal nuovo Cantore della Cattedrale D. Antonio Lucifero ha proposto il dubbio, se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite che vi sono annesse, l'esazione per l'aggiusto di rata debba farsi dall'Amministrazione nella scadenza, ovvero dal novello titolare.

Per principio il nuovo Beneficiato dee esigere al maturo, e non già l'Amministrazione che mancherebbe del titolo occorrente all'uopo, ma il Beneficiato ha l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione stessa le rate, che le spettano durante la vacanza.

Sì fatto principio riceve maggiore applicazione nel caso particolare del Sig. Lucifero, il quale si offre spontaneo di pagar prontamente la rata che ricade all'Amministrazione, senza attendere la scadenza delle rendite.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

Digitized by Google

LXXXVII. *Ministeriale relativa al dubbio se a' novelli titolari debbansi consegnare i titoli de' beni de' rispettivi beneficj.*

Napoli, 9 Luglio 1828.

AL REGIO PROCURATORE PRESSO L' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI CAVA.

Rispondo al dubbio da lei proposto, se ai novelli titolari debbansi consegnare i titoli riguardanti i beni de' Beneficj rispettivi, oggetto del suo rapporto de' 13 del prossimo passato mese.

Dovendosi considerare i titolari come usufruttarj non possono essi pretendere la consegna de' titoli di proprietà, che debbono rimanere presso l'Amministrazione Diocesana, ma solamente una nota de' cespiti appartenenti al relativo beneficio, salvo il caso d'una contestazione sulla spettanza di qualche cespite, in cui han diritto a chiedere, che il titolo si esibisca in giudizio. Da questa regola debbonsi eccettuare quelle Chiese, che hanno una massa comune, e che sono fornite di un Archivio, ove si possano tali titoli ben conservare. I titoli poi esecutivi per la riscossione delle rendite si debbono passare a' titolari; onde poter astringere i reddenti, ma previa le opportune cautele, per la loro restituzione.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXVIII. *Circolare con cui si danno le norme alle Amministrazioni Diocesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti.*

Napoli, 12 Luglio 1828.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Le Amministrazioni Diocesane mancano tuttora di una norma certa, ed uniforme per fissare gli aggiusti di rate tra esse,

Digitized by Google

ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti.

Essendosi dall' Amministrazione diocesana di Tropea promossi alcuni dubbj su quest' oggetto, i due Ministeri degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze hanno avvertito questo voto, e sonosi messi di accordo per adottare un temperamento comune, al quale dovranno tutte le Amministrazioni diocesane conformarsi, quando si tratterà di ripartire le rendite, ed i pesi d'un anno tra loro, e gli enunciati titolari, o eredi di essi.

Dovendosi i Beneficiati considerare come usufruttuarj, la regola per gli aggiusti di rate rinviensi nell' applicazione delle disposizioni delle Leggi civili, che riguardano gli usufruttuarj in generale. Colla guida di questo principio si è determinato quanto segue:

1. Allorchè dovranno soggiacere a ripartizione i frutti civili, o sia le rendite, che derivano da affitti, da censuazioni, da capitali ec. non si terrà conto dell' anno civile, bensì dell' anno redditizio, val dire che dee l' anno contarsi dacchè la rendita comincia a correre in favore de' Beneficj, ed esso si dividerà in mesi, ed in giorni, onde poi questa rendita ripartirsi tra l' Amministrazione, ed il novello titolare, o quello che rinunzia, o gli eredi dell' antico, in ragione del tempo per lo quale il Beneficio è rimasto vacante, e per lo quale in quell' anno andrà dal nuovo a possedersi, o sarà stato dal vecchio titolare posseduto.

2. Trattandosi di frutti de' fondi in Amministrazione, o che essi sieno naturali, o industriali, nella vacanza del Beneficio, tutti quelli che si troveranno attaccati al suolo, e pendenti da' rami apparterranno all' Amministrazione, e nella riprovvista apparterranno a' nuovi titolari, senza che l' Amministrazione agli eredi de' vecchi titolari, o a' rinuncianti, nè i nuovi titolari all' Amministrazione sieno tenuti d' indennizzare le spese di preparazione, e di coltivo.

3. Nella ripartizione de' pesi non si attenderà, che all' anno civile, e quindi ripartito questo in mesi ed in giorni, l' Amministrazione pagherà la tangente, corrispondente a' mesi ed a' giorni della vacanza, ed i nuovi o i rinuncianti, o gli eredi de' vecchi titolari quella quota, che corrisponde alla parte dell' anno, per la quale andranno a possedere i primi, o avranno posseduto i secondi il Beneficio, cui l' aggiusto di rate è relativo; e ciò sen-

Digitized by Google

za veruna eccezione, o che i pesi cadano sopra i fondi produttivi de' frutti civili, o sopra quelli, che danno frutti naturali, ed industriali, poichè nel secondo caso da chiunque sieno i frutti lucrati, i rinunciati, gli eredi del passato titolare, e l'Amministrazione non potranno da detti pesi sottrarsi, i primi sino alla rinunzia, o alla morte del titolare medesimo, e la seconda sino al giorno del possesso del novello Beneficiato.

Cotest' Amministrazione Diocesana curerà l' esatta osservanza di queste prescrizioni, e mi accuserà la ricezione della presente.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXIX. *Ministeriale sul dubbio se nella vacanza delle Parrocchie, che hanno una rendita minore di duc. 100, la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa, o debba andare a carico dell' Amministrazione Diocesana in generale.*

Napoli, 20 Agosto 1828.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI TROPEA.

Col rapporto de' 30 Luglio ultimo cotesta Amministrazione Diocesana mi propone il dubbio, se nella vacanza delle Parrocchie, che hanno una rendita minore di duc. 100, la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa, o debba andare a carico degli avanzi dell' Amministrazione in generale.

Di riscontro fo conoscere a quest' ultima, che allora quando le rendite di una Parrocchia non bastano per l' assegnamento dell' Economo e per tutti gli altri pesi, non vi è bisogno di apporvi il sequestro; ma possano rilasciarsi per intiero all' Econo-

Digitized by Google

mo stesso; coll' obbligo di darne conto quando la Parrocchia è provveduta.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

XC. *MINISTERIALE su i dubbj, 1.° se il Parroco di una Chiesa ricettizia debba dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe annessi alla massa, oltre all' obbligazione di celebrare* pro populo; *2.° se debba godere una delle partecipazioni.*

Napoli, 23 Agosto 1828.

ALL' ARCIVESCOVO DI OTRANTO.

Con rapporto del dì 2 corrente mese V. S. Illustrissima e Reverendissima dando conto di due dubbj propostile dal Parroco della Ricettizia di Martano: 1.° se debba egli dividere cogli altri partecipanti i pesi di Messe annessi alla Massa, oltre l' obbligazione di celebrare *pro populo*, 2.° s' egli debba godere una delle sedici partecipazioni di detta Chiesa sull' esempio del vicino Parroco di Calimera; ha manifestato il di lei avviso in proposito, soggiungendo di potersi assegnare al Parroco una delle sedici porzioni fra le vacanti.

Il primo dubbio rimane risoluto dalla massima adottata in seguito dell' avviso della Commissione de' Vescovi in simil caso, cioè, che il Parroco oltre la Messa *pro populo*, qualora partecipi della Massa comune, sia tenuto alla celebrazione delle messe che gravitano su di essa: tanto se la partecipazione gli sia assegnata per Congrua, essendo questa sempre di maggior valuta delle altre partecipazioni; quanto se abbia la detta congrua da mensa particolare, e partecipasse per costume introdotto di una porzione della Chiesa Ricettizia.

Sul secondo dubbio sono a dirle, che trovandosi col piano per detta Chiesa approvato con Sovrana risoluzione del dì 19

Digitized by Google

Giugno scorso, non assegnata al Parroco partecipazione alcuna, non può rivenirsi su tale oggetto, ed alterarsi il sistema del servizio di detta Chiesa con tanta ponderazione, e maturità stabilito; e quindi che dee starsi al risoluto circa il numero delle partecipazioni.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

XCI. CIRCOLARE *perchè le Amministrazioni Diocesane trasmettano uno Stato delle Badie, benefizj semplici ec. secondo l' aggiunto modello, e dieno subito avviso in occasione di vacanza di qualunque benefizio.*

Napoli, 3 Settembre 1828.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Dovendo cotest' Amministrazione Diocesana far pervenire a questo Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, di mio carico, lo stato dei cespiti pel 2.° decorso quadrimestre del corrente anno, con questa occasione ella si occuperà della formazione di uno Stato completo delle Badie, Beneficj semplici, Cappellanie, e Legati pii Laicali, a tenore del Modello annesso alla circolare de' 6 Dicembre 1826, e di cui le rimetto un duplicato.

Avrà poi cura ess' Amministrazione Diocesana di rimettermelo tra l' improrogabile termine di un mese, ed avvertirà in ogni caso di vacanza di qualunque degl' indicati Beneficj di darmene subito conto volta per volta.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

Digitized by Google

XCII. *Ministeriale che stabilisce il modo di procedersi all' aggiusto di rate nei casi di vacanza o di provvista di un beneficio, pendente la vendita fatta delle olive ancora immature, e prima della raccolta.*

Napoli, 3 Settembre 1828.

A S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Con pregevol foglio del 23 prossimo scorso mese ha avuto V. E. la bontà di farmi noto il dubbio proposto dal Regio Procuratore presso l' Amministrazione Diocesana di Oppido circa il modo di procedersi all' aggiusto di rate quando avvenga la vacanza, o la provvista di un Beneficio, pendente la vendita fatta delle ulive ancora immature, e prima della raccolta; e su di esso l' E. V. ha manifestato l' avviso di doversi far valutare le ulive ancora attaccate a' rami per conoscersi il prezzo spettante all' Amministrazione in caso di vacanza, ed al titolare in caso di riprovista, mentre poi il prezzo delle ulive staccate dagli alberi dee attribuirsi nell' un caso agli eredi del titolare defunto, e nell' altro all' Amministrazione.

In quanto a me trovo saggissime le idee di V. E. come quelle che sono una conseguenza del noto principio, che l' usufruttario fa suoi i frutti col percepirli.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

XCIII. *Ministeriale sulle somme di cui per l' aggiusto di rate dee dar conto all' Amministrazione Diocesana il novello titolare, il quale esige le rendite al maturo, quando prima di quest' epoca venga il benefizio provveduto.*

Napoli, 3 Settembre 1828.

A S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ho approfondito il dubbio del Regio Procuratore presso l' Amministrazione Diocesana di Tropea espresso nel gentil foglio di V. E. del 27 prossimo scorso mese circa le somme di cui per l' aggiusto di rate dee dar conto all' Amministrazione il novello titolare, ch' esige le rendite al maturo, quando prima di quest' epoca venga un Beneficio provveduto.

A me sembra, che ne sia facile la soluzione. Il titolare nel soggetto caso non è che un mandatario dell' Amministrazione ad esigere, ed in conseguenza non dee rispondere della mancanza di esazione per l' insolvibilità de' debitori, o per altro fortuito avvenimento, ma è tenuto del suo dolo, e della sua negligenza, come pure a render conto. L' Amministrazione Diocesana però non può avvalersi nella reddizione di tale conto d' un procedimento privilegiato, senza una speciale concessione Sovrana.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiasti impedito
Il Direttore
A. Franco.

XCIV. *Real Rescritto sull' alienazione di parte del Sagro Patrimonio.*

ALL' ARCIVESCOVO DI COSENZA.

Con rapporto del dì 16 Novembre del prossimo passato anno 1827 V. S. Illustrissima e Reverendissima dando conto, che

Digitized by Google

il Sacerdote D. Pietro Costanzo de' Marsi abbia bisogno di alienare la rendita di annui ducati dieci, parte degli annui ducati ottanta, e grana 94, che trovansi costituire il Sagro Patrimonio, ha chiesto conoscere, se possa aver luogo l'alienazione, e nell' affermativa qual norma debba seguirsi.

S. M. in seguito di avviso della Consulta de' Reali Dominj al di qua del Faro, ha ordinato, che ove vera, grave e precisa necessità, ed anche una ben intesa pietà vi concorrano, il possessore del patrimonio suddetto diriga a V. S. Illustrissima e Reverendissima una sua dimanda, specificando in essa i motivi di necessità e di pietà su de' quali è dessa fondata: e che V. S. Illustrissima e Reverendissima la prenda in accurata disamina, e la rimetta col suo parere a questo Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici, dal quale, ove si stimi plausibile, saran date le disposizioni per l'omologazione del Tribunale Civile, ed indi verrà rassegnato il tutto alla M. S. per le Sovrane risoluzioni.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per intelligenza sua e del Sacerdote Costanzo, e per lo corrispondente adempimento. Napoli, 13 Settembre 1828.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
ANTONINO FRANCO.

XCV. *REAL RESCRITTO che risolve il dubbio se la disposizione dell' art. XVII del Concordato sia applicabile a' Vescovi traslati.*

A S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Avendo fatto presente a S. M. il dubbio, di cui è parola nel foglio di V. E. del dì 9 Agosto ultimo, se la disposizione dell' Articolo 17 del Concordato, che serba in benefizio del futuro Vescovo la metà delle rendite della Mensa Vescovile vacante, sia applicabile quando il Vescovo non è nuovo nella Dignità, ma viene traslato da una in un' altra Diocesi; la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 9 Settembre andante considerando nella sua saviezza che nell' articolo suddetto non è fatta distinzione tra Vescovi novelli, e quelli che sono traslati, ed

Digitized by Google

avuto riguardo agli esiti non lievi, che tanto gli uni che gli altri debbono erogare per la spedizione delle Bolle, e per tutt'altro che ad essi occorre nel primo ingresso alle loro nuove Chiese, si è degnata di dichiarare Sovranamente che non possa negarsi a detti Vescovi traslati la metà delle rendite delle Mense vacanti, come è data a' Vescovi novelli.

Nel Real Nome fo noto a Vostra Eccellenza questa Sovrana decisione, perchè si serva di restarne intesa. Napoli, 17 Settembre 1828.

Il Marchese Tommasi.

XCVI. *Circolare sopra un inconveniente nella discussione delle opposizioni de' debitori di rendite costituite a' quadri formati a norma del Real Decreto del 2 Maggio 1823.*

Napoli, 20 Settembre 1828.

Alle Amministrazioni diocesane.

Vengo istruito dal Ministro di Grazia e Giustizia d'un inconveniente, che spesso si verifica a danno del patrimonio della Chiesa nella discussione delle opposizioni de' debitori di rendite costituite a' quadri formati a norma del Real Decreto del 2 Maggio 1823.

Trovandosi stabilito nell' articolo 6 di esso, che le opposizioni intimar si debbano all' Intendente, si è creduto che nella discussione delle medesime l' Intendente stesso sia il legittimo rappresentante de' titolari de' Beneficj, e delle Amministrazioni diocesane. Quindi avviene, che i debitori, appena notificate le opposizioni, si affrettino di farle discutere, e non costituendosi l' Intendente parte in giudizio, eglino non han contraddittori, e riescono per lo più ad ottenere dal Tribunale sentenze favorevoli, che sovente acquistano la forza della cosa giudicata. Secondo lo spirito del citato Decreto l' Intendente in simili affari non è che un semplice organo di comunicazione tra la parte opponente, e l' Amministrazione diocesana, alla quale incombe di vegliare alla difesa de' dritti annessi a ciascun Beneficio. Per evitare dunque l' esposto inconveniente, ho ingiunto con circolare agl' Intendenti

Digitized by Google

di rimettere alla rispettiva Amministrazione l'atto di opposizione, appena gli viene notificato, affinchè essa possa far valere le sue ragioni in giudizio, o eccitare all'uopo il titolare, quando trattasi di Beneficio pieno, o darne partecipazione al Regio Procuratore presso il Tribunale Civile della Provincia, se l'affare riguarda Beneficj di Regio patronato, affinchè come parte principale intervenga nel giudizio per la difesa de' dritti della Real Corona, a tenore del Real Decreto de' 27 Ottobre 1825.

Manifesto una tale misura a cotesta Amministrazione Diocesana, affinchè vi si uniformi esattamente nella parte che la riguarda, e la incarico di accusarmi la ricezione della presente.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XCVII. *Ministeriale che determina il modo come negli aggiusti di rate tra le Amministrazioni Diocesane ed i titolari o i loro eredi, debba considerarsi la così detta* terraggiera, *la quale consiste in una parte de' prodotti.*

Napoli, 24 Settembre 1828.

A S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Sul dubbio proposto dal Regio Procuratore presso l'Amministrazione Diocesana di Cassano, V. E. riflette saggiamente nel suo pregevol foglio del 13 andante, che la così detta *terraggiera* consistendo in una parte de' prodotti proporzionata alla maggiore, o minore raccolta, debba essere annoverata tra' frutti naturali, ed industriali negli aggiusti di rate tra le Amministrazioni Diocesane, ed i titolari, o i loro eredi. Ma se poi essa trovasi convenuta in una determinata prestazione di generi indipen-

dente dalla raccolta, allora è un vero estaglio, e dev' essere considerata come frutto civile.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XCVIII. *Ministeriale perchè negli aggiusti di rate tra le Amministrazioni Diocesane, i titolari o i loro eredi, le decime sagramentali sieno da considerarsi come frutti civili.*

Napoli, 24 Settembre 1828.

AL VICARIO CAPITOLARE DI TERAMO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Rispondendo al dubbio proposto da cotesta Amministrazione Diocesana in data del 15 andante, debbo dirle, che le decime sagramentali negli aggiusti di rate co' titolari, o loro eredi, sieno da considerarsi come frutti civili; facendole nello stesso tempo osservare, che non possa esservi soggetto di frutti naturali, o industriali, che pe' soli fondi appartenenti a benefizj, i quali si tengono in amministrazione o vengon dati a colonia parziaria.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XCIX. *Ministeriale che assegna le norme per la cessione di un patrimonio sagro.*

Napoli, 27 Settembre 1828.

AL VESCOVO DI TERMOLI.

V. S. Illustrissima e Reverendissima con suo rapporto del dì 4 del corrente propose tre dubbj.

1.° Se un Ecclesiastico ordinato a titolo di patrimonio sagro,

Digitized by Google

venendo promosso ad un Beneficio Ecclesiastico, possa cedere, per servirgli di ordinazione, il suo patrimonio ad altro Chierico.

2.° Nell'affermativa, se sia necessaria nuova sentenza del Tribunale.

3.° Se in virtù di patto, tornato il patrimonio al donante, vi sia pure bisogno di sentenza per costituirne un'altro patrimonio sagro.

Riguardo al primo dubbio, fo osservare a V. S. Illustrissima e Reverendissima, che a norma del Sovrano Rescritto circolare del dì 5 Settembre 1827, quante volte dopo costituito il sagro patrimonio un Sacerdote venga provveduto di un Beneficio di eguale, o maggiore rendita, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il Beneficio, col consenso del Vescovo nelle forme regolari. Relativamente poi agli altri due quesiti, non vi è ragion di dubitare, che costituendosi nuovo patrimonio sagro a Chierici da promuoversi a' Sagri Ordini, giusta le disposizioni dell' Art. XXI del Concordato, debbasi adire il Tribunale Civile, ne' termini del Real Rescritto de' 5. Marzo 1820.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

C. *Circolare sul tempo da concedersi a' condannati a morte per ricevere i conforti della Religione.*

Napoli, 4 Ottobre 1828.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Dal Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia mi è stata trasmessa copia di Circolare da Lui diretta in data de' 20 del prossimo Settembre ai Comandanti Militari delle Provincie. Contemplandosi colla medesima, che i giudizj delle Commissioni stesse, quantunque si spediscano con

Digitized by Google

forme celeri, non debbano per tanto impedire, che nel caso di condanna di morte, diasi al condannato il tempo che basti a ricevere i conforti della Religione: si è prescritto di accordarsi al condannato a morte il periodo di ore ventiquattro; onde possa nel raccoglimento richiamare nell'animo la divozione ch'esige la santità de' soccorsi religiosi, che gli si apprestano. Si è inoltre soggiunto, che l'Uffiziale Militare incaricato della esecuzione delle sentenze della detta Commissione, dovrà sotto la sua personale responsabilità, dare al condannato questo spazio di ore ventiquattro, e nelle occasioni straordinarie qualche ora di più, e non mai di meno.

Lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima, per sua intelligenza e regolamento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

CI. *Real Rescritto circolare relativo all' invio delle persone discole nella Casa della Missione di Napoli, detta delle Vergini.*

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINII.

Il Superiore, ed i Padri della Casa della Missione di Napoli, detta delle Vergini, hanno esposto, che per rendere più vantaggiosa nella loro Casa l'opera degli Esercizj spirituali, cui sono addetti per istituto, si sono pei diversi ceti destinati dei periodi nell'anno, in ognuno de' quali si tengono dieci volte per gli Ordinandi, tre volte per i Confessori e Sacerdoti, quattro volte pei giovanetti iniziati nello stato Ecclesiastico, altrettante volte pei gentiluomini, ed una volta per gli Alunni del collegio medico cerusico. Intanto suole avvenire che mandandosi nella detta Casa, come in una carcere, persone discole in qualsivoglia giorno anche non destinato per gli esercizj: sono tali individui non solo di disturbo a quelli, che vi stanno ritirati nella pace Religiosa, ma pure di scandalo e di distrazioni a coloro, che sono disposti a profittare de' Santi esercizj.

Digitized by Google

E S. M., cui ho ciò fatto presente, nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 9 del prossimo scorso mese ha ordinato, che nella Casa della Missione di Napoli, detta delle Vergini, non siano inviate persone discole, se non che ne' tempi destinati per gli esercizj Spirituali di ciascun ceto.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e regolamento. Napoli, 8 Ottobre 1828.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
ANTONINO FRANCO.

CII. *MINISTERIALE per la risoluzione di alcuni dubbj elevati dalle Amministrazioni Diocesane sullo stato de' debitori reso esecutivo.*

Napoli, 18 Ottobre 1828.

A MONSIGNOR VESCOVO DI ANDRIA, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Rispondo a due dubbj, che in data del 4 andante ha proposto cotesta Amministrazione Diocesana.

Il Real Decreto del 27 Novembre 1824 risolve il primo. Esso estese alle Chiese ricettizie le disposizioni del decreto del 2 Maggio 1823 per la formazione de' quadri de' debitori per rendite costituite: quindi è che l'articolo 10 di questo Decreto è applicabile alle Chiese medesime, ed in conseguenza una copia della spedizione del ruolo definitivo de' loro debitori dev' esser rimessa a questo Ministero.

In quanto poi al dubbio relativo alla rinnovazione del titolo del censo, ed a quella dell' iscrizione ipotecaria, io debbo fare osservare a cotest' Amministrazione Diocesana che quando il ruolo de' debitori si è reso definitivo, ed esecutorio costituisce un titolo sufficiente; ond' è che dopo i ventotto anni dalla sua data, quante volte non venga impugnato il diritto di credito dal debitore con un giudizio in petitorio, potrà questi essere astretto a fornire a sue spese un nuovo titolo. Le iscrizioni ipotecarie

Digitized by Google

debbano essere rinnovate dopo il decennio dalla loro data a norma della legge.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

CIII. *Circolare con cui si comunica un Real Decreto e Regolamento per gli affitti de' beni e per la vendita de' generi delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 22 Ottobre 1828.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

S. M. con suo Real Decreto del 9 del prossimo scorso Settembre si è degnata di approvare un regolamento per gli affitti de' beni, e per la vendita de' generi delle Amministrazioni Diocesane. Io rimetto a cotesta Amministrazione Diocesana copia tanto del decreto, che del suddetto regolamento, perchè nella sua gestione vi si uniformi pienamente, e ne curi l'esatta esecuzione.

In tal rincontro stimo opportuno di farle rilevare un inconveniente, che nella gestione delle Amministrazioni Diocesane suole accadere, e che merita di esser corretto.

Alcune tra di esse sogliono nella riscossione de' generi permettere a' loro cassieri una doppia ritenuta e su' generi medesimi, e sul prezzo di essi quando sono venduti.

Questo sistema, come ha ben osservato il Ministro delle Finanze, è erroneo e riprensibile, poichè uno essendo l'introito a pro dell' Amministrazione, unico debb' essere ancora il premio dovuto all' esattore. Quante volte dunque cotesta Amministrazione Diocesana sia caduta in tale errore per lo passato, dee d'oggi innanzi un solo premio concedere al cassiere, lasciando bensì al suo arbitrio di farne la ritenuta su' generi nell' atto della riscossione, o di attendere che sien venduti per farla in contante.

Ma avendo un' Amministrazione sofferta sinora questa doppia

Digitized by Google

ritenuta; dee oppur nò metterne una a debito del cassiere? Questo dubbio potendo elevarsi, io vengo a risolverlo di accordo col Ministro delle Finanze colla seguente distinzione: Se i cassieri abbiano già dati i loro conti, e ne abbiano in seguito ricevuto la liberatoria, debbono rimaner tranquilli, e non essere esposti a molestia alcuna per quel tempo, a cui i conti dati e discussi son relativi; ma al contrario per quegli anni, ne' quali o non abbiano ancora dati i conti, o dietro la debita discussione non sieno rimasti liberati, mediante la corrispondente declaratoria, i cassieri saranno tenuti alla restituzione del doppio della ritenuta.

Cotesta Amministrazione Diocesana mi accuserà in risposta la ricezione della presente.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Napoli, 9 Settembre 1828.

FRANCESCO I. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec. duca di parma, piacenza, castro ec. ec. gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Sulla proposizione de' Nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato degli Affari ecclesiastici e delle finanze;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1.° Il regolamento annesso, che stabilisce le norme da serbarsi negli affitti de' beni e nella vendita de' generi, che sono nella gestione delle Amministrazioni diocesane, è approvato.

2. Gli stessi Nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Se-

gretarj di Stato degli Affari ecclesiastici, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, Marchese Tommasi.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, De' Medici.

REGOLAMENTO

PER GLI AFFITTI DE' BENI E PER LA VENDITA DE' GENERI DELLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Art. 1. Tutti gl' immobili sieno rustici sieno urbani che sono nella gestione delle Amministrazioni diocesane debbono essere affittati, mediante lo sperimento dell' asta pubblica, avuto riguardo al dato più forte tra l' imponibile e l'estaglio dell' affitto precedente. Sono eccettuati da questa regola gl' immobili, la cui rendita non sia maggiore di ducati venti, i quali saranno affittati in economia, usandosi tutti i mezzi leciti dalle Amministrazioni diocesane, e da' Regj procuratori presso di esse per rendere l' estaglio vantaggioso al di sopra di detta somma.

Essendovi nella gestione dell' Amministrazione diocesana prestazioni annue solite ad affittarsi, se ne potrà continuare l' affitto col metodo indicato.

2. Quattro mesi prima di spirare l' affitto corrente l' Amministrazione si unirà in seduta coll' intervento del Regio procuratore, per istabilire le condizioni del nuovo affitto, da enunciarsi ne' manifesti, che dovranno affiggersi per provocare gli oblatori. Il nuovo estaglio non dovrà essere al di sotto del dato più forte risultante dall' estaglio corrente, e dall' imponibile fondiario, o dalla coacervazione del prodotto degli ultimi quattro anni, quando i beni si trovassero in amministrazione.

3. Ogni affitto sia di predj rustici o urbani, come pure delle macchine di ogni specie, non può avere una durata più lunga di tre anni.

Quella poi de' boschi cedui, o delle selve cedue non potrà durare più di un numero d' anni eguale al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo.

I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni egualj, per quanti sono gli anni necessarj alla crescenza delle piante nuove.

Tali porzioni saranno denominate 1. 2. 3. ec., ed in ogni anno non potrà incidersi, che quella sola che viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell' affitto.

4. La subasta sarà preceduta da due manifesti da affiggersi coll' intervallo almeno di otto giorni tra il primo ed il secondo, ne' quali saranno espresse tutte le condizioni fissate a tenore dell' art. 2, e sarà indicato il giorno destinato alla celebrazione della subasta a giudizio dell' Amministrazione da non poter però eccedere il quindicesimo giorno da quello del primo manifesto. I manifesti saranno affissi nel capoluogo ove risiede l' Amministrazione, nel comune ove i beni sono siti, e se l' Amministrazione lo creda conveniente anche in altri comuni.

5. Con officio del Presidente i manifesti saranno spediti ai sindaci rispettivi a cura de' quali sarà l' affissione e defissione, dovendo poi respingerli con certificare la pubblicazione nelle forme seguita.

6. Ogni offerta sarà presentata al Presidente dell' Amministrazione diocesana, il quale ne darà subito comunicazione al Regio procuratore per le osservazioni fiscali, delle quali possa esser suscettiva. Su quella delle offerte che corrisponde a' dati stabiliti dall' Amministrazione a' termini dell' art. 2, o su quella che ne sia più vantaggiosa, sarà aperta la prima sessione d' incanto. Se poi niuna delle offerte corrispondesse a' dati pubblicati ne' manifesti o li migliorasse, non si aprirà la sessione sulla meno svantaggiosa, se non quando l' Amministrazione in seduta coll' intervento del Regio procuratore, abbia creduto opportuno di ammetterla, e ne abbia ottenuto l' autorizzazione dal Ministro degli affari ecclesiastici, a cui dovrà prima riferire, e da quello delle finanze, a cui riferirà il Regio procuratore.

7. Se mai si avesse un' offerta, che comprenda più fondi, ancorchè appartenessero a diversi beneficj, potrà essere ammessa

Digitized by Google

dall' Amministrazione, inteso il Regio procuratore, distinguendosi però l' estaglio applicabile a ciascuno de' fondi, e se occorre indicandosi con precisione le condizioni convenienti a ciascuno di essi.

8. La subasta sarà celebrata innanzi all' Amministrazione riunita coll' intervento del Regio procuratore, ma se l' Amministrazione giudicasse utile a' suoi interessi di celebrarsi altrove, che nel luogo di sua residenza, ne passerà officio al sindaco rispettivo, dal quale sarà l' incanto preseduto insieme ad uno de' componenti l' Amministrazione o al Regio procuratore, quante volte essa crederà opportuno di spedirvelo.

9. Nell' incanto si accenderanno successivamente tre candele, ed a colui sulla cui offerta l' ultima sarà estinta, verrà fatta l' aggiudicazione provvisoria dell' affitto, mediante processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Regio procuratore e dall' aggiudicatario, se la subasta sarà celebrata nella residenza dell' Amministrazione, ma se altrove dal sindaco, dall' incaricato dell' Amministrazione e dall' aggiudicatario.

10. Sarà celebrata una seconda subasta per l' aggiudicazione definitiva in seguito d' un altro manifesto da affiggersi, a norma degli articoli 4 e 5, nel quinto giorno dopo la prima da indicarsi nel manifesto. L' Amministrazione potrà protrarre, se occorre, questo termine, ma non mai al di là dell' ottavo giorno dell' affissione del manifesto, ed indicando sempre in esso il giorno in cui la subasta dovrà celebrarsi.

È anche in facoltà dell' Amministrazione, quando la sua prudenza l' esigesse, di dichiarare, che non s' intenderà definitivamente aggiudicato l' affitto, senza la sua approvazione, o l' approvazione de' due Ministri degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze.

11. Come nella prima subasta sarà proceduto alla seconda, e ne sarà disteso verbale di aggiudicazione, a favor di colui sulla cui offerta resterà estinta l' ultima delle tre candele adoprate.

12. Sono ammessi negli affitti de' beni dipendenti dall' Amministrazione diocesana gli additamenti di decima e di sesta.

Essi possono esser prodotti nell' uffizio in cui la subasta si è celebrata; il primo tra' cinque giorni dall' aggiudicazione definitiva, ed il secondo tra dieci dalla data stessa, salvo il diritto all' Amministrazione di protrarre, se occorre, questi termini, ma

Digitized by Google

non al di là de' dieci giorni per l'additamento di decima, e di quindici per quello di sesta dall' aggiudicazione definitiva.

Quando abbia luogo l' additamento di decima, il termine è di cinque giorni per la sesta, il quale si calcola dall' aggiudicazione in grado di decima.

Le subaste in grado di detti additamenti debbono esser precedute con un intervallo di tre giorni almeno da un manifesto pubblicato in conformità degli articoli 4 e 5, nel quale verrà indicato il giorno in cui saran celebrate.

13. Ove gli additamenti, come nell' articolo precedente, avessero luogo nello estaglio complessivo di più fondi compresi in un solo affitto, l' aumento dovrà intendersi ripartito tra tutti i fondi in ragione dell' estaglio rispettivo.

14. Il verbale di aggiudicazione servirà di titolo ad amendue le parti contraenti, per obbligare l' altra a tutti gli effetti della legge, ed in particolare alla stipola del corrispondente contratto.

15. Alle subaste non potrà esser dispensato, che da' Ministri degli affari Ecclesiastici, e delle Finanze su' rapporti, che a tale oggetto per istraordinarie circostanze ne potranno a' medesimi rispettivamente dirigere il Presidente ed il Regio proccuratore.

16. Gli estagli negli affitti de' predj rustici debbono esser fissati, per quanto è possibile, in numerario, anzichè in generi.

17. Ogni fittajuolo di beni delle Amministrazioni Diocesane, sia tale divenuto per affitto economicamente fattogli, sia colla dispensa alle subaste, sia per aggiudicazione dietro la celebrazione di esse, sarà tenuto a dare soddisfacente cauzione, o sopra beni proprj, o mediante la idonea fidejussione di un terzo.

Quando per circostanze particolari fosse difficile di aversi fittajuoli con cauzione, l' Amministrazione all' unanimità, con deliberazione motivata, e coll' intervento del Regio procuratore potrà dispensare all' obbligo della cauzione medesima.

18. Tutte le spese per gli atti preparatorj alle subaste, per la stipula del contratto, e per tutte le formalità legali, saranno sostenute dall' Amministrazione, nell' intelligenza, che ove non riesca di metterle tutte a carico dell' aggiudicatario, almeno la metà deve esserne allo stesso addossata, salvo i casi di eccezione

secondo la prudenza dell'Amministrazione medesima, e del Regio procuratore.

19. Se dopo tutte le cure dell' Amministrazione e dopo tutti gli sperimenti restassero de' beni inaffittati, l' Amministrazione stessa, coll' intervento del Regio procuratore, determinerà un piano di coltura per tenersi in Amministrazione per quell' anno, colle vedute opportune a poterne ritrarre il maggiore prodotto possibile e co' mezzi, che sieno meno dispendiosi, e ne farà rapporto a' due Ministri degli affari Ecclesiastici e delle Finanze per l' approvazione corrispondente.

20. Esistendo generi presso l' Amministrazione provenienti da' fondi tenuti in amministrazione, da estagli, da qualunque altra causa, l' Amministrazione è facoltata a venderli, o nel ricolto, o dopo in totalità, ovvero in dettaglio, o economicamente, o mediante una sola Sessione d' incanto, avendo sempre riguardo alla loro natura, qualità, quantità, al prezzo corrente, al prezzo sperabile, alla facilità, o difficoltà dello smaltimento nella stagione più o meno opportuna, ed a tutte le altre circostanze, che non isfuggirebbero ad ogni accorto padre di famiglia.

Se la vendita debba farsi in economia o colla subasta dovrà l' Amministrazione deliberarlo coll' intervento del Regio procuratore, ed o che nell' uno, o che nell' altro modo sarà deliberato, l'Amministrazione ed il Regio procuratore in seduta ne fisseranno approssimativamente il prezzo e le condizioni.

L' approvo.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

Digitized by Google

CIV. *Real Decreto per l' approvazione delle regole dell' Istituto delle Adoratrici perpetue del SS. Sagramento.*

Portici, 24 Ottobre 1828.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la Nostra risoluzione del dì 1.° Febbraro del corrente anno per lo stabilimento in questa Capitale di una Casa di religiose delle Adoratrici perpetue del SS. Sagramento;

Veduto il parere della Consulta de' Nostri dominj al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1. Approviamo ed accordiamo il nostro Regio assenso alle regole dello Istituto delle Adoratrici perpetue del SS. Sagramento, che trovansi date alle stampe in Roma nell'anno 1827, e che sono state a Noi presentate per praticarsi dalla Casa di un tale Istituto, che va ad istallarsi in questa Capitale, a condizione che in quanto all'età necessaria per emettere la solenne professione si osservino le vigenti leggi del regno. Un esemplare in istampa delle dette regole, munito della firma del Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, verrà depositato nel Ministero della Presidenza del Consiglio de' Ministri, ed un altro simile esemplare sarà depositato negli Archivj del Ministero degli Affari Ecclesiastici.

2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, Marchese Tommasi.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato, de' Medici.

Digitized by Google

CV. *Real Rescritto che risolve il dubbio se i Canonicati delle Cattedrali e Collegiate vacati o da vacare nel secondo semestre dell' anno, essendo vacante la sede vescovile, sieno di collazione Pontificia, o debbano riservarsi al futuro Vescovo.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINII.

Essendosi promosso il dubbio dal Vescovo di Molfetta, se dopo la pubblicazione del Concordato, i Canonicati delle Cattedrali, e Collegiate del Regno vacati, o da vacare nel 2.° semestre dell' anno, essendo vacante la Cattedra Vescovile, sieno di collazione della S. Sede, o debbansi riservare alla collazione del Vescovo, se ne sono per la corrispondente risoluzione aperte trattative col Commissario Pontificio per la esecuzione del Concordato: in seguito delle quali il detto Commissario Pontificio ha fatto conoscere, di esser egli stato autorizzato a dichiarare l'annuenza di Sua Santità, e la ricognizione, che fa la Santità Sua del diritto di collazione de' Canonicati vacati in Sede vacante pei mesi Vescovili al Vescovo successore, come rimangono riservati ai Sommi Pontefici successori quelli, che vacano, o vacheranno nei primi sei mesi, durante la vacanza della Sede Apostolica.

E nel tempo stesso il medesimo Commissario Pontificio ha domandato, che si diano gli ordini Sovrani, perchè i Canonicati, che sono da molto tempo rimasti fin quì vacanti a cagione della pendenza di questa controversia siano al più presto provveduti da chi spetta, a norma della presente decisione.

Avendo io ciò rassegnato a Sua Maestà, la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato de' 21 dell'andante mese si è degnata rimanerne intesa con approvazione.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima, per sua intelligenza, e regolamento. Napoli, 25 Ottobre 1828.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
ANTONINO FRANCO.

Digitized by Google

CVI. *Real Decreto per la repristinazione delle Comunità Religiose ne' tre Monisteri di S. Giovanni Battista, della S. Croce di Lucca, e di S. Patrizia di Napoli.*

Portici, 27 Ottobre 1828.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la Nostra Sovrana risoluzione di questo stesso giorno, con cui abbiamo approvati i progetti di dotazione, che la Commissione Esecutrice del Concordato ci ha presentati a favore di tre Monisteri di Monache di questa Capitale sotto i titoli di S. Giovan Battista dell' Ordine Domenicano, della Santa Croce di Lucca dell' Ordine Carmelitano, e di Santa Patrizia dell' Istituto Benedettino, de'quali si è giudicato opportuno lo stabilimento a tenore dell' Articolo XIV del Concordato;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le Comunità religiose stabilite ne' tre Monisteri di S. Giovanni Battista, della S. Croce di Lucca, e di S. Patrizia di Napoli saranno riguardate come corporazioni legittimamente esistenti, ed ammesse a tutti gli effetti canonici e civili, riconosciuti dalle leggi. Cesserà a riguardo de' suddetti Monisteri il divieto nascente dalla Sovrana risoluzione del dì 24 Settembre, colla quale venne inibito di procedersi alla vestizione, e professione di nuove religiose ne' Monisteri di Monache soppressi in tempo dell' occupazione militare.

2. Sarà continuato il pagamento delle pensioni vitalizie, delle quali ora godono tanto le religiose coriste, e converse professe esistenti ne' tre Monisteri indicati nell' articolo precedente, quanto le altre simili religiose, che saranno destinate a far parte delle dette tre Comunità ripristinate, e provenienti da altri aboliti monisteri.

3. I Nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di

Digitized by Google

Stato degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

CVII. *MINISTERIALE perchè nelle permute di fondi di luoghi pii non sia applicabile il Real Rescritto de' 29 Aprile 1826, che richiede le subaste.*

Napoli, 26 Novembre 1828.

AL PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI BASILICATA IN POTENZA.

Essendo la permuta un contratto, la di cui natura è tale, che esclude qualunque altro oblatore, mi uniformo all'avviso da lei espressato con suo rapporto de' 20 trascorso mese di Settembre; di non essere al caso dell' indicato contratto applicabile il Real Rescritto de' 29 Aprile 1826.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

CVIII. *MINISTERIALE perchè le subaste stabilite nelle alienazioni di beni Ecclesiastici dal Real Rescritto de' 29 Aprile 1826 debbano aver luogo nelle cessioni, ma non già nelle permute.*

Napoli, 26 Novembre 1828.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Su i dubbj che V. E. con suo foglio de' 12 andante mese si è servita manifestarmi aver proposti il Procuratore del Re pres-

Digitized by Google

so il Tribunale civile in Potenza circa il Real Rescritto de' 29 Aprile 1826 prescrivente le subaste ne' contratti di alienazioni di beni Ecclesiastici, sono di avviso, che alla cessione fatta dal Clero di Calvello a D. Gherardo Ferri di un casaleno diruto, attiguo alla Cappella *extra moenia*, col peso al cessionario di riattare tal Cappella, e fornire perpetuamente l'altare di sagre suppellettili, sia applicabile il Real Rescritto suddetto, potendosi nella specie ottenere offerta più vantaggiosa alla Chiesa coll' uso delle subaste. Non penso poi così pel contratto di permuta, la di cui natura è tale, che esclude qualunque altro oblatore.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

CIX. *MINISTERIALE sull'intelligenza del Real Decreto de' 2 Maggio 1823, che stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle Mense, Badie, e de' Beneficii.*

Napoli, 29 Novembre 1828.

AL PRINCIPE DI OTTAJANO INTENDENTE DI NAPOLI.

Con rapporto del 26 Settembre ultimo prendendo Ella argomento dalla mia circolare del 20 dello stesso mese sollecita la risoluzione di varj dubbj altra volta proposti al Ministro degli Affari Interni sulla intelligenza del Real Decreto del 2 Maggio 1823, il quale stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle Mense, Badie, e de' Beneficj. Io vengo sopra ciascuna di essi a manifestarle la mia particolare opinione.

Partendo dal principio di essere l'Amministrazione Diocesana, e non già l'Intendente il reo convenuto nel giudizio promosso da' debitori con richiami avverso l'iscrizione del loro nome nel quadro; Ella nel vidimar l'atto, che a' termini dell' articolo

6 del citato decreto le viene notificato, ha creduto di dichiarare espressamente di doversi dall' attore intimare anche l' Amministrazione Diocesana interessata in vece di rimetterle Ella l' atto ricevuto. Io veggo che questo sistema sia vizioso, perchè aggiunge la necessità d'una seconda intimazione non prescritta dal Decreto, e rende più dispendioso il giudizio per l' attore.

Osserva Ella, che a' termini del Decreto medesimo i ruoli definitivi divengano esecutorii in forza d' una sua Ordinanza, e che siano anche esecutivi gli estratti quando alla firma del Presidente dell' Amministrazione Diocesana sia unita la sua; e quindi brama di sapere qual autorità sia competente qualora venga arguita di nullità l' Ordinanza, o il debitore produca le sue opposizioni, contro le coazioni, che le Amministrazioni Diocesane hanno il dritto di spedire dopo la notifica dell'estratto del ruolo summentovato. Sembra che l' esame di quistioni siffatte si appartenga ai Giudici del contenzioso giudiziario, versandosi esso non già sulla legittimità, validità, o interpetrazione d' un atto della pubblica amministrazione, ma bensì sul valore d' un titolo affatto privato, nel quale non interviene l' autorità pubblica, che per imprimergli il carattere dell' autenticità, e la forza esecutiva. Di tal teoria può trarsi anche argomento dagli articoli 84 n.° 1, e 70 del Real Decreto de' 30 Gennajo 1817, che la stabilisce in termini espressi pe' beni del Demanio, e che ha servito di norma alla redazione dell' altro Decreto de' 2 Maggio 1823. Ciò non ostante bisogna lasciare aperto l' adito all' elevazione de' conflitti di attribuzioni tra le Autorità del contenzioso amministrativo, e giudiziario, ove avessero luogo a norma della legge.

Ella propone anche il dubbio, se le opposizioni prodotte nel modo anzidetto sono devolutive, o sospensive. Traendo argomento dal citato articolo 70 del Decreto de' 30 Gennajo 1817 può dirsi, ch' essendo l' estratto del ruolo un titolo autentico, ed esecutivo, non possa arrestarsene l' esecuzione sino all' accusa di falso, o sino a che il Tribunale non conceda una soprassessoria.

Rispondendo in fine all' ultimo de' suoi dubbj sul modo come debba il Consiglio dell' Intendenza procedere nelle quistioni di simile natura, io le fo riflettere, che quante volte il Consiglio si crede competente, sia fuori dubbio, che non per via di avviso dell' Intendente, ed amministrativamente, ma bensì come

Digitized by Google

Giudice del contenzioso amministrativo e colle forme della legge abbia a procedere, e pronunziare la sua decisione.

La prevengo, che il Ministro di Grazia e Giustizia a cui ho manifestato queste idee, n' è convenuto, e che per intelligenza ho dato notizia al Ministro degli Affari Interni di questo foglio.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

CX. *Ministeriale perchè l' Amministrazione Diocesana non prenda alcuna parte nel giudizio intentato da un Parroco per l' esazione delle decime sagramentali.*

Napoli, 3 Dicembre 1828.

AL VICARIO CAPITOLARE DI TERAMO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Con rapporto del 17 del prossimo scorso mese cotesta Amministrazione Diocesana vuol conoscere se nella causa, che il Parroco di S. Lucia sostiene co' suoi figliani per lo pagamento delle decime sagramentali, debba essa prendere ingerenza, e concorrere alle spese ne' termini de' Reali Decreti de' 27 Ottobre 1825, e 17 Luglio 1827.

Io le fo riflettere, che questa causa non è del numero di quelle indicate da' due citati Decreti, non venendo in disputa il diritto di regalia, e di regio patronato, nè quello su' beni, che al Beneficio sono annessi. Per la sua qualità, e per la cura delle anime il Parroco può aver diritto di percepire le decime sagramentali. Per questo motivo non dee l' Amministrazione prendere in questo giudizio alcuna parte.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

CXI. *Ministeriale relativa a' proventi ed alle spese de' Parrochi, ed alla coadjuvazione della cura.*

Napoli, 10 Dicembre 1828.

AL VESCOVO DI TRICARICO.

Il Clero della Chiesa Ricettizia di Armento mi ha esposto, che desidera sapere, se sono a carico del Parroco le spese annesse alla cura, e lo stipendio al coadjutore, e se il Clero debba coadjuvarlo, sol quando non può nel tempo stesso disimpegnare diversi ufficj; se le messe gravitanti sulla massa comune, debbansi dividere in proporzione dell' emolumento di ciascuno, se debbasi percepir la congrua sulla massa, o se dal fondo della decima sagramentale; se ciò che dicesi del Parroco sia applicabile all' Economo Curato, *servata proportione*, e se costui debba celebrar messe *pro populo* in ragion del suo emolumento, e soffrir gli altri pesi reali; se i proventi dalle puntature, e le distribuzioni si uniscano alla massa per prelevarsi anche su di esse la congrua; ed in fine se entri nella massa la rendita lasciata da' pii disponenti, con pesi di messe, ufficj ec. Il Clero suddetto chiede in ultimo la rettifica dello stato delle rendite.

Nel manifestare io tutto ciò a V. S. Illustrissima e Reverendissima per l' uso conveniente, le fo osservare, che le spese di Chiesa si prelevano dalla massa; a tenore delle Istruzioni la messa *pro populo* è a peso del Parroco; ogni partecipante è coadjutore dello stesso, ed appartiene all' Ordinario di fissare il metodo di coadjuvazione; il peso delle messe è diviso egualmente per tutti, a norma degli articoli fondamentali degli statuti. Il Parroco, oltre la messa *pro populo*, entra a parte di tal peso, quando la congrua è stabilita sulla massa comune. Nel piano approvato una è la massa delle rendite nascente da derrate, e da canoni, senza menzionarsi le decime sagramentali. Del resto, a norma della circolare de' 19 Novembre 1823, le decime entrano in massa, non essendo considerate come un cespite eventuale. Ne' termini nel Real Rescritto de' 22 Gennajo 1825 l' Economo curato ha il suo assegnamento sulla congrua del Parroco proporzionatamente alla popolazione, e la messa *pro populo* è per di

lui conto, giusta la dichiarazione della Commissione Esecutrice del Concordato de' 26 Giugno 1822. A tenore dell'articolo 3.° delle dilucidazioni alle istruzioni, tutte le rendite, ad eccezione delle eventuali, costituiscono la massa comune.

Le fo osservare in fine, che non meritano ascolto i reclami dei particolari per riesame, e rettificazione dei piani già approvati da S. M.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

CXII. *Real Decreto per la piena e definitiva approvazione della Comunità Religiosa delle Adoratrici perpetue del SS. Sagramento.*

Napoli, 12 Dicembre 1828.

FRANCESCO I. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec. duca di parma, piacenza, castro ec. ec. gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Veduta la Nostra Sovrana risoluzione del dì 1.° Febbrajo 1828 con cui fu destinato il locale del soppresso Monistero di S. Giuseppe de' Ruffi per intraprendervisi lo stabilimento dell'Istituto delle Adoratrici perpetue del SS. Sagramento, e venne fissato il termine di due anni per completarsi tutto l'occorrente alla realizzazione dello stabilimento suddetto, con dichiarazione, che qualora nell'enunciato termine si sarebbe pienamente mandata ad effetto l'opera, avremmo emanate le ulteriori Sovrane risoluzioni per la definitiva approvazione del detto Istituto, e delle sue regole;

Veduti gli atti posteriori, che hanno avuto luogo per la realizzazione con pubblici istrumenti delle offerte di somme fatte da diversi pii divoti, onde costituire la dotazione del cennato stabilimento;

Veduto il Nostro decreto del dì 24 Ottobre del corrente anno 1828 con cui abbiamo approvate le regole dell'Istituto di sopra enunciato;

Digitized by Google

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1. Accordiamo la Nostra piena approvazione, ed il Nostro Reale assenso allo stabilimento delle Religiose Adoratrici perpetue del SS. Sagramento, che per effetto della Nostra determinazione del detto 1.° Febbrajo del corrente anno 1828, è stato intrapreso nel locale di S. Giuseppe de' Ruffi, che ora destiniamo perpetuamente per lo stesso Istituto.

2. La Comunità Religiosa indicata nell' articolo precedente sarà riguardata come Corporazione legittimamente esistente, ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle leggi; tra i quali quello della libera vestizione e professione di nuove religiose, ai termini però dell' articolo 1.° del nostro decreto de' 24 Ottobre del corrente anno, riguardante l' approvazione delle regole del detto Istituto, in quanto all' età, in cui dee ammettersi la detta professione.

3. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici
Firmato, Marchese Tommasi.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, de' Medici.

CXIII. *Real Decreto per la ripristinazione della Comunità Religiosa dell' Istituto Salesiano nel locale del soppresso Monistero di Donna Albina in Napoli.*

Napoli, 12 Dicembre 1828.

FRANCESCO I. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec. duca di parma, piacenza, castro ec. ec. gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Veduta la Nostra Sovrana risoluzione del dì 7 Novembre del corrente anno 1828, con cui approvammo la ripristinaziodne i

una Casa di Religiose dell' Istituto di S. Francesco Sales, secondo la sua antica istituzione nel locale del soppresso Monistero di Donnalbina, con essersi da noi autorizzate a trasferirvisi le Religiose Coriste, e Converse professe di un tale antico Istituto, che si trovavano nello stabilimento di S. Marcellino, ed approvato pure i mezzi proposticì per la dotazione della detta Casa Religiosa, tra i quali quello di un' annua rendita che si sarebbe assegnata dagli Alti Esecutori del Concordato dai beni del patrimonio regolare;

Veduta la Nostra Sovrana risoluzione di questo stesso giorno, con cui abbiamo approvato il progetto di dotazione, che la Commessione Esecutrice del Concordato per la sua parte ci ha presentato a favore della suddetta Casa religiosa, e che è costituita co' beni del patrimonio regolare;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. La Comunità Religiosa dell' Istituto di S. Francesco Sales stabilita nel locale del soppresso Monistero di Donnalbina di questa Capitale sarà riguardata come corporazione legittimamente esistente, ed ammessa a tutti gli effetti Canonici, e Civili riconosciuti dalle Leggi. Cesserà a riguardo della suddetta Casa Religiosa il divieto nascente dalla Sovrana risoluzione del dì 24 Settembre 1817, colla quale venne inibito di procedersi alla vestizione e professione di nuove Religiose nei Monisteri di Monache, soppressi in tempo dell' occupazione Militare.

2. Ai termini della Nostra Sovrana risoluzione del dì 7 Novembre del corrente anno saranno continuate le pensioni vitalizie, che sul Gran Libro si stanno attualmente godendo dalle Religiose dell' Istituto di S. Francesco Sales, tanto Coriste, che Converse professe le quali dallo stabilimento di S. Marcellino si trasferiranno in Donnalbina, fermi rimanendo gli altri mezzi di dotazione per la detta Casa Religiosa, da noi approvati colla enunciata Sovrana risoluzione.

3. I Nostri Consiglieri Ministri di Stato, Ministri Segretarj di Stato degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze, ed il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni sono incaricati

Digitized by Google

della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte, che lo riguarda.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici Firmato, MARCHESE TOMMASI.	*Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri* Firmato, DE' MEDICI.

CXIV. *MINISTERIALE per la risoluzione di alcuni dubbj relativi agli aggiusti di rate.*

Napoli, 17 Dicembre 1828.

AL VESCOVO DI OPPIDO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Rispondo a' dubbj, che in data degli 8 del prossimo scorso mese cotesta Amministrazione Diocesana ha proposti sulla circolare, che riguarda gli aggiusti di rate.

1.° Quando il prezzo dell' ingabellazione consiste in una parte dei prodotti proporzionata alla maggiore, o minore raccolta, dev' essere annoverato tra' frutti naturali, ed industriali, e non è soggetta ad aggiusto di rate; ma se poi è convenuto in una determinata prestazione di olio indipendente dalla maggiore, o minore raccolta, allora dee considerarsi come frutto civile, e soggetto all' aggiusto.

2.° Se l' Amministrazione nella provvista de' Beneficj corre il rischio di pagare la fondiaria senza percepire i frutti naturali, ed industriali pendenti, essa nella vacanza de' Beneficj può aver la fortuna di percepire gli stessi frutti senza di aver pagato il tributo, e trova così il suo compenso.

3.° Gli Ecclesiastici che hanno adempiuto l' ufficio proprio di un Beneficio colla promessa di un compenso dopo i due anni non possono ricevere alcun danno dall' aggiusto di rate tra l' Amministrazione Diocesana ed il titolare, mentre se il compenso è loro realmente dovuto, esso costituisce un peso del Beneficio da doversi soddisfare da chi ne ha percepito i frutti, durante il tempo del loro servizio.

Digitized by Google

4.° I Beneficiati non possono obbligare i beni pel tempo posteriore al loro godimento, e perciò niuna ingiustizia risentono dalle disposizioni della circolare sugli aggiusti di rate.

Io intanto prevengo cotesta Amministrazione Diocesana che la detta circolare dev' essere esattamente eseguita senza ulteriori osservazioni.

Avendo de' dubbj sulla sua applicazione potrà proporli.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

CXV. *Ministeriale sull' intelligenza degli Articoli* 3 *e* 9 *del Regolamento riguardante gli affitti de' beni e la vendita de' generi delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 20 Dicembre 1828.

ALL' ARCIVESCOVO DI BRINDISI, AMMINISTRATORE DELLA CHIESA DI OSTUNI E PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Rispondo a' due dubbj, che l' Amministrazione Diocesana di Ostuni ha proposti sulla intelligenza degli Articoli 3 e 9 del Regolamento riguardante gli affitti, e la vendita de' generi delle Amministrazioni Diocesane.

1.° Quante volte in qualche caso particolare concorrano circostanze tali, che esigano una durata più lunga del triennio nell' affitto, l' Amministrazione medesima, previa deliberazione motivata, coll' intervento del Regio Procuratore potrà dimandarne una speciale autorizzazione.

2.° Qualora l' aggiudicatario nell' affitto non sappia firmare, se ne farà espressa menzione nel processo verbale di aggiudicazione, siccome prescrive generalmente la legge per ogni altro atto autentico.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

CXVI. *Ministeriale sulla durata degli affitti de' beni ecclesiastici dell' Amministrazione Diocesana.*

Napoli, 20 Dicembre 1828.

A S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Rispondendo al pregevol foglio di V. E. del 3 andante, ho l'onore di prevenirla, che non per equivoco ma a ragion veduta venne ristretta a tre anni nell'ultimo Regolamento la durata degli affitti de' beni delle Amministrazioni Diocesane, seguendosi con ciò l'uso della Chiesa: la qual cosa però non toglie che in veduta di circostanze particolari, e per ottenere affitti vantaggiosi, le Amministrazioni Diocesane propongano con deliberazioni motivate, ed ottengano da' due Ministeri l'autorizzazione a stipulare il contratto per un tempo maggiore. In questi sensi medesimi ho scritto all' Amministrazione Diocesana di Ostuni, che mi ha rappresentate le stesse difficoltà di cui è parola nel citato foglio di V. E.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

CXVII. *Circolare sull' inconveniente di discutersi le opposizioni a' quadri de' debitori, senza che l' Amministrazione Diocesana possa costituire il suo patrocinatore.*

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Napoli, 24 Dicembre 1828.

In occasione della mia precedente circolare del 20 dello scorso Settembre per l' invio sollecito alle Amministrazioni Diocesane dell' atto di opposizioni a' quadri formati, e pubblicati a' termini del Real Decreto del 2 Maggio 1823; l' Intendente

di Terra d'Otranto ha fatto osservare di non potersi evitare l'inconveniente di discutersi le opposizioni, senza che l'Amministrazione possa costituire il suo patrocinatore, finchè il termine di otto giorni a comparire innanzi al Tribunale si calcoli dalla notifica fatta all' Intendente, senza tenersi conto della distanza in cui sono le parti positivamente interessate.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, a cui ho manifestato questa osservazione, ha preso il temperamento d'incaricare circolarmente i Proccuratori del Re presso i Tribunali Civili, perchè nell'accordare a' debitori il permesso di citare la controparte a giorno fisso alla Udienza del Tribunale nel senso dell'articolo 6 del Real Decreto de' 2 Maggio 1823 abbiano cura di stabilire un termine tale, che possa l'atto di citazione esser rimesso dall' Intendente all' Amministrazione Diocesana, cui incumbe di far valere in tempo utile le sue difese nel giudizio di opposizione.

Ne prevengo cotesta Amministrazione Diocesana per sua intelligenza, e regolamento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

CXVIII. *Ministeriale sulla competenza della controversia che potrebbe muoversi, qualora venisse impugnata di nullità l'Ordinanza dell' Intendente che dichiara esecutivi i ruoli de' debitori per rendite cosituite di pertinenza delle Mense, Badie, ecc.*

Napoli, 31 Dicembre 1828.

AL PRINCIPE DI OTTAJANO INTENDENTE DI NAPOLI.

Nel rapporto del 13 spirante ho letto le sue sagge osservazioni che la determinano ad opinare di appartenersi all' Autorità del contenzioso amministrativo la controversia, che potrebbe muoversi qualora venisse impugnata di nullità l'Ordinanza del-

Digitized by Google

l'Intendente, che dichiara esecutivi i ruoli de' debitori per rendite costituite formati a norma del Real Decreto de' 2 Maggio 1823.

Io debbo rammentare, che col mio foglio precedente del 29 prossimo passato mese altro non feci, che manifestarle sulla presente quistione la mia particolare opinione per la competenza dell'autorità giudiziaria, da non dover niente influire nella risoluzione del conflitto di attribuzioni qualora si elevasse. Così parimenti qualunque sia la forza delle ragioni in appoggio d'una opinione opposta a quella, che le ho manifestata, non potrà mai risolversi definitivamente la quistione fuori il modo tracciato dalla legge per la risoluzione de' conflitti. Mentre da un lato la legge ha creduto di pubblico interesse il determinare i limiti, che separar debbano il contenzioso amministrativo dal giudiziario, ha stabilito dall' altro il metodo da tenersi in caso di conflitto per fissarsi Sovranamente da S. M. la competenza. Io non potrei uscire da questa norma.

Verificandosi dunque il caso di un conflitto di attribuzioni sul soggetto del suo rapporto, Ella potrà nell'analoga deliberazione enunciare le ragioni che ha ora esposte per sostenere la competenza dell'Autorità del contenzioso amministrativo, onde se ne abbia quel conto, che possono meritare.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito.
Il Direttore
A. Franco.

Digitized by Google

APPENDICE.

I. *Circolare sul dubbio se pe' giudizii di affari risguardanti interesse di Amministrazioni Diocesane, e pendenti presso i Consigli d' Intendenza, debbano continuare a procedere le Autorità Amministrative, o i Tribunali ordinarii.*

Napoli, 26 Febbrajo 1820.

A' REGII PROCURATORI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Citata l' Amministrazione Diocesana di Lucera al prosieguo di un giudizio, pendente presso il Consiglio d'Intendenza di Capitanata, si è promossa la disputa, se fosse quell' Autorità competente a procedere, ovvero dovesse la causa rimettersi a' Tribunali ordinarj.

Avendomi di ciò consultato il Regio Procuratore, ed essendomi io posto in corrispondenza col Ministro degli affari ecclesiastici, e questi coll' Alta Commessione del Concordato, siamo convenuti, che quantunque le Amministrazioni Diocesane non debbano riguardarsi come Amministrazioni pubbliche, e dipendere perciò dalle Autorità Amministrative, nondimeno ne' giudizii, alla loro istallazione, già presso di queste contestate, debbano queste continuare a procedere, sino alla loro totale definizione, onde le parti litiganti non soffrano il disagio di riprodurre le loro vicendevoli ragioni, e di assoggettarle ad un rito tutto differente da quello, all' ombra del quale avevan di già inoltrato le loro istanze.

Quindi è, che le Amministrazioni Diocesane debbono attivare il prosieguo delle liti presso i Consigli d' Intendenza, che vi si trovino contestate, avvalorandone coi mezzi i più energici la difesa; nella intelligenza però che resti salvo alle parti il dritto di opporre l' incompetenza ne' termini della legge.

Raccomando a lei particolarmente, Signor Regio Procuratore, l'adempimento di quanto le ho comunicato, ed affinchè per parte delle Autorità suddette niuna difficoltà vi s'incontri, vado a rimetter copia della presente agl' Intendenti, ed al Regio Procuratore presso la G. C. de' Conti.

Pel Segretario di Stato
Ministro delle Finanze impedito
Il Direttore F. Amati.

Digitized by Google

II. *Real Rescritto sul dubbio se nel caso d' impedimento di uno de' deputati dell' Amministrazione Diocesana nel corso del triennale esercizio, possa in supplimento l' Ordinario Diocesano, qual Presidente della medesima, invitare altro Canonico o debba chiederlo al Capitolo.*

ALL' ARCIVESCOVO DI OTRANTO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Con Rapporto de' 23. del passato Marzo V. S. Illustrissima e Reverendissima propose il dubbio, se trovandosi legittimamente impedito un Deputato dell' Amministrazione Diocesana nel corso del triennale suo esercizio, potesse ella qual Presidente dell' Amministrazione Diocesana invitare altro Canonico, o pure dovesse richiederlo al Capitolo per supplirsi la mancanza. Avendo io nel Consiglio de' 20 del corrente mese proposto a S. M. il suddetto dubbio, e l' avviso sull' oggetto dato dalla Commissione Esecutrice del Concordato; si è la M. S. degnata di ordinare che i sostituiti ai deputati dell' Amministrazione Diocesana debbano essere scelti dal Capitolo, ma sempre coll' approvazione dell' Ordinario Diocesano. Il che nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e per l' uso conveniente. Napoli, 25. Maggio 1822.

Firmato.
GIAMBATTISTA VECCHIONE.

III. *Real Rescritto contenente gli officii fatti al Nunzio per ottenersi dal Santo Padre la riduzione degli obblighi di messe annessi alle rendite di alcune Chiese ricettizie per costituzione di titoli di sagro patrimonio, e dispensarsi così all' art. XXI del Concordato sullo stabilimento dell' indicato patrimonio in beni fondi.*

A MONSIGNOR GIUSTINIANI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DE' VESCOVI.

Informato il Re, che i beni su i quali alcune Chiese Ricettizie della Diocesi di Gaeta, e di altre Diocesi ricevono annui assegnamenti dalle Commessioni di pubblica Beneficenza furono da Pii Testatori lasciati per maritaggi, per limosine a poveri,

Digitized by Google

e per altre pubbliche pie opere, ed ancora per celebrazione di Messe, ha ravvisato, che i detti beni sin dalla loro origine sono indubitatamente d'indole laicale, e che come tali giustamente una volta amministrati dal Tribunale Misto, ed ora per effetto della generale Sovrana risoluzione del 1816 si amministrano dalle cennate Commissioni; ond'è che S. M. nel Consiglio di Stato Ordinario del dì 25 dello scorso mese di Febbrajo non ha trovato luogó a quel che la Commissione de' Vescovi incaricati della formazione de' titoli di Sagre Ordinazioni nelle Chiese ricettizie ha proposto, cioè di farsi i suddetti beni amministrare dai Cleri rispettivi, avendo la M. S. osservato che essi Cleri sono stati chiamati solamente allo adempimento de' legati di Messe, per cui appunto ne ricevono un annuale stipendio. Siccome poi tale annua corrisponsione non è fissa per tutte le dette Chiese, potendo per talune esser maggiore, o minore, risultanti dall' adempimento delle altre opere dai Testatori disposte, così S. M. prescindendo da tali Chiese, e volendo stendere l' utile operazione de' titoli di Sagre Ordinazioni a quelle sole, alle quali le Commissioni di pubplica beneficenza corrispondono un assegnamento certo, e stabile per istipendio di Messe; ha ordinato, che siccome le limosine delle Messe non possano farsi servire per li detti titoli, così s'implori dal S. Padre una riduzione delle Messe stabilite di celebrarsi nelle dette Chiese alle quali come inducenti commutazioni di ultime volontà, ha la M. S. disposto di prestare il suo Regio assenso, onde cogli avvanzi, che ne risulterebbero, formarsi in esse Chiese titoli di Sagre Ordinazioni, e che contemporaneamente si domandi a S. Santità per questo caso particolare la dispensa dell' Articolo XXI del Concordato, dov'è disposto che i patrimonj Sagri sieno poggiati su beni fondi. Ho l' onore di parteciparę tutto ciò a V. E. Reverendissima di riscontro al pregevole suo foglio degli 11 Ottobre dello scorso anno relativo all' indicato oggetto, perchè si compiaccia di farne intesa la Commissione dei Vescovi, e dare le disposizioni, che ne risultano, e le restituisco qui acchiusi i piani del Vescovo di Gaeta. Napoli, 6 Marzo 1824.

Il Marchese Tommasi.

Digitized by Google

IV. *Ministeriale con cui si ordina di non farsi alcuna mossa sull' oggetto dell' esazione delle decime sagramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni dell' esecuzione del Concordato affidata agli Alti Commessarii.*

Napoli, 31 Dicembre 1828.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In seno al pregevol foglio di Vostra Eccellenza del 22 spirante ho letto il rapporto, che le ha diretto il Proccuratore del Re presso il Tribunale civile di Teramo, sulla causa tra quell' Amministrazione Diocesana, e l' Arciprete di Castellalto D. Giovan Domenico Sperandii per l' annua prestazione che da costui si esige di tomola otto, e misure sette di grano sulle rendite del Beneficio di S. Lucia, e S. Maria a Rovigliano, che alla gestione dell' Amministrazione medesima trovasi sottoposto. Io vi ho rilevato, che per parte dell' Arciprete si è dedotto di farsi da lui l' anzidetta esazione per decime sagramentali e dietro un possesso immemorabile.

Io debbo sul proposito far noto a Vostra Eccellenza che Sua Maestà nel Consiglio Ordinario di Stato del 23 Giugno 1818 ordinò di non farsi alcuna mossa sull' oggetto dell' esazione delle decime sagramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni dell' esecuzione del Concordato affidata agli Alti Commessarii; e che dopo quell' epoca niun' altra risoluzione ha avuto luogo su tale oggetto. Per la qual cosa, se l' Arciprete di Castellalto viene a dimostrare quanto ha asserito, ed il Tribunale se ne convince, allora conviene che questo si uniformi alla citata Sovrana determinazione.

Io quindi nel respingere a Vostra Eccellenza il rapporto del Proccuratore del Re presso il Tribunale civile di Teramo la prego di dargli la norma opportuna a seconda di ciò, che ho avuto l' onore di manifestarle.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

FINE DELLA QUARTA PARTE.

Digitized by Google

Digitized by Google

MODELLI.

Digitized by Google

MODE[illegible]

(*Vedi la Circolare de*

Stato delle Badie, de' Beneficj, delle Cappellani[illegible]

NUMERO d'ordine	BADIE	BENEFICJ con fondazione, ed erezione in titolo	CAPPELLANIE o legati pii laicali	DENOMINAZIONE del Santo Titolare	COMUNI ove son siti	A CHI ne appartien[illegible] la nomina

Digitized by Google

LO N.° I.

(...1 Gennaro 1826, N. I.)

... legati pii laicali esistenti nella Diocesi di

RENDITA ANNUALE			TOTALE della rendita	PESI specificati	RENDITA netta	SE PIENO o vacante	OSSERVAZIONI.
da fondi	da censi, e canoni	in genere					

Digitized by Google

M O D E

(*Vedi la Circolare de'*

Stato de' Sacerdoti, ed altri ordinati in Sacri

NUMERO D'ORDINE	COMUNI	NOMI E COGNOMI de' sacerdoti, ED ORDINATI IN SACRIS	ETA'	GRADO

Digitized by Google

L O N.° II.

Aprile 1826, N. XV.)

appartenenti alla Diocesi di

CHIESE, alle quali sono incardinati e qualità DI CIASCUNA DI ESSE	SE RESIDENTE o ASSENTE	NUMERO delle ANIME	*OSSERVAZIONI.*

Digitized by Google

M O D E L

(Vedi la Circolare de' 2.

NUMERARIO.

Stato di Situazione di Cassa dell' Amministrazione
da a tutto dell' anno

INTROITO						
MATURO a tutto IL QUATRIMESTRE precedente D. G.	ESATTO D. G.	RESTA D. G.	CESPITI	MATURO nel QUATRIMESTRE D. G.	ESATTO D. G.	RESTA D. G.
			Affitti			
			Censi			
			Ritratto della vendita de' generi.			

Digitized by Google

L O N.° III.

(gosto 1826, N. XXV.)

Diocesana di *per lo quatrimestre*

			ESITO		
TOTALE de' MATURI D. G.	TOTALE dell' ESATTO D. G.	TOTALE delle RESTE D. G.	CAUSALE	DUCATI e GRANA	*OSSERVAZIONI.*

BILANCIO

Introito nel quatrimestre . . . .
Resta in Cassa del quatrimestre precedente.

Esito . . . .

Resta . . . .

Digitized by Google

GENERI.

M O D E L

(*Vedi la Circolare de' 27*

Stato di situazione di Cassa dell' Amministrazione
da *a tutto* *dell' anno*

INTROITO							
GENERI	MATURO a tutto IL QUATRIMESTRE precedente T. M.	ESATTO T. M.	RESTA T. M.	MATURO nel QUATRIMESTRE T. M.	ESATTO T. M.	RESTA T. M.	TOTALE DE' MATURI T. M.
Grano. .							
Granone.							
Avena. .							
etc.							

Digitized by Google

L O N.° IV.

Settembre 1826, N. XXIX.)

Diocesana di *per lo quatrimestre*

		ESITO							
TOTALE dell' esatto T. M.	TOTALE delle reste T. M.	CAUSALE	TOTALE dell' ESITO	RESTE dell' esatto TOTALE	RESTA in Cassa del quatrimestre precedente	TOTALE delle RESTE	RITRATTO dalle VENDITE D. G.	OSSERVAZIONI.

Digitized by Google

M O D E L

(*Vedi la Circolare de'*

Stato delle Badie, de' Beneficj, delle Cappellanie,

NUMERO d'ordine	BADIE	BENEFICJ con fondazione, ed erezione in titolo	CAPPELLANIE o legati pii laicali	DENOMINAZIONE del Santo Titolare	COMUNI ove son siti	A CHI ne appartien[e] la nomina

Digitized by Google

. O N.° V.

icembre 1826, N. XXXVII.)

gati pii laicali esistenti nella Diocesi di

RENDITA ANNUALE			TOTALE della rendita	PESI specificati	RENDITA netta	SE PIENO ed in persona di chi, o vacante indicando l'epoca della vacanza	OSSERVAZIONI.
da fondi	da censi, e canoni	in genere					

Digitized by Google

GENERI.

M O D E L

(*Vedi la Circolare de' 2*

STATO di situazione di Cassa dell' Amministrazione
da *a tutto* *dell' anno*

INTROITO								
GENERI	MATURO a tutto il precedente quatrimestre	ESATTO	RESTA	MATURO nel quatrimestre	ESATTO	RESTA	TOTALE DE' MATURI	TOTALE dell' ESATTO
	T. M.	T. M.	T. M.	T. M.	T. M.	T. M.	T. M.	T. M.
Grano. .								
Granone.								
Orzo . .								
Avena. .								
Vino . .								
etc. etc.								

Digitized by Google

L O N.° VI.

Giugno 1827, N. LIV.)

Diocesana di [illegible] *per lo quatrimestre*

				ESITO					
TOTALE delle RESTE	RESTA in magazzino del quatrimestre precedente	ESATTO nel quatrimestre	TOTALE de' GENERI esistenti	CAUSALE	QUANTITA'	TOTALE dell' ESITO	RESTA in magazzino	RITRATTO delle VENDITE	OSSERVAZIONI.
T. M.	T. M.	T. M.	T. M.					D. G.	

Digitized by Google

M O D E L

(*Vedi la Circolare del 1.°*

Stato del Seminario di

DIOCESI	COMUNI	RENDITA del seminario	CONTRIBUZIONE de' seminaristi	FONDIARIA	MESSE ed altri simili pesi	MANTENIMENTO del LOCALE	SPESE DI MEDICO, CERUSICO, PROCURATORE ed altri

Digitized by Google

L O N.° VII.

Dicembre 1827, N. LXXI.)

QUANTITA', E QUALITA' dei MAESTRI	PAGA MENSILE de' medesimi	QUANTITA', E QUALITA' degli altri inservienti	SALARIO MENSILE de' medesimi	SPESA MENSILE di cibaria, lume, fuoco e simili	NUMERO dei seminaristi	BILANCIO dell' introito, ed esito	RAGIONE DEL DEFICIT e come vi si sia supplito.

Digitized by Google

INDICE

DI QUANTO È CONTENUTO NELLA QUARTA PARTE.

34

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE.

Digitized by Google

MODELLI.

Fine dell' Indice.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE GENERALE

PER ORDINE ALFABETICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE

IN TUTTE LE QUATTRO PARTI DELLA PRESENTE COLLEZIONE.

La citazione in numeri romani è relativa alle Parti,
e quella in numero arabo alle Pagine.

A

Digitized by Google

alcuni dubbii relativi alle attribuzioni del Regio Procuratore delle medesime, e specialmente alla scelta dell' esattore e del cassiere, al modo de' pagamenti, ed alla sicurezza della cassa, 72 e 118 — Stabilimento delle medesime per le sei porzioni di Diocesi dipendenti dagli Ordinarii che risieggono nello Stato Pontificio, 79 — Schiarimenti sulle antecedenti disposizioni intorno alla destinazione di un Segretario, all' esazione delle rendite, al sequestro de' beneficii, al salario degli Economi curati e spesa di culto, alle subaste negli affitti, all' acquisto de' titoli de' beni de' vacanti beneficii, ed alle spese nella consegna de' proprii beni, 80 — Facoltà loro accordate sulla vendita de' generi di loro pertinenza, 120 — Disposizione sulla elezione del Cassiere, 122 — Procedimento sull' istanze di dissequestro de' beneficii ecclesiastici, 123 — Termine stabilito per prodursi i richiami per tassa fondiaria, 154 — Norme pel pagamento del dazio di posta nelle lettere che interessano il loro servizio, 159 — Si ordina uno stato di tutt' i Canonicati, Parrocchie, Badie e Beneficii, 161 — Nella registrazione degli atti il visto del Regio Giudice tiene luogo di repertorio, 165 — Autorizzazione di far uso de' piantoni contro i debitori morosi, 167 — Regole sulle indennità di viaggio per affari di servizio, 169 — Formazione degli stati di situazione di cassa, 171 — Formazione di altri stati per l' introito ed esito dipendente dagli arretrati, 175 — Metodo da tenersi nelle riparazioni de' casamenti, 186 — Pronta esecuzione degli ordini di pagamento sulle Casse, che si danno dal Ministro degli Affari Ecclesiastici, 191 — Rimpiazzo del Regio Procuratore in caso d' impedimento, 192 — Posto ed onori accordati a' Regj Procuratori nelle pubbliche funzioni, III, 12, 75 — Forme della spedizione delle coazioni a' debitori, 19 — Non s' intendono compresi nel rilascio de' piccoli censi, canoni e prestazioni in derrate i debitori de' medesimi su' beni provegnenti dal Monte Frumentario, 43 — Scorso il triennio non possono confermarsi i deputati, 70 — Agevolazioni a' debitori di rendite arretrate verso le medesime Amministrazioni, 73 — Autorizzazione al Vescovo di scegliere fuori del Capitolo i deputati qualora la proposta fatta dal Capitolo non meritasse la fiducia del Governo, 76 — Nuovi ordini per la trasmissione degli stati de' cespiti in gestione, *ivi* — Premio stabilito per lo scoprimento di cespiti occultati, 77 — Norme da osservarsi negli esiti, 85 — Nel caso d' impedimento de' Deputati, i Sostituti a' medesimi debbono essere scelti dal Capitolo, ed approvati dall' Ordinario, 88 — Risoluzione di alcuni dubbj sugli esiti da farsi nelle vacanze delle Chiese vescovili e parrocchiali, 111 — Nuove disposizioni per la trasmissione degli stati de' cespiti amministrati e della situazione di cassa, 120 — Modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite appartenenti a quelle Mense Vescovili Badie e Beneficii che non trovavansi vacanti, allorchè ne furono pubblicati i quadri, 173 — È accordato il privilegio della coazione de' piantoni per la esazione delle rendite liquide in danaro provegnente da titolo esecutivo, 219 — Proroga per la formazione e spedizione agli Intendenti delle Provincie de' quadri de' debitori, e norme per la sollecita discussione delle opposizioni prodotte presso i Tribunali, 221 — Le Amministrazioni Diocesane non debbono ne' giudizj di dissequo-

Digitized by Google

B

Digitized by Google

C

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

M

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Q

R

S

Digitized by Google

Digitized by Google

T

Digitized by Google

V

FINE DELL' INDICE GENERALE.

581946

SBN

Digitized by Google

Digitized by Google







Digitized by Google